



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2443**

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista

# Indice

1. DDL S. 2443 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali. ....	2
1.2. Testi. ....	4
1.2.1. Testo DDL 2443. ....	5
1.3. Trattazione in Commissione. ....	12
1.3.1. Sedute. ....	13
1.3.2. Resoconti sommari. ....	16
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali). ....	17
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 306 (pom.) dell'11/10/2016. ....	18
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 12/10/2016. ....	27
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 289 (pom.) del 25/10/2016. ....	35
1.3.2.1.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 25/10/2016. ....	36
1.3.2.1.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 292 (pom.) del 02/11/2016. ....	85
1.3.2.1.6. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 02/11/2016. ....	86
1.3.2.1.7. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 295 (pom.) del 09/11/2016. ....	119
1.3.2.1.8. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 315 (pom.) del 09/11/2016. ....	120
1.3.2.1.9. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 298 (pom.) del 16/11/2016. ....	150
1.3.2.1.10. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 317 (pom.) del 16/11/2016. ....	151
1.3.2.1.11. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 318 (pom.) del 22/11/2016. ....	162
1.3.2.1.12. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 320 (pom.) del 06/12/2016. ....	170
1.3.2.1.13. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 324 (pom.) dell'11/01/2017. ....	195
1.3.2.1.14. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 329 (pom.) del 31/01/2017. ....	202

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 332 (pom.) dell'08/02/2017	211
1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 334 (pom.) del 21/02/2017	228
1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 390 (pom.) del 04/10/2017	237
1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 391 (pom.) del 10/10/2017	246
1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 392 (pom.) dell'11/10/2017	259
1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 393 (pom.) del 17/10/2017	263
1.3.2.1.21. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017	281
1.3.2.1.22. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 405 (ant.) del 13/12/2017	288
1.3.2.1.23. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 406 (pom.) del 13/12/2017	296
1.3.2.1.24. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 407 (ant.) del 14/12/2017	300
1.3.2.1.25. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 408 (pom.) del 19/12/2017	310
1.4. Trattazione in consultiva	321
1.4.1. Sedute	322
1.4.2. Resoconti sommari	326
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	327
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/10/2017	328
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2017	332
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	336
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017	337
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 733 (pom.) del 02/05/2017	346
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017	354
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017	362
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 816 (ant.) del 24/10/2017	368
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 817 (ant.) del 25/10/2017	376
1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 818 (ant.) del 26/10/2017	378
1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 819 (ant.) del 31/10/2017	382
1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 851 (ant.) del 12/12/2017	394
1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017	398

1.4.2.3. 11 <sup>^</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . . .	406
1.4.2.3.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 284 (pom.) del 24/01/2017 .	407
1.4.2.3.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (pom.) del 25/01/2017 .	411
1.4.2.4. 12 <sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	417
1.4.2.4.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 421 (pom.) del 14/02/2017 . . . . .	418
1.4.2.4.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 423 (pom.) del 21/02/2017 . . . . .	429
1.4.2.4.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 424 (ant.) del 22/02/2017 . . . . .	434
1.4.2.4.4. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 425 (pom.) del 22/02/2017 . . . . .	438
1.4.2.5. 14 <sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	444
1.4.2.5.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 216 (pom.) del 28/09/2016 . . . . .	445
1.4.2.5.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 21/02/2017 . . . . .	453

## **1. DDL S. 2443 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2443  
**XVII Legislatura**

---

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga

**Titolo breve:** *educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagoga*

---

Iter

**13 dicembre 2017:** concluso l'esame da parte della commissione

**Successione delle letture parlamentari**

[C.2656](#)

T. U. con [C.3247](#)

approvato in testo unificato

**S.2443**

**concluso l'esame da parte della commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Vanna Iori](#) ( PD)

**Cofirmatari**

[On. Elavia Piccoli Nardelli](#) ( PD), [On. Davide Faraone](#) ( PD), [On. Marina Berlinghieri](#) ( PD), [On. Francesca Bonomo](#) ( PD), [On. Vittoria D'Incecco](#) ( PD), [On. Marco Donati](#) ( PD), [On. Paolo Gandolfi](#) ( PD), [On. Manuela Ghizzoni](#) ( PD), [On. Andrea Giorgis](#) ( PD), [On. Gerolamo Grassi](#) ( PD), [On. Chiara Gribaudo](#) ( PD), [On. Giuseppe Guerini](#) ( PD), [On. Francesco Laforgia](#) ( PD), [On. Enzo Lattuca](#) ( PD), [On. Donata Lenzi](#) ( PD), [On. Simona Flavia Malpezzi](#) ( PD), [On. Irene Manzi](#) ( PD), [On. Maino Marchi](#) ( PD), [On. Giovanna Martelli](#) ( PD), [On. Alessia Morani](#) ( PD), [On. Edoardo Patriarca](#) ( PD), [On. Teresa Piccione](#) ( PD), [On. Ernesto Preziosi](#) ( PD), [On. Lia Quartapelle Procopio](#) ( PD), [On. Maria Grazia Rocchi](#) ( PD), [On. Chiara Scuvera](#) ( PD), [On. Marietta Tidei](#) ( PD), [On. Sandra Zampa](#) ( PD)

[On. Giulia Narduolo](#) ( PD) (aggiunge firma in data 4 dicembre 2014)

[On. Gianna Malisani](#) ( PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2016)

[On. Patrizia Maestri](#) ( PD) (aggiunge firma in data 31 marzo 2016)

[On. Emanuele Cani](#) ( PD) (aggiunge firma in data 8 aprile 2016)

[On. Sabrina Capozzolo](#) ( PD) (aggiunge firma in data 22 giugno 2016)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.3247 - [On. Paola Binetti](#) ( PI) e altri

Natura

ordinaria

Relazione tecnica pervenuta il 12 dicembre 2017.

Presentazione

Trasmesso in data **22 giugno 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 644 del 23 giugno 2016.

Classificazione TESEO

PEDAGOGIA , EDUCATORI PROFESSIONALI , LIBERI PROFESSIONISTI

#### **Articoli**

EDUCAZIONE (Art.2), ISTRUZIONE (Art.2), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.11, 13), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.2-4, 6, 9), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Artt.2-4, 6, 9), ISTRUZIONE PER ADULTI (Artt.2-4, 6, 9), COMPETENZA (Artt.3, 4, 6, 9), QUALIFICA PROFESSIONALE (Artt.5, 8), CORSI DI LAUREA (Artt.7, 10, 11), DIPLOMI DI LAUREA (Artt.7, 10, 11), DECRETI MINISTERIALI (Artt.11, 13), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.12), EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO (Art.13), TITOLI PROFESSIONALI (Art.13), PROVE DI CONCORSO (Art.13)

#### **Relatori**

Relatore alla Commissione Sen. [Francesca Puglisi \(PD\)](#) (dato conto della nomina l'11 ottobre 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. [Francesca Puglisi \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 405 del 13 dicembre 2017 .

#### **Assegnazione**

Assegnato alla [7<sup>a</sup> Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 6 luglio 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 654 del 6 luglio 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2443

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2443**

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **IORI**, **PICCOLI NARDELLI**, **FARAONE**, **BERLINGHIERI**, **BONOMO**, **CANI**, **CAPOZZOLO**, **D'INCECCO**, **DONATI**, **GANDOLFI**, **GHIZZONI**, **GIORGIS**, **GRASSI**, **GRIBAUDO**, **Giuseppe GUERINI**, **LAFORGIA**, **LATTUCA**, **LENZI**, **Patrizia MAESTRI**, **MALISANI**, **MALPEZZI**, **MANZI**, **MARCHI**, **MORANI**, **NARDUOLO**, **PATRIARCA**, **PICCIONE**, **PREZIOSI**, **QUARTAPELLE PROCOPIO**, **ROCCHI**, **SCUVERA**, **TIDEI** e **ZAMPA** (2656); **BINETTI**, **ALLI**, **BUTTIGLIONE**, **CAUSIN**, **CERA**, **DE MITA**, **GAROFALO**, **PAGANO** e **PISO** (3247)

(V. Stampati Camera nn. **2656** e **3247**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 giugno 2016

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
2. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. La disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).

Art. 2.

*(Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo)*

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo sono professionisti che operano nel

campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale, nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della loro vita, nonché con attività didattica di ricerca e di sperimentazione.

3. Il pedagogo è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

4. L'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al conseguimento della qualifica di cui all'articolo 7, comma 1. L'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.

Art. 3.

*(Ambiti dell'attività professionale)*

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari limitatamente agli aspetti socio-educativi.

2. L'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari.

3. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) educativo e formativo;
- b) scolastico;
- c) socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
- d) socio-assistenziale;
- e) della genitorialità e della famiglia;
- f) culturale;
- g) giudiziario;
- h) ambientale;
- i) sportivo e motorio;
- l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

*(Servizi, organizzazioni e istituti nei quali è esercitata l'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo)*

1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni;
- c) servizi extrascolastici per l'infanzia;

- d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
- f) servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; servizi per il recupero e l'integrazione;
- g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- o) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura;
- p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.

2. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni del comma 1 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

Art. 5.

*(Qualifica europea dell'educatore)*

1. L'educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QE), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'*European qualifications framework* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008».

Art. 6.

*(Attività professionali e competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico)*

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale socio-pedagogico svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi di educazione e formazione pubblici o privati e del terzo settore. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative:

- a) progetta, programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;

- b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;
- c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;
- d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;
- e) coopera alla definizione delle politiche formative;
- f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;
- g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.

Art. 7.

*(Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario)*

1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.
2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.
3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione.
4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2.
5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui al comma 4, intenda conseguire anche l'altro.

Art. 8.

*(Qualifica europea del pedagogista)*

1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7° livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dell'*European qualifications framework* da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.

Art. 9.

*(Attività professionali e competenze del pedagogista)*

1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogista svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.
2. Il pedagogista è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 10 e svolge le seguenti attività educative e formative:
  - a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona, negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;
  - b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle *équipes* plurispecialistiche;
  - c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;

- d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;
- e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;
- f) coopera alla definizione delle politiche formative;
- g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;
- h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;
- i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.

Art. 10.

*(Formazione universitaria del pedagogista)*

1. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.
2. La qualifica di pedagogista è attribuita altresì ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in pedagogia, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1.
3. La formazione universitaria del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e nelle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 9, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.

Art. 11.

*(Adeguamento dei percorsi formativi)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi delle lauree universitarie triennali e delle classi di laurea magistrale, pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 155 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie.

Art. 12.

*(Collocazione professionale)*

1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite, secondo la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche di dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 13.

*(Norme finali e transitorie)*

1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

3. Il corso di cui al comma 2 è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università.

4. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:

a) almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio;

b) almeno venti anni di servizio.

5. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), possono continuare ad esercitare l'attività di educatore. I soggetti di cui al periodo precedente non possono avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico». Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro

modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore.

Art. 14.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2443  
**XVII Legislatura**

---

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga

**Titolo breve:** *educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagoga*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 306 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2016

Congiunzione di

[S.2474](#)

(proposto ciclo di audizioni)

[N. 307 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2016

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 289 \(pom.\)](#)

25 ottobre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

Discusso

congiuntamente:

[S.2474](#)

Audizione

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 310 \(pom.\)](#)

25 ottobre 2016

Discusso

congiuntamente:

[S.2474](#)

[N. 292 \(pom.\)](#)

2 novembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

Audizioni

informali

[N. 312 \(pom.\)](#)

2 novembre 2016

(rinvio dell'esame)

[N. 295 \(pom.\)](#)

9 novembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

Audizione

informale

<a href="#">N. 315 (pom.)</a> 9 novembre 2016	(rinvio dell'esame)
<a href="#">N. 298 (pom.)</a> 16 novembre 2016	Audizione informale
<b>Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi</b>	
<a href="#">N. 317 (pom.)</a> 16 novembre 2016	(rinvio dell'esame) Pubblicazione di documentazione acquisita
<a href="#">N. 318 (pom.)</a> 22 novembre 2016	(rinvio dell'esame) Pubblicazione di documentazione acquisita
<a href="#">N. 320 (pom.)</a> 6 dicembre 2016	(rinvio dell'esame) Pubblicazione di documentazione acquisita
<a href="#">N. 324 (pom.)</a> 11 gennaio 2017	Adottato testo base S. 2443. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 gennaio 2017 alle ore 15:00
<a href="#">N. 329 (pom.)</a> 31 gennaio 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 2 febbraio 2017 alle ore 12:00
<a href="#">N. 332 (pom.)</a> 8 febbraio 2017	Testo degli emendamenti allegato al resoconto
<a href="#">N. 334 (pom.)</a> 21 febbraio 2017	Testo di subemendamenti allegato al resoconto

<a href="#">N. 390 (pom.)</a> 4 ottobre 2017	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti riformulati della relatrice: 11/10/2017 h. 18. Allegato al resoconto testo emendamenti
<a href="#">N. 391 (pom.)</a> 10 ottobre 2017	(Proposte emendative allegate al resoconto)
<a href="#">N. 392 (pom.)</a> 11 ottobre 2017	
<a href="#">N. 393 (pom.)</a> 17 ottobre 2017	Allegato al resoconto testo emendamenti
<a href="#">N. 403 (ant.)</a> 5 dicembre 2017	Allegato al resoconto testo emendamenti
<a href="#">N. 405 (ant.)</a> 13 dicembre 2017	Proposto di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante da parte di componenti della Commissione Esito: <b>concluso l'esame</b> proposto assorbimento: del ddl S. 2474 da parte del ddl S. 2443
<a href="#">N. 406 (pom.)</a> 13 dicembre 2017	Proposto di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante dalla Commissione
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)	
<a href="#">N. 407 (ant.)</a> 14 dicembre 2017	Sull'esame del ddl
<a href="#">N. 408 (pom.)</a> 19 dicembre 2017	Sull'esame del ddl

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 306 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016**  
**306<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**  
*indi del Vice Presidente*  
**MARIN**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria  
Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

## **PROCEDURE INFORMATIVE**

### **Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02962 della senatrice Serra su episodi di cyberbullismo nelle scuole, in particolare ai danni di alunni disabili, riferendo che l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha immediatamente disposto una visita ispettiva al fine sia di appurare i fatti sia di individuare gli interventi più opportuni per ristabilire il necessario clima di serenità all'interno della comunità scolastica. Comunica quindi che dall'indagine è emerso come in realtà non si siano verificati né discriminazione né, tantomeno, manifestazioni di bullismo e cyberbullismo. La classe, per quanto concerne le attività scolastiche, ha sempre mostrato maturità e un rapporto d'aiuto nei confronti non solo dell'alunna in questione, ma anche di una seconda alunna con disabilità presente nella classe.

Descrive poi le iniziative assunte a riguardo dall'istituzione scolastica, come sospendere la gita scolastica, apprestare un progetto mirato alla ricomposizione del gruppo classe, fornire scuse formali

alla famiglia, che è stata ricevuta da rappresentanti del Ministero allo scopo di fornire ogni tipo di assicurazione. Sottolinea dunque che tali iniziative hanno consentito all'alunna di completare l'anno scolastico con il pieno successo degli obiettivi e senza conseguenze. Assicura peraltro che da parte dei suoi compagni, né prima né dopo l'episodio legato alla gita scolastica, non vi sono mai stati cenni di ostilità e atteggiamenti diretti a umiliarla o escluderla.

Precisato ciò, evidenzia che il tema del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo costituisce una grave fonte di preoccupazione, di cui la società ha preso coscienza. Per riconoscere i segnali precursori di comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, reputa necessario attivare strategie volte a prevenire conseguenze gravi sul piano non solo psicologico ma anche penale. Ne deriva che la formazione di tutto il personale scolastico costituisce a suo avviso lo strumento per implementare la qualità del sistema di istruzione e formazione attraverso l'offerta di metodologie utili a creare una rete sociale di tutela e di ripristino anche dei diritti lesi.

Per queste ragioni, rivendica le azioni di prevenzione e di contrasto, avviate dal Ministero attraverso la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 avente ad oggetto le "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". Segnala poi che con le nuove "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", emanate il 13 aprile 2015, si è garantita continuità ai compiti precedentemente svolti dagli Osservatori regionali e ora attribuiti ai Centri territoriali di supporto (CTS) istituiti nell'ambito del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il Dicastero. Precisa in merito che le Linee forniscono al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio, prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile. I percorsi formativi degli insegnanti sono quindi finalizzati all'acquisizione di competenze sia di natura psico-pedagogica per affrontare i casi di bullismo e di cyberbullismo, nonché la gestione dei conflitti, sia connesse con le tecnologie e i mezzi informatici più utilizzati dagli studenti.

Le Linee del 2015 - prosegue il Sottosegretario - recano, inoltre, indicazioni riguardo all'istituzione di un "Nucleo operativo" costituito da soggetti formati sulle problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, *stalking* e *cyberstalking*), in possesso dei requisiti necessari per sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche. Il Nucleo operativo collabora con specifiche figure professionali quali psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, Polizia postale.

Per governarne al meglio la trasformazione e supportare il nuovo assetto di processi previsti dalle "Linee di orientamento", il Ministero, con l'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, ha disposto l'erogazione di specifiche risorse finanziarie, pari ad un totale di 560.000 euro, attribuite ai CTS.

Da ultimo, riferisce che lo scorso 25 marzo 2016 il Ministero ha inteso ulteriormente sensibilizzare il mondo scolastico sul problema del "discorso dell'odio *on line*" per prevenire e contrastare la diffusione di atteggiamenti discriminatori di natura razziale, religiosi, di genere, che possono condurre anche a grave violazione dei diritti umani e perfino alla violenza fisica. Evidenzia conclusivamente che il Ministero sta altresì seguendo in prima linea l'esame del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Ferrara sul tema (Atto Senato n. 1261-B) attualmente all'esame della 1ª Commissione, di cui auspica una definitiva e rapida approvazione.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, precisando di aver preso contatti anche con la famiglia interessata. Si compiace dunque per il buon esito della vicenda.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la relatrice **PUGLISI (PD)**, ricordando preliminarmente come la professione di educatore, fin dagli anni Settanta, fosse considerata alla stregua di un impegno di volontariato. L'impostazione prevalente oggi, come si evince dai due testi presentati nei due rami del Parlamento, è invece di disciplinare specifiche figure professionali altamente qualificate. Sollecita dunque tutte le forze politiche a lavorare congiuntamente affinché si compia un ulteriore passo avanti per assicurare la qualità degli interventi educativi.

Quanto alle proposte in esame, segnala che il disegno di legge n. 2443 proviene dalla Camera dei deputati, mentre il disegno di legge n. 2474 è stato presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori. Entrambi i testi hanno lo scopo di disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e pedagoga, tenuto conto che nell'attuale ordinamento è riconosciuto solo il profilo dell'educatore professionale attraverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, secondo cui "l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'*equipe* multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà".

In base al medesimo decreto ministeriale, prosegue la relatrice, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra Regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. A sua volta, il decreto interministeriale 27 luglio 2000 ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa previgente al decreto ministeriale n. 520 del 1998 - tra i quali titoli conseguiti al termine di corsi regionali - sono equipollenti al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post base*.

Soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2443, fa presente che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente già previsto, il decreto ministeriale n. 520 del 1998 e che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagoga operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea. Nel rilevare che il disegno di legge n. 2474 menziona solo le figure dell'educatore professionale e del pedagoga, riscontra comunque un impianto simile nei due testi, in quanto entrambi indicano l'oggetto all'articolo 1 e le definizioni delle diverse figure professionali all'articolo 2.

Quanto agli ambiti di attività, elencati all'articolo 3, segnala che il disegno di legge n. 2443 precisa anche i contesti ambientale, sportivo e motorio e dell'integrazione e della cooperazione internazionale, oltre a quelli già previsti nel disegno di legge n. 2474. Più in dettaglio, il disegno di legge n. 2474, all'articolo 3, comma 2, specifica quali sono i compiti dell'educatore professionale e del pedagogo nei singoli contesti, mentre l'articolo 4 del disegno di legge n. 2443 ha un diverso approccio, in quanto opta per un elenco dei servizi e presidi pubblici e privati in cui operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo. Ad ogni modo, riferisce che nel disegno di legge proveniente dalla Camera le attività e i compiti dell'educatore sono previsti all'articolo 6 per quanto concerne l'educatore socio-pedagogico e all'articolo 9 relativamente al pedagogo, anche se sono descritti in maniera più sintetica rispetto al provvedimento di iniziativa della senatrice Serra.

La relatrice evidenzia poi che ambedue i testi fanno riferimento alla qualifica europea dell'educatore, richiamata all'articolo 5 del disegno di legge n. 2443 e all'articolo 4 del disegno di legge n. 2474 con specifico riguardo all'educatore professionale, mentre in merito alla qualifica europea del pedagogo vi sono norme a parte, ossia l'articolo 8 del disegno di legge n. 2443 e l'articolo 6 del disegno di legge n. 2474.

Nota invece una certa differenza tra i due provvedimenti nella parte inerente la formazione universitaria dell'educatore, in quanto il testo della senatrice Serra propone, all'articolo 5, l'istituzione di un nuovo corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di scienze della formazione e le facoltà di medicina e farmacia. Il disegno di legge n. 2443, all'articolo 7, mantiene invece le attuali classi di laurea, ossia quella in scienze dell'educazione e della formazione, per l'educatore professionale socio-pedagogico, e quella in professioni sanitarie, per l'educatore professionale socio-sanitario. Si stabilisce comunque che le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione nonché il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, intenda conseguire anche l'altro.

Dopo aver sottolineato le analogie per quanto concerne la formazione universitaria del pedagogo, si sofferma sulla collocazione professionale, precisando che il disegno di legge n. 2474 pone in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri del lavoro, della giustizia e della salute, la vigilanza sulle professioni di educatore professionale e di pedagogo. Ciò che invece è previsto solo dal disegno di legge n. 2474, precisa la relatrice, è il piano straordinario di assunzioni, di cui all'articolo 9, in virtù del quale alle scuole di ogni ordine e grado sono assegnati educatori professionali e pedagogisti per progetti di contrasto della dispersione scolastica, di integrazione di alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento.

In conclusione, fa presente che tra le norme finali e transitorie vengono stabilite differenti modalità per conseguire le qualifiche sopradescritte in presenza di determinati requisiti. Alla luce dell'interesse registrato da parte degli operatori del settore, avanza infine l'ipotesi di svolgere alcune audizioni, nella prospettiva di compiere un lavoro approfondito.

Il **PRESIDENTE**, preso atto delle osservazioni della relatrice, invita tutti i Gruppi a far pervenire proprie proposte di audizione onde sottoporle all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** fa presente che alla scadenza del termine è stato presentato un solo emendamento, pubblicato in allegato.

La senatrice **SERRA** (M5S) illustra l'emendamento 1.1, volto a mantenere fra l'altro la destinazione d'uso per il collegio di Cividale del Friuli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati**

**(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

**(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati**

**(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** rammenta che la Commissione ha adottato quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre), rinviando a questa settimana la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. Domanda quindi al relatore quale sia la propria proposta rispetto ai tempi per il prosieguo dell'esame.

Il relatore **MARTINI** (PD) reputa necessario conciliare la volontà di una discussione approfondita con la rapidità dell'*iter*. Qualora vi fosse la disponibilità di tutti i Gruppi a richiedere il trasferimento del testo in sede deliberante, si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere la norma di delega contenuta all'articolo 2, optando per norme immediatamente dispositive. In alternativa, qualora si decidesse di procedere in sede referente, occorrerebbe a suo avviso prevedere un orizzonte temporale non lunghissimo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al più tardi alla settimana prossima.

Su tale proposta prende la parola il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL), il quale esprime una seria

preoccupazione con riferimento alle misure contenute nell'articolo 2 del testo unificato, che rappresentano a suo avviso una riforma estesa del settore. In proposito, reputa necessaria un'analisi approfondita che non si concilia con i tempi descritti dal relatore, tanto più che occorrerebbero alcune audizioni almeno per una parte dell'articolato. Riservandosi di consultare il proprio Gruppo sull'ipotesi di un trasferimento di sede, ritiene preferibile eliminare le deleghe legislative per dare centralità al Parlamento.

Chiede comunque di ampliare il dibattito attraverso le audizioni, per conoscere le diverse opinioni sul testo unificato.

Il **PRESIDENTE** individua nella richiesta di riaprire il ciclo di audizioni un ulteriore fattore di complicazione dell'*iter*, tenuto conto peraltro che la presentazione del testo unificato è avvenuta proprio dopo una intensa serie di audizioni, talvolta doppia a seguito di nuovi fattori emersi. Potrebbe tuttavia essere opportuno per la Commissione ricevere delle valutazioni aggiuntive da parte degli operatori del comparto sul testo unificato del relatore, che indubbiamente è innovativo su alcuni aspetti. Propone pertanto di sollecitare gli eventuali interessati a rendere un contributo scritto entro un termine da stabilire e domanda l'opinione del relatore.

Il relatore **MARTINI** (PD) comprende la richiesta del senatore Bocchino, riconoscendo il carattere innovativo dell'articolo 2. Tiene tuttavia a precisare che la statizzazione prevista dall'articolo 1 può aver luogo solo se è accompagnata da una riorganizzazione del comparto, disposta appunto dall'articolo 2. In proposito, rammenta che la posizione favorevole del Dicastero dell'economia alla statizzazione è subordinata proprio alla razionalizzazione. Paventa dunque il rischio di compromettere l'intero provvedimento qualora si volesse espungere l'articolo 2.

In merito al ciclo di audizioni, concorda con l'idea del Presidente, reputando non compatibili dette audizioni con l'attuale fase dell'esame. Propende dunque per la trasmissione del testo unificato a tutti gli interessati dando loro una settimana di tempo per l'invio di suggerimenti e valutazioni, fermo restando che andrebbe posticipato di qualche altro giorno il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ciò che giudica dirimente è invece capire da tutti i Gruppi se si vuole licenziare in prima lettura il testo prima dell'avvio della sessione di bilancio, onde rafforzare eventuali finanziamenti che potrebbero essere previsti in quella sede. Un'eventuale allungamento dei tempi potrebbe invece a suo giudizio condurre, come accaduto altre volte, a un mero "stanziamento tampone" nella legge di bilancio, che garantisce solo temporaneamente la sopravvivenza degli istituti. Invoca perciò un ulteriore sforzo di disponibilità reciproca all'ascolto, invitando tutti gli schieramenti a richiedere una calendarizzazione del testo in Aula nel più breve tempo possibile, una volta conclusa la fase referente. Rinnova peraltro la propria disponibilità ad eliminare le deleghe legislative qualora vi fosse la possibilità di procedere in sede deliberante, evitando comunque di non assecondare spinte volte a mantenere solo l'articolo 1.

La senatrice **PETRAGLIA** (Misto-SI-SEL) conviene che potrebbe essere inviato il testo unificato ai soggetti già auditi nelle precedenti tornate, posticipando dunque la fissazione del termine per gli emendamenti. Ritiene tuttavia che i temi affrontati non siano affatto semplici, sottolineando peraltro che la soluzione del precariato va affrontata con la dovuta serietà. Nel giudicare deboli le proposte avanzate in merito, auspica che ci sia un'ampia volontà di condividere le soluzioni più appropriate, tenuto conto anche della possibilità di valutare il passaggio in sede deliberante, previa modifica del testo.

Sull'ordine dei lavori prende brevemente la parola il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL), giudicando sbagliato l'accostamento dei temi sottesi agli articoli 1 e 2, che configurano a suo avviso una sorta di ricatto. In tal modo, si subordina la statizzazione, assai urgente, ad una riforma del settore che non può

essere affrontata con il dovuto approfondimento. Lamenta dunque come sia stato predisposto ancora una volta un "pacchetto" da approvare totalmente per rispondere ad una esigenza parziale ed indifferibile, quale appunto quella dei pareggiati. Ravvisa pertanto criticamente un certo parallelismo con quanto accaduto in occasione dell'esame della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), nella quale l'accelerazione era stata motivata con la necessità di assumere i precari. Dichiaro quindi di non condividere affatto tale modo di procedere.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) invita a valorizzare il percorso fin qui compiuto, che presupponeva inevitabilmente una riorganizzazione del comparto senza nessun aspetto ricattatorio, data la sofferenza del settore. Pur ritenendo che i tempi avrebbero potuto essere diversi, non avanza obiezioni rispetto all'ipotesi di acquisire le opinioni dei portatori di interesse, con le modalità descritte dal Presidente, considerato comunque che il decisore politico ha il compito di individuare una soluzione. Concorda pertanto con il relatore sulla stretta correlazione tra l'articolo 1 e l'articolo 2, la cui soppressione vanificherebbe l'intero lavoro, che rappresenta del resto la sintesi di un percorso assai approfondito.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) ricorda che sono stati ascoltati finora tutti gli attori del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tanto dalla Commissione quanto dal Governo. Ritiene dunque opportuno assumersi la responsabilità di dare risposte al settore, lavorando direttamente sul testo. Rivolge perciò un appello a tutte le forze politiche affinché si affronti il merito delle questioni, auspicando un sostegno dell'Esecutivo. Coglie quindi l'occasione per sollecitare il riconoscimento dei bienni.

La senatrice [IDEM](#) (PD), portando ad esempio il caso della città di Ravenna, ritiene che sia diffusa nel comparto la volontà di un'approvazione rapida, tenuto conto dell'urgenza della statizzazione. Pur rilevando come nel testo non siano affrontate altre questioni tra cui quelle degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), condivide i tempi prospettati.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA auspica una soluzione procedurale che consenta l'approvazione quanto più rapida del testo. Ribadisce a sua volta che la riorganizzazione è certamente connessa alla statizzazione, fermo restando che i presidi sul territorio dovranno essere preservati. Conferma peraltro che anche l'Esecutivo ha auditato tutti gli operatori del settore, che rappresenta a suo avviso la parte migliore dell'Italia, anche considerato il forte tasso di internazionalizzazione. Dichiaro quindi la piena disponibilità del Governo a sostenere il prosieguo dell'*iter* reputando comunque migliorabile il testo.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogando i termini del dibattito, nota positivamente il forte interesse di tutta la Commissione affinché si risolvano i problemi del comparto. Rinnova dunque la propria proposta di inviare domani il testo base a tutti i soggetti già auditati, chiedendo loro di inviare commenti entro martedì 18 ottobre. Pertanto, il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato giovedì prossimo.

Tiene comunque a precisare che molti soggetti auditati hanno manifestato accordo sulla necessità di riorganizzare la rete degli istituti e riconosce come le tempistiche proposte dal relatore siano in linea con l'obiettivo finale, senza alcun atteggiamento ricattatorio. L'allungamento dell'esame da parte della Commissione è stato del resto dovuto all'interlocuzione con il Dicastero dell'economia, unitamente a quello dell'Istruzione. Ricorda peraltro che il trasferimento in sede deliberante può essere richiesto solo previa eliminazione delle norme di delega.

La Commissione conviene dunque con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**  
(n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il **PRESIDENTE**, nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che domani alle ore 8,30 gli Uffici di presidenza delle Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera dei deputati audiranno il Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché il direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del medesimo Dicastero.

Il senatore **TOCCI** (PD), nel reputare assai utile l'audizione dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ipotizza la possibilità di audire anche i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato a suo avviso pesantemente condizionato dal Dicastero dell'economia.

Il **PRESIDENTE** manifesta dubbi sulla proposta del senatore Tocci, tenuto conto che l'elenco delle audizioni è stato già concordato tra i Gruppi e con la Camera dei deputati. Tiene peraltro a precisare che il provvedimento è assegnato tanto alla 7a Commissione quanto alla 5a Commissione per le conseguenze di carattere finanziario, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Il Dicastero dell'economia sarà quindi l'interlocutore privilegiato della Commissione bilancio. Rileva comunque che potrebbe esser utile un confronto della relatrice con il relatore in 5a Commissione o direttamente con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relatrice **DI GIORGI** (PD), pur comprendendo la richiesta, ritiene che il Dicastero dell'economia potrebbe essere interessato nella fase di modifica dello schema di decreto legislativo, dopo il parere che sarà espresso dal Parlamento.

La senatrice **PETRAGLIA** (Misto-SI-SEL) concorda con la richiesta del senatore Tocci.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) ritiene che l'espressione del parere anche da parte della 5a Commissione apra scenari diversi, considerato comunque che nello schema di decreto legislativo non vi è una netta distinzione tra i profili di merito e quelli finanziari. Menziona ad esempio i controlli *in itinere* sulle procedure assunzionali degli enti, forieri a suo giudizio di violare l'autonomia, sui quali il Ministero dell'economia e delle finanze interviene in maniera massiccia. Sollecita perciò l'elaborazione

di soluzioni per una interlocuzione con i rappresentanti dell'Economia.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) propone di svolgere la discussione generale dopo le audizioni onde recepire tutti i suggerimenti ed elaborare uno schema di parere dettagliato che dia indicazioni chiare all'Esecutivo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di compiere un approfondimento, fermo restando che in questo caso l'interlocuzione diretta con il Ministero dell'economia e delle finanze sarà necessariamente mantenuta dalla Commissione bilancio. Invita comunque la relatrice a valutare la possibilità di confrontarsi con il relatore incaricato in quella sede, onde elaborare un testo condiviso. Rammenta infine che la scadenza per l'espressione del parere è fissata al 25 ottobre, previo scioglimento della riserva non appena saranno trasmessi i pareri mancanti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2459](#)

Art. 1

##### 1.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "I compendi immobiliari di cui al primo comma non possono essere alienati. Con particolare riferimento al collegio di Cividale del Friuli, non può essere mutata la destinazione d'uso".

## 1.3.2.1.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MERCLEDÌ 12 OTTOBRE 2016  
307<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA CALENDARIZZAZIONE IN ASSEMBLEA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1375, 1892 E 2342*

Il [PRESIDENTE](#) manifesta compiacimento per l'inserimento del calendario dei lavori dell'Assemblea dei disegni di legge nn. [1375](#) (Festival Verdi di Parma e Busseto), [1892](#) (Interventi per il sostegno della formazione e delle ricerche nelle scienze geologiche) e [2342](#) (Casa museo Gramsci), approvati dalla Commissione in sede referente.

Si associa la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2304\)](#) Paola *PELINO* ed altri. - *Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone*

[\(2355\)](#) Stefania *PEZZOPANE* ed altri. - *Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della*

***ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i relatori hanno apportato alcune correzioni formali al nuovo testo unificato, già adottato quale testo base nella seduta del 5 ottobre scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Dà indi la parola ai relatori per l'illustrazione delle modifiche introdotte.

La correlatrice **EASIOLO** (PD), anche a nome del correlatore Marin, illustra un ulteriore nuovo testo unificato, pubblicato in allegato, che risulta più chiaro sul piano della formulazione normativa e più coerente al suo interno. Ribadisce comunque che sono state introdotte solo correzioni di carattere formale e non sostanziale, onde rendere più scorrevole il testo dal punto di vista della tecnica legislativa.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene di considerare tale ulteriore nuovo testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame e di riferire ad esso gli emendamenti, il cui termine era già stato fissato a martedì 18 ottobre, alle ore 12.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene indi di posticipare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato adottato quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo. Rende dunque noto che sottoporrà alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver comunicato che questa mattina gli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 7a del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno audito il Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca e il Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che domani 13 ottobre, alle ore 14, sono previste le audizioni del presidente della *Conferenza* dei presidenti degli enti di ricerca (CoPER) e dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) domanda in che modo si intenda procedere per le audizioni sui disegni di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver invitato tutti i Gruppi a far pervenire alla relatrice le proprie proposte di audizione entro questa settimana, in modo da poterne discutere in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

*(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

*(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

*(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - come concordato ieri - è stato inviato a tutti i soggetti già auditi il testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, con l'obiettivo di acquisire ulteriori contributi entro la giornata di martedì 18 ottobre. Come preannunciato, propone dunque di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al predetto testo unificato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) domanda chiarimenti su come si intende procedere per un eventuale trasferimento in sede deliberante. Chiede altresì se sia possibile separare l'articolo 2, recante la delega sul riordino, dal resto del provvedimento, onde consentirne una trattazione più approfondita.

Il relatore [MARTINI](#) (*PD*) ricorda che dei quattro articoli di cui si compone il testo unificato, la delega è prevista solo all'articolo 2. Tiene a precisare di aver manifestato più volte la disponibilità a sostituire lo strumento della delega con norme dispositive, che però dovranno necessariamente rinviare a regolamenti governativi, dato l'elevato tecnicismo della materia. Non può in ogni caso a suo giudizio essere stralciato l'articolo 2, in quanto la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati deve andare di pari passo con la razionalizzazione, in base ad accordi assunti con il Governo, altrimenti non vi è l'accordo del Ministero dell'economia e delle finanze a stanziare le risorse occorrenti. Ciò che può essere discusso riguarda quindi solo le modalità con cui attuare le misure previste dall'articolo 2.

Riepiloga infine i vantaggi e gli svantaggi del procedimento legislativo decentrato, sottolineando comunque che la delega legislativa è maggiormente circoscrivibile nei contenuti e nei tempi, mentre i regolamenti attribuiscono una più ampia discrezionalità al Governo, come del resto ha dimostrato a

suo giudizio l'esperienza della legge n. 508 del 1999.

Il **PRESIDENTE** osserva che potrebbero essere presentati emendamenti, nel termine poc'anzi proposto, al testo unificato del relatore, attraverso i quali valutare se sostituire il meccanismo della delega. A conclusione delle votazioni, acquisiti i prescritti pareri, può essere esaminata la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante, previa eliminazione delle norme di delega e una volta verificato l'accordo di tutti i Gruppi. Suggerisce pertanto di procedere in tale modo, salvo poi approfondire nel corso dell'*iter* la reale volontà dei Gruppi rispetto al testo in via di definizione.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), il quale domanda chiarimenti sui tempi anche per l'esame presso la Camera dei deputati, onde evitare di comprimere eccessivamente l'*iter* in prima lettura e poi allungare le tempistiche in seconda lettura. Nel ribadire di aver chiesto lo stralcio dell'articolo 2, rimarca che per il suo Gruppo risulta difficile valutare un eventuale trasferimento di sede in mancanza di tali informazioni.

Quanto ai vantaggi in termini di velocizzazione dell'*iter* connessi alla sede deliberante, ritiene che essi debbano essere bilanciati con la necessità di trattare in Assemblea alcuni temi rilevanti, tra cui proprio quello del riordino del comparto dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM). Sollecita dunque il relatore a chiarire tali questioni.

In merito alla proposta del Presidente, reputa preferibile assumere direttamente come testo base un articolato privo di norme di delega, altrimenti occorrerà valutare le eventuali proposte emendative del relatore con conseguente fissazione di un termine per i subemendamenti, qualora le prime fossero di ampia portata. Giudica pertanto opportuno prima stabilire come si intende procedere e poi fissare il termine per gli emendamenti.

Rispondendo anche ad un quesito della senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) sull'avvio della sessione di bilancio, il **PRESIDENTE** rammenta che il Senato sarà impegnato sui Documenti di bilancio in seconda lettura, all'incirca alla fine di novembre. Puntualizza comunque che il relatore ha finora compiuto una verifica informale fra i Capigruppo in merito al trasferimento in sede deliberante, che risulta essere un passaggio tutt'altro che scontato, ma rappresenta una possibilità procedurale, purché non vi siano nel testo norme di delega, secondo il dettato costituzionale.

Ritiene peraltro che possano essere avviati contatti con gli omologhi Gruppi presenti nella VII Commissione della Camera, fermo restando che non è possibile avere garanzie circa l'*iter* in quel ramo del Parlamento. Invita pertanto tutti i senatori a valutare esclusivamente quale sia la strada procedurale più efficace per l'esame in prima lettura, esplicitando eventuali volontà di investire l'Assemblea, in quanto in tal caso non sarebbe praticabile l'ipotesi della sede deliberante. In questo ultimo caso, si potrà sollecitare la calendarizzazione del testo in Aula, una volta conclusa la fase referente, in modo da approvare il provvedimento in questo ramo del Parlamento prima dell'avvio della sessione di bilancio.

A tale ultimo riferimento si ricollega il relatore **MARTINI** (*PD*), ribadendo l'opportunità di concludere l'*iter* in Senato entro fine novembre, sia per il carattere emergenziale della situazione degli Istituti, sia per dare maggiore forza ad eventuali richieste di risorse aggiuntive da stanziare in legge di bilancio. Afferma peraltro che se tutte le forze politiche lavorassero in spirito collaborativo potrebbero essere sensibilizzati anche i Gruppi presenti presso l'altro ramo del Parlamento. Segnala del resto che tutti gli operatori del settore hanno sollecitato l'urgenza, che può essere assicurata anche attraverso il procedimento legislativo ordinario. Invita peraltro a tener conto del punto di vista degli interessati, i quali hanno registrato positivamente l'elaborazione di un progetto normativo sulla statizzazione, sul riordino, sulla stabilizzazione dei precari e su risorse certe.

La senatrice **DLGIORGI** (*PD*) reputa che la soluzione del relatore sia opportuna per dare un forte

segnale, utile in termini politici per tutti i Gruppi, in considerazione dell'attenzione manifestata trasversalmente dagli schieramenti. Nel dichiararsi compiaciuta per i passi avanti compiuti in questa legislatura, giudica la scelta abbastanza obbligata, anche se potrebbero essere assunti contatti informali con l'altro ramo del Parlamento per velocizzare i tempi e lavorare congiuntamente sui contenuti. Dopo aver a sua volta accennato al procedimento legislativo decentrato, saluta con favore la disponibilità del Governo a investire risorse per il comparto e a sostenere l'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) concorda con la proposta del relatore, ricordando che la lunghezza dell'*iter* è stata motivata da ragioni di carattere economico. Concorda indi sull'esigenza di terminare l'esame in prima lettura entro l'inizio della sessione di bilancio, al fine di creare precondizioni favorevoli a ulteriori sostegni economici in favore di istituti tutt'ora sull'orlo del tracollo. Rileva infatti criticamente che detti organismi devono dare garanzie ai propri studenti e ai lavoratori. Dichiarò infine la disponibilità del proprio Gruppo a procedere tanto in sede deliberante quanto con il procedimento ordinario, purchè vi sia una rapida calendarizzazione in Assemblea.

La Commissione conviene infine di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 827 (PROGETTO HUMAN TECHNOPOLE)*

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, come emerso in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a, le audizioni sull'affare assegnato n. 827 (Progetto *Human Technopole*) inizieranno con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dalla settimana prossima, una volta acquisite le disponibilità dei Ministri stessi. A seguire, presumibilmente entro fine ottobre, saranno auditi anzitutto i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nonché gli altri soggetti concordati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) chiede se sia prevista anche l'audizione del Ministro della salute.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'audizione del Ministro della salute, essendo stata formalmente richiesta, sarà svolta, anche se non in una fase iniziale dell'esame onde non rallentare eccessivamente i tempi.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE

N. [2304\\_2355](#)

**NT3**

[EASIOLO, MARIN](#), *RELATORI*

**Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di  
Ovidio**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale ed internazionale.
2. L'anno 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

**Art. 2.**  
*(Interventi)*

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017 e 2018 attraverso i seguenti interventi:
  - a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
  - b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea ad ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;
  - c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;
  - d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
  - e) realizzazione di due gemellaggi istituzionali, di cui uno con la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo e uno con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;
  - f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
  - g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

**Art. 3.**  
*(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della

Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, da tre personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da due componenti scelti dal Comitato promotore all'interno del Comitato dei cinquanta ovidiani, istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, e inerente la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio. Il comitato dei cinquanta ovidiani sottopone al Comitato promotore i progetti da rivolgere agli studenti ai sensi dell'articolo 2.

2. Il Comitato promotore, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

3. Il Comitato promotore può consentire la partecipazione alle sue attività di rappresentanza di altri enti pubblici o soggetti privati interessati a promuovere la vita e l'opera di Ovidio.

4. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, entro la predetta data, trasmette alle Camere una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati.

5. Il Comitato promotore costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1.

6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del contributo di cui all'articolo 4.

7. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera dell'autore.

#### **Art. 4.**

##### *(Contributo straordinario)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a favore del Comitato promotore.

#### **Art. 5.**

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dalla concessione del contributo di cui all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# 1.3.2.1.3. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 289 (pom.) del 25/10/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 289**  
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CONTE](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI  
PSICOLOGI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E 2474  
(EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

## 1.3.2.1.4. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 310 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016  
310<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria  
Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2567\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in  
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e l'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso, sottolineando che esso inaugura una gestione straordinaria da concludere il 31 dicembre 2018, in base a quanto stabilito all'articolo 1, comma 4. Secondo la relazione illustrativa, nel provvedimento sono contenute innanzitutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo nelle zone colpite. Inoltre, in considerazione dell'autonomia del commissario straordinario e delle sue funzioni rispetto alla gestione dell'emergenza, sono inserite le norme di coordinamento con l'attività tuttora in corso da parte degli organismi di protezione civile.

La relatrice pone l'accento sulla scelta di *governance*, che risulta a suo giudizio innovativa rispetto a

quella attuata in occasione di precedenti eventi sismici, perché assicura maggior respiro con la dichiarata finalità di superare l'emergenza e di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo. Dopo aver richiamato sommariamente i poteri spettanti al commissario, segnala che tra le relative funzioni, elencate dall'articolo 2, fondamentale è il compito di operare, tramite propri provvedimenti adottati previa intesa con le regioni interessate ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - attribuisce poi al commissario straordinario l'adozione di provvedimenti nei quali, da un lato, dovranno essere individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ricostruzione con adeguamento sismico, e dall'altro, dovranno essere definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, oltre a quelli per la determinazione del costo degli interventi cui commisurare i contributi (comma 1). Evidenzia altresì che sono analiticamente elencate le tipologie degli interventi rispetto ai diversi beni immobili, mobili e attività produttive che potranno fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale fra la loro distruzione o danneggiamento e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 (comma 2); in quest'ultima disposizione, è prevista la scelta di riconoscere un contributo per quanto possibile pari al 100 per cento dei costi sostenuti negli interventi. Solo nei casi di contributi a non residenti non riconducibili alla finalità di recupero generale del borgo o agglomerato, la percentuale si attesta sul 50 per cento, come meglio specificato nell'articolo successivo e con le eccezioni ivi indicate (articolo 6, comma 5). La relatrice si sofferma in particolare sul comma 2 dell'articolo 5, che contiene un'elencazione della tipologia degli interventi per i quali è erogato il contributo, comprensiva - per quanto di interesse - di quelli su strutture private adibite ad attività sportive o su edifici privati di interesse storico-artistico.

Attiene agli ambiti della 7ª Commissione anche l'articolo 11, che prevede la predisposizione, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani e rurali effettuata come disposto all'articolo 5, di appositi strumenti urbanistici attuativi da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, in cui sono individuati gli edifici pubblici e privati e le opere di urbanizzazione su cui intervenire. Segnala in particolare il comma 7, secondo cui, qualora i predetti strumenti urbanistici attuativi contengano idonee previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con modalità semplificata, tanto che viene richiamato il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "*art bonus*"), relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

La relatrice illustra quindi l'articolo 14 sulla disciplina delle ricostruzioni pubbliche, connotata da una più rilevante presenza del commissario, cui è attribuito innanzitutto il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico, tra cui sono menzionati, fra l'altro, immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Si stabilisce poi la predisposizione di appositi piani di interventi sulle opere pubbliche, tra cui i beni culturali. Inoltre, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

La relatrice fa notare che è altresì precisato, con riguardo agli interventi su beni culturali, che la relativa programmazione e pianificazione si svolge sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con le diocesi per quanto attiene ai beni ecclesiastici, finalizzati all'individuazione delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni danneggiati.

Fermo restando il ruolo dell'organo commissariale, quanto alla fase attuativa degli interventi, evidenzia la scelta (articolo 15) di attribuire il compito di soggetti attuatori esclusivamente alle regioni

interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza. Per i beni ecclesiastici, l'opzione è di consentire alle diocesi di fungere da soggetti attuatori nel solo caso in cui gli interventi siano interamente finanziati con risorse proprie, mentre, laddove si acceda a provvidenze pubbliche, il ruolo di soggetto attuatore è anche in questo caso attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Dopo aver rilevato che della nuova Conferenza permanente, di cui all'articolo 16, farà parte anche un delegato del Dicastero dei beni culturali, pone in luce l'articolo 17, che estende il credito d'imposta del 65 per cento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del medesimo Dicastero per interventi su beni culturali nelle zone colpite dall'evento sismico. In proposito, richiama la finalità di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle suddette aree, sottolineando inoltre che tale credito d'imposta viene riconosciuto anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Rientra incidentalmente nelle competenze della Commissione - precisa la relatrice - anche l'articolo 34 sulla qualificazione dei professionisti, laddove viene fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi per le opere pubbliche, inclusi i beni culturali di competenza della diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 6). In ultima analisi, comunica che in base all'articolo 50, comma 5, il commissario può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, di cui fanno parte anche esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperto il dibattito, preannuncia che domani potrebbe essere votato il parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE ([n. COM\(2016\) 625 definitivo](#))**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il relatore [LIUZZI](#) (CoR), sottolineando che l'atto in titolo mira ad ammodernare gli strumenti e i servizi dell'Unione europea e ad assicurare che rispecchino l'evoluzione delle esigenze di tutti i potenziali utenti del mercato del lavoro e dei settori dell'istruzione e della formazione, siano sempre aggiornati in base ai progressi tecnologici e alle nuove modalità di condivisione delle informazioni e dell'economia collaborativa e siano in grado di sostenere i cittadini nelle molteplici transizioni concernenti l'apprendimento e il lavoro affrontate nel corso della vita.

Il contesto di riferimento muove dalla consapevolezza che i cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni sui percorsi di studio, apprendimento o lavoro devono accedere a tutte le informazioni relative alle opportunità disponibili. Ricorda in proposito che già nel 2004 venne creato "Europass", ossia un quadro di documenti concernente competenze e qualifiche, in modo da raggiungere l'armonizzazione a livello europeo. Tale sistema richiede ora un aggiornamento, tenuto conto che - per quanto di competenza - l'istruzione e la formazione sono sempre più spesso offerte in forme e contesti nuovi da un ampio ventaglio di erogatori. Fa presente dunque che il provvedimento istituisce il nuovo

quadro Europass, che prevedrà un approccio su due livelli.

In primo luogo, esso fornirà una piattaforma europea attraverso la quale tutti i cittadini potranno accedere, nell'ambito di un servizio *online* intuitivo e integrato, a una variegata gamma di servizi quali la creazione di un *portfolio* elettronico o la possibilità di valutare le proprie competenze, arricchiti da molte informazioni relative a opportunità sul mercato del lavoro e sull'analisi del fabbisogno di competenze. Secondo la relazione illustrativa, questa varietà di informazioni aiuterà i cittadini a compiere scelte consapevoli per quanto riguarda la carriera, la mobilità e l'apprendimento e potrebbe tra l'altro contribuire ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, orientando le scelte verso percorsi con prospettive migliori. Analogamente i datori di lavoro, gli erogatori di istruzione e formazione, i professionisti dell'orientamento, i servizi per l'impiego e i responsabili delle politiche beneficeranno delle informazioni a disposizione.

Saranno inoltre resi disponibili *standard* aperti per le qualifiche, le offerte di lavoro e i *curricula* per i professionisti che desiderano pubblicare questo tipo di informazioni per via elettronica. Afferma quindi che, in tal modo, il quadro Europass promuoverà l'interoperabilità degli strumenti elettronici utilizzati per la presentazione e lo scambio di informazioni in materia di competenze e qualifiche.

Ritiene perciò che possa realizzarsi una trasformazione di Europass da meccanismo basato sui documenti a una piattaforma basata sui servizi, con un ampliamento del campo di attività e una maggiore garanzia che le esigenze degli utenti saranno al centro dei servizi offerti. Il nuovo quadro Europass riunirà le informazioni attualmente fornite da altri strumenti, quali il portale Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa, la panoramica europea delle competenze e il portale ESCO (la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni, che offre una lingua comune per la descrizione di competenze specifiche e concetti correlati per fini di apprendimento e lavoro). Fa notare peraltro che fino a oggi lo sviluppo e l'attuazione di tali strumenti sono stati sostenuti dal *know how* del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).

In secondo luogo, segnala che il nuovo quadro Europass comprenderà servizi sul territorio, e che saranno istituiti a livello nazionale centri o punti di contatto, coordinando le strategie nazionali. Dopo aver ricordato le priorità della Commissione europea, sottolinea che la decisione è una delle iniziative della nuova agenda per le competenze per l'Europa ed è complementare ad altre azioni proposte in tale contesto. Rimarca indi che i servizi offerti tramite il quadro Europass aiutano i cittadini a comunicare informazioni sulle competenze e sulle qualifiche acquisite tramite percorsi differenti, anche al di fuori dell'istruzione e della formazione formali.

Passando all'esame del testo, che si compone di 14 articoli, segnala per quanto di competenza l'articolo 2, in materia di definizioni, in cui si richiamano i concetti di: "supplemento al diploma", quale documento allegato ad un diploma di istruzione superiore allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi dei risultati di apprendimento nonché della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello *status* degli studi completati; "supplemento al certificato", quale documento allegato ad un certificato di formazione professionale con le stesse finalità del supplemento al diploma. Sempre nell'ambito delle definizioni sono inclusi tra le "organizzazioni" anche gli istituti di istruzione e formazione. Infine, comunica che l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il compito di gestire una classificazione multilingue di concetti attinenti al sistema di istruzione e formazione e al mercato del lavoro dell'Unione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al relatore se intende presentare fin d'ora una proposta di osservazioni.

Il relatore [LIUZZI](#) (CoR) ritiene che il quadro sia sufficientemente chiaro, anche per ciò che concerne l'armonizzazione delle norme sulla riconoscibilità dei titoli. Sottopone dunque alla Commissione una proposta di esprimere osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**  
**(n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** segnala che non è ancora pervenuto formalmente il parere del Consiglio di Stato, che risulta essersi espresso, e pertanto non è stata sciolta, da parte della Presidenza del Senato, la riserva con cui è stato trasmesso l'atto in titolo. Non è possibile dunque concludere l'esame nella giornata odierna, nel termine originariamente assegnato. Chiede dunque al Governo di adoperarsi affinché sia trasmesso quanto prima il predetto parere del Consiglio di Stato e di attendere fino al 9 novembre l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, tanto più che il termine di esercizio della delega scade a fine novembre, tenuto conto della necessità di approfondire i contenuti del documento del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) chiede di mantenere aperta la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** conferma che il dibattito è tutt'ora aperto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si sono concluse le audizioni e che la relatrice sta elaborando uno schema di risoluzione, in modo da illustrarlo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(322\) Manuela GRANAIOLO ed altri.](#) - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\) TORRISI ed altri.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\) Stefania GIANNINI.](#) - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\) MARCUCCI.](#) - *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si era concordato di posticipare a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione. Precisa tuttavia che, in quella seduta, era stata avanzata la richiesta di un ulteriore posticipo a lunedì 24 ottobre. Rammenta quindi che, con il consenso dei Capigruppo, tale termine è stato definitivamente fissato a lunedì 24 ottobre alle ore 10.

Avverte dunque che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato.

In sede di articolo 1, la senatrice [MONTEVECCHI \(M5S\)](#) illustra l'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/1/7a, che impegna il Governo a coinvolgere tanto l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) quanto eventuali altri enti rappresentativi delle amministrazioni locali, nella fase di definizione delle modalità di statizzazione.

Il relatore [MARTINI \(PD\)](#) dà conto degli emendamenti 1.1 e 1.14, precisando di aver apportato alcune correzioni di carattere formale anche con riferimento agli altri articoli.

Il senatore [CONTE \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) illustra l'emendamento 1.0.2, finalizzato a riconoscere alle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia lo *status* di Scuole superiori di eccellenza.

La senatrice [FASIOLO \(PD\)](#) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1, dichiarando di voler sottoscrivere anche gli emendamenti presentati all'articolo 2 dalle senatrici Elena Ferrara, Puglisi, Idem e Di Giorgi.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/3/7a volto ad impegnare il Governo affinché adotti gli opportuni provvedimenti, anche normativi, per integrare i percorsi formativi dell'intera filiera musicale, evitando così l'eccessiva frammentazione. Illustra quindi gli emendamenti 2.24, avente lo scopo di integrare il Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 2.83, concernente l'integrazione dei percorsi formativi in campo musicale, e 2.89, relativo ai percorsi professionali dell'area tecnica e informatica. Dà conto altresì del 2.100, attraverso il quale si intende estendere ai Politecnici la normativa universitaria sulla ricerca onde attivare dottorati di ricerca nei campi dell'arte e della musica. Illustra infine il 2.0.1, attraverso il quale sollecita l'Esecutivo a riflettere sull'attuale condizione dei licei musicali, nell'ottica di armonizzare la filiera artistico-musicale.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, che impattano sulla riorganizzazione e sulla *governance*, ribadendo le proprie perplessità sui contenuti dell'articolo 2. Fa presente anzitutto che alcune proposte emendative riallineano le procedure di riordino a quanto previsto dalla legge n. 508 del 1999, espungendo il riferimento all'ambito sovregionale. A tale ultimo riferimento, domanda quali siano le motivazioni per cui è stata proposta una riorganizzazione su base regionale o interregionale, chiedendo di esplicitare se si tratta di ragioni meramente economiche. Ritene invece che alcune situazioni concrete contrastino con un riordino regionale, come dimostra la condizione delle isole, dove l'attuale capillarità dell'offerta didattica risulta a suo avviso più consona rispetto all'istituzione di un solo Politecnico. In tali territori, penalizzati da difficoltà infrastrutturali e di spostamenti, la riorganizzazione regionale non permetterebbe a suo giudizio di assicurare la piena efficienza dell'offerta formativa, anche tenendo conto delle grandi distanze tra i centri sedi di istituzioni AFAM.

In ordine alla *governance*, critica la nomina dei direttori da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, considerato che l'allineamento con la disciplina delle università farebbe invece presumere un'elezione da parte della comunità di riferimento, come accade per i rettori. Al riguardo, segnala di aver presentato proposte emendative volte proprio a introdurre il termine "rettore" in luogo di quello di "direttore".

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma, sottolineando anzitutto la necessità, sottesa all'emendamento 2.3, di ridurre il termine di esercizio della delega a dodici mesi. Reputa peraltro necessario perfezionare la *governance* attraverso un maggiore coinvolgimento di tutte le componenti, mantenendo tuttavia al Ministero il compito di selezionare le competenze per l'individuazione dei candidati all'incarico di direttore.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dà conto a sua volta del complesso degli emendamenti presentati, sottolineando preliminarmente che la costituzione dei Politecnici delle arti deve essere una facoltà e non un obbligo, come previsto dalla legge n. 508. Dopo aver affermato che uno dei problemi del comparto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle singole istituzioni, richiama i contenuti emersi durante le audizioni svolte tanto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, quanto dal proprio Gruppo, durante le quali sono state poste all'attenzione alcune gestioni poco virtuose degli organi apicali. Fa presente dunque che l'emendamento 2.4 ridefinisce gli organi di governo, assicurando maggiore trasparenza nei processi decisionali e una più ampia rappresentatività. Pur comprendendo l'esigenza di razionalizzare la presenza delle istituzioni nei territori, ribadisce la

necessità di rendere facoltativa la costituzione dei Politecnici, specialmente laddove un eventuale accorpamento potrebbe determinare difficoltà nel frequentare i corsi, date le distanze. Ravvisa peraltro un equivoco nel momento in cui si tende a privilegiare la contiguità territoriale, pur prevedendo anche una riorganizzazione interregionale.

Dopo aver dato conto dei contenuti dell'emendamento 2.27, ritiene opportuno stabilire la non rinnovabilità del mandato dei direttori, concordando peraltro con il senatore Bocchino circa l'elettività di tale incarico, al pari di ciò che accade nelle università. Paventa infatti il rischio di creare ulteriori disparità rispetto ad una legislazione di per sé stratificata, in contrasto con l'obiettivo di allineamento al sistema universitario, che dovrebbe riguardare a suo avviso anche il trattamento economico.

Richiamando poi i contenuti del 2.86, chiede al Governo di approfondire il tema dell'adeguamento organizzativo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), atteso che la formulazione del testo unificato non risulta sufficientemente chiara in merito agli esperti del settore AFAM che dovrebbero far parte dell'Agenzia.

Si sofferma in ultima analisi sul 2.102, rimarcando l'esigenza di inserire anche accordi con strutture artistiche europee o internazionali.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.111, volto a costituire il Politecnico nazionale del *design* onde dare maggiore risalto agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.111.

La senatrice [IDEM](#) (*PD*) dà conto degli emendamenti presentati, sottolineando in particolare il ruolo degli ISIA che esprimono delle eccellenze nel campo del *design* e assicurano un buon inserimento lavorativo ai relativi studenti. Afferma dunque di aver presentato uno specifico emendamento, il 2.21, finalizzato a costituire l'Istituto nazionale di *design* in cui far confluire i singoli istituti in qualità di dipartimenti. Fa presente peraltro che gli ISIA non sono stati coinvolti in fase di consultazione e dunque si dà voce alle loro richieste attraverso tale proposta emendativa.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/4/7a, relativo all'assunzione dei precari, su cui vertono anche gli altri emendamenti presentati. Sollecita dunque il relatore e il Governo a considerare tutte le graduatorie esistenti, tenuto conto che in alcuni casi non vi sono posti liberi e vacanti in quelle ad esaurimento. Invita peraltro a tener conto anche degli anni accademici di insegnamento già maturati.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si danno per illustrati.

In sede di articolo 4, il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) riferisce di aver presentato emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 per allargare la rappresentanza dell'AFAM nel CUN, sempre nell'ottica di un maggiore avvicinamento al sistema universitario. Sottolinea altresì l'esigenza di assicurare il regime pubblicistico per il personale docente dell'AFAM, paventando il rischio che nei nuovi comparti di contrattazione in via di definizione le rivendicazioni di tale personale non trovino adeguati spazi. Afferma peraltro che il regime pubblicistico risulta più adatto al tipo di lavoro svolto da detti docenti. Rileva infine criticamente che un'analogha richiesta era stata avanzata anche per il settore della ricerca, senza tuttavia un buon esito, e sia augura che per il mondo dell'alta formazione si possa giungere invece ad una soluzione soddisfacente.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando in particolare che la proposta 4.0.3 propone l'integrazione del CUN con rappresentanti dell'AFAM.

I restanti emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica infine che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte alla Commissione ulteriori documentazioni dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei presidenti e dei direttori degli ISIA, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE ([n. COM \(2016\) 625 definitivo](#))**

(Osservazioni alla 11a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) - previa verifica del prescritto numero di senatori - pone in votazione la proposta del relatore di esprimere osservazioni favorevoli.

La Commissione approva.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che la Commissione si è espressa all'unanimità.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di**

**Publio Ovidio Nasone**

**(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati emendamenti - pubblicati in allegato - all'ulteriore testo unificato adottato quale testo base, pubblicato in allegato alla seduta del 12 ottobre.

La senatrice **PUGLISI (PD)** sottopone alla Commissione la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante del testo unificato adottato quale testo base, al fine di assicurare maggiore tempestività alla conclusione dell'esame rispetto allo svolgimento delle celebrazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuta da alcuni Capigruppo la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Fa presente che tale richiesta sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2400) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006**

**(288) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991**

**(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-**

**1983 al 1991-1992**

**(1548) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005**

**(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, nel comunicare che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2400 assunto quale testo base, pubblicati in allegato, fa presente che è pervenuta da alcuni Capigruppo la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Afferma dunque che tale richiesta sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**SULL'INCONTRO INTERPARLAMENTARE SVOLTO A BRUXELLES**

Il **PRESIDENTE** fa presente che lo scorso 11 ottobre i senatori Conte e Liuzzi hanno partecipato ad un incontro interparlamentare a Bruxelles, organizzato dalla Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo sui temi dei settori culturali e creativi nell'Unione europea.

Il senatore **LIUZZI** (CoR) riferisce sulla missione svolta, che ha visto la partecipazione di 31 rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Dà conto dei contenuti della relazione introduttiva della Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, durante la quale sono state illustrate le risposte dei Parlamenti nazionali al questionario che era stato inviato prima dell'incontro e che era incentrato sulle strategie specifiche messe in atto nel settore culturale, sulle azioni poste in essere per il coinvolgimento dei cittadini, sulle azioni che l'Europa dovrebbe intraprendere, nonché sulle principali sfide nel settore culturale e creativo. Dalle risposte è emersa, tra l'altro, la necessità di elaborare un più chiaro quadro giuridico, di stimolare l'innovazione culturale e creativa come asse di crescita e di inclusione sociale, di valorizzare il patrimonio culturale, di adattare alla nuova sfida digitale le esigenze specifiche della cultura e del diritto d'autore, e di incrementare la dotazione del programma Europa creativa per cui sono stati stanziati 1,4 miliardi per sette anni. I Parlamenti hanno poi espresso forte sostegno al nuovo strumento finanziario di garanzia europea per le Istituzioni finanziarie che desiderino aiutare le piccole e medie imprese nei settori culturali e creativi. Fa presente poi che è stato sottolineato come la cultura sia il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, importante volano di crescita economica, tenuto conto che il Trattato pone tra i pilastri il rispetto e la promozione della diversità culturale e linguistica, e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Per questo il sostegno dei Paesi alle industrie culturale e creativa non sono considerati aiuti di Stato, bensì lo strumento per garantire la ricchezza culturale europea.

Riferisce inoltre che la Commissione cultura del Parlamento europeo ha salutato positivamente la

decisione di designare il 2018 come Anno europeo del Patrimonio culturale nonché la comunicazione relativa alla "Strategia per le Relazioni culturali internazionali" (cosiddetta "diplomazia culturale") presentata a giugno dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale Strategia riconosce il ruolo centrale della cultura come strumento per creare ponti, incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca.

Segnala altresì che è stata richiamata la relazione dell'onorevole Luigi Morgano, membro della Commissione cultura del Parlamento europeo, e dell'onorevole Christian Ehler, membro della Commissione industria del Parlamento europeo, in merito alla Relazione d'iniziativa sulle industrie creative e culturali. Sono state infine ricordate altre misure, quali l'Agenda per le competenze per l'Europa, l'esperienza positiva delle Capitali europee della Cultura, la *call* lanciata da Europa creativa per l'integrazione dei rifugiati e la Strategia digitale europea.

L'oratore si sofferma quindi sull'intervento tenuto dall'onorevole Morgano concernente una politica coerente dell'Unione per le industrie culturali e creative. Il Parlamento europeo - a sei anni dal Libro verde sul potenziale delle industrie culturali e creative - chiede infatti alla Commissione europea di sviluppare un quadro di politica industriale di lungo termine per la promozione e la tutela di tale settore. E' stato inoltre posto l'accento sul valore duale intrinseco a questo comparto, atteso che le industrie culturali e creative sono uno strumento per preservare e promuovere la diversità linguistica e culturale europea, per contribuire a trasmettere i valori e le conoscenze del patrimonio culturale materiale e immateriale per le generazioni future. Esse sono, al contempo, strumento per lo sviluppo sociale e economico dell'Unione in considerazione del contributo fondamentale agli investimenti e alla crescita, dunque all'occupazione, nonché per le ricadute innovative in altri settori.

Nel riportare alcuni dati sulle industrie culturali e creative, riferisce che è stato rilevato come le industrie culturali e creative svolgano un ruolo importante nella diplomazia culturale europea per rafforzare le relazioni con i Paesi terzi e per contribuire alla comprensione reciproca.

Fa presente peraltro di essere intervenuto nel dibattito per segnalare la necessità che i musei e le pinacoteche cessino di essere luoghi elitari e siano riconvertiti gli spazi dismessi in luoghi di creatività. Tiene peraltro a precisare di aver posto l'accento, in quella sede, sull'ordine del giorno approvato dal Senato per la messa in onda dei titoli di coda dei film presso le emittenti private e pubbliche, oggi oscurati per dare spazio alla pubblicità.

Passando ai temi della partecipazione dei cittadini e delle modalità per rendere la cultura europea più visibile, evidenzia che l'*audience development* è un processo strategico dinamico e interattivo, finalizzato a rendere la cultura accessibile. A tal proposito, rende noto che la Commissione europea ha istituito un Gruppo di lavoro che ha l'obiettivo di produrre uno studio sullo sviluppo dell'*audience* e sarà pubblicato entro al fine dell'anno. I relatori hanno anche posto in evidenza come le istituzioni culturali da sole non riescano a fare fronte all'enorme impatto del digitale nella cultura e che politiche educative specifiche sarebbero auspicabili per non continuare a perdere persone dopo l'adolescenza.

Riferisce peraltro che, secondo la presidente Silvia Costa, il 2017 dovrà essere un anno di preparazione dell'Anno europeo per il patrimonio culturale e di coinvolgimento molto forte degli Stati membri, tenuto conto comunque che il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di avere delle risorse dedicate sia per il 2017 e in prospettiva per il 2018, con una linea di bilancio autonoma senza sottrarre fondi a programmi che sono già sottodimensionati come Europa creativa.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'intervento della Presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, onorevole Piccoli Nardelli, la quale ha sottolineato come la promozione di tali settori dia stimolo all'innovazione e ai sistemi imprenditoriali con effetti positivi sullo sviluppo. Ella ha ricordato le iniziative avviate in Italia negli ultimi due anni per la promozione della cultura, precisando che lo stato di previsione del Ministero dei beni culturali ha registrato un aumento del 37 per cento delle risorse rispetto all'anno precedente, ed è in corso una riorganizzazione del sistema museale italiano. Sono state illustrate le misure riguardanti la scuola, attraverso lo stanziamento di risorse per la formazione e la valutazione degli insegnanti e per nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro, nonché l'iniziativa della "carta cultura" per i giovani. Dopo aver accennato alle ulteriori

proposte di legge in discussione presso la Camera dei deputati, ricorda che sono stati descritti anche il meccanismo dell'*art bonus* e i contenuti del disegno di legge di riforma del cinema e dell'audiovisivo. Manifesta infine vivo ringraziamento per il supporto garantito dagli Uffici del Senato distaccati presso Bruxelles, grazie ai quali è stato possibile disporre di tutte le informazioni necessarie e propedeutiche all'incontro.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), alla luce degli interessanti spunti emersi durante l'incontro, prospetta la possibilità di svolgere un'audizione dell'onorevole Morgano anche per approfondire la concezione europea del legame tra cultura e attività economiche, diversa rispetto a quella italiana.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2443\)](#) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) ***Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha udito oggi i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL DOCUMENTO XVIII N. 143*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione europea ha formalmente ringraziato il Senato per il parere reso sulla proposta di decisione recante una modifica alla decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033" (COM (2016) 400 definitivo), esaminata dalla 7ª Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA  
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322](#), [934](#), [972](#), [1616](#)

Art. 1

**G/322-934-972-1616NT/1/7**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante: Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

premessò che:

con l'articolo 1 del provvedimento in esame s'intende attuare una trasformazione già da tempo auspicata;

il problema e soprattutto l'urgenza che ne deriva, affinché detti istituti siano statizzati, implica un fattore economico-finanziario, dacché gli oneri gravano direttamente sul bilancio degli enti locali e pertanto, data la insita e crescente scarsità di risorse di cui sono già da tempo oggetto, rischiano il commissariamento;

considerato che:

i commi 1 e 5 dell'articolo 1 sopra citato prevedono rispettivamente la stipula di convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e gli enti locali e l'emanazione di un decreto da parte dei Ministeri citati, per disciplinare e attuare il processo di statizzazione;

valutato che:

gli *ex* Istituti musicali pareggiati sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali che ora non sono più in grado di supportare le spese di mantenimento di questi importanti istituti;

si rende necessario, quindi, in questa fase avviare un percorso di collaborazione che renda la trasformazione agevole ed efficace, mediante la condivisione degli obiettivi e delle scelte, tra i soggetti interessati, soprattutto nel momento in cui saranno emanati dai Ministeri competenti i criteri e gli schemi delle convenzioni di cui al comma 2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere enti rappresentativi degli enti locali, come l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nella fase di definizione delle modalità di statizzazione che saranno contenute nelle convenzioni che ciascun ente locale che ne farà richiesta dovrà sottoscrivere.

## 1.1

### IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508,» *con le seguenti:* «Gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)»;*

b) *al Titolo, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».*

**1.2**

[GIANLUCA ROSSI](#)

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con i Ministeri» aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI.».*

**1.3**

[PETRAGLIA](#)

*All'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'Istituzione stessa», aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI.».*

*Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI.».*

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «sull'istituzione» con le seguenti: «sulla costituzione».*

**1.5**

[ORRÙ](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)», aggiungere le seguenti: «in cui vengono integrate, altresì, le cattedre vacanti o rese indisponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alla dotazione organica delle Istituzioni di cui al comma 1».*

**1.6**

[PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. Le disposizioni relative all'attribuzione alle Province o agli enti che ne assorbono le funzioni, delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle industrie artistiche si applicano fino alla fine dell'anno accademico 2016-2017. Con il decreto di cui al comma 5 è definito lo schema di convenzione tra le Province o gli enti che ne assorbono le funzioni, lo Stato e le Istituzioni di cui al primo periodo per il mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento delle Istituzioni stesse».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3,» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4-bis».*

**1.7**

[GIANLUCA ROSSI](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione », aggiungere le seguenti parole: «, e sentita l'ANCI.».*

**1.8**

[ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, GIANLUCA ROSSI, TOCCI, ZAVOLI](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziati per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti,», inserire le seguenti: «del numero degli studenti iscritti.».*

**1.9**

[PELINO, GIRO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 100.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### **1.0.1**

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Statizzazione della scuola di musica regionale in lingua slovena*

*«Glasbena Matica»)*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la scuola di musica regionale in lingua slovena "Glasbena Matica" è statizzata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001».

#### **1.0.2**

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Trasformazione delle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia in Scuole superiori di eccellenza per l'Alta formazione artistica)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, in ragione della loro rilevanza storica, culturale ed artistica, le Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia sono trasformate, senza costi aggiunti vi per la finanza pubblica, in Scuole superiori di eccellenza per l'alta formazione artistica (S.S.E.A.F.A.), dotate di autonomia statutaria, didattica, organizzativa regolamentare, finanziaria e contabile. La costituzione delle Scuole superiori di eccellenza per l'alta formazione artistica avviene previa verifica, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento, stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **Art. 2**

**G/322-934-972-1616NT/3/7**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede una delega al Governo finalizzata al «riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

la riorganizzazione della «rete territoriale», di cui al comma 1, lettera a), prevede «la costituzione dei Politecnici delle arti [...], in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di "Istituti", di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio»;

nella formazione professionalizzante, e nel rispetto dell'autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile, i Politecnici provvedono alla formazione propedeutica di primo livello, all'espletamento dei corsi di secondo livello e all'attivazione dei corsi di terzo livello (dottorati di ricerca);

considerato che:

il comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplina i corsi a indirizzo musicale nella Scuola secondaria di primo grado, facendo così diventare in quest'ambito l'insegnamento di strumento materia curriculare; conseguentemente, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, è stata istituita la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media (A077);

considerato inoltre che:

il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui al sopra citato articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di incentivare e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai «Politecnici delle arti», affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali.

## 2.1

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.2

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

*(Compimento del processo di norma e riordino del sistema nazionale dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica ? AFAM)*

1. Al fine di portare a compimento la riforma ed il riordino del sistema nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinate le materie di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d) e lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

## 2.3

[ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

## 2.4

**MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA**

*Al comma 1, sostituire le lettere dalla a) alla n) con le seguenti:*

*a) definizione degli organi di governo delle Istituzioni AFAM, prevedendo:*

1) un direttore, con mandato unico di sei anni non rinnovabili e in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del consiglio direttivo fra i componenti di un elenco di personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'Alta Formazione artistica e musicale, stilato dallo stesso consiglio direttivo. L'istituzione, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pone in atto tutte le iniziative necessarie per rendere il processo di selezione e di nomina conforme alle norme di trasparenza e pubblicità secondo la normativa vigente;

2) un direttore amministrativo, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico con contratto di lavoro a tempo determinato di quattro anni tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico;

3) un consiglio di amministrazione composto dal direttore dell'Istituzione con funzione di presidente, due rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli studenti, da una rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

4) un consiglio direttivo composto dal direttore, con funzione di presidente, da tre docenti rappresentanti le diverse aree formative, da due studenti designati dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo (ATA);

*b) attribuzione a ciascuna situazione di una propria dotazione organica docente, amministrativa e tecnica che dovrà essere reclutata esclusivamente mediante concorso, a eccezione del personale docente abilitato che già insegna nelle Istituzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge;*

*c) definizione del ruolo e dei compiti delle Istituzioni AFAM nella formazione professionalizzante prevedendo, nel rispetto della loro autonomia:*

1) lo svolgimento della formazione propedeutica e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

*d) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;*

*e) istituzione di dottorati di ricerca e loro valorizzazione, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le università, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei tradizionali settori storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali e innovativi;*

*f) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali e artistiche europee e internazionali di pari livello o di livello superiore, nonché di esperienze formative all'estero con particolare riguardo al programma «Erasmus» o ad analoghe iniziative per allievi e docenti;*

*g) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o*

implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

## 2.5

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la facoltà di costituzione dei Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", in cui possono confluire le Istituzioni AFAM, mantenendo la denominazione originaria di Conservatorio o Accademia, nonché strutture delle università, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f)».

## 2.6

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera a), effettuare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», *con le seguenti:* «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM»;

b) *dopo le parole:* «di cui alla lettera f)», *aggiungere le seguenti:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

## 2.7

[CONTE, VICECONTE](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

## 2.8

[CENTINAIO](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni*

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *dopo le parole:* «di cui alla lettera f)», *aggiungere le parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

## 2.9

[GIRO, AMIDEI](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

## 2.10

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», *con le seguenti:* «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM».

## 2.11

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole:* «Istituzioni AFAM» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,» *e sostituire le parole:* «dei Politecnici delle arti» *con le seguenti:* «di Politecnici delle arti»;

b) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole:* «con mandato unico di sei anni» *con le seguenti:* «con mandato di sei anni, non rinnovabile»;

- c) *alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni,» inserire la seguente: «scelto»;*
- d) *alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «degli Istituti»;*
- e) *alla lettera e), sostituire le parole: «prevedendo che» con le seguenti: «e prevedendo altresì che»;*
- f) *alla lettera m), sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

**2.12**

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire la seguente: «statali».*

**2.13**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «AFAM,» inserire la seguente: «anche».*

**2.14**

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM», inserire le seguenti: «, sentite le Istituzioni,».*

**2.15**

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assumendo la denominazione di "Istituti"» con le seguenti: «mantenendo la propria denominazione».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

- a) *alla lettera c), numero 2), sostituire la parola: «istituti» con la seguente: «Istituzioni»;*
- b) *alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni»;*
- c) *alla lettera d), numero 4), sostituire le parole: «degli Istituti» con le seguenti: «delle Istituzioni»;*
- d) *alla lettera e), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni».*

**2.16**

[AMIDEI](#), [GIRO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale», con le seguenti: «ad eccezione dei Conservatori che mantengono la propria denominazione».*

**2.17**

[PETRAGLIA](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».*

**2.18**

[GIANLUCA ROSSI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».*

**2.19**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale,» con la seguente: «costituite».*

**2.20**

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dell'integrazione» con le seguenti: «, dell'integrazione e della valorizzazione».*

**2.21**

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «ruolo nel territorio,», aggiungere le seguenti: «e mediante la costituzione dell'Istituto nazionale di design, in cui confluiscono gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in qualità di Dipartimenti».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;*

*b) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle singole Istituzioni», aggiungere le seguenti: «e dei singoli Dipartimenti»;*

*c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai Politecnici», aggiungere le seguenti: «e all'Istituto nazionale di design»;*

*d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;*

*e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;*

*f) al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del Politecnico», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;*

*g) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nominato», con le seguenti: «nominati»;*

*h) sostituire il comma 1, lettera d), numero 3), con il seguente:*

*«3) un consiglio di amministrazione, composto: per i Politecnici, dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per l'Istituto nazionale di design, dal direttore dell'Istituto, con funzione di presidente, da un rappresentante delle regioni sede dei singoli Dipartimenti, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;*

*i) sostituire il comma 1, lettera d), numero 4), con il seguente:*

*«4) un consiglio accademico, composto: per i Politecnici dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; per l'Istituto nazionale di design, dal direttore dell'Istituto, con funzione di presidente, dai direttori dei dipartimenti e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei medesimi»;*

*l) sostituire il comma 1, lettera e), con il seguente:*

*«e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico e dei singoli Dipartimenti dell'Istituto nazionale di design, prevedendo: per i primi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto nell'ambito di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo; per i secondi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione del dipartimento nell'ambito di quella definita dall'Istituto nazionale di design, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre docenti e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Dipartimento siano affidate ad un segretario amministrativo»;*

*m) sostituire il comma 1, lettera h), con il seguente:*

«h) attribuzione a ciascun Politecnico e all'Istituto nazionale di *design* di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni, per i Politecnici, e nei singoli Dipartimenti, per l'Istituto nazionale di *design*, alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico e di ciascun Dipartimento dell'Istituto nazionale di *design*, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili. L'Istituto nazionale di *design* e i Dipartimenti del medesimo possono avvalersi, ai fini delle attività di insegnamento da parte dell'organico docente, delle forme contrattualistiche di cui all'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile».

#### 2.22

[DLGIORGI](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «La costituzione dei Politecnici avviene» inserire le seguenti: «tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei Politecnici possono confluire strutture delle università».

#### 2.23

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

#### 2.24

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) integrazione del Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza di docenti e studenti appartenenti alle istituzioni del settore AFAM».

#### 2.25

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e alle Istituzioni».

#### 2.26

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».

#### 2.27

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da: «in attuazione» a «n. 107».

#### 2.28

[PUGLISI](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;».

#### 2.29

[ELENA FERRARA](#), [FASIOLO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica ai fini della formazione metodologico-didattica per le professioni educative;».

#### 2.30

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica al fini della formazione metodo logico-didattica per le professioni educative».

**2.31**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».*

**2.32**

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:*

«1) un direttore, con mandato di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, eletto dal corpo docente e da una quota del personale amministrativo, tecnico e studentesco del Politecnico, e nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i professori di I fascia in servizio in istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, il cui curriculum è valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del suddetto Ministro. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;»

**2.33**

[PUGLISI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:*

«1) un direttore, con mandato di cinque anni non rinnovabile, eletto dal consiglio accademico del Politecnico, fra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, che siano iscritte in un albo nazionale costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in cui sono stabiliti anche i criteri d'accesso all'albo. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

**2.34**

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*

b) *dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile»;*

c) *sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*

**2.35**

[CENTINAIO](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore»;*

b) *dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le parole: «non rinnovabile»;*

c) *sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*

**2.36**

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*

b) *sostituire le parole da: «nominato dal Ministro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «eletto da tutti i docenti delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato tra i docenti di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con capacità anche manageriali».*

**2.37**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), ovunque ricorra, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «su proposta del direttore», con le seguenti: «su proposta del rettore».*

**2.38**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «mandato unico di sei anni» con le seguenti: «mandato di tre anni rinnovabile una sola volta».*

**2.39**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni», aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».*

**2.40**

[LIUZZI](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni,» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».*

**2.41**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» inserire le seguenti: «non rinnovabile».*

**2.42**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «Politecnico», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».*

**2.43**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativi, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro», con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*

**2.44**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «su indicazione del Consiglio» a: «decreto del Ministro» con le seguenti: «di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'Alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, eletto secondo le modalità previste dallo statuto».*

**2.45**

[PETRAGLIA](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all'interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro»;*

2) *dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:*

«1-bis) l'istituzione di ruoli dirigenziali che separino le competenze tra gli organi di gestione e gli organi di indirizzo;

1-ter) la garanzia di una composizione degli organi che assicuri la rappresentanza di tutte le figure professionali operanti nei Politecnici».

**2.46**

[PETRAGLIA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all'interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».*

**2.47**

[LIUZZI](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione del consiglio accademico del politecnico» fino a: «anche straniera. » con le seguenti: «ed eletto con sistema analogo a quello universitario, fra i docenti di prima fascia dotati di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di competenze ed esperienze qualificate di carattere manageriale.» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».*

**2.48**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «definito» a: «del Ministro» con le seguenti: «stilato dal consiglio accademico e pubblicato sul sito dell'Istituzione».*

**2.49**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il secondo periodo.*

**2.50**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a: «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».*

**2.51**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) un direttore generale, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, da attribuirsi, in prima istanza, a un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico. Quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore generale è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

**2.52**

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «direttore amministrativo» con le seguenti: «direttore generale».*

**2.53**

[GIRO, AMIDEI](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «su proposta del direttore» *con la seguente*: «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole*: «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

**2.54**

[CENTINAIO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «su proposta del direttore» *con le seguenti*: «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole*: «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

**2.55**

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole*: «su proposta del direttore» *con le seguenti*: «su proposta del rettore»;

b) *dopo le parole*: «per tutta la durata dell'incarico» *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dei requisiti richiesti».

**2.56**

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole*: «quattro anni» *con le seguenti*: «tre anni, rinnovabile una sola volta».

**2.57**

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole*: «quattro anni», *inserire le seguenti*: «a un dirigente scelto».

**2.58**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole*: «per tutta la durata dell'incarico», *aggiungere le seguenti*: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».

**2.59**

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole*: «per tutta la durata dell'incarico», *inserire le seguenti*: «da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico».

**2.60**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da*: «con decreto del Ministro» *a* «finanze» *con le seguenti*: «dalla normativa vigente».

**2.61**

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

*Al comma 1, lettera d), numeri 3) e 4), sostituire la parola*: «direttore», *con la seguente*: «rettore».

**2.62**

[CENTINAIO](#)

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 3), sostituire la parola*: «direttore» *con la seguente*: «rettore»;

b) *al numero 4), sostituire la parola*: «direttore» *con la seguente*: «rettore».

**2.63**

[GIRO](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola*: «direttore» *con la seguente*: «rettore».

**2.64**

[GIANLUCA ROSSI](#)

*Al comma 1, lettera d, numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».*

**2.65**

[PETRAGLIA](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».*

**2.66**

[GIRO, AMIDEI](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».*

**2.67**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «degli Istituti componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «da un rappresentante degli studenti per ogni Istituto componente, designato dalla rispettiva Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».*

**2.68**

[ELENA FERRARA, FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».*

**2.69**

[PETRAGLIA](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

*«4-bis) la ricostituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, istituito dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».*

**2.70**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*«4-bis) sono previsti, infine, un collegio dei revisori dei conti, una consulta degli studenti e una consulta del personale tecnico amministrativo, da eleggere secondo modalità stabilite nello statuto del Politecnico».*

**2.71**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «e delle singole Istituzioni».*

**2.72**

[CONTE, VICECONTE](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

**2.73**

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente», aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

**2.74**

[GIRO, AMIDEI, FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

**2.75**

[LIUZZI](#)

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni, non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

**2.76**

[CENTINAIO](#)

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

**2.77**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di I o II fascia, in ruolo da almeno sei anni anche in altro Istituto dello stesso tipo, con mandato di sei anni non rinnovabile».*

**2.78**

[IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, DIGIORGI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di prima fascia con mandato di tre anni, rinnovabile».*

**2.79**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e da uno studente designato» con le seguenti: «e da due studenti designati».*

**2.80**

[ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «a un segretario amministrativo» con le seguenti: «in prima istanza al direttore amministrativo in servizio nell'Istituzione.».*

**2.81**

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) definizione delle procedure di programmazione e accreditamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, nonché definizione delle procedure di valutazione delle sedi e dei corsi di studio, sentito l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative».*

**2.82**

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «sentita l'ANVUR» con le seguenti: «sentito il parere del CNAM».*

**2.83**

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) incentivazione a promuovere e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi in campo musicale tra i Politecnici, le scuole medie a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge del 3 maggio 1999, n. 124, e i licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché possano essere disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».*

**2.84**

[ELENA FERRARA, FASIOLO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*«f-bis) previsione, nel caso di frequentazione di più corsi di studio, dell'obbligo di iscrizione a una singola Istituzione;».*

**2.85**

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «valutazione dei risultati dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e della qualifica dei docenti».*

**2.86**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «anche» ad «AFAM».*

**2.87**

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «anche».*

**2.88**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo criteri di trasparenza come da normativa vigente.».*

**2.89**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*«g-bis) individuazione di profili professionali nell'area tecnica e informatica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e a i metodi scientifici di lavoro e ricerca in campo artistico e musicale, di cui alla lettera l), con relativo adeguamento delle dotazioni organiche di personale».*

**2.90**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «attribuzione a ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;*

b) *dopo le parole: «da parte di ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;*

c) *sostituire le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato,» con le seguenti:*

*«prevedendo concorsi per future assunzioni di tutte le figure professionali».*

**2.91**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e successivamente» inserire le seguenti: «, prevedendo concorsi per tutte le figure professionali,».*

**2.92**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato».*

**2.93**

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) revisione dello status giuridico dei docenti secondo i principi e la regolamentazione di diritto pubblico;».*

**2.94**

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Valore dei titoli di studio)*

1. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'equivalenza di cui al comma 1 con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 107, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228».

**2.95**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «formazione alla ricerca» con le seguenti: «istituzione di corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca)».*

**2.96**

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

*All'articolo 2, comma 1), lettera l), dopo le parole: «formazione alla ricerca» inserire le seguenti: «e valorizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione».*

**2.97**

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DLGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nei settori tradizionali storico-artista e musicologico», inserire la seguente: «didattico»,».*

**2.98**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «musicologico» inserire la seguente: «didattico»,».*

**2.99**

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1), lettera l), dopo le parole: «tecnico-tecnologico» inserire le seguenti: «, di design».*

**2.100**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

*«(l-bis) estensione ai Politecnici delle arti della normativa universitaria vigente relativa alla ricerca e attivazione di specifici corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca) nei campi dell'arte e della musica».*

**2.101**

[DLGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [IDEM](#), [PUGLISI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «, artistiche e culturali».*

**2.102**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «e artistiche»,».*

**2.103**

[IDEM](#), [FASIOLO](#)

*Al comma 1), lettera m), dopo le parole: «europee e internazionali» inserire le seguenti: «, nonché istituzioni che offrono corsi di formazione nell'ambito della progettazione industriale»,».*

**2.104**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
- b) *sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».*

**2.105**

[CENTINAIO](#)

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
- b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

**2.106**

[GIRO](#)

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*

b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

**2.107**

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*

b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

**2.108**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «o di livello superiore».*

**2.109**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».*

**2.110**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

*«m-bis) in conformità alla normativa vigente e agli adempimenti degli obblighi a garanzia di trasparenza e pubblicità, i Politecnici, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedono a pubblicare ed aggiornare, rendendo disponibili sul proprio sito web istituzionale, ogni informazione utile riguardante gli organi di governo, il personale docente, amministrativo e tecnico nonché il bilancio delle singole istituzioni».*

**2.111**

[CONTE](#), [LIUZZI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

*«m-bis) riorganizzazione degli Istituti superiori per le industrie artistiche ? ISIA, di Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino mediante la costituzione del Politecnico nazionale del design, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo della formazione e della ricerca nel campo del design italiano. L'istituzione del Politecnico nazionale del design sarà attuata sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle lettere da a) a m)».*

**2.112**

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «oggetto di abrogazione tacita o implicita,» inserire le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),».*

**2.113**

[GIRO](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».*

**2.114**

[CENTINAIO](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».*

**2.115**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».*

**2.0.1**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)*

1. La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole medie a indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e dai licei musicali e coreutici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la cabina di regia della rete "Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici" e la Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 2, e articolo 10, comma 4, lettera g), e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso i Politecnici delle arti.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti, altresì:

a) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica e musicale, cui devono essere armonizzati i curricula dei licei musicali e coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base;

b) i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici ? sezione musicale;

c) le attività propedeutiche di cui al comma 2, su indicazione dei Politecnici delle arti, definendone in particolare:

1) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

2) la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

3) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;

4) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, articolo 13 comma 8, o di convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;

5) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);

6) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti.

4. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, i Politecnici delle arti, fermo restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base" / "pre accademici" di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 8, lettera d), organizzati dalle istituzioni AFAM, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.

5. I Politecnici delle arti possono attivare specifiche attività formative per "giovani talenti musicali", di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 181, lettera g) e decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di

primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente».

Art. 3

**G/322-934-972-1616NT/4/7a**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premessi che:

l'articolo 3 intende trasformare in graduatorie nazionali a esaurimento le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

considerato che:

a far seguito alla mancata applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, e conseguentemente alla mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) che diedero vita a vere e proprie procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

la condizione precaria del personale docente AFAM ha una sintesi esemplare in due graduatorie nazionali che possono considerarsi «simmetriche» (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013), dal momento che il personale era stato reclutato nel medesimo modo, mediante un decreto ministeriale che disciplina le tabelle di valutazione dei titoli e attraverso le quali il personale veniva inserito in graduatoria;

vi sono tuttavia delle differenze sostanziali, giacché ? nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, *ex lege* 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime ?, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l'accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

si tratta, pertanto, nel caso delle graduatorie *ex lege* 128, di docenti pluriselezionati negli anni, impiegati e quindi istituzionalizzati presso le proprie sedi di lavoro, che non solo si sono dimostrati pilastri determinanti al funzionamento degli istituti ma che hanno ricoperto cariche vitali per le politiche di internazionalizzazione e sviluppo delle sedi facendosi carico di progetti innovativi e migliorativi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche mediante provvedimenti a carattere normativo, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare carattere di priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso selettivo che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) nonché abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni.

**G/322-934-972-1616NT/5/7a**

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

premessi che:

nell'articolo 3, si intende trasformare, a partire dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento;

considerato che:

a causa della mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) a seguito delle quali vennero avviate delle procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

in tal modo si sono create due graduatorie nazionali (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013) che possono considerarsi «simmetriche», ma con delle differenze sostanziali, giacché ? nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, *ex lege* 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime ?, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l'accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

valutato infine che:

ad aggravare la portata del *vulnus* vi è stata l'esclusione dalla graduatoria *ex lege* 128 degli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che al momento, nonostante l'esperienza maturata, non hanno possibilità di essere assunti;

si rende necessario quindi porre fine definitivamente al problema del precariato delle Istituzioni Afam e alla disparità di trattamento cui sono sottoposti gli insegnanti, a causa della carenza normativa e della mancanza di un disegno unitario e preciso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti dei posti vacanti e disponibili:

a) di inserire i suddetti insegnanti in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) di prevedere l'assegnazione di un punteggio minimo agli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento, in fase di eventuale redazione di bandi di concorso per il reclutamento degli insegnanti AFAM, affinché ai docenti con 36 mesi di supplenza annuale sulla stessa disciplina, alla data di entrata in vigore della presente legge possa essere riconosciuta l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento nella specifica materia.

### 3.1

#### [ELENA FERRARA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Dall'anno accademico 2017/2018», con le seguenti: «Dall'anno accademico 2016-2017».

### 3.2

#### [AMIDEI, GIRO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «2017-2018», con le seguenti: «2016-2017».

*Consequentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri».

### 3.3

#### [GIRO](#)

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

### 3.4

#### [BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo :*«In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

### 3.5

#### [CENTINAI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

### 3.6

#### [BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GET, GNE, 143 e 128), tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

### 3.7

#### [BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

### 3.8

#### [PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DIGIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali graduatorie sono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017/2018 e 2018/2019. In tale periodo il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone le commissioni e identifica le procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti, stabilendo, con proprio decreto, i criteri

per la valutazione dei titoli artistici e professionali ai fini del conseguimento dell'idoneità. Nell'ambito dei concorsi di sede, le singole Istituzioni valutano le competenze specifiche per ogni insegnamento delineate nel piano di offerta formativa.».

### 3.9

[LIUZZI](#)

*Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Le graduatorie vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017-1018, 2018-2019. Durante tale periodo sono predisposte le commissioni ed identificate le nuove procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti e sui nuovi pensionamenti.».*

### 3.10

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fatta salva la priorità dei soggetti già iscritti, nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 1 sono inseriti, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 19 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i docenti con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico del triennio, e i docenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale che abbiano maturato almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico del triennio».

*Conseguentemente all'articolo 4:*

- a) *al comma 1 alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;*
- b) *al comma 1 lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «37 milioni»;*
- c) *al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

### 3.11

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le graduatorie nazionali a esaurimento di cui al comma 1 vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel bienni accademici 2017-2018 e 20182019. In tale periodo sono predisposte le commissioni e istituite nuove procedure concorsuali ai fini del reclutamento del personale sulle restanti cattedre vacanti».

### 3.12

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn-over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia.

2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

### 3.13

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «il turn over» inserire le seguenti: «del personale» e dopo le parole: «delle cessazioni» inserire le seguenti: «dal servizio».*

### 3.14

### CENTINAIO

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, in fine, le parole:* «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

### **3.15**

#### GIRO

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie e nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

### **3.16**

#### LIUZZI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».

### **3.17**

#### CONTE, VICECONTE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei docenti della seconda fascia».

### **3.18**

#### ELENA FERRARA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il restante 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica è stabilizzato con un piano biennale di assunzioni dall'anno accademico 2018/2019. Ogni altro contratto a tempo indeterminato è subordinato alle assunzioni di cui al periodo precedente».

### **3.19**

#### CONTE, VICECONTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei docenti della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

### **3.20**

#### LIUZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del comma 2 dall'articolo 19, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».

### **3.21**

#### ELENA FERRARA

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di belle arti, dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

### **3.22**

#### **PETRAGLIA**

*Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2017-2018 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrando nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2-ter. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

*Consequentemente, all'articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1 lettera a), aggiungere il seguente numero: 4-bis) quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute;».*

### **3.23**

#### **PETRAGLIA**

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto negli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), nelle Accademie di belle arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici, procedendo alla contestuale, progressiva trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile o convenzioni in contratti subordinati a tempo determinato.».

*Consequentemente all'articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero: «4-bis) quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute;».*

### **3.24**

#### **LIUZZI**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In coda alle graduatorie nazionali di cui al comma 1, sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 viene riconosciuta l'idoneità all'insegnamento con riferimento alla specifica disciplina di appartenenza».

### **3.25**

#### **LIUZZI**

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, idoneità per i docenti inseriti nelle attuali graduatorie di istituto nelle istituzioni AFAM e progressione di carriera per la seconda fascia».*

### **3.0.1**

#### **GIRO**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni  
dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

**3.0.2**

**GIRO**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

**3.0.3**

**ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIZZA**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di personale)*

1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i

docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'immissione in ruolo *ex lege*».

#### 3.0.4

[ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale».

#### 3.0.5

[IDEM](#), [ELENA FERRARA](#), [MARCUCCI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Norme transitorie)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono un periodo di durata non superiore a diciotto mesi per garantire il raggiungimento da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f). Durante detto periodo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### 3.0.6

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Status del personale docente)*

1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con la normativa vigente prevista per i docenti universitari. Conseguentemente, le medesime istituzioni adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Ai medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

#### 3.0.7

[CONTE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Contributo all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)*

1. Allo scopo di usufruire di pari opportunità nell'offerta formativa, nella ricerca e nella produzione artistica, all'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, di cui all'articolo

1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è assegnato, a partire dall'anno 2017, un contributo ordinario di funzionamento pari a 700.000 euro.».

*Conseguentemente all'articolo 4:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «39,7 milioni»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «31,7 milioni»;*

c) *al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis) a decorrere dall'anno 2018, quanto a 700.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

### **3.0.8**

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [ZIN](#), [BATTISTA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#)

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

#### **Art. 4**

### **4.0.1**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogata. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione delle presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma.

#### **Art. 4-ter.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

#### **4.0.2**

#### **CENTINAIO**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel comitato consultivo dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta Formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

#### **«Art. 4-ter.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

#### 4.0.3

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Integrazioni relative al Consiglio universitario nazionale (CUN), al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con quelli dell'Università, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'AFAM.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) deve essere inteso, dall'entrata in vigore della presente legge, come riferito al Consiglio universitario nazionale (CUN) come integrato ai sensi del comma 1.».

#### 4.0.4

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

a) integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

b) modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera a);

c) integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

d) modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera c);

e) indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere a) e c) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della

ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

#### **4.0.5**

[CONTE](#), [VICECONTE](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono regolati sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendi maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate inquadrano il personale sulla base del contratto collettivo nazionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e provvedono alla relativa attuazione avvalendosi dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

#### **4.0.6**

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

EMENDAMENTI ALL'ULTERIORE NUOVO UNIFICATO ADOTTATO DALLA  
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [2304](#), [2355](#)

Art. 2

**2.1**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».*

**2.2**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso interventi di», con le seguenti: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria, anche mediante il».*

**2.3**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».*

**2.4**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo criteri di separazione per la gestione delle attività commerciali e culturali;».*

**2.5**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) promozione e sviluppo, con adeguate iniziative, del gemellaggio già in atto con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio».*

**2.6**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole «studenti universitari», con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».*

**2.7**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**2.8**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), un terzo delle risorse del contributo straordinario di cui all'articolo 4 è destinato per una quota parte pari al 50 per cento interventi di sostegno alla ricerca in materia di studi classici latini nelle università statali e per la restante quota parte a borse di studio da attribuire agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado.*

*1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis.».*

**2.9**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nonché la successiva gestione*

delle attività ad essi riferibili sono affidati mediante procedure a evidenza pubblica, prevedendo particolari criteri di selezione volti al sostegno e alla valorizzazione della filiera e del settore produttivo locali.».

### Art. 3

#### 3.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti».*

#### 3.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza».*

#### 3.3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo.».*

#### 3.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino».*

#### 3.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre personalità di chiara fama» fino a: «del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca nel settore degli studi ovidiani, due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione Amici del *Certamen Ovidianum Sulmonense*».*

#### 3.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre personalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti».*

#### 3.7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «nominati» aggiungere le seguenti: «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti.».*

#### 3.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «due mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».*

#### 3.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «studenti universitari» con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».*

#### 3.10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati.».*

#### 3.11

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

**3.12**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: «o soggetti privati».*

**3.13**

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Camere, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, sono chiamate a verificare la corrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2 comma 1 e, in caso negativo, a segnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».*

**3.14**

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare sul proprio sito web istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».*

**3.15**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio e non possono essere anche membri del Comitato promotore.».

**3.16**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

**3.17**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «un Comitato scientifico» aggiungere le seguenti: «i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale».*

**3.18**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**3.19**

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*Sopprimere il comma 7.*

**3.20**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali buoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado.».*

Art. 4

#### 4.1

##### [PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «4 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «4 milioni».*

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2400](#)

Art. 1

#### 1.1

##### [PADUA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «onnicomprensiva», aggiungere le seguenti: «, al netto degli oneri fiscali.».*

#### 1.2

##### [DLBIAGIO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «11.000 euro» aggiungere le seguenti: «indipendentemente dalla presentazione o meno di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo di remunerazione o risarcimento del danno».*

#### 1.3

##### [AIELLO](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».*

#### 1.4

##### [PADUA](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La remunerazione di cui al comma 1 non concorre alla determinazione del reddito imponibile».*

Art. 2

#### 2.1

##### [AIELLO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 1».*

#### 2.2

##### [MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 2 sostituire le parole da: «stabilisce» fino a: «pagamento dell'indennizzo» con le seguenti: «fissa con proprio decreto un termine, non superiore a novanta giorni, per la durata del procedimento dal momento della presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 fino al pagamento, nonché le modalità di presentazione dell'istanza, il termine entro il quale la stessa a pena di decadenza deve essere trasmessa, nonché le modalità e i tempi dell'indennizzo».*

#### 2.3

##### [MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «modalità di pagamento» aggiungere le seguenti: « e i tempi».*

#### 2.4

##### [MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «intesi».*

#### 2.5

##### [MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «realità professionali di rilevanza nazionale operanti in*

rappresentanza degli interessi dei medici» *con le seguenti*: «professionisti o enti di rappresentanza degli interessi dei medici».

Art. 4

#### 4.1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Al comma 4, dopo la parola*: «versamento» *inserire le seguenti*: «nel termine di sessanta giorni».

Art. 5

#### 5.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *con le seguenti*: «medesimo Ministero».

Art. 6

#### 6.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche*:

a) *sopprimere le parole da*: «che, alla data di entrata in vigore della presente legge» *fino a*: «7 settembre 2005»;

b) *sostituire le parole*: «un indennizzo omnicomprensivo» *con le seguenti*: «una remunerazione omnicomprensiva».

#### 6.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da*: «che, alla data di entrata in vigore» *sino a*: «del 7 settembre 2005».

*Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole*: «16 milioni» *con le seguenti*: «100 milioni».

#### 6.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: «e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,» *sostituire le parole*: «nonché» *con la seguente*: «ovvero».

#### 6.4

[AIELLO](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente*:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».

#### 6.5

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente*:

«3-bis. Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto ad una sanatoria alternativa con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7

#### 7.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «16 milioni di euro» *con le seguenti*: «200 milioni di euro».

## 1.3.2.1.5. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 292 (pom.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 292**  
**MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CONTE](#)**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI  
CORSI DI LAUREA PER EDUCATORE E PEDAGOGISTA, DELLA CONFERENZA  
UNIVERSITARIA NAZIONALE DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DELLE FACOLTÀ E DEI  
DIPARTIMENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (CUNSF), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI  
PEDAGOGIA (SIPED), DELL'ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI E EDUCATORI ITALIANI (APEI),  
DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONI PEDAGOGICHE (APP) E DELL'UNIONE ITALIANA  
PEDAGOGISTI (UNIPED), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E  
2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

## 1.3.2.1.6. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MERCLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016  
312<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2567\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice per l'illustrazione di uno schema di parere.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, dichiarando di aver ritenuto opportuno inserire una premessa di carattere generale relativa anche agli ultimi eventi sismici. Sottolinea inoltre l'esigenza di armonizzare le procedure in corso rispetto a quelle attivate nei settori di competenza a seguito del terremoto de L'Aquila del 2009.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede se le misure approvate di recente dal Consiglio dei ministri saranno integrate nel provvedimento in esame oppure costituiranno un atto normativo autonomo.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) fa presente che il parere in discussione riguarda esclusivamente il decreto-legge n. 189 del 2016, mentre le misure varate dal Consiglio dei ministri non sono per ora riferite al provvedimento in titolo.

Conferma il sottosegretario Dorina BIANCHI, precisando che il disegno di legge in esame reca un intervento di carattere tecnico per il sisma dello scorso agosto.

Prende brevemente la parola la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) per precisare di aver chiesto un chiarimento alla luce delle recenti notizie di stampa.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato, ricordando peraltro che il Governo si era impegnato ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari fino al 9 novembre.

La relatrice [DI GIORGI](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al resoconto, premettendo di aver inserito molti concetti che costituiscono un patrimonio condiviso della Commissione, anche a seguito dello specifico affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, concluso nel 2014. Ritiene infatti che vi siano spazi per interventi di rilievo, al punto che non può essere persa l'occasione costituita dal provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 1, sottolinea la diversità di alcuni enti vigilati da Ministeri diversi dal Dicastero dell'istruzione, i quali svolgono funzioni strumentali previste in molti casi dal Legislatore. Quanto all'articolo 2, segnala che il tema delle carriere dei ricercatori è sempre stato discusso in

Commissione, a dimostrazione dell'elevato grado di attenzione.

Fa presente altresì che occorre risolvere, quanto meno in via interpretativa, la situazione di ricercatori che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, percependo un'indennità di funzione che pare non poter più essere riconosciuta. Dopo aver dato conto dell'esigenza di istituire una struttura di missione per il coordinamento generale della ricerca, si sofferma in dettaglio sulle condizioni e sulle raccomandazioni, rilevando come sussistano ulteriori tematiche, non affrontate dall'articolato, di cui occorre invece a suo giudizio farsi carico in questa sede.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ringrazia la relatrice per il corposo lavoro svolto, che recepisce in effetti molte valutazioni critiche emerse durante le audizioni, con riferimento fra l'altro ai limiti posti dagli articoli 8 e 11 riferiti alle spese di personale. Si congratula dunque per alcune soluzioni proposte, rilevando tuttavia che non sono state affrontate ulteriori criticità, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, che di fatto boccia a suo giudizio lo schema di decreto legislativo.

Sottolinea infatti negativamente la mancata consultazione, il cui svolgimento - anche in una fase successiva dell'*iter* - costituisce una condizione per l'espressione di un parere favorevole da parte del Consiglio di Stato. Tale organismo chiede addirittura che il testo sia sottoposto ad un nuovo parere qualora, all'esito di tale consultazione, ne sia elaborata una diversa versione.

Sono altresì segnalati ulteriori aspetti critici relativi ai singoli articoli, tenuto conto che il decreto si dimostra a suo avviso fallimentare nella misura in cui non definisce le caratteristiche della professione del ricercatore, demandandone il compito agli statuti. In proposito, ritiene invece che debba essere colta l'occasione per esplicitare più puntualmente dette questioni, già con riferimento all'articolo 2, atteso che l'eterogeneità degli enti pubblici di ricerca potrebbe determinare un'applicazione eccessivamente variegata della Carta europea dei ricercatori. Ribadisce dunque con forza l'esigenza di specificare i diritti e i doveri dei ricercatori, come peraltro richiesto anche dai loro rappresentanti, in quanto si configurano quale patrimonio condiviso e quali principi cardine della summenzionata Carta europea dei ricercatori, meritando dunque il rango di norme primarie.

Dopo aver menzionato l'esempio dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ricorda che a gennaio la Conferenza dei presidenti degli enti aveva discusso una disposizione relativa anche ai compiti dei ricercatori, contribuendo così a ridurre la discrezionalità da parte degli enti stessi.

Fa notare altresì che l'articolo 6, comma 4, reca una disposizione sul controllo *in itinere* delle assunzioni, la quale a detta del Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Marco Mancini, era stata voluta dal Dicastero dell'economia. Stigmatizza dunque detta norma, che viola a suo giudizio l'autonomia degli enti pubblici di ricerca, già sottoposti a numerosi controlli, e sollecita una presa di posizione della Commissione su tale argomento. Deplora altresì una ulteriore violazione dell'autonomia contenuta nell'articolo 11, comma 4, laddove si richiamano presunti criteri di merito di elaborazione governativa, invitando la relatrice ad inserire un riferimento specifico nello schema di parere.

Manifesta invece soddisfazione per la condizione n. 4 proposta dalla relatrice relativa al mantenimento del parere parlamentare sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), lamentando come il Governo tenti costantemente di *bypassare* il Parlamento attraverso una diminuzione del suo ruolo di controllo.

In ultima analisi, ritiene che debbano essere approfonditi adeguatamente i rilievi del Consiglio di Stato e dunque domanda di non procedere alla votazione dello schema di parere nella giornata di domani.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) prende la parola sull'ordine dei lavori per chiedere di lasciare aperta la possibilità di intervenire sullo schema di parere della relatrice anche in altre sedute.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tali sollecitazioni, manifestando tuttavia alcune perplessità sulla richiesta di rinvio della votazione. Fa presente comunque che nella seduta di domani sarà possibile

avanzare suggerimenti e proposte rispetto al parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

### **Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

La relatrice [IDEM](#) (PD) dà conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale sono anzitutto descritte le finalità che hanno motivato l'avvio dell'affare, nella prospettiva di fotografare la condizione del sistema sportivo, prendendo spunto inizialmente dalla possibilità di ospitare le Olimpiadi del 2024. Dopo aver sottolineato l'esigenza di redigere un testo unico in materia di sport, data la stratificazione normativa che si registra nel comparto, ricorda le macroaree che hanno caratterizzato la procedura, a partire dall'esigenza di comprendere le competenze, i requisiti e le certificazioni. A tale riguardo, sottolinea come i marginali sbocchi professionali dei laureati in Scienze motorie abbiano di fatto vanificato la riforma degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) attraverso l'istituzione dei corsi di laurea in Scienze motorie. Non risulta infatti chiaro a suo giudizio quali siano i soggetti abilitati a rilasciare certificazioni e permangono lacune nella scuola primaria rispetto allo svolgimento dell'attività motoria mediante l'apporto di persone competenti. Dopo aver rilevato criticamente la mancata attuazione del percorso formativo in Scienze motorie, si sofferma sull'efficienza nell'applicazione di tali competenze, ricordando peraltro le misure messe in atto a partire dal 2009 dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Un ulteriore argomento, prosegue la relatrice, riguarda il rapporto tra la scuola e l'università, da un lato, e lo sport dall'altro, con particolare riferimento alla carriera sportiva e alla possibilità di proseguire gli studi. Afferma infatti che il percorso universitario non deve essere concepito come un ripiego ma deve rappresentare una *chance*, accompagnato da specifici incentivi, tenuto conto che spesso i tempi dello studio e quelli degli allenamenti e delle gare risultano incompatibili. Occorre invece riconoscere anche le competenze maturate dagli atleti.

Menziona poi il positivo incremento delle unità di docenti di ruolo di scienze motorie anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), che rappresenta a suo avviso un primo passo per un pieno riconoscimento delle loro competenze. Ritiene comunque che debba essere esteso l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, dove attualmente è presente solo il progetto "Sport di classe". Sollecita peraltro una riflessione sul rafforzamento e sul ruolo del coordinatore di scienze motorie.

Passando alla *governance*, ravvisa un conflitto di interesse nel sistema sportivo che deve essere a suo giudizio superato, nel rispetto dell'autonomia del settore. Invoca altresì una revisione organica della disciplina in materia di sport per quanto attiene alla definizione del dilettantismo, alla parità di genere

e agli aspetti di natura fiscale. Illustra quindi le problematiche dell'impianistica sportiva relative al numero di impianti, alla loro qualità e alla necessaria messa in sicurezza, esposte anche dal Sindaco di Roma durante la rispettiva audizione. Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulla lotta al *doping* e sul ruolo degli organismi operanti in Italia nonché sugli indirizzi europei e sugli atti attualmente all'esame del Parlamento.

Nel descrivere brevemente gli impegni al Governo, pone anzitutto una questione di metodo, auspicando che eventuali normative sullo sport siano elaborate in un'ottica intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto della necessità di una legislazione efficace rispetto ai bisogni reali del mondo sportivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha auditato oggi i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei corsi di laurea per educatore e pedagogista, della Conferenza universitaria nazionale dei presidi e dei direttori delle Facoltà e dei Dipartimenti di Scienze della formazione (CUNSF), della Società italiana di pedagogia (SIPED), dell'Associazione pedagogisti e educatori italiani (APEI), dell'Associazione professioni pedagogiche (APP) e dell'Unione italiana pedagogisti (UNIPED), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Rende noto altresì che sono pervenute memorie dall'Associazione nazionale italiana dei pedagogisti (ANIPED) e dai Pedagogisti ed educatori italiani associati (PEDIAS), impossibilitati a partecipare alle audizioni odierne, le quali saranno parimenti rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2400) *AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici***

*specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

*(288) BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

*(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

*(1548) LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

*(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolto la scorsa settimana, si è convenuto di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2400, già assunto quale testo base, fissandolo a venerdì 11 novembre, alle ore 18.

Si è altresì stabilito di far pervenire ai correlatori Conte e Liuzzi, entro la giornata di oggi, le eventuali proposte di audizione sul medesimo disegno di legge, le quali potrebbero avere luogo nella settimana dal 7 al 10 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 459 (legge quadro sullo spettacolo dal vivo) e che pertanto l'ordine del giorno della settimana sarà integrato con l'esame di tale provvedimento, trattato congiuntamente ai disegni di legge nn. 2287-bis e 1116.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA  
NUOVA RIUNIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato oggi, al termine della seduta, per la programmazione dei lavori, non avrà luogo. Dispone pertanto la convocazione di una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani, giovedì 3 novembre, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e l'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso;

osservato che nel provvedimento sono contenute innanzitutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo nelle zone colpite;

rilevato che la *governance* prescelta assicura maggior respiro con la dichiarata finalità di superare l'emergenza e di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo;

considerato che tra le funzioni del commissario straordinario, elencate dall'articolo 2, fondamentale è il compito di operare, tramite propri provvedimenti adottati previa intesa con le regioni interessate ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

tenuto conto che, in base all'articolo 5, dovranno essere definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, e che sono analiticamente elencate le tipologie degli interventi rispetto ai diversi beni immobili, mobili e attività produttive beneficiari di contributi, tra cui sono citati strutture private adibite ad attività sportive o edifici privati di interesse storico-artistico;

esaminato l'articolo 11, che prevede la predisposizione, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani e rurali effettuata come disposto all'articolo 5, di appositi strumenti urbanistici attuativi

in base ai quali, a determinate condizioni, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con modalità semplificata, tanto che viene richiamato il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto "*art bonus*"), relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata;

valutato inoltre l'articolo 14, in base al quale al commissario è attribuito il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico, tra cui sono menzionati anche immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

preso atto che, in virtù del medesimo articolo 14, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo;

considerato altresì che:

- con riguardo agli interventi su beni culturali, la relativa programmazione e pianificazione si svolge sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con le diocesi per quanto attiene ai beni ecclesiastici, finalizzati all'individuazione delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni danneggiati;
- il compito di soggetti attuatori è attribuito esclusivamente alle regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza;
- per i beni ecclesiastici le diocesi possono fungere da soggetti attuatori nel solo caso in cui gli interventi siano interamente finanziati con risorse proprie, mentre, laddove si acceda a provvidenze pubbliche, il ruolo di soggetto attuatore è anche in questo caso attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerate le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali nell'ambito della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 16;

ritenuto positivo l'articolo 17, che estende il credito d'imposta del 65 per cento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi su beni culturali nelle zone colpite dall'evento sismico nonché alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

rilevate incidentalmente le disposizioni nell'articolo 34 sulla qualificazione dei professionisti, e nell'articolo 50, comma 5;

reputato che le disposizioni previste dal provvedimento possano rappresentare un utile strumento per fronteggiare gli ulteriori episodi sismici che purtroppo continuano ad interessare le medesime aree già colpite dal sisma di agosto;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 11, comma 7, si reputa necessario correggere il riferimento normativo citato, in quanto ci si riferisce al decreto-legge n. 83 del 2014 e non al decreto-legge n. 3 del 2014, come peraltro

- correttamente riportato nella relazione illustrativa;
2. all'articolo 14, si invita la Commissione di merito a esplicitare meglio l'ambito di intervento, chiarendo che si intende fare riferimento sia agli immobili adibiti ad uso scolastico, sia a quelli adibiti ad uso educativo per la prima infanzia. Pertanto, le parole "Per la prima infanzia" dovrebbero essere collocate dopo la parola "educativo";
  3. all'articolo 16, comma 5, relativamente ai compiti delle Commissioni paritetiche in materia di beni culturali, si invita la Commissione di merito a verificare la correttezza del richiamo ai progetti preliminari alla luce della ridefinizione dei livelli di progettazione delineata nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha soppresso il progetto preliminare sostituendolo con il progetto di fattibilità;
  4. con particolare riferimento ai settori di competenza, si reputa necessario armonizzare le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 329**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema di decreto ha lo scopo di dettare un quadro omogeneo per gli enti pubblici di ricerca con regole più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali nell'ambito di un sistema di autonomia responsabile;

manifestata anzitutto soddisfazione per il procedimento che ha condotto alla semplificazione del sistema degli enti pubblici di ricerca, consentendo la definizione di un contesto unitario per il settore, con alcune specificazioni necessarie in ragione delle caratteristiche proprie di taluni enti;

condivise le innovazioni proposte, soprattutto per ciò che concerne la razionalizzazione dei controlli e dei vincoli, nonché il tentativo di avvicinare il sistema della ricerca a quello dell'università sul piano dell'ampliamento dell'autonomia;

ravvisa tuttavia alcune criticità, di seguito evidenziate.

L'articolo 1, accanto ad enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali effettuano la maggior parte della ricerca pubblica non identificabile con l'università, ha qualificato enti pubblici di ricerca enti vigilati da altri Ministeri che svolgono, talvolta come attività primaria, oppure solo marginalmente, attività di ricerca pubblica con funzioni strumentali, oltre che di ricerca. Tali realtà, pur avendo in comune il fatto di impiegare personale di ricerca, sono estremamente eterogenee per i compiti ad esse attribuiti: ne consegue che, pur concordando con l'obiettivo di estendere a tutti le prerogative di autonomia e indipendenza, in particolare nel realizzare la propria missione, l'autonomia di pianificare le attività e le metodologie di valutazione deve tenere conto di tali differenziazioni e non deve limitare le funzioni strumentali di supporto, tanto più che in molti casi è il Legislatore stesso ad aver attribuito specifiche funzioni ad enti determinati.

Sempre in merito all'articolo 1, durante le audizioni sono emerse diverse questioni con particolare riferimento alla condizione dell'ISPRA e dell'ISTAT, per le quali potrebbe essere valutata l'opportunità di diversificare l'applicazione di alcune disposizioni mantenendo, in quanto condiviso, un quadro di riferimento unico per autonomia, indipendenza e coordinamento degli enti pubblici di ricerca.

Quanto all'articolo 2, in cui si richiama espressamente la Carta europea dei ricercatori, in una dizione tuttavia non del tutto corretta, andrebbero esplicitati anche i principi generali per l'attività di ricerca contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, con particolare riferimento alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale di ricercatori e tecnologi, quanto meno attraverso una citazione più puntuale di tale norma nel preambolo dello schema di decreto, unitamente all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, nel quale per favorire la mobilità tra enti pubblici di ricerca e tra questi e le università, si prevede che il reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi avvenga per aree scientifiche e settori tecnologici in base a parametri individuati dagli enti sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro.

Sempre in merito all'articolo 2, lo schema di decreto non fa alcun riferimento al documento *European Framework for Research Careers*, indicato invece nella legge delega, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere per renderle comparabili ai fini di favorire la mobilità dei ricercatori.

L'articolo 5, comma 3, istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività (PTA) o di specifici programmi e progetti, separandolo dal Fondo ordinario (FOE), di cui ora costituisce una percentuale. Benchè la Commissione non concordi con il fatto che la copertura di detto Fondo premiale sia realizzata mediante riduzione proprio del FOE, si comprende la *ratio* della norma, volta a mantenere d'ora in poi distinti i due Fondi senza che variazioni dell'uno pregiudichino anche l'altro, come peraltro più volte richiesto dalle Commissioni parlamentari, ponendo le basi - in futuro - per un carattere "aggiuntivo" degli stanziamenti. Stante la necessità di rispettare il principio di delega dell'invarianza delle risorse, si auspica comunque che vi sia quanto prima un reintegro dei finanziamenti ordinari.

L'articolo 5, comma 5, effettua una modifica testuale al decreto legislativo n. 204 del 1998 (articolo 7, comma 2) che elimina dalla procedura di riparto del Fondo ordinario il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale modifica non sembra costituire una semplificazione per le seguenti ragioni: si modifica il rapporto tra Governo e Parlamento e quindi tra diversi poteri dello Stato nella definizione e attuazione della politica nazionale della ricerca; la previsione non assicura un procedimento più celere in quanto i ritardi nel riparto del Fondo si sono storicamente registrati nella fase di predisposizione del decreto di riparto mentre le Commissioni hanno sempre reso il parere nei termini stringenti previsti.

L'articolo 6 estende a tutti gli enti l'obbligo, oggi previsto per gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di redigere un Piano triennale di attività da sottoporre al Ministro vigilante per la sua approvazione. Il Piano, che contiene anche il fabbisogno di personale correlato, deve essere redatto "in conformità" con il Programma nazionale della ricerca (PNR). L'attuale formulazione non esprime tuttavia con chiarezza l'esigenza che il Piano assicuri, prima di tutto, l'assolvimento dei compiti e responsabilità, talvolta strumentali, che la legge può attribuire agli enti, assicurando poi la coerenza con la programmazione nazionale.

La previsione, all'articolo 7, ha lo scopo di formalizzare a livello legislativo la Consulta dei presidenti degli enti, che rappresenta un utile momento di coordinamento tra le istituzioni nazionali, suscettibile di dare un contributo anche alla programmazione nazionale. Tuttavia, potrebbe essere opportuno valutare l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una apposita struttura di missione con compiti di coordinamento delle linee strategiche della ricerca pubblica, tesi a semplificare le procedure in relazione alle esigenze della programmazione europea e a valutare gli effetti delle misure rispetto alle priorità nazionali. Ciò potrebbe peraltro favorire una *governance* unitaria del sistema, come

richiesto dalla 7a Commissione nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, approvata nel 2014 (*Doc. XXIV*, n. 36).

L'articolo 8 persegue l'apprezzabile obiettivo di stabilire limiti di sostenibilità della spesa di personale rispetto al "budget". L'autonomia responsabile deve avere infatti dei contrappesi per evitare esposizioni del sistema. E' condivisibile altresì l'idea di prendere come riferimento la disciplina in vigore per l'università, adattandola agli enti di ricerca. L'attuale formulazione è tuttavia incompleta e presenta criticità sostanziali e formali, come è risultato nel corso delle audizioni in Commissione. Il testo, mutuato dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, non tiene conto delle entrate realizzate in maniera stabile dagli enti di ricerca con l'accesso concorrenziale al mercato della ricerca (bandi europei e nazionali, contratti) in piena aderenza alle specificità della missione istituzionale.

L'articolo 11, recante disposizioni sul personale, al comma 3 introduce un vincolo ulteriore nella programmazione del personale che, come emerso nel corso delle audizioni, avrebbe effetti diversificati e, in alcuni casi, notevolmente penalizzanti (come ad esempio per l'ISTAT), in ragione delle specifiche attività degli enti pubblici di ricerca senza che si possa apprezzare una particolare utilità nella restrizione della sfera di autonomia.

In ordine all'articolo 15, si condivide in via generale l'idea di favorire il merito eccezionale con l'estensione a tutti gli enti pubblici di ricerca, in maniera uniforme, delle procedure di assunzione per "chiara fama" sul modello dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 213 del 2009 oggi in vigore per gli enti vigilati dal Dicastero dell'istruzione. Tuttavia, si ritiene che il 10 per cento dell'organico sia eccessivo per acquisire professionalità di eccellenza e potrebbe andare a discapito delle assunzioni di ricercatori e tecnologi, alcuni dei quali già impegnati a tempo determinato.

L'articolo 17, relativo al riconoscimento del dissesto e del commissariamento, prevede, tra l'altro, una particolare condizione per lo scioglimento anticipato degli organi di vertice e la nomina di un commissario straordinario legata al "mancato raggiungimento degli obiettivi". Si tratta di una previsione che appare piuttosto generica e comunque estranea ai normali criteri di commissariamento degli enti pubblici, che rappresenta già di per sé una misura straordinaria che richiede si creino gravi e oggettive situazioni volte a impedire l'ordinario funzionamento dell'ente, quali il dissesto finanziario o le dimissioni dei componenti per cui non è più possibile il funzionamento degli organi. L'attuale formulazione pone dubbi sia sulla reale portata applicativa della misura sia sull'incidenza che essa può avere sull'indipendenza degli enti di ricerca, del resto uno dei principi cardini della delega.

Oltre all'articolato, si ritiene di dover esplicitare alcune ulteriori criticità inerenti al settore, che andrebbero affrontate nello schema di decreto, sempre tenendo conto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 13 della legge n. 124 del 2015.

In primo luogo, non possono essere trascurate le previsioni già contenute nell'atto del Governo n. 328, di disciplina della dirigenza della Repubblica, nel quale è riconosciuta la peculiarità degli enti pubblici di ricerca con riferimento all'ampliamento, rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, delle possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dai ruoli dei dirigenti a condizione che siano attribuiti a ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (comma 10, del nuovo articolo 19-*bis* da inserire nel decreto legislativo n. 165 del 2001). Come del resto è emerso nelle audizioni, pur essendo oggi il quadro definito, rimangono aperte questioni dovute ai problemi di interpretazione delle norme generali, che regolano il rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con le disposizioni speciali di autonomia normativa e contrattuali, con riferimento alla corresponsione di indennità a ricercatori e tecnologi a cui sono stati affidati incarichi di responsabilità di strutture organizzative. Si tratta in particolare dell'applicazione dell'articolo 22 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, citato anche nel preambolo dello schema di decreto. Si ritiene dunque che dette ambiguità normative, in una situazione di oggettiva complessità dell'ordinamento che ha imposto l'intervento di semplificazione, non debbano ricadere negativamente sugli enti con possibili contenziosi dall'esito incerto, rischiando di penalizzare anche ricercatori e tecnologi che hanno diligentemente operato, tanto più che la legge delega menziona espressamente tra i principi e criteri direttivi "la valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca".

In secondo luogo, rimane una sostanziale differenza nelle procedure di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione che andrebbe superata. I presidenti degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono nominati con le procedure introdotte dal decreto legislativo n. 213 del 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di tre nomi formulata da un comitato di selezione composto da esperti nominati dal Ministro stesso. Le Commissioni parlamentari competenti non esprimono un parere sulla scelta effettuata dal Ministro nell'ambito della rosa di nomi e sono meramente informate dell'intervenuta nomina attraverso la comunicazione del nominativo scelto. La scelta dei presidenti degli enti non vigilati dal Dicastero dell'istruzione è invece sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, come stabilito dalla legge n. 14 del 1978 relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Infine in alcuni casi, come la nomina del presidente dell'Istituto superiore di sanità, questa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre in altri casi con decreto ministeriale o interministeriale.

In terzo luogo, sempre richiamando il principio di delega relativo alla "valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca", lo schema non tocca la materia che, peraltro, rientra nella più generale azione di riduzione dei comparti di contrattazione. Resta quindi aperta l'esigenza di trovare soluzioni che possano assicurare tale specificità nei termini indicati nella delega, anche al fine di definire in maniera coerente questioni ancora aperte come, per fare un esempio particolare ma significativo, le modalità di computo dell'anzianità di servizio nel caso di assunzione di ricercatori con esperienza nello stesso profilo di ricercatore o tecnologo a tempo determinato nel sistema pubblico.

Ciò premesso, considerati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) nel preambolo, laddove si menziona il predetto decreto legislativo n. 381 del 1999, occorre inserire in particolare il richiamo agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto legislativo;
- 2) all'articolo 2, sia corretto il riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE);
- 3) all'articolo 2, sia previsto l'obbligo di tenere conto, negli statuti e nei regolamenti, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers* e di eventuali evoluzioni;
- 4) all'articolo 5, sia soppresso il comma 5 al fine di mantenere la funzione di indirizzo e controllo del Parlamento su un momento significativo di attuazione della politica nazionale della ricerca;
- 5) tenuto conto del principio e criterio direttivo inerente la necessità di inquadrare la ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, dopo l'articolo 7 sia inserita una disposizione aggiuntiva che contempra l'istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio per il coordinamento generale della ricerca e la competenza a predisporre il Programma nazionale della ricerca. Essa potrebbe avvalersi di un Comitato di esperti di altissima qualificazione, integrato da rappresentanti dei presidenti degli enti

pubblici di ricerca e dei rettori delle università, per assicurare il raccordo con il sistema pubblico dell'università e degli enti pubblici di ricerca. Tale struttura avrebbe il compito di semplificare le procedure di programmazione, eliminandone eventualmente i vincoli temporali da definire in relazione alle esigenze, anche con riferimento alla programmazione europea nonché di svolgere una azione costante di valutazione delle politiche pubbliche che offrano un quadro dinamico e aggiornato sugli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali;

6) il comma 2 dell'articolo 8, sia sostituito dal seguente: "L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7".

7) al comma 4 dell'articolo 8, ai fini del calcolo delle spese complessive del personale, si consideri la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati;

8) si sopprima il comma 3 dell'articolo 11;

9) all'articolo 11, il comma 5 sia sostituito dal seguente: "La facoltà degli enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 8, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli";

10) in ordine all'articolo 15, si ritiene che la percentuale non debba eccedere il 5 per cento del personale in organico e non possa superare il numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso;

11) all'articolo 17, comma 1, siano eliminate le parole "oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi".

La Commissione esprime altresì le seguenti raccomandazioni:

A. si auspica un tempestivo reintegro del FOE, in modo che i finanziamenti ordinari non vengano a lungo penalizzati dalla riduzione disposta dall'articolo 5 per coprire gli oneri relativi all'istituzione del Fondo premiale;

B. si provveda a chiarire la formulazione dell'articolo 6 affinché gli enti siano tenuti nei PTA a prevedere le attività per la realizzazione della specifica missione in "coerenza" con il Programma nazionale della ricerca (PNR);

C. si reputa indispensabile dare attuazione in tempi stretti all'articolo 12 del decreto legislativo n. 381 del 1999;

D. si valuti l'opportunità di chiarire in via interpretativa la disciplina applicabile ai rapporti aperti od oggetto di contenzioso relativi alla corresponsione delle indennità di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991;

E. si valuti l'opportunità di armonizzare la disciplina delle modalità di nomina dei presidenti degli enti, nell'ottica di semplificare ulteriormente il quadro normativo in vigore.

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 715**

### **1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI**

L'obiettivo dell'affare assegnato è quello di offrire alla Commissione una panoramica completa sullo sport in Italia, al fine di evidenziare punti di forza e principali criticità del settore. La Commissione, stimolata dalla possibilità che si era prospettata di ospitare le Olimpiadi nel 2024, ha voluto cogliere l'opportunità per indagare lo "stato di salute" dello sport in Italia, al fine di sostenere il ruolo e la funzione dello sport e dell'attività fisica e motoria all'interno della nostra società.

Alla luce degli approfondimenti svolti emerge un quadro complessivo abbastanza positivo, all'interno del quale, tuttavia, si avverte l'esigenza di compiere alcune distinzioni e segnalare l'opportunità di alcuni interventi normativi, anche nell'ottica di dare al sistema quella "spinta" che la nostra società dovrebbe imprimere in ragione del ruolo sociale e inclusivo (*in primis* per giovani, anziani, disabili, immigrati) e dei benefici psico-fisici dello sport. Anzitutto, occorre rimarcare come la disciplina legislativa del settore, anche in ragione della risoluzione adottata nella 69esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce il carattere di indipendenza e autonomia dello sport, necessiti di un'opera di revisione, al fine di adeguare la normativa al mutato contesto sportivo, economico e sociale.

Dal punto di vista dell'ordinamento statale, sarebbe quindi opportuno redigere un testo unico in materia di sport, in modo da semplificare e razionalizzare un quadro giuridico che appare, oltre che piuttosto "datato" per numerosi aspetti, anche frammentato e stratificato. Si è ritenuto utile, poi, fornire alcuni suggerimenti che potrebbero coadiuvare lo sviluppo di un settore per il quale si tende a ragionare ancora troppo per "compartimenti stagni". Questo significa che bisogna ancora compiere alcuni passi rilevanti: integrare le norme di settore inserendole in un contesto di più ampie vedute, promuovere maggiori interazioni tra il mondo del lavoro e l'istruzione, prevedere soluzioni specifiche per alcune questioni insolite (ad esempio, la mancanza di una disciplina per lo sport dilettantistico o i problemi connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva).

Serve, quindi, promuovere l'adozione di politiche sportive "di più ampio respiro" e compiere maggiori investimenti nel settore, temi che l'eventuale assegnazione dei Giochi olimpici in Italia avrebbe facilitato, per interventi "di sistema" volti ad attivare quelle sinergie indispensabili senza cui non si potrà esprimere pienamente quel potenziale, ancora in parte inespresso, connesso alla rilevanza del settore in un Paese nel quale circa la metà della popolazione, più 30 milioni di persone, pratica, anche saltuariamente, un'attività sportiva.

## **2. COMPETENZE, REQUISITI, CERTIFICAZIONI**

### **2.1 Dall'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie alla mancanza di sbocchi professionali per i laureati: una riforma incompiuta?**

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. In questo modo, prevedendo che la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgessero all'interno delle università, sono stati elevati di rango gli studi inerenti le aree biomedica, manageriale, economica, e psico-pedagogica-sociale connesse con l'attività motoria e sportiva (previste all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo). La legge 18 giugno 2002, n. 136, che equiparò il diploma ISEF alla laurea in scienze delle attività motorie, lo fece per assicurare la parità delle condizioni di accesso "ai pubblici concorsi ed alle attività professionali" (articolo 1, comma 1).

Le scienze motorie hanno progressivamente assunto, dunque, un'autonoma connotazione scientifica e, con l'attività didattica, è stato creato un bagaglio di competenze ben definito per gli studenti triennali, magistrali e di dottorati di ricerca. I corsi di studio attivi (L22, LM 47, LM 67, LM 68) sono 83 e coinvolgono 9471 studenti (dati aggiornati a giugno 2016), con richieste di ingresso nelle università in

costante crescita. In sostanza, l'obiettivo prefigurato dai corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi magistrali, è quello di formare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche e scientifiche (teoriche e pratiche).

Una questione che affligge però, ormai da tempo, i laureati in scienze motorie riguarda l'inadeguatezza degli sbocchi professionali, motivo per cui molte delle associazioni e degli enti che supportano le loro istanze auspicano la creazione di un albo di riconoscimento della professione, fermo restando il dettato normativo del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre comprendere come questi professionisti possano seguire percorsi che gli consentano di essere impiegati, prevalentemente, come allenatori, tecnici sportivi e istruttori di discipline sportive e motorie, gestori di strutture sportive o insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tuttavia, il sistema di ingresso nel mondo del lavoro appare piuttosto "bloccato", con il rischio che si svaluti sempre più l'attività didattico-formativa e si alimenti la creazione di una corposa (ed in costante crescita) riserva di persone qualificate che non riescono a "spendere" le proprie competenze, nella mancanza di adeguati percorsi che valorizzino la formazione accademica. Va rafforzato, insomma, il nesso tra studi, percorsi formativi e impiego nelle varie realtà del mondo sportivo.

Accade, infatti, spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche, su tutti i centri fitness e le palestre al di fuori del modello sportivo organizzato (che rappresentano uno tra i maggiori bacini di utenza cui si rivolgono i laureati in scienze motorie in cerca di occupazione), non richiedano il possesso di determinati requisiti o competenze per lavorare. Prova ne è che per un ampio bacino di utenza, come quello relativo agli istruttori motori e i gestori con competenze manageriale che operano in centri fitness e palestre, non si è ancora provveduto al riconoscimento delle relative qualifiche. A tal fine, invece, si possono far valere, in forma di sostanziale equiparazione al titolo accademico, certificazioni rilasciate tramite corsi di formazione improvvisati, da parte di privati, assolutamente non adeguati a fornire quel bagaglio culturale e quelle conoscenze, teoriche e pratiche, ottenute attraverso corsi universitari. Frequentemente, invece, tali certificazioni risultano di fatto "abilitanti" rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni, in primo luogo, sulla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, esposti alla scarsa professionalità di questi operatori.

È necessario, invece, scongiurare la possibilità di utilizzare titoli fittizi (come avviene ad esempio nel settore della danza) al pari di attestazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, anche ove tenuti da enti federali o enti equiparati) o di percorsi di studi universitari, tutelando le opportunità di impiego e carriera che seguono alla formazione professionale e a quella universitaria. È da rilevare come il CONI, per garantire l'adeguatezza dei percorsi formativi e dei formatori dei centri federali, abbia adottato, nel 2009, il Sistema nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ), "anticipando" così, per il nostro Paese, la conformità con la normativa e con i principi comuni europei nel settore delle qualifiche sportive e assicurando gli standard previsti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di certificazione delle competenze. Rilevata la maggiore interazione e collaborazione con le federazioni sportive, anche al livello territoriale, occorre assicurare l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema ai fini della migliore armonizzazione tecnica dei percorsi formativi, a tutti i livelli federali.

## **2.2 La tutela della salute e l'incolumità fisica dei praticanti**

L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ed è in questa prospettiva che la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute, in base a prescrizioni mediche, rende ulteriormente utile un'organica trattazione della questione. Qualora gli istruttori o i promotori del benessere psico-fisico e della salute non fossero professionisti o esperti del movimento, questo potrebbe avere ricadute negative sull'incolumità fisica dei praticanti, lasciati in balia di istruttori/preparatori improvvisati.

In quest'ottica vale richiamare l'approvazione di due ordini del giorno (G3.0.201 e G3.0.203) durante la discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" (A.S. 1324, attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, A.C. 3868) con cui si è impegnato il Governo da una parte, a valutare l'opportunità di regolamentare, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, la figura del chinesologo quale esperto del movimento e, dall'altra, a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive.

Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II della Carta, nella parte in cui si tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra parte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che la materia "ordinamento sportivo" sia annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, sancendo quindi, la possibilità che il Legislatore nazionale inquadri i principi generali della materia entro cui possa muoversi quello regionale. Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione, tra l'altro, contribuisca alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani (paragrafo 2).

Oltre, quindi, a contrastare l'idea che l'accesso all'insegnamento nelle attività motorie e sportive possa essere "libero", armonizzando tale esigenza con la disciplina vigente per il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, si constata una lacuna nell'ordinamento giuridico nel momento in cui, con l'assenza di interventi normativi aventi ad oggetto l'istituzione e la disciplina delle professioni nel settore delle attività motorie e sportive, la tutela dell'incolumità fisica non è considerata. Per il diritto europeo, in via generale, l'attività professionale è soggetta alle regole della concorrenza (articolo 101 del TFUE); tuttavia la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 3, che "allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente". Ed è esattamente il profilo della tutela della sanità pubblica che interessa in questa sede e in ragione della quale si potrebbe prospettare di dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento (nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità, e necessità traslati nell'ordinamento nazionale).

Sviluppare per intero un sistema integrato dello sport nel nostro Paese, invero, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile l'atto della certificazione delle competenze necessarie, e indispensabili, a permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale intervento - da cui però andrebbe tenuto ben distinto il settore del puro volontariato sportivo - sarebbe funzionale a scoraggiare il lavoro sommerso, piaga che affligge da molto tempo il mondo dello sport. D'altra parte, in questo modo, il nostro ordinamento, in cui si constata un progresso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, darebbe pienamente seguito a quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta Europea dello Sport nel momento in cui si prospetta (comma 2) che "qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono la sua responsabilità".

Infine, proprio per creare quel complesso di sinergie finora mancanti nel *post-lauream* universitario, si

rende necessario dar maggior rilievo a quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che ha sancito nell'ordinamento la possibilità che le università instaurino rapporti convenzionali con il CONI per lo svolgimento di iniziative didattiche relative a: aggiornamento professionale, formazione continua, attivazione di corsi di specializzazione, programmi di ricerca scientifica, uso di strutture, attrezzature e impianti sportivi.

Compiere una ricognizione che abbia ad oggetto tutto il sistema della formazione, universitaria e federale, nel settore sportivo e le dinamiche che essa segue, potrebbe rappresentare un primo passo, fondamentale, per comprendere quali siano le differenze esistenti, come e se intervenire, le modalità per evitare eventuali non congrue "sovrapposizioni".

In conclusione, l'incompiutezza della riforma che ha sancito l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si palesa nel momento in cui se, da una parte, si invita ad intraprendere un percorso universitario, creando un quadro delle competenze in materia ben definito, dall'altra, il sistema consente l'effettiva vanificazione di tale *iter*, permettendo l'ingresso in quel settore del mondo del lavoro (quello sportivo) anche ad operatori improvvisati in quanto privi di un titolo di studio accademico ovvero non certificati ai sensi dello SNaQ e del decreto legislativo n. 13 del 2013, investendo profili che riguardano la sicurezza e la salute dei praticanti. In questa direzione un buon esempio è rappresentato dalla Regione Emilia-Romagna che nel luglio 2016 ha approvato la qualifica di "maestro di danza", che può essere acquisita da insegnanti di danza che abbiano maturato una consistente esperienza professionale e danzatori professionisti che abbiano completato uno percorso di formazione specifico (dando seguito alla risoluzione 1029 approvata nell'ottobre 2015 dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport), proprio in ragione di una maggiore tutela della salute, in particolare di "bambine, bambini, adolescenti e giovani".

### **3. SPORT, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

#### **3.1 Istruzione e carriera sportiva**

L'importanza di proseguire gli studi durante la carriera sportiva rappresenta una delle maggiori sfide del nostro Paese. La sfida del sistema dell'istruzione, in via generale, si rivolge anzitutto a combattere l'elevato tasso d'abbandono scolastico degli studenti, la dispersione scolastica, e a diminuire il numero degli studenti che non concludono l'iter formativo universitario avviato. La Commissione europea ha recentemente mostrato come il nostro Paese, nel 2013, abbia una quota di abbandono universitario tra le più alte in Europa (45 per cento), e un basso numero di laureati fra di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

All'interno di tale contesto, tuttavia, per chi pratica sport agonistico livello medio, alto o professionistico, si pongono ulteriori "aggravanti" specifiche, legate alla possibilità, per ragazzi poco più che adolescenti, di diventare sportivi di fama nazionale e mondiale. A proposito, vale richiamare l'articolo 8 della Carta europea dello sport che, in tema di sostegno allo sport di alto livello e alla talentuosità, suggerisce l'adozione di un sostegno consistente in una "educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello". In alcuni casi, è da evidenziare una percezione distorta che possono avere alcuni giovani nei riguardi delle prospettive professionali, convinti di non dover pensare al proprio futuro lavorativo in quanto già provvisti di un'attività a tutti gli effetti, peraltro a volte anche molto ben remunerata.

Per un atleta, quindi, la scelta di non proseguire gli studi può rappresentare un terreno ancor più ricco di insidie, qualora non si sia pienamente consapevoli della situazione che potrebbe prospettarsi se la carriera sportiva non dovesse proseguire secondo le aspettative. La sfida di sistema, quindi, è quella di garantire e promuovere le condizioni per tutti i giovani impegnati nello sport di alto livello affinché possano coniugare istruzione e agonismo, in modo che possano essere i creatori del proprio futuro e di non doverlo soltanto subire.

#### **3.2 Le strategie da implementare per sviluppare i percorsi di carriera duale**

Per contrastare una dispersione scolastica particolarmente diffusa tra i giovani atleti è necessario, quindi, un intervento organico e strutturale su almeno tre livelli: istituzionale, logistico, culturale. In *primis*, vi è l'esigenza di un intervento istituzionale per fornire ai giovani atleti-studenti un adeguato sistema di supporto alle scelte individuali, anche in considerazione delle linee guida della Commissione Europea sulla carriera duale (*EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport 2012*) e dello studio sui minimum requirements for dual career services, 2016). Esso deve prendere le mosse dall'esatta definizione della questione - la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi - ed orientarsi verso la determinazione di percorsi simultanei che coniughino sport e studio, per il successo dei quali è imprescindibile puntare su un'adeguata formazione degli insegnanti, in modo da valorizzare le migliori caratteristiche della dualità. L'utilizzo e la diffusione delle più avanzate tecnologie possono rappresentare uno strumento molto efficace e in grado di supportare anche coloro i quali, per esigenze professionali (si pensi agli atleti che fin da giovanissimi intraprendono carriere internazionali, oppure alle assenze del sabato e del lunedì per via delle competizioni), si trovino a fronteggiare difficoltà logistiche insuperabili nelle modalità d'apprendimento tradizionali, come nel caso di obbligo alla frequenza scolastica o universitaria. Un buon esempio, in questa direzione, è rappresentato dal progetto "Calciatori a scuola", presentato e promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con CONI, CIP e Lega Serie A) nel febbraio 2016, che ha previsto, per il campionato di calcio delle categorie "allievi" e "primavera", lezioni in modalità *e-learning* e due *tutor* (uno scelto dal consiglio d'istituto, l'altro dalla società sportiva) per i giovani calciatori. In ogni caso, simili progetti dovrebbero coinvolgere giovani atleti in un numero maggiore di casi, serie inferiori e discipline sportive diverse, essere strutturati ed estesi in termini qualitativi e quantitativi (in modo da rivolgersi sia al percorso di studi superiori che a quelli universitari).

In secondo luogo, sotto l'aspetto logistico, l'attenzione va rivolta alla platea degli attori interessati. Andrebbero ottimizzate, quindi, le specificità connesse alla diversità di esercizio delle singole discipline sportive e bisognerebbe puntare sull'attivazione di alcune buone pratiche generali quali, ad esempio, l'organizzazione di percorsi di recupero ad hoc per smaltire le assenze causate dalla partecipazione a gare e campionati o programmare interrogazioni, verifiche e/o appelli universitari in modo flessibile e cooperativo. Per sostenere tale percorsi è indispensabile la presenza di figure professionali appositamente formate, i *tutor*, in grado di fornire allo studente-atleta un percorso individualizzato e misurato su esigenze di studio e programmi di allenamenti/gare. Senza pretesa di completezza, dal punto di vista universitario, potrebbero prevedersi misure di agevolazione per meriti sportivi quali: iscrizioni in regime di tempo parziale o esonero dalle tasse universitarie, assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari o riconoscimento di crediti formativi e borse di studio. Infine, vi è necessità di promuovere interventi sul piano educativo e culturale, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed istruttori-allenatori, particolarmente in quei contesti che sono esposti a maggiori difficoltà socio-economiche, come le periferie urbane. È imprescindibile l'esigenza di sollevare gli studenti-atleti dal peso del conflitto di interessi di parte (i docenti, da una parte, e gli allenatori, dall'altra, che pretendono entrambi il massimo nel percorso di studi e nello sport) e condurli, con competenza e benevolenza, a sempre maggiori gradi di maturazione, nel campo dell'istruzione e in quello atletico, affinché essi possano scegliere, autonomamente, il progetto di vita più consono ad aspirazioni e ambizioni personali. Un obiettivo prioritario, dunque, è quello di definire e promuovere efficaci percorsi di carriera duale valutando anche se demandare l'istituzione e la supervisione sugli stessi ad autorità indipendenti o seguire il modello degli accordi o dei programmi tra istituzioni scolastiche e accademiche e sportive, per superare definitivamente le criticità connesse alla concezione alternativa tra carriera sportiva e prosiegua degli studi.

### 3.3 Sport e riforma del sistema scolastico

Per quanto concerne la riforma in ambito scolastico attuata con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta "buona scuola", essa ha previsto, all'articolo 1, comma 7, lettera g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come rappresentato dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le assunzioni di docenti di scienze motorie e sportive, anche a seguito delle assunzioni operate in relazione all'organico per il potenziamento per le classi di concorso A049 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e A048 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado), hanno fatto registrare un incremento di 2834 unità di docenti di ruolo di scienze motorie, passando, dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, da 18.774 unità a 21.608. È il primo passo verso un riconoscimento del ruolo che dovrebbe assumere lo sport nelle scuole di ogni ordine e grado, vettore di promozione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dello spirito di squadra, della solidarietà, della sana competizione, del rispetto delle regole e dell'avversario.

In ragione della predisposizione dei piani triennali dell'offerta formativa (POF), va potenziato, nell'ambito dell'autonomia di scelta delle istituzioni scolastiche, il ruolo dell'educazione fisica, in base alle scelte che possono essere compiute in tale direzione. Permane, tuttavia, una criticità in merito alla scelta, compiuta con l'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015, che, in materia di organizzazione e coordinamento periferico dell'attività motoria nelle scuole, ha previsto che essa sia di competenza non più dei coordinatori degli uffici scolastici territoriali ma degli uffici scolastici regionali e del dirigente preposto, con la possibilità di avvalimento della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica. In questo modo sono state prodotte due conseguenze: da una parte, vi è stata una riduzione, in termini prettamente numerici, di chi si occupa di tale attività, essendo stata trasferita la relativa competenza ad un livello territoriale più alto; dall'altra, è stata permessa la possibilità del venir meno di un impegno di sollecitazione e coordinamento in materia di sport. Rimane ferma la necessità di procedere all'ampliamento, attraverso assunzioni, del personale in possesso delle abilitazioni necessarie a insegnare l'attività di educazione fisica nella scuola primaria.

In relazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, ancora, il progetto "Sport di Classe", nato dall'anno scolastico 2009/2010 con l'accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, CONI, CIP e Presidenza del Consiglio dei ministri (per alcuni anni), e con il sostegno di Regioni ed enti locali, ha certamente rappresentato un'evoluzione dell'esperienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di "Alfabetizzazione motoria", prevedendo un modello operativo che ha consentito la partecipazione a tutte le classi aderenti all'iniziativa. Tuttavia, rilevati i buoni propositi della stessa, che ha permesso a molti laureati in scienze motorie, in funzione di tutoraggio (i cosiddetti "esperti specialisti" di educazione fisica), un ingresso nel mondo scolastico con il compito di incoraggiare i docenti di ruolo a svolgere con regolarità le lezioni di educazioni fisica, essa non è stata tradotta in assunzioni in ruolo dei laureati in scienze motorie che per via della loro preparazione specifica, dettata dalla specificità dell'insegnamento di questa materia, dovrebbero essere, in maniera esclusiva, titolari di quelle cattedre, garantendo in questo modo una trasmissione adeguata di conoscenze e buone pratiche agli alunni già a partire dai 6 anni. A tal fine, si dovrebbero estendere le previsioni riguardanti le scienze motorie e sportive previste all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, anche alla scuola primaria.

La Commissione rileva tuttavia, nonostante il carattere sperimentale del progetto "Sport di classe", l'alto numero di classi (52.282) e *tutor* (3.504) coinvolti nell'anno scolastico 2015/2016, con numeri in incremento rispetto all'anno scolastico precedente in cui furono interessate, complessivamente, 42.303 classi e 2.373 *tutor*. Infine, assume certamente un rilievo positivo nella prospettiva dello sviluppo dell'attività motoria nella scuola primaria la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce l'utilizzo di docenti abilitati "in possesso di competenze certificate,

nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale" di cui alla medesima legge.

Nei confronti dei cui effetti, però, si rileva indispensabile compiere un monitoraggio specifico, per comprendere gli esiti prodotti e se saranno necessari eventuali interventi legislativi correttivi.

### **3.4 I licei sportivi e la formazione degli insegnanti**

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2013, n. 52, ha regolamentato l'istituzione dei licei sportivi, incardinati nei licei scientifici, nei quali lo sport svolge un ruolo preminente. La scelta per i licei sportivi statali, tuttavia, sconta il surplus burocratico reso necessario dal preventivo passaggio dalle Regioni, con l'effetto di riscontrare oggi uno stallo nella diffusione sul territorio degli stessi, a vantaggio dei licei paritari, privi viceversa di tale passaggio autorizzativo. Ne deriva la necessità di un intervento semplificatore.

È inoltre assolutamente rilevante, all'interno di tali strutture, promuovere una formazione apposita per gli insegnanti, in modo che l'interazione prevista tra lo sport e le altre materie sia funzionale alla migliore valorizzazione dei percorsi di apprendimento e al coinvolgimento, il più possibile, degli studenti/atleti nei percorsi di studio, potenziando, al contempo, alcune tematiche di rilevanza sociale, quali ad esempio il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e alla pratica del *doping*.

## **4. La governance sportiva e il rapporto tra CONI e federazioni sportive**

### **4.1 Il modello previsto dalla legge**

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 11, è emanato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il CONI, ente di diritto pubblico e posto al vertice del settore, vigila sull'attività delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, le quali hanno assunto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Vale richiamare, a tal proposito, l'articolo 15 del decreto legislativo 242 del 1999, che stabilisce che i bilanci di tali enti siano approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Se, da una parte, la legge stabilisce che l'attività del CONI e delle federazioni sportive si debba svolgere conformemente ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dall'altra, il sistema ha mostrato sintomi di debolezza in ragione della strutturazione della *governance* prevista nell'ordinamento. Fermo restando il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare attribuita a CONI e federazioni sportive in ragione dell'attività svolta e degli obiettivi da perseguire, l'articolo 4 del decreto legislativo 242 del 1999 ha stabilito che il consiglio nazionale del CONI sia composto, tra gli altri membri ivi previsti, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali (lettera *b*). Tra i compiti principali del consiglio figurano, anche, quelli di: a) stabilire criteri e modalità di esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; b) eleggere il Presidente del CONI. Il presidente, eletto dal consiglio nazionale (in base all'articolo 8, comma 2) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio nazionale.

È lo stesso sistema, dunque, che stabilisce che gli enti vigilati eleggano il vertice dell'autorità vigilante, la quale, a sua volta, verifica che l'attività svolta risponda a controlli che la medesima stabilisce. Nel corso degli anni sono emerse alcune perplessità sul corretto funzionamento delle elezioni dei vertici federali, dove si è assistito (in alcuni casi) ad un blocco del turnover ed è stato permesso ad alcuni presidenti di essere rieletti "ad oltranza", dal secondo mandato in poi, in deroga alle regola generale di

divieto oltre il secondo mandato, con più del 55 per cento dei voti validi (tale possibilità è prevista dalla legge: articolo 16 -bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo 242 del 1999).

Queste disposizioni, che si tentano di correggere con il disegno di legge recante "Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali", approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. 361) in data 30 giugno 2016 ed attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (A.C. 3960), hanno permesso, in casi eclatanti, la possibilità di rielezioni plurime e gestioni oltremodo accentratrici delle attività federali. Nell'ottica di potenziare il sistema, con l'obiettivo che le federazioni divengano non già "centri di potere" quanto, piuttosto, "centri di sapere", sarebbe auspicabile rivolgere un'attenzione particolare all'ideazione di nuove forme organizzative nel rapporto con il CONI, valorizzando l'autonomia del settore.

## **4.2 Il potenziamento del ruolo delle federazioni sportive**

Il compito principale delle federazioni sportive è quello di promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline a carattere agonistico e amatoriale, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica di atleti e tecnici ed organizzando attività specifiche rivolte sia all'avviamento allo sport sia allo sport di alto livello. In quest'ottica, per correlare nel miglior modo possibile le scienze che studiano il come costruire le prestazioni sportive con i luoghi dove si promuove l'attività delle singole discipline (le federazioni), si potrebbe delineare una riforma che strutturi stabilmente queste ultime all'interno delle università, come fatto nell'innovativo sistema olandese, o per lo meno che ne aumenti significativamente l'interazione, in modo da valorizzare al massimo la sinergia tra ricerca e sport praticato. Questa prospettiva potrebbe realmente garantire che l'attività sportiva sia posta al centro delle politiche federali, che vanno gestite secondo criteri manageriali ed imprenditoriali senza per questo tralasciare la missione principale, tenendo ovviamente in considerazione la grande diversità che passa tra una disciplina sportiva ed un'altra e, conseguentemente, tra le federazioni.

## **5. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPORT**

### **5.1 La mancanza di una disciplina specifica per il dilettantismo**

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo, definendo come sportivi professionisti (articolo 2) "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". È stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti; per i primi c'è una disciplina che definisce il regime contrattuale e le tutele sanitaria, assicurativa, previdenziale; per i secondi, invece, il Legislatore non ha stabilito alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo. Per questo, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione delegata per legge al mondo sportivo, attualmente ci si trova nella situazione per cui le medesime regole sovrintendono all'attività di un atleta che tali svolge per professione, ma a cui manca un riconoscimento formale o giuridico, e a quella saltuaria dell'amatore o di chi pratica sport nel dopolavoro. Tra l'altro nel novero dei dilettanti sono ricomprese attività del tutto diverse tra loro: ad esempio, quella sportiva parrocchiale e quella di atleti che gareggiano alle Olimpiadi o in competizioni nazionali o internazionali. Se, dunque, da un lato, al professionista è riconosciuta per legge una serie di garanzie specifiche, dall'altro, un dilettante, a prescindere dal fatto che l'attività svolta possa

sostanzialmente definirsi tale, si trova del tutto privo di un quadro anche minimo di tutele, pur condividendo con il professionista, in alcuni casi, tutte le caratteristiche relative allo svolgimento dell'attività. Emblematico, in tal senso, il fatto che la prestazione di molti campioni sportivi "riconosciuti" (per esempio in: tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo) non sia ritenuta professionistica; tuttavia questa mancata definizione comporta i suoi effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Sarebbe opportuno, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, che la legge individui i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica.

## **5.2 Parità di genere e sport**

Altra questione critica è quella relativa alla mancanza del riconoscimento della parità di genere sia al livello della *governance* sportiva di vertice che nel professionismo sportivo. In primo luogo, durante le audizioni è stata segnalata l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI: si auspica pertanto che, nelle more di un intervento di riforma strutturale del sistema e dell'ordinamento sportivo e nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti, possano trovar luogo meccanismi di selezione includenti del genere femminile.

In secondo luogo, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che si sono avvalse della delega prevista dalla legge per il settore maschile od in quelli in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne, nelle competizioni nazionali o internazionali, siano stati di indubbio riscontro. Per questo si auspica l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti (esattamente quest'obiettivo propone l'A.S. 1996), dando peraltro seguito alla strategia della Commissione Europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men 2010-2015*) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità. D'altra parte, già la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1701 (2005) evidenziava l'esigenza di combattere la discriminazione verso il genere femminile nella partecipazione e nell'amministrazione nello sport allo stesso modo in cui si combattono le altre forme di discriminazione.

## **5.3 Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni "aperte"**

### **5.3.1 Redditi diversi, controlli fiscali e società commerciali**

Per quanto concerne l'attività di società e associazioni sportive, che costituiscono la base fondamentale del sistema e sono il primo approccio allo sport per molti cittadini italiani, la Commissione ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici emersi durante le audizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività giovanile, va rilevato che l'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, abbia provveduto ad abrogare solamente per il settore del professionismo il cosiddetto "vincolo sportivo", ovvero le "limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta", le quali, invece, permangono ancora nel settore del dilettantismo (con ripercussioni non indifferenti sulla mobilità e sulla possibilità di cambiare squadra nei settori giovanili).

La distinzione professionismo-dilettantismo, poi, ha rilevanza in particolare ai fini della disciplina fiscale. Gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento agevolato, disciplinato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tra le altre norme in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 67, comma 1,

lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e "qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto", rientrino nella categoria dei cosiddetti redditi diversi. L'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che vadano ricompresi, anche, "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica", ossia che la norma sui redditi diversi vada estesa anche a istruttori, tecnici e dirigenti.

I redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in quanto redditi diversi e, pertanto da collocarsi al di fuori di un rapporto di lavorodipendente o autonomo (il reddito percepito deve essere marginale e non può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza). L'articolo 69, comma 2, del TUIR, ha stabilito che i redditi percepiti da chi svolge attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare reddito per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro (tale somma è da riferirsi all'importo complessivo dei compensi/indennità percepiti ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lett. *m*) del TUIR); al di sotto della suddetta soglia, dunque, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta. Va rilevato, tuttavia, come l'interpretazione di tale norma, nata per agevolare l'attività sportiva, sia risultata invece escludente nei confronti di chi intende essere occupato in via principale nel settore, come, ad esempio, i laureati in scienze motorie, i quali in virtù della loro qualifica di laureati, vengono, a seguito di una interpretazione eccessivamente restrittiva, ricondotti nella fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro dipendente. Tale posizione di fatto scoraggia l'utilizzo nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche di tali soggetti qualificati, incentivando l'impiego di lavoro meno qualificato. Appare indispensabile, dunque, intervenire per non penalizzare coloro che, muniti delle opportune competenze e di un titolo di studio qualificante, vogliono svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo all'interno del mondo sportivo. A tal fine sarebbe auspicabile l'applicazione di aliquote contributive agevolate.

Altra questione fondamentale che merita la massima attenzione, correlata con la precedente, è che è indispensabile distinguere quelle società e quelle associazioni che promuovono lo sport da chi ne ha costituita una per scopi commerciali e per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, in modo da assicurare la certa rispondenza tra platea dei potenziali destinatari e beneficiari. In conclusione, si rileva la necessità di un intervento di sistema che bilanci due interessi contrapposti, salvaguardando il settore del dilettantismo sportivo: va incentivata e finanziariamente sgravata la promozione dell'attività sportiva di base e amatoriale (la disciplina fiscale di agevolazione è pensata per tale finalità, al fine di alleggerire i costi della gestione), distinguendo società e associazioni che svolgono solamente attività commerciali, e va assicurata, allo stesso tempo, un'adeguata tutela al lavoro professionale sportivo nel dilettantismo, promuovendo l'ingresso di istruttori competenti.

### **5.3.2 Finanziamenti e proposte per favorire lo sviluppo del settore**

Nel dilettantismo si evidenzia anche l'esigenza, per favorire lo sviluppo del settore, di prevedere forme di costituzione di società e associazioni sportive, come nel caso della s.r.l. semplificata, che agevolino l'avviamento e lo svolgimento dell'attività d'impresa, limitare la responsabilità solidale dei dirigenti sportivi nel caso delle ASD non riconosciute e chiarire che la finalità non profit può essere perseguita anche attraverso iniziative imprenditoriali volte ad accrescere le risorse da reinvestire nell'attività dilettantistica riducendo i costi di accesso alla pratica sportiva. Quest'ultimo aspetto ha importanti conseguenze da un punto di vista della legge fallimentare, considerato che recenti sentenze considerano lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, requisito per la fallibilità delle ASD a prescindere dalla destinazione a fini non profit dei ricavi derivanti dall'attività commerciale. In relazione ai profili fiscali emersi con maggior enfasi, altra questione critica è apparsa essere quella relativa all'organizzazione di corsi e attività a pagamento.

Per quanto attiene l'Iva, al fine di non creare discriminazioni tra soggetti che usufruiscono dei servizi di una associazione sportiva (soci e non soci) si potrebbe prevedere, per le quote versate dai non soci, l'esenzione dall'imposta, equiparando i servizi sportivi a quelli formativi e medici, in ragione del valore di prevenzione dalle malattie cardiocircolatorie connesso alla pratica sportiva (sulle quote versate da non soci resterebbe applicabile l'imposizione diretta).

Per quanto concerne l'altra fonte principale di finanziamento, le sponsorizzazioni, si rileva la necessità, di riconfermare la natura delle medesime quali spese di pubblicità (articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002), deducibili secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 2, del TUIR. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la finanziaria 2007, ha introdotto nel TUIR (articolo 15, comma 1, lett. *i-quinquies*) la possibilità di portare in detrazione fino al 19 per cento delle spese sostenute per le attività sportive (come, ad esempio, l'iscrizione in una palestra o in una piscina) svolte dai figli minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (per una totale massimo di 210 euro per ciascun figlio). Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere estesa anche a soggetti di età pari e superiore a 60 anni, in modo da promuovere e incentivare l'attività motoria per la cosiddetta "terza età".

Infine, potrebbero essere aumentate alcune soglie: fino a 300.000 euro il limite di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 289 del 2009, che aveva già alzato la soglia prevista all'articolo 1, comma 1, della legge 398 del 1991), ai fini della fruizione dell'esercizio di opzione relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui alla medesima legge 398 del 1991; fino a 10.000 euro quello di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR, in materia di limite massimo esentasse, prevedendo le eccedenze l'applicazione della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; fino a 300.000 euro quello di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, in materia di spese di pubblicità.

### 5.3.3 L'impiantistica sportiva

*Last but not least*, tra le criticità maggiori segnalate durante le audizioni, vi è la questione dell'impiantistica sportiva. Pur in presenza di una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale, la necessità di investimenti di risorse per la gestione, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), la ristrutturazione, la messa in sicurezza o la realizzazione di nuovi impianti sportivi trova, spesse volte, nei vincoli alle spese per investimenti della finanza pubblica locale e nel rispetto del patto di stabilità interno degli ostacoli insormontabili. È da rilevare inoltre, come, da parte di più auditi, sia stata posta una particolare considerazione sui vincoli introdotti nell'ordinamento dal nuovo codice degli appalti pubblici, nella parte in cui si prevede (articolo 165, comma 2, ultimo periodo) che nelle concessioni di lavori pubblici o servizi il contributo pubblico non possa, in ogni caso, "essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari". Tale norma, quindi, potrebbe disincentivare le forme di partenariato pubblico-privato nella gestione degli impianti, tutt'al più nel caso in cui dovessero esser realizzate opere di manutenzione extra ordinaria, ed essere ulteriormente d'ostacolo alla costruzione di nuovi.

È stato segnalato, tuttavia, come le principali criticità riguardino le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti. Nel caso eclatante di Roma Capitale, è stato riferito che il totale degli impianti comunali, 162, afferenti all'amministrazione comunale, escluse le palestre nelle scuole, non risulti essere a norma. È stato anche rilevato, in via generale, che se lo *status* degli investimenti per le nuove costruzioni appaia piuttosto problematico in tutto il territorio nazionale, al Sud il tessuto impiantistico è assai più sottile rispetto al centro-nord.

La gestione dell'impiantistica, in ragione dei molti interventi di manutenzione da compiere, è apparso come uno dei problemi di maggiore rilievo. Attualmente, quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Calabria) hanno aderito al progetto pilota "Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del territorio" per acquisire dati sul numero di impianti presenti sul proprio territorio (si è permesso, così, di rilevare il numero degli impianti rapportato al numero di abitanti, censendo

11.508 impianti in 1.040 comuni). Al termine delle operazioni conclusive per la mappatura dell'impiantistica sull'intero territorio nazionale potranno essere tratte le opportune conclusioni, in ragione, soprattutto, del come poter intervenire, nell'ambito delle risorse economiche di cui dispongono gli enti locali e territoriali per la manutenzione o l'ammodernamento. Si rammenta, al riguardo, come il CONI e il Comitato promotore per Roma 2024 abbiano operato un censimento (da aprile a luglio 2016) delle infrastrutture sportive per la Città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono stati censiti 2.221 impianti (di cui 1190 sportivi e 791 scolastici), di cui 1.103 di proprietà pubblica 1.118 di proprietà privata, e sono stati rilevati 6.336 spazi d'attività. Gli impianti funzionanti a Roma, secondo il CONI, sono 1983, l'89 per cento del totale (tra le cause di non funzionamento: 37 per cento è dovuto allo stato di conservazione insufficiente, 16 per cento per lavori di ristrutturazione/adequamento e manutenzione in corso, 15 per cento non agibilità).

Si rammenta, poi, come il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, abbia autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017), da far confluire nel fondo "Sport e Periferie", secondo le indicazioni di un piano pluriennale degli interventi (rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno) da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa presentazione da parte del CONI.

Tale intervento, che annoverava tra i suoi obiettivi quelli di compiere una ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, realizzare e rigenerare impianti localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie e completare e adeguare l'impiantistica esistente, pur condivisibile nelle finalità, non può, tuttavia, esser ritenuto risolutivo delle esigenze e delle criticità che riguardano lo status delle infrastrutture sportive. Come evidenziato durante le audizioni, infatti, tra le maggiori criticità delle società sportive, si riscontra, soprattutto nei piccoli centri urbani, una generale difficoltà nella gestione causata da: esiguità dei ricavi, elevati costi d'esercizio, carenza di finanziamenti privati e pubblici, eccessiva burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Per tale ragione, si auspica un accrescimento delle procedure di finanziamento agevolato, anche tramite l'Istituto per il credito sportivo.

V'è necessità, infine, di valutare gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, che ha previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione (di durata proporzionale al valore dell'intervento e mai inferiore a cinque anni, se è riconosciuto il "pubblico interesse" del progetto), ai fini di un uso per l'aggregazione sociale e giovanile.

Le medesime considerazioni sulla valutazione si estendono all'articolo 16, comma 8, dello stesso decreto, che ha stabilito che per interventi di rigenerazione, ammodernamento e riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal piano del CONI, il Comune possa deliberare l'individuazione per l'applicazione di misure agevolative (riduzioni o esenzioni di tributi per periodi limitati e definiti, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere).

#### **5.4 L'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina**

In conclusione, dati i numerosi profili critici rilevati nel settore e la generale necessità di interventi che toccano più ambiti, sarebbe opportuno adottare un testo unico in materia di sport, in coerenza con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unico, infatti, avrebbe la funzione di riordinare e coordinare, all'interno di un solo corpo normativo, tutte le norme di settore e la legislazione vigente in materia di sport (come già proposto, tra l'altro, a conclusione dell'indagine conoscitiva n. 37 "Sport di base e dilettantistico", svolta dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nel settembre 2012, XVI legislatura), agevolando il compito di operatori ed interpreti chiamati finora a districarsi all'interno di una complessa stratificazione normativa.

In sintesi, dovrebbero confluire nel testo, che avrebbe la funzione abrogativa e di coordinamento con la legislazione di altri settori (come la scuola): norme su professionismo, dilettantismo e volontariato; disciplina fiscale, del lavoro e della previdenza; sistema della *governance*; norme di contrasto agli illeciti sportivi. Andrebbero anche incluse norme su due altri temi che non sono stati trattati in questa sede ma che meritano un'attenzione precipua in ragione sia delle ripercussioni economiche che nella struttura stessa dell'ordinamento: scommesse sportive e utilizzo dei diritti televisivi.

## 6. LA LOTTA AL DOPING

### 6.1 L'attività e il ruolo di Nado Italia

La legge 26 novembre 2007 n. 230, ha ratificato la "Convenzione Internazionale contro il *doping* nello sport", adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale dell'Unesco del 19 ottobre 2005. La Convenzione, il cui scopo è quello di "promuovere la prevenzione del *doping* nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo" (articolo 1), ha stabilito il ruolo dell'Agenzia mondiale *antidoping* e ha recepito il Codice mondiale *antidoping*. L'articolo 3 della Convenzione ha disposto l'impegno degli Stati parte ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice, ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a promuovere una cooperazione internazionale nella lotta al *doping* sportivo. L'Agenzia mondiale è l'autorità sovranazionale di riferimento in materia di contrasto al *doping*, con funzioni di monitoraggio e verifica della conformità al Codice delle normative dei singoli Paesi.

Sul piano dell'organizzazione, la normativa internazionale stabilisce che ciascun Paese firmatario debba dotarsi di una propria Organizzazione nazionale *antidoping*, NADO, a cui è riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di applicazione delle norme *antidoping*, gestione dei controlli ed esercizio della conseguente attività giurisdizionale. Dapprima, in Italia, l'organizzazione nazionale *antidoping* è stata inserita all'interno della struttura del CONI; in seguito, a partire dal 15 settembre 2015, è stato istituito un ente autonomo e indipendente, NADO ITALIA, composto da: un comitato di controlli *antidoping* (che predispone un piano dei controlli), un comitato per le esenzioni a fine terapeutici, un ufficio di procura *antidoping* e un tribunale nazionale, articolato in due sezioni. Il quadro funzionale è completato dai medici della federazione medico sportiva italiana, incaricati dal comitato dei controlli di eseguire gli stessi, e dal laboratorio *antidoping* di Roma, che ha la funzione di analizzare i campioni prelevati e informare la procura sulle eventuali positività riscontrate. Come emerso durante le audizioni, è stato recentemente firmato un protocollo di durata quadriennale, sottoscritto con il CONI, di impegno alla collaborazione congiunta tra Arma dei Carabinieri e NADO ITALIA, ai fini dell'applicazione della normativa *antidoping* e per rendere l'intero sistema ancor più solido.

In relazione ai controlli è anche emerso come siano stati conseguiti, recentemente, altri obiettivi, tra cui: la digitalizzazione di gestione delle informazioni sulla reperibilità degli atleti (cosiddetti "*whereabouts*") attribuendo a ciascun atleta una casella di posta elettronica certificata (pec) che garantisca la ricezione delle comunicazioni inviate con validità legale ed il funzionamento del sistema ADAMS, dell'Agenzia mondiale *antidoping*, per la gestione informatizzata delle reperibilità e la memorizzazione dei dati su controlli ed esiti delle analisi (attivo dal 1° gennaio 2016). I risultati operativi e i numeri hanno fatto registrare, fino a settembre 2016, 4.450 controlli *antidoping*, riscontrando 72 casi di positività: 61 a seguito di controlli effettuati da parte di NADO ITALIA, 11 a seguito di controlli disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 376. Occorre rilevare come il totale delle positività rilevate possa esser interpretato secondo una chiave di lettura "positiva", ovvero quale prova dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema dei controlli.

Tuttavia, occorre ribadire una criticità di fondo, che riguarda il mancato coordinamento "di sistema" a livello internazionale dove, pur agendo la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport a fini armonizzanti, si evidenzia la necessità di rendere omogenea l'applicazione della stessa, attraverso un sistema di controlli sull'applicazione stringente, con sanzioni certe in caso di mancato rispetto. Si evidenzia come l'impegno del Governo italiano, in sede internazionale, debba essere rivolto in questa direzione, chiedendo di valutare, in tale occasione, l'opportunità di introdurre un sistema di ricambio di chi effettua i controlli. Se da una parte, quindi, il nostro Paese dimostra di essersi dotato di un sistema di controlli e sanzioni *antidoping* piuttosto efficace ed adeguato per lo sport di alto livello, parimenti deve esser profuso uno sforzo, sempre maggiore in relazione alla diffusione di corrette informazioni sui rischi per la salute e l'incolumità fisica nello sport amatoriale e di base.

## **6.2 L'attività e il ruolo della sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute**

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha stabilito, all'articolo 2, il trasferimento all'interno di un unico organo collegiale del Ministero della salute, il Comitato tecnico-sanitario, di una serie di organi, tra cui la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* (lettera *h*), nata nel 2007. Il Comitato tecnico-sanitario, quindi, è stato articolato in più sezioni (articolo 4), dove ha trovato spazio anche quella per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (lettera *h*).

Tra le funzioni principali della sezione *antidoping*, come emerso nelle audizioni, c'è quella di sostenere e promuovere campagne di corretta informazione, prevenzione e promozione per diffondere il più possibile, soprattutto tra i giovani e tra gli atleti che praticano sport in via amatoriale, una cultura della "competizione sana" che prescindendo dall'uso di sostanze dopanti e renda consapevoli della pericolosità legata all'assunzione, anche sporadica, delle stesse.

In primo luogo, difatti, l'attività della sezione ministeriale è rivolta alla diffusione di informazioni ad hoc sugli inquinamenti farmacologici e sulla rischiosità del reperimento e dell'utilizzo, tramite *web* o commercio non autorizzato, di sostanze illegali. Per tale ragione, creare una "rete della consapevolezza" che coinvolga, da una parte, gli sportivi e gli allenatori e, dall'altra, i medici e i farmacisti, è uno degli obiettivi prioritari per giungere a strutturare adeguati percorsi di diffusione di informazioni corrette. In tale ottica, il progetto "Campioni senza trucco", nato dalla collaborazione avviata nel 2012 tra la Commissione *antidoping* della FIGC e Unicef Italia con lo scopo di educare i giovani alla lotta al *doping*, al rispetto dell'etica sportiva e ad una corretta alimentazione, ha rappresentato certamente un'iniziativa meritevole. Essa, tuttavia, dovrebbe essere "strutturata" e replicata su più larga scala (includendo altri sport, oltre al calcio) al fine di coadiuvare insegnanti e studenti nella comprensione di quali e quanti rischi siano connessi al *doping*.

È auspicabile, quindi, una maggiore e più stretta collaborazione e interazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scuole e CONI, federazioni sportive e Ministero della salute, per diffondere nelle giovani generazioni una "cultura *antidoping*" che sia la più consapevole ed estesa possibile. Occorre ricordare, infine, come l'Italia abbia ratificato la Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 (entrata in vigore l'1 aprile 1996), ai fini dell'armonizzazione dei regolamenti *antidoping* nei Paesi membri, ma non il Protocollo addizionale alla Convenzione, per garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento in materia di controlli.

## **7. Gli indirizzi sportivi dell'unione EUROPEA e i provvedimenti in discussione nella XVII legislatura nel Parlamento italiano**

### **7.1 Unione Europea e sport**

Nell'ambito dello sviluppo della dimensione europea dello sport, di cui all'articolo 165 TFUE, nel novembre 2013, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione proposta dalla Commissione europea,, *Health-Enhancing Physical Activity* "HEPA", sulla promozione trasversale dell'attività fisica. La raccomandazione invita i Paesi membri a sviluppare campagne nazionali e strategie trasversali includendo diversi settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente e i trasporti, tramite lo sviluppo di iniziative che dovrebbero includere azioni concrete per invogliare le persone a svolgere attività motoria con regolarità.

Nel gennaio 2014, la Commissione europea ha presentato la Relazione sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione per lo sport per il 2011-2014 da cui risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto buoni risultati nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base).

In seguito, è stato adottato il Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, per integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma *Erasmus +* nel campo dello sport: esso inserisce fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società, con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. La Commissione europea ha anche promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale, focalizzando l'attenzione su quattro temi: educazione ambientale, luoghi di lavoro, attività all'aperto e centri di fitness. Sport ed educazione fisica, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness sono state, ancora, le tematiche attorno a cui è stata promossa, dal 10 al 17 settembre 2016, la seconda settimana europea.

Anche il Consiglio d'Europa è stato un attore protagonista in materia di sport, anzitutto promuovendo l'adozione della Carta europea dello sport, nella 7ª conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. La Carta, che ha lo scopo di promuovere lo sport quale "importante fattore per lo sviluppo umano" e che richiama il Codice di etica sportiva (dichiarazione di intenti sul gioco leale), impegna i governi nazionali verso politiche di promozione allo sviluppo dell'attività fisica e motoria. Il Consiglio d'Europa ha anche adottato un accordo parziale in materia di sport, l'Epas che coinvolge, attualmente, 36 Paesi ma non l'Italia. L'accordo intende promuovere lo sport nella società moderna, ponendo in risalto i suoi valori positivi: predispone a tal fine politiche e norme, ne assicura il coordinamento e il monitoraggio, sostiene iniziative per sviluppare le competenze e favorisce lo scambio di buone prassi. Per elaborare le proprie strategie, esso si basa sulle norme in materia di sport già definite dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva (1992); nella Convenzione europea sulla violenza degli spettatori (1985), in quella contro il *doping* (1989) e in quella sulla manipolazione delle competizioni sportive.

## 7.2 Parlamento italiano e sport

Per quanto riguarda l'attività legislativa del Parlamento italiano nella legislatura in corso si rammenta l'approvazione della legge 12 gennaio 2016 per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. In sintesi, la legge stabilisce una procedura agevolata per il tesseramento di minori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese dal compimento del decimo anno d'età.

La proposta di legge (A.C. 3960) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali è, invece, all'esame della VII Commissione alla Camera dei deputati, dopo esser stata approvata dal Senato il 30 giugno 2016. Da segnalare, nella medesima Commissione alla Camera, lo stato di avanzamento delle proposte di legge A.C. 3847, A.C. 3011 e A.C. 3233, in materia di ordinamento delle professioni di montagna, per cui è stato nominato un comitato ristretto dopo l'avvio dell'esame congiunto.

Presenti, infine, in stato di avanzamento, anche altre proposte di legge che vale richiamare, di cui

alcune disposizioni potrebbero rientrare nel proposto testo unico in materia di sport, in quanto potrebbe essere necessario adattare questi testi all'interno di una ristrutturazione complessiva del sistema sportivo e della normativa. In particolare, si segnalano per tale finalità due progetti di legge di iniziativa parlamentare: il testo unificato adottato quale testo base recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva" (A.C. 1680 e A.C. 1425) e l'A.C. 3309, recante "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive".

## **8. L'attività motoria e sportiva e i disabili**

### **8.1 Il ruolo del Comitato italiano paralimpico (CIP)**

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha deliberato in esame preliminare, tra gli altri schemi di decreti legislativi previsti nella riforma della pubblica amministrazione, quello sul Comitato italiano paralimpico (CIP), in attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere (atto del Governo n. 349). Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire per disciplinare l'attività e la struttura del CIP quale ente pubblico autonomo.

Il Comitato svolge una funzione sociale di prim'ordine nel recupero, anche psichico, delle persone che, dalla nascita o per cause sopravvenute, sono portatori di una disabilità di tipo cognitivo, sensoriale o motorio. Nell'ambito della disabilità, infatti, lo sport assolve ancor più a quella funzione sociale ed inclusiva svolta nei confronti della popolazione normodotata. Il CIP si occupa in toto dei disabili che praticano sport, con l'obiettivo di fornire risposte diverse ad esigenze diverse. Ogni ragazzo o ragazza, uomo o donna, che riesca a riprendere l'attività sportiva a seguito di un trauma che ne ha ridotto o compromesso l'abilità motoria o che riesca a praticarla nonostante una disabilità congenita, interagendo con la società, "è un cittadino recuperato per il Paese" (così il Presidente del Comitato, Luca Pancalli, durante l'audizione in Senato). Questa funzione rileva anche ben oltre i meriti e i risultati degli atleti che, parallelamente a quanto avviene nelle discipline per normodotati poste sotto la vigilanza del CONI, impegnati in competizioni a livello nazionale, internazionale, olimpico.

Nel corso dell'audizione del CIP è stato evidenziato, altresì, come possa esser potenziata e migliorata l'attività di inclusione e integrazione attraverso lo sport nelle scuole, (nel progetto "Sport di Classe", ad esempio, sono stati individuati, all'incirca, 50.000 alunni con disabilità). L'attività motoria svolta nelle scuole, uno strumento fondamentale nel coinvolgimento dei disabili, non deve e non può in alcun caso rappresentare un fattore di ulteriore mortificazione nei confronti degli alunni con disabilità. In questa direzione, andrebbero promosse attività ludico-motorie che tengano in debito conto della presenza, all'interno di una classe, di bambini o adolescenti con una diverso grado di abilità.

Per quanto concerne l'attività agonistica è stato rilevato come i corpi dello Stato che collaborano con il Comitato Paralimpico ricevano da quest'ultimo un contributo, nonostante gli atleti paralimpici non siano inseriti nei ruoli delle amministrazioni di riferimento, ai fini della fruizione di borse di studio che permettono loro di allenarsi. Nell'ottica di una stabilizzazione lavorativa, quindi, si potrebbero strutturare percorsi di inserimento degli atleti, lanciando, in questo modo, uno straordinario segnale per cui lo sport può svolgere un ruolo attivo per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (nel *post-carriera*) di un atleta con disabilità.

Da un punto di vista generale, appare necessario incentivare l'attività del CIP e di tutti quegli enti che si occupano della promozione e dell'avviamento allo sport per i disabili, anche per svolgere un'azione sinergica volta ad abbattere i costi, spesso volte proibitivi, degli strumenti o dei macchinari (carrozine o protesi particolari) che sono indispensabili per praticare alcune discipline sportive, come il basket.

Inoltre, andrebbe promossa l'adozione di misure specifiche volte all'ammodernamento delle strutture

e dei plessi sportivi per garantire l'accessibilità agli stessi da parte degli atleti disabili. Da promuovere, anche, interventi mirati sugli allenatori nelle strutture sportive per normodotati, spesse volte non in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze che si presentano nel caso di una persona con disabilità. In particolare, ai fini dell'inclusione sociale, si evidenzia l'esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini e le istituzioni del nostro Paese verso un sistema che, oltre ai parametri dell'accessibilità intesa in termini prettamente "fisici", sappia fornire al personale (amministrativi e istruttori) delle strutture sportive un bagaglio di conoscenze adeguato rivolto alla migliore accoglienza dei disabili, in modo da non "ghettizzarli".

## 8.2 Gli enti di promozione sportiva

Un particolare cenno, in fine, è da riservare, nell'ambito delle attività inclusive e di integrazione, alle attività svolte dagli enti di promozione sportiva per disabili, giovani, anziani, immigrati. In quest'ambito è bene ricordare come la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, rappresenti un'occasione e un'opportunità di sviluppo anche, nell'ambito delle associazioni e delle società iscritte al registro del CONI, tra gli altri, per gli enti di promozione e per quelli che si occupano di volontariato nel settore dello sport. Per quanto concerne i disabili, infine, è certamente da valorizzare la maggiore promozione e diffusione possibile di attività inclusive che si fondano sull'interazione con i normodotati all'interno della stessa disciplina sportiva (come il basket).

## 9. CONCLUSIONI

Alla luce dell'approfondimento svolto, nell'ottica di fornire una panoramica aggiornata e critica dello "stato di salute" dello sport nel nostro Paese, la Commissione impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, della normativa internazionale e europea e delle attribuzioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, nonché degli enti di promozione sportiva:

- 1) sul piano del metodo, a promuovere e elaborare politiche sportive in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo, come del resto è emerso nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato, onde colmare il vuoto legislativo che caratterizza alcuni segmenti, da un lato, e risolvere le incertezze nell'attribuzione di funzioni, dall'altro;
- 2) per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, ad attivarsi al fine di sostenere adeguati percorsi di inserimento professionale nel mondo del lavoro, con particolare attenzione nei confronti del settore dello sport dilettantistico, in modo da valorizzare le capacità e le competenze conseguite durante il ciclo degli studi;
- 3) a distinguere l'attività professionale dei laureati in scienze motorie dal volontariato sportivo; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della Carta europea dello Sport a valutare l'opportunità di attivarsi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento;
- 4) a promuovere forme di accordo tra università, federazioni sportive, CONI e CIP, sia a livello nazionale che regionale, al fine di pervenire ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle competenze acquisite dai laureati in scienze motorie;
- 5) a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, del profilo professionale di chinesiologo;

- 6) per i licei ad indirizzo sportivo, anche nella direzione della migliore valorizzazione degli esiti del monitoraggio sui medesimi avviato dalla Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ad alleggerire il peso burocratico e promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati percorsi di formazione rivolti al personale docente, nonché a favorire, anche tramite l'adozione di opportune forme di agevolazione, l'utilizzo dell'impiantistica sportiva a fini didattici, promuovendo forme di accordo e/o coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
- 7) per quanto riguarda l'educazione fisica nella scuola primaria, a sostenere, nell'ambito del pieno riconoscimento all'autonomia didattica e nell'ottica del graduale superamento di progetti di carattere temporaneo, in concordanza e nel pieno rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di sport dalla legislazione vigente, il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica e della trasmissione di uno stile di vita sano, tramite l'immissione in ruolo di docenti specializzati nelle scienze motorie, anche attraverso nuove assunzioni;
- 8) a promuovere e incentivare la creazione di opportuni legami fra le scuole di ogni ordine e grado, i club sportivi scolastici e quelli locali;
- 9) in materia di organizzazione e coordinamento dell'attività periferica del servizio di educazione fisica, a valutare l'opportunità del reinserimento dei coordinatori provinciali di scienze motorie quali figura di raccordo intermedia tra le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali, ai fini di una migliore organizzazione e promozione dell'attività sportiva scolastica periferica;
- 10) nell'ambito del potenziamento dei percorsi duali sport-studio, a promuovere progetti specifici sulla contestuale formazione sportiva e accademica, in modo da attivare, sviluppare e potenziare percorsi di istruzione che siano in grado di combinarsi con gli impegni che afferiscono all'attività di un atleta di medio e alto livello;
- 11) nell'ambito della definizione dei percorsi di carriera duale, a valutare l'opportunità di istituire un'organizzazione indipendente che abbia il compito di definire e monitorare l'andamento, ferma restando l'opportunità di promuovere forme di accordo tra istituzioni scolastiche ed accademiche, CONI e federazioni sportive che valorizzino forme di individualizzazione dei percorsi di studio, anche tramite l'utilizzo e l'ausilio delle più avanzate tecnologie;
- 12) ancora, nell'ambito dello sviluppo di tali percorsi, ad attivarsi e promuovere iniziative, d'intesa con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti-atleti, anche sostenendo campagne informative rivolte a tale finalità;
- 13) nel rispetto della normativa europea e internazionale e del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, a prevedere una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale, previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di "scivolare" nel terreno dell'eccessiva discrezionalità; nell'ambito dei rapporti di lavoro che ineriscono il settore sportivo, difatti, l'attuale disciplina, risulta largamente carente nel garantire in modo appropriato, soprattutto dal punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo, l'attività di alcuni atleti, qualificati come dilettanti a prescindere dalle modalità con cui l'attività viene svolta e nonostante essa possa essere configurata al pari di un rapporto di lavoro subordinato, i quali praticano l'attività sportiva, nella mancanza di una contrattualizzazione adeguata, con le medesime caratteristiche di atleti che sono professionisti;
- 14) in particolare, all'interno dello sviluppo del contesto suddetto, assumendo un preciso rilievo sociale l'attività sportiva delle atlete per le quali si rileva l'assoluta mancanza di un quadro anche minimo di tutele, ad assumere idonee iniziative volte ad assicurare che l'attività svolta dalle atlete sia

tutelata e parificata a quella degli atleti di sesso maschile, corrispondendo necessariamente, nel caso di attività professionistica, una sostanziale equiparazione contrattuale e garantendo in ogni caso adeguate forme di tutela della maternità, mettendo in tal modo le basi per superare l'aberrante ricorso alle clausole anti-maternità tra atlete e società di appartenenza;

15) in materia di promozione della parità di genere nello sport, a sostenere attivamente l'inserimento e l'uguale rappresentanza del genere femminile all'interno dei vertici apicali del mondo della rappresentanza sportiva, ove, finora, si è registrata una "quasi assoluta" prevalenza maschile;

16) nell'ambito di una maggiore attenzione rivolta ai ragazzi che si avviano alla pratica di qualsiasi attività o disciplina sportiva, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani, a garantire che l'attività all'interno dei settori giovanili e nei vivai sia svolta da istruttori abilitati, con la presenza di almeno uno di essi per ogni squadra, in possesso di conoscenze non solo tecniche e teoriche, bagaglio culturale indispensabile ai fini di un'appropriata trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, ma anche di adeguate competenze psicologiche e pedagogiche, connesse con il ruolo svolto;

17) a prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al cosiddetto "vincolo sportivo" nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime;

18) per quanto riguarda l'impiantistica sportiva nazionale, a prevedere, tramite atti di propria competenza, misure adeguate volte ad agevolare la manutenzione infrastrutturale ordinaria ed straordinaria, previa valutazione di forme di semplificazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari europei e locali;

19) in considerazione del "blocco" attuale ad ogni tipo di investimento per l'impiantistica, in ragione dei vincoli del patto di stabilità interno e della mancanza di chiarezza in materia di competenza tra Stato e Regioni, ad attivarsi al fine di superare tale situazione, anche con progetti di medio-lungo termine;

20) a predisporre e promuovere politiche sull'impiantistica sportiva che incentivino la proprietà e la gestione diretta degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive; a promuovere forme di accordo e convenzione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche e l'Istituto per il Credito Sportivo, in modo da assicurare adeguate garanzie sui mutui per l'impiantistica eventualmente contratti;

21) a monitorare e valutare gli effetti dell'articolo 16, commi 6 e 8, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

22) in materia di *doping*, a promuovere forme di maggiore collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituti scolastici e NADO ITALIA, CONI, federazioni sportive e Ministero della Salute ai fini di una sempre maggiore e più larga diffusione di una "cultura *antidoping*" per insegnanti e studenti, in accordo con il Codice europeo di etica sportiva a promuovere, i principi sull'etica sportiva e sul gioco leale nelle scuole di ogni ordine e grado;

23) a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1989, al fine di garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in materia di controlli;

24) a promuovere, anche di concerto con gli enti locali coinvolti, campagne di informazione, promozione e prevenzione sull'uso del *doping* che si rivolgano, in via prioritaria, agli sportivi amatoriali;

25) per quanto concerne il mondo della disabilità, a favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento, anche al fine della stabilizzazione lavorativa di tali atleti nel post carriera;

26) a promuovere, per gli studenti disabili, forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché all'interno dei centri sportivi universitari; in tema di accessibilità, a sostenere, in collaborazione con gli enti locali e gli organi competenti, l'abbattimento delle barriere

architettoniche negli impianti sportivi in cui è precluso l'accesso fisico alle persone disabili, nonché a promuovere forme di maggiore accoglienza per le persone disabili all'interno di ogni struttura sportiva;

27) a favorire forme di assistenza per i disabili che intendano praticare sport ai fini dell'acquisto degli strumenti o dei dispositivi che si rendono indispensabili per praticare l'attività motoria e/o sportiva;

28) a promuovere, nell'ambito del volontariato sportivo, forme di collaborazione e di intesa tra le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI affiliate ad enti di promozione sportiva e federazioni, ed enti pubblici, nazionali e/o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione, sull'intero territorio nazionale, di progetti di integrazione e inclusione sociale rivolti, prioritariamente, alla prevenzione e al contrasto del disagio psico-fisico e sociale, e all'accoglienza di immigrati, extracomunitari e rifugiati.

# 1.3.2.1.7. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 295 (pom.) del 09/11/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 295**  
**MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CONTE](#)**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL FUNZIONE PUBBLICA, CISL FP E UILFPL, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDUCATORI PROFESSIONALI (ANEP), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI ITALIANI (ANPE) E DELL'ALLEANZA COOPERATIVE SOCIALI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E 2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

# 1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 315 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016**  
**315ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CONTE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazione**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-03188 della senatrice Montevecchi sul *galà* organizzato al Teatro romano di Verona a settembre 2016, premettendo che il complesso monumentale del Teatro romano, emerso a seguito di scavi archeologici eseguiti nel XIX secolo, è di proprietà del Comune di Verona ed è sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali, per effetto del decreto di vincolo apposto il 25 ottobre del 1989. Riferisce indi che da alcuni decenni vi si svolge un festival teatrale che si avvale di strutture temporanee, allestite nel periodo estivo, in relazione alle quali la *ex* Soprintendenza archeologia aveva segnalato la necessità di approntare adeguamenti e miglioramenti, affinché la valorizzazione del monumento, come luogo di creazione artistica contemporanea, avvenisse nel rispetto delle esigenze di fruizione culturale.

Il Comune di Verona e la Soprintendenza hanno quindi sottoscritto, nel luglio del 2014, un Protocollo d'intesa con l'obiettivo di formalizzare un rapporto di collaborazione per lo studio, la conservazione e la valorizzazione del Teatro, scaturito sia dalle osservazioni sulla inadeguatezza delle strutture sceniche che da valutazioni concernenti le condizioni conservative del monumento. Rende dunque

noto che già nel 2015 è stato possibile rivedere alcuni aspetti del palcoscenico e delle torri luci, nonché avviare la realizzazione di un progetto pilota per il restauro conservativo e il consolidamento delle strutture in alzata.

Su tali presupposti, l'attuale Soprintendenza ha esaminato la richiesta, trasmessa dal Comune, riguardante la concessione temporanea e l'allestimento dello spettacolo denominato "Cinema on Ice by Antolini". Segnala in proposito che lo spettacolo prevedeva un omaggio al maestro Ennio Morricone, le cui colonne sonore costituivano il sottofondo delle *performances* artistiche dei pattinatori che riproponevano i momenti salienti dei medesimi film.

Non ravvisando, in base alla documentazione allegata, rischi per le strutture, la Soprintendenza autorizzava l'iniziativa ai sensi degli articoli 20, 21, comma 4, e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, subordinatamente all'osservanza di prescrizioni finalizzate a garantire sia la tutela che la fruizione pubblica del complesso monumentale. A tale proposito, evidenzia che le installazioni sceniche non interferivano con le strutture antiche del Teatro, ma è stata comunque raccomandata l'adozione di ogni cautela, ipotizzando movimentazioni di materiali complesse nell'introduzione di manufatti e tubazioni necessari alla formazione dello strato di ghiaccio.

Per quel che concerne la fruizione pubblica, si è stabilito che dovesse essere garantita l'accessibilità al Teatro e all'adiacente Museo archeologico concordandone le modalità con le competenti Direzioni comunali.

Informa poi che alle raccomandazioni poste in sede autorizzatoria ha fatto seguito, da parte della stessa Soprintendenza, un sopralluogo in sito nella fase di allestimento delle strutture sceniche, dal quale non sono emerse difformità rispetto a quanto autorizzato.

Conclude ribadendo l'istituzionale intendimento della Soprintendenza di garantire la propria vigilanza affinché tali concessioni (come noto previste e disciplinate dal Codice di settore) assicurino destinazioni d'uso conformi con il carattere storico-artistico del bene culturale e venga comunque preservata la fruizione pubblica, come è avvenuto nel caso in questione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, che a suo avviso ha esclusivamente difeso l'operato della Sovrintendenza. Nel giudicare alquanto deboli le raccomandazioni relative alla cautela, citate nella risposta, sottolinea criticamente che l'evento in questione è stato organizzato da una società privata a beneficio di coloro i quali hanno ricevuto l'invito, non essendo aperto al pubblico. Interrogandosi dunque sulle modalità con cui è stata garantita la fruizione pubblica, lamenta che in quegli stessi giorni era prevista un'altra iniziativa aperta al pubblico in materia di contrasto al gioco d'azzardo, a suo giudizio di indiscussa utilità, la quale è stata tuttavia spostata. Sollecita perciò una riflessione sulle priorità dell'Amministrazione locale, che ha preferito anteporre un evento privato ad una manifestazione di pubblico interesse.

Si domanda altresì le ragioni per cui l'Amministrazione non ha chiesto un canone di locazione o quanto meno una cauzione per eventuali danni, manifestando il timore che sempre più di frequente i beni pubblici vengano utilizzati per iniziative private senza neanche un corrispettivo a livello di garanzia. Si sarebbe dunque aspettata una risposta diversa dal Ministero, non di mera difesa della Sovrintendenza, stante il ruolo di tutela del patrimonio culturale che spetta allo Stato.

Il presidente [CONTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ([n. COM \(2016\) 593 definitivo](#))**

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [MARTINI \(PD\)](#) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver fatto proprie alcune sollecitazioni avanzate dal Ministero di settore e dagli interlocutori della Commissione in materia.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico ([n. 349](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f) e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [IDEM \(PD\)](#), precisando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, attraverso il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico (CIP), trasformato in ente autonomo di diritto pubblico.

Dà indi conto dei criteri di delega cui deve attenersi detta trasformazione, quali: l'invarianza di spesa, in quanto il nuovo ente utilizzerà parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità al CONI; la previsione che il nuovo ente si avvalga, per tutte le attività strumentali, di CONI Servizi s.p.a., attraverso un apposito contratto di servizio; il transito in CONI Servizi s.p.a. del personale attualmente in servizio presso il CIP. Ricorda peraltro che attualmente il CIP è inquadrato come una federazione all'interno del CONI; mentre d'ora in poi avrà una sua più spiccata autonomia.

Illustra poi l'articolo 1 sulla costituzione del CIP, organismo con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, precisando che per "paralimpica" deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello, mentre per "olimpica" qualsiasi attività sportiva praticata da atleti normodotati.

Richiamando l'articolo 2 sulle finalità del CIP, fa presente che esso rappresenta la Confederazione

delle federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle discipline sportive paralimpiche (DSP) da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP le federazioni sportive nazionali (FSNP) e le discipline sportive associate (DSAP) riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. Altre federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate potranno essere riconosciute dal CIP, relativamente alle attività paralimpiche, solo previo loro riconoscimento quali federazioni sportive nazionali paralimpiche e discipline sportive associate paralimpiche.

Dopo aver sottolineato che il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con deliberazioni e indirizzi del Comitato paralimpico internazionale (IPC), si sofferma successivamente sulle principali funzioni dell'ente, quali la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le manifestazioni sportive nazionali o internazionali paralimpiche, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili.

Menziona infine il contenuto degli articoli da 3 a 21, segnalando infine che la struttura immaginata per il CIP risulta assimilabile a quella attualmente vigente per il CONI, tenuto conto della posizione autonoma rivendicata dal Comitato italiano paralimpico.

Nel dibattito prende la parola il senatore [DAVICO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), premettendo di non aver alcun intento discriminatorio e sottolineando l'alta valenza sia dello sport per tutti sia dello sport agonistico, i cui confini andrebbero comunque a suo avviso chiariti. Si interroga tuttavia sulla reale necessità di costituire un nuovo organismo, tenuto conto che attualmente l'ente esistente, il CONI, pur gestendo risorse pubbliche, non rende conto del suo operato in maniera adeguata, come dimostra la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Ritiene invece che sarebbe stata opportuna una riflessione preliminare sul sistema vigente, prima di istituire un ente simile al CONI, con indubbe duplicazioni e ipotetici sprechi.

Invoca peraltro la costituzione di un vero e proprio Ministero dello sport, anche per garantire un certo controllo per quanto riguarda l'organizzazione stessa dello sport. Paventa conclusivamente il rischio di creare inutili doppioni, peraltro costosi, in direzione opposta rispetto ai principi di sana amministrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relattrice ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La relatrice **IDEM** (PD) dà conto di alcune modifiche apportate allo schema di risoluzione, avendo ritenuto necessario introdurre diverse precisazioni riguardanti i soggetti che operano nel mondo sportivo. Dichiarò peraltro di aver integrato i paragrafi 4.1 e 5.3.1, sottolineando l'intenso lavoro svolto tra il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e l'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni di dilettantismo sportivo, anche a fini di trasparenza. Si dichiarò peraltro disponibile ad accogliere le proposte di integrazioni che perverranno dai vari senatori e consegna un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** afferma che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi potrà essere discussa l'eventuale previsione di un margine temporale entro cui far pervenire proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

**(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo**

**(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice **Elena FERRARA** (PD), la quale ricorda di aver presentato uno specifico emendamento 34.0.1 all'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, prima che fosse approvato lo stralcio, riprendendo anche i contenuti di una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati in materia di musica contemporanea. In proposito, pone l'accento sull'esigenza di valorizzare i festival giovanili e la musica emergente, alternativa a quella commerciale, tenuto conto che la realtà dei festival attrae anche le famiglie essendo un importante momento aggregativo.

Dopo aver rammentato che la suddetta proposta emendativa faceva riferimento fra l'altro a misure di semplificazione e defiscalizzazione, si augura che tali tematiche siano prese in considerazione nella fase istruttoria in corso. Precisa inoltre che la Commissione ha approvato all'unanimità una specifica risoluzione sulla musica a conclusione del relativo affare assegnato (*Doc. XXIV*, n. 47) dalla quale possono essere tratti spunti utili, considerato che vi era stata anche una interlocuzione con l'Esecutivo.

Quanto alle fondazioni lirico-sinfoniche, giudica opportuno verificare l'efficacia di alcune norme applicate negli ultimi tre anni, in un'ottica sistemica.

Si sofferma indi sulle arti circensi, evidenziando le peculiarità di tale segmento artistico, forse eccessivamente sminuito nelle sue potenzialità. Rammaricandosi del fatto che il settore circense non

stia vivendo un periodo felice, fa notare come tale tipo di spettacolo abbia di fatto un carattere intergenerazionale, e possa dunque rivolgersi a tutti i componenti della famiglia. Si augura pertanto che tale aspetto venga approfondito nel corso delle audizioni.

Il **PRESIDENTE** ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà dell'eventuale fissazione di un termine per l'invio di proposte di audizione alla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice **PUGLISI** (PD) presenta gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.100, 2.0.100 e 3.100, pubblicati in allegato, con l'obiettivo di dare maggiore concretezza al provvedimento, assai atteso dato l'elevato tasso di analfabetismo finanziario. In dettaglio, fa presente che l'emendamento 1.100 definisce l'oggetto e le finalità del testo, anche rispetto agli orientamenti internazionali, onde qualificare meglio l'intervento. Chiarisce infatti che l'intento è di potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze dei cittadini in ambito non solo finanziario ma anche assicurativo e previdenziale.

Quanto al 2.100, fa notare che esso irrobustisce la partecipazione del mondo scolastico all'istituendo Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica, le cui funzioni sono esplicitate nella proposta 2.0.100, attribuendo un ruolo di rilievo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda peraltro che presso la VI Commissione della Camera dei deputati è in corso d'esame la proposta di legge n. 3666, di contenuto analogo, nella quale tuttavia i compiti del Dicastero dell'istruzione sono marginali. Dopo aver riepilogato in dettaglio le funzioni del suddetto Comitato, segnala come negli emendamenti 2.0.100 e 3.100 sia disciplinato anche il ruolo specifico del servizio pubblico radiotelevisivo, soprattutto a beneficio di coloro i quali non sono inseriti nel ciclo scolastico e non padroneggiano le nuove tecnologie.

Pone in luce peraltro alcune modalità innovative per chiarire i dubbi degli utenti sulle numerose problematiche in materia di educazione alla cittadinanza economica, ribadendo la volontà di rendere più concreto il testo in modo che esso riesca ad incidere efficacemente nel percorso scolastico e nell'educazione degli adulti. In ultima analisi, rileva che anche all'interno delle politiche attive per il lavoro può essere prevista la possibilità di una formazione su tali temi.

Il **PRESIDENTE** fa presente che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà discussa l'eventuale fissazione di un termine per i subemendamenti alle proposte testè illustrate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri  
**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **CONTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti di CGIL funzione pubblica, CISL FP, UILFPL, dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), dell'Associazione nazionale pedagogisti italiani (ANPE) e dell'Alleanza cooperative sociali, i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il presidente **CONTE** comunica che il professor Giovanni Bignami, audito oggi dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a sull'affare assegnato n. 827 (Nuovo polo di ricerca "Italia 2040 *Human Technopole*"), ha consegnato una documentazione che - unitamente a eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 593 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE**

## MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

? preso atto che l'atto in titolo mira ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico del diritto d'autore, tenendo conto degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti, e a disciplinare le eccezioni, le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, garantendo il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere;

considerato che alcune di queste eccezioni sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi di politica economica in materia, ad esempio, di ricerca o di istruzione, anche se hanno carattere nazionale e non sempre è garantita la certezza giuridica;

valutati i tre settori di intervento individuati dalla Commissione europea: utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore dell'istruzione, estrazione di testo e dati per ragioni di ricerca scientifica e conservazione del patrimonio culturale;

appreso che lo scopo è quello di garantire la legittimità di taluni tipi di utilizzo in questi settori, anche oltre frontiera;

osservato tuttavia che, ampliando il ventaglio delle eccezioni, il livello di protezione per i titolari dei diritti si abbassa e che una volta messe in rete le copie dei contenuti protetti non è del tutto semplice verificare la legittimità del loro uso;

preso positivamente atto del fatto che con gli articoli 13 e 14 si affronta per la prima volta il tema del *value gap* (la sproporzione tra i guadagni degli intermediari di contenuti tutelati e gli aventi diritto) e dell'obbligo di trasparenza del produttore verso gli artisti con riguardo allo sfruttamento delle opere e i proventi generali;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si segnala che il combinato disposto degli articoli 2 e 3 non rende possibile per gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo beneficiare della eccezione in materia di estrazione di testi e dati, nonostante essi possano essere considerati istituti di ricerca ai sensi del Codice dei beni culturali. Si suggerisce dunque di ampliare la definizione di "organismi di ricerca" di cui all'articolo 2, oppure in alternativa di includere espressamente, all'articolo 3, gli istituti di tutela del patrimonio culturale;
2. si invita a valutare la possibilità di aggiungere, nella definizione di istituto di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 2, anche quella di istituto preposto alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico contemporaneo;
3. l'articolo 5 consente agli Stati di disporre eccezioni ai diritti d'autore in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale che realizzino copie "al solo fine della conservazione". Tuttavia, tale regime renderebbe impossibile produrre copie (anche digitali) per la consultazione da parte degli utenti: sarebbe dunque necessario prevedere anche finalità di consultazione dell'opera e non solo di conservazione;
4. si invita a valutare l'opportunità di specificare ulteriormente la posizione dei prestatori di servizi della società dell'informazione, qualora svolgano un ruolo attivo nella gestione e distribuzione dei contenuti protetti caricati dagli utenti;
5. valuti la Commissione competente nel merito - di fronte alla sempre più riconosciuta evidenza della disparità remunerativa tra i colossi del *web* e l'industria creativa (*value gap*) -

l'opportunità di sollecitare in sede europea una revisione della normativa comunitaria sui "safe harbour" (esenzioni dalle responsabilità).

## NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 715

### 1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

L'obiettivo dell'affare assegnato è quello di offrire alla Commissione una panoramica completa sullo sport in Italia, al fine di evidenziare punti di forza e principali criticità del settore. La Commissione, stimolata dalla possibilità che si era prospettata di ospitare le Olimpiadi nel 2024, ha voluto cogliere l'opportunità per indagare lo "stato di salute" dello sport in Italia, al fine di sostenere il ruolo e la funzione dello sport e dell'attività fisica e motoria all'interno della nostra società.

Alla luce degli approfondimenti svolti emerge un quadro complessivo abbastanza positivo, all'interno del quale, tuttavia, si avverte l'esigenza di compiere alcune distinzioni e segnalare l'opportunità di alcuni interventi normativi, anche nell'ottica di dare al sistema quella "spinta" che la nostra società dovrebbe imprimere in ragione del ruolo sociale e inclusivo (*in primis* per giovani, anziani, disabili, immigrati) e dei benefici psico-fisici dello sport. Anzitutto, occorre rimarcare come la disciplina legislativa del settore, anche in ragione della risoluzione adottata nella 69esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce il carattere di indipendenza e autonomia dello sport, necessiti di un'opera di revisione, al fine di adeguare la normativa al mutato contesto sportivo, economico e sociale.

Dal punto di vista dell'ordinamento statale, sarebbe quindi opportuno redigere un testo unico in materia di sport, in modo da semplificare e razionalizzare un quadro giuridico che appare, oltre che piuttosto "datato" per numerosi aspetti, anche frammentato e stratificato. Si è ritenuto utile, poi, fornire alcuni suggerimenti che potrebbero coadiuvare lo sviluppo di un settore per il quale si tende a ragionare ancora troppo per "compartimenti stagni". Questo significa che bisogna ancora compiere alcuni passi rilevanti: integrare le norme di settore inserendole in un contesto di più ampie vedute, promuovere maggiori interazioni tra il mondo del lavoro e l'istruzione, prevedere soluzioni specifiche per alcune questioni insolute (ad esempio, la mancanza di una disciplina per lo sport dilettantistico o i problemi connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva).

Serve, quindi, promuovere l'adozione di politiche sportive "di più ampio respiro" e compiere maggiori investimenti nel settore, temi che l'eventuale assegnazione dei Giochi olimpici in Italia avrebbe facilitato, per interventi "di sistema" volti ad attivare quelle sinergie indispensabili senza cui non si potrà esprimere pienamente quel potenziale, ancora in parte inespresso, connesso alla rilevanza del settore in un Paese nel quale circa la metà della popolazione, più 30 milioni di persone, pratica, anche saltuariamente, un'attività sportiva.

### 2. COMPETENZE, REQUISITI, CERTIFICAZIONI

#### 2.1 Dall'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie alla mancanza di sbocchi professionali per i laureati: una riforma incompiuta?

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. In questo modo, prevedendo che la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgessero all'interno delle università, sono stati elevati di rango gli studi inerenti le aree biomedica, manageriale, economica, e psico-pedagogica-sociale connesse con l'attività motoria e sportiva (previste all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo). La legge 18 giugno 2002, n. 136, che equiparò il diploma ISEF alla laurea in scienze delle attività motorie, lo fece per assicurare la parità delle condizioni di accesso "ai pubblici concorsi ed alle attività professionali"

(articolo 1, comma 1).

Le scienze motorie hanno progressivamente assunto, dunque, un'autonoma connotazione scientifica e, con l'attività didattica, è stato creato un bagaglio di competenze ben definito per gli studenti triennali, magistrali e di dottorati di ricerca. I corsi di studio attivi (L22, LM 47, LM 67, LM 68) sono 83 e coinvolgono 9471 studenti (dati aggiornati a giugno 2016), con richieste di ingresso nelle università in costante crescita. In sostanza, l'obiettivo prefigurato dai corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi magistrali, è quello di formare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche e scientifiche (teoriche e pratiche).

Una questione che affligge però, ormai da tempo, i laureati in scienze motorie riguarda l'inadeguatezza degli sbocchi professionali, motivo per cui molte delle associazioni e degli enti che supportano le loro istanze auspicano la creazione di un albo di riconoscimento della professione, fermo restando il dettato normativo del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre comprendere come questi professionisti, nel rispetto del ruolo del Coni, possano seguire percorsi che gli consentano di essere impiegati, prevalentemente, come allenatori, tecnici sportivi e istruttori di discipline sportive e motorie, gestori di strutture sportive o insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tuttavia, il sistema di ingresso nel mondo del lavoro appare piuttosto "bloccato", con il rischio che si svaluti sempre più l'attività didattico-formativa e si alimenti la creazione di una corposa (ed in costante crescita) riserva di persone qualificate che non riescono a "spendere" le proprie competenze, nella mancanza di adeguati percorsi che valorizzino la formazione accademica. Va rafforzato, insomma, il nesso tra studi, percorsi formativi e impiego nelle varie realtà del mondo sportivo.

Accade, infatti, spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche, su tutti i centri fitness e le palestre al di fuori del modello sportivo organizzato (che rappresentano uno tra i maggiori bacini di utenza cui si rivolgono i laureati in scienze motorie in cerca di occupazione), non richiedano il possesso di determinati requisiti o competenze per lavorare. Prova ne è che per un ampio bacino di utenza, come quello relativo agli istruttori motori e ai gestori con competenze manageriali che operano nei richiamati centri fitness e palestre, non si è ancora provveduto al riconoscimento delle relative qualifiche. A tal fine, invece, si possono far valere, in forma di sostanziale equiparazione al titolo accademico, certificazioni rilasciate tramite corsi di formazione improvvisati, da parte di privati, assolutamente non adeguati a fornire quel bagaglio culturale e quelle conoscenze, teoriche e pratiche, ottenute attraverso corsi universitari. Frequentemente, tali certificazioni risultano di fatto "abilitanti" rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni, in primo luogo, sulla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, esposti alla scarsa professionalità di questi operatori.

È necessario, dunque, scongiurare la possibilità di utilizzare titoli fittizi (come avviene ad esempio nel settore della danza) al pari di attestazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, anche ove tenuti da enti federali o enti equiparati) o di percorsi di studi universitari, tutelando le opportunità di impiego e carriera che seguono alla formazione professionale e a quella universitaria. È da rilevare come il CONI, per garantire l'adeguatezza dei percorsi formativi e dei formatori dei centri federali, abbia adottato, nel 2009, il Sistema nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ), "anticipando" così, per il nostro Paese, la conformità con la normativa e con i principi comuni europei nel settore delle qualifiche sportive e assicurando gli standard previsti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di certificazione delle competenze. Rilevata la maggiore interazione e collaborazione con le federazioni sportive, anche al livello territoriale, occorre assicurare l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema ai fini della migliore armonizzazione tecnica dei percorsi formativi, a tutti i livelli federali.

## **2.2 La tutela della salute e l'incolumità fisica dei praticanti**

L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ed è in questa prospettiva che la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute, in base a prescrizioni mediche, rende ulteriormente utile un'organica trattazione della questione. Qualora gli istruttori o i

promotori del benessere psico-fisico e della salute non fossero professionisti o esperti del movimento, questo potrebbe avere ricadute negative sull'incolumità fisica dei praticanti, lasciati in balia di istruttori/preparatori improvvisati.

In quest'ottica vale richiamare l'approvazione di due ordini del giorno (G3.0.201 e G3.0.203) durante la discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" (A.S. 1324, attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, A.C. 3868) con cui si è impegnato il Governo da una parte, a valutare l'opportunità di regolamentare, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, la figura del chinesologo quale esperto del movimento e, dall'altra, a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive.

Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II della Carta, nella parte in cui si tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra parte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che la materia "ordinamento sportivo" sia annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, sancendo quindi, la possibilità che il Legislatore nazionale inquadri i principi generali della materia entro cui possa muoversi quello regionale. Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione, tra l'altro, contribuisca alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani (paragrafo 2).

Oltre, quindi, a contrastare l'idea che l'accesso all'insegnamento nelle attività motorie e sportive possa essere "libero", armonizzando tale esigenza con la disciplina vigente per il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, si constata una lacuna nell'ordinamento giuridico nel momento in cui, con l'assenza di interventi normativi aventi ad oggetto l'istituzione e la disciplina delle professioni nel settore delle attività motorie e sportive, la tutela dell'incolumità fisica non è considerata. Per il diritto europeo, in via generale, l'attività professionale è soggetta alle regole della concorrenza (articolo 101 del TFUE); tuttavia la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 3, che "allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente". Ed è esattamente il profilo della tutela della sanità pubblica che interessa in questa sede e in ragione della quale si potrebbe prospettare di dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento (nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità, e necessità traslati nell'ordinamento nazionale).

Sviluppare per intero un sistema integrato dello sport nel nostro Paese, invero, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile l'atto della certificazione delle competenze necessarie, e indispensabili, a permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale intervento - da cui però andrebbe tenuto ben distinto il settore del puro volontariato sportivo - sarebbe funzionale a scoraggiare il lavoro sommerso, piaga che affligge da molto tempo il mondo dello sport. D'altra parte, in questo modo, il nostro ordinamento, in cui si constata un progresso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, darebbe pienamente seguito a quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta Europea dello Sport nel momento in cui si prospetta (comma 2) che "qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle

attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono la sua responsabilità".

Infine, proprio per creare quel complesso di sinergie finora mancanti nel *post-lauream* universitario, si rende necessario dar maggior rilievo a quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che ha sancito nell'ordinamento la possibilità che le università instaurino rapporti convenzionali con il CONI per lo svolgimento di iniziative didattiche relative a: aggiornamento professionale, formazione continua, attivazione di corsi di specializzazione, programmi di ricerca scientifica, uso di strutture, attrezzature e impianti sportivi.

Compiere una ricognizione che abbia ad oggetto tutto il sistema della formazione, universitaria e federale, nel settore sportivo e le dinamiche che essa segue, potrebbe rappresentare un primo passo, fondamentale, per comprendere quali siano le differenze esistenti, come e se intervenire, le modalità per evitare eventuali non congrue "sovrapposizioni".

In conclusione, l'incompletezza della riforma che ha sancito l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si palesa nel momento in cui se, da una parte, si invita ad intraprendere un percorso universitario, creando un quadro delle competenze in materia ben definito, dall'altra, il sistema consente l'effettiva vanificazione di tale *iter*, permettendo l'ingresso in quel settore del mondo del lavoro (quello sportivo) anche ad operatori improvvisati in quanto privi di un titolo di studio accademico ovvero non certificati ai sensi dello SNaQ e del decreto legislativo n. 13 del 2013, investendo profili che riguardano la sicurezza e la salute dei praticanti. In questa direzione un buon esempio è rappresentato dalla Regione Emilia-Romagna che nel luglio 2016 ha approvato la qualifica di "maestro di danza", che può essere acquisita da insegnanti di danza che abbiano maturato una consistente esperienza professionale e danzatori professionisti che abbiano completato uno percorso di formazione specifico (dando seguito alla risoluzione 1029 approvata nell'ottobre 2015 dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport), proprio in ragione di una maggiore tutela della salute, in particolare di "bambine, bambini, adolescenti e giovani".

### **3. SPORT, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

#### **3.1 Istruzione e carriera sportiva**

L'importanza di proseguire gli studi durante la carriera sportiva rappresenta una delle maggiori sfide del nostro Paese. La sfida del sistema dell'istruzione, in via generale, si rivolge anzitutto a combattere l'elevato tasso d'abbandono scolastico degli studenti, la dispersione scolastica, e a diminuire il numero degli studenti che non concludono l'iter formativo universitario avviato. La Commissione europea ha recentemente mostrato come il nostro Paese, nel 2013, abbia una quota di abbandono universitario tra le più alte in Europa (45 per cento), e un basso numero di laureati fra di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

All'interno di tale contesto, tuttavia, per chi pratica sport agonistico livello medio, alto o professionistico, si pongono ulteriori "aggravanti" specifiche, legate alla possibilità, per ragazzi poco più che adolescenti, di diventare sportivi di fama nazionale e mondiale. A proposito, vale richiamare l'articolo 8 della Carta europea dello sport che, in tema di sostegno allo sport di alto livello e alla talentuosità, suggerisce l'adozione di un sostegno consistente in una "educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello". In alcuni casi, è da evidenziare una percezione distorta che possono avere alcuni giovani nei riguardi delle prospettive professionali, convinti di non dover pensare al proprio futuro lavorativo in quanto già provvisti di un'attività a tutti gli effetti, peraltro a volte anche molto ben remunerata.

Per un atleta, quindi, la scelta di non proseguire gli studi può rappresentare un terreno ancor più ricco di insidie, qualora non si sia pienamente consapevoli della situazione che potrebbe prospettarsi se la carriera sportiva non dovesse proseguire secondo le aspettative. La sfida di sistema, quindi, è quella di garantire e promuovere le condizioni per tutti i giovani impegnati nello sport di alto livello affinché possano coniugare istruzione e agonismo, in modo che possano essere i creatori del proprio futuro e di non doverlo soltanto subire.

### **3.2 Le strategie da implementare per sviluppare i percorsi di carriera duale**

Per contrastare una dispersione scolastica particolarmente diffusa tra i giovani atleti è necessario, quindi, un intervento organico e strutturale su almeno tre livelli: istituzionale, logistico, culturale. In *primis*, vi è l'esigenza di un intervento istituzionale per fornire ai giovani atleti-studenti un adeguato sistema di supporto alle scelte individuali, anche in considerazione delle linee guida della Commissione Europea sulla carriera duale (*EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport 2012*) e dello studio sui minimum requirements for dual career services, 2016). Esso deve prendere le mosse dall'esatta definizione della questione - la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi - ed orientarsi verso la determinazione di percorsi simultanei che coniughino sport e studio, per il successo dei quali è imprescindibile puntare su un'adeguata formazione degli insegnanti, in modo da valorizzare le migliori caratteristiche della dualità. L'utilizzo e la diffusione delle più avanzate tecnologie possono rappresentare uno strumento molto efficace e in grado di supportare anche coloro i quali, per esigenze professionali (si pensi agli atleti che fin da giovanissimi intraprendono carriere internazionali, oppure alle assenze del sabato e del lunedì per via delle competizioni), si trovino a fronteggiare difficoltà logistiche insuperabili nelle modalità d'apprendimento tradizionali, come nel caso di obbligo alla frequenza scolastica o universitaria. Un buon esempio, in questa direzione, è rappresentato dal progetto "Calciatori a scuola", presentato e promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con CONI, CIP e Lega Serie A) nel febbraio 2016, che ha previsto, per il campionato di calcio delle categorie "allievi" e "primavera", lezioni in modalità *e-learning* e due *tutor* (uno scelto dal consiglio d'istituto, l'altro dalla società sportiva) per i giovani calciatori. In ogni caso, simili progetti dovrebbero coinvolgere giovani atleti in un numero maggiore di casi, serie inferiori e discipline sportive diverse, essere strutturati ed estesi in termini qualitativi e quantitativi (in modo da rivolgersi sia al percorso di studi superiori che a quelli universitari).

In secondo luogo, sotto l'aspetto logistico, l'attenzione va rivolta alla platea degli attori interessati. Andrebbero ottimizzate, quindi, le specificità connesse alla diversità di esercizio delle singole discipline sportive e bisognerebbe puntare sull'attivazione di alcune buone pratiche generali quali, ad esempio, l'organizzazione di percorsi di recupero ad hoc per smaltire le assenze causate dalla partecipazione a gare e campionati o programmare interrogazioni, verifiche e/o appelli universitari in modo flessibile e cooperativo. Per sostenere tale percorsi è indispensabile la presenza di figure professionali appositamente formate, i *tutor*, in grado di fornire allo studente-atleta un percorso individualizzato e misurato su esigenze di studio e programmi di allenamenti/gare. Senza pretesa di completezza, dal punto di vista universitario, potrebbero prevedersi misure di agevolazione per meriti sportivi quali: iscrizioni in regime di tempo parziale o esonero dalle tasse universitarie, assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari o riconoscimento di crediti formativi e borse di studio. Infine, vi è necessità di promuovere interventi sul piano educativo e culturale, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed istruttori-allenatori, particolarmente in quei contesti che sono esposti a maggiori difficoltà socio-economiche, come le periferie urbane. È imprescindibile l'esigenza di sollevare gli studenti-atleti dal peso del conflitto di interessi di parte (i docenti, da una parte, e gli allenatori, dall'altra, che pretendono entrambi il massimo nel percorso di studi e nello sport) e condurli, con competenza e benevolenza, a sempre maggiori gradi di maturazione, nel campo dell'istruzione e in quello atletico, affinché essi possano scegliere, autonomamente, il progetto di vita più consono ad aspirazioni e ambizioni personali. Un obiettivo prioritario, dunque, è quello di definire e promuovere efficaci percorsi di carriera duale valutando anche se demandare l'istituzione e la supervisione sugli stessi ad autorità indipendenti o seguire il modello degli accordi o dei programmi tra istituzioni scolastiche e accademiche e sportive, per superare definitivamente le criticità connesse alla concezione alternativa tra carriera sportiva e prosieguo degli studi.

### **3.3 Sport e riforma del sistema scolastico**

Per quanto concerne la riforma in ambito scolastico attuata con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta "buona scuola", essa ha previsto, all'articolo 1, comma 7, lettera g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come rappresentato dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le assunzioni di docenti di scienze motorie e sportive, anche a seguito delle assunzioni operate in relazione all'organico per il potenziamento per le classi di concorso A049 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e A048 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado), hanno fatto registrare un incremento di 2834 unità di docenti di ruolo di scienze motorie, passando, dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, da 18.774 unità a 21.608. È il primo passo verso un riconoscimento del ruolo che dovrebbe assumere lo sport nelle scuole di ogni ordine e grado, vettore di promozione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dello spirito di squadra, della solidarietà, della sana competizione, del rispetto delle regole e dell'avversario.

In ragione della predisposizione dei piani triennali dell'offerta formativa (POF), va potenziato, nell'ambito dell'autonomia di scelta delle istituzioni scolastiche, il ruolo dell'educazione fisica, in base alle scelte che possono essere compiute in tale direzione. Permane, tuttavia, una criticità in merito alla scelta, compiuta con l'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015, che, in materia di organizzazione e coordinamento periferico dell'attività motoria nelle scuole, ha previsto che essa sia di competenza non più dei coordinatori degli uffici scolastici territoriali ma degli uffici scolastici regionali e del dirigente preposto, con la possibilità di avvalimento della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica. In questo modo sono state prodotte due conseguenze: da una parte, vi è stata una riduzione, in termini prettamente numerici, di chi si occupa di tale attività, essendo stata trasferita la relativa competenza ad un livello territoriale più alto; dall'altra, è stata permessa la possibilità del venir meno di un impegno di sollecitazione e coordinamento in materia di sport. Rimane ferma la necessità di procedere all'ampliamento, attraverso assunzioni, del personale in possesso delle abilitazioni necessarie a insegnare l'attività di educazione fisica nella scuola primaria.

In relazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, ancora, il progetto "Sport di Classe", nato dall'anno scolastico 2009/2010 con l'accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, CONI, CIP e Presidenza del Consiglio dei ministri (per alcuni anni), e con il sostegno di Regioni ed enti locali, ha certamente rappresentato un'evoluzione dell'esperienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di "Alfabetizzazione motoria", prevedendo un modello operativo che ha consentito la partecipazione a tutte le classi aderenti all'iniziativa. Tuttavia, rilevati i buoni propositi della stessa, che ha permesso a molti laureati in scienze motorie, in funzione di tutoraggio (i cosiddetti "esperti specialisti" di educazione fisica), un ingresso nel mondo scolastico con il compito di incoraggiare i docenti di ruolo a svolgere con regolarità le lezioni di educazioni fisica, essa non è stata tradotta in assunzioni in ruolo dei laureati in scienze motorie che per via della loro preparazione specifica, dettata dalla specificità dell'insegnamento di questa materia, dovrebbero essere, in maniera esclusiva, titolari di quelle cattedre, garantendo in questo modo una trasmissione adeguata di conoscenze e buone pratiche agli alunni già a partire dai 6 anni. A tal fine, si dovrebbero estendere le previsioni riguardanti le scienze motorie e sportive previste all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, anche alla scuola primaria.

La Commissione rileva tuttavia, nonostante il carattere sperimentale del progetto "Sport di classe", l'alto numero di classi (52.282) e *tutor* (3.504) coinvolti nell'anno scolastico 2015/2016, con numeri in incremento rispetto all'anno scolastico precedente in cui furono interessate, complessivamente, 42.303 classi e 2.373 *tutor*. Infine, assume certamente un rilievo positivo nella prospettiva dello sviluppo dell'attività motoria nella scuola primaria la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce l'utilizzo di docenti abilitati "in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai

quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale" di cui alla medesima legge.

Nei confronti dei cui effetti, però, si rileva indispensabile compiere un monitoraggio specifico, per comprendere gli esiti prodotti e se saranno necessari eventuali interventi legislativi correttivi.

### **3.4 I licei sportivi e la formazione degli insegnanti**

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2013, n. 52, ha regolamentato l'istituzione dei licei sportivi, incardinati nei licei scientifici, nei quali lo sport svolge un ruolo preminente. La scelta per i licei sportivi statali, tuttavia, sconta il surplus burocratico reso necessario dal preventivo passaggio dalle Regioni, con l'effetto di riscontrare oggi uno stallo nella diffusione sul territorio degli stessi, a vantaggio dei licei paritari, privi viceversa di tale passaggio autorizzativo. Ne deriva la necessità di un intervento semplificatore.

È inoltre assolutamente rilevante, all'interno di tali strutture, promuovere una formazione apposita per gli insegnanti, in modo che l'interazione prevista tra lo sport e le altre materie sia funzionale alla migliore valorizzazione dei percorsi di apprendimento e al coinvolgimento, il più possibile, degli studenti/atleti nei percorsi di studio, potenziando, al contempo, alcune tematiche di rilevanza sociale, quali ad esempio il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e alla pratica del *doping*.

## **4. La governance sportiva e il rapporto tra CONI e federazioni sportive**

### **4.1 Il modello previsto dalla legge**

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 11, è emanato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il CONI, ente di diritto pubblico e posto al vertice del settore, vigila sull'attività delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, le quali hanno assunto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Vale richiamare, a tal proposito, l'articolo 15 del decreto legislativo 242 del 1999, che stabilisce che i bilanci di tali enti siano approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Se, da una parte, la legge stabilisce che l'attività del CONI e delle federazioni sportive si debba svolgere conformemente ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dall'altra, il sistema ha mostrato sintomi di debolezza in ragione della strutturazione della *governance* prevista nell'ordinamento. Fermo restando il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare attribuita a CONI e federazioni sportive in ragione dell'attività svolta e degli obiettivi da perseguire, l'articolo 4 del decreto legislativo 242 del 1999 ha stabilito che il consiglio nazionale del CONI sia composto, tra gli altri membri ivi previsti, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali (lettera *b*). Tra i compiti principali del consiglio figurano, anche, quelli di: a) stabilire criteri e modalità di esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; b) eleggere il Presidente del CONI. Il presidente, eletto dal consiglio nazionale (in base all'articolo 8, comma 2) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio nazionale.

È lo stesso sistema, dunque, che stabilisce che gli enti vigilati eleggano il vertice dell'autorità vigilante, la quale, a sua volta, verifica che l'attività svolta risponda a controlli che la medesima stabilisce. Va comunque affermato, per completare il quadro sulla vigilanza, che il Coni è sottoposto a quella della Presidenza del Consiglio (mentre, in relazione ai profili economici, la Coni Servizi Spa è partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sottoposta ai controlli della Corte dei conti). Nel corso degli anni sono emerse alcune perplessità sul corretto funzionamento delle elezioni dei vertici federali, dove si è assistito (in alcuni casi) ad un blocco del turnover ed è stato permesso ad alcuni presidenti di essere rieletti "ad oltranza", dal secondo mandato in poi, in deroga alle regola generale di divieto oltre il secondo mandato, con più del 55 per cento dei voti validi (tale possibilità è

prevista dalla legge: articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 242 del 1999).

Queste disposizioni, che si tentano di correggere con il disegno di legge recante "Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali", approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. 361) in data 30 giugno 2016 ed attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (A.C. 3960), hanno permesso, in casi eclatanti, la possibilità di rielezioni plurime e gestioni oltremodo accentratrici delle attività federali. Nell'ottica di potenziare il sistema, con l'obiettivo che le federazioni divengano non già "centri di potere" quanto, piuttosto, "centri di sapere", sarebbe auspicabile rivolgere un'attenzione particolare all'ideazione di nuove forme organizzative nel rapporto con il CONI, valorizzando l'autonomia del settore.

#### **4.2 Il potenziamento del ruolo delle federazioni sportive**

Il compito principale delle federazioni sportive è quello di promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline a carattere agonistico e amatoriale, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica di atleti e tecnici ed organizzando attività specifiche rivolte sia all'avviamento allo sport sia allo sport di alto livello. In quest'ottica, per correlare nel miglior modo possibile le scienze che studiano il come costruire le prestazioni sportive con i luoghi dove si promuove l'attività delle singole discipline (le federazioni), si potrebbe delineare una riforma che strutturi stabilmente queste ultime all'interno delle università, come fatto nell'innovativo sistema olandese, o per lo meno che ne aumenti significativamente l'interazione, in modo da valorizzare al massimo la sinergia tra ricerca e sport praticato. Questa prospettiva potrebbe realmente garantire che l'attività sportiva sia posta al centro delle politiche federali, che vanno gestite secondo criteri manageriali ed imprenditoriali senza per questo tralasciare la missione principale, tenendo ovviamente in considerazione la grande diversità che passa tra una disciplina sportiva ed un'altra e, conseguentemente, tra le federazioni.

### **5. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPORT**

#### **5.1 La mancanza di una disciplina specifica per il dilettantismo**

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo, definendo come sportivi professionisti (articolo 2) "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". È stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti; per i primi c'è una disciplina che definisce il regime contrattuale e le tutele sanitaria, assicurativa, previdenziale; per i secondi, invece, il Legislatore non ha stabilito alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo.

Per questo, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione delegata per legge al mondo sportivo, attualmente ci si trova nella situazione per cui le medesime regole sovrintendono all'attività di un atleta che tali svolge per professione, ma a cui manca un riconoscimento formale o giuridico, e a quella saltuaria dell'amatore o di chi pratica sport nel dopolavoro. Tra l'altro nel novero dei dilettanti sono ricomprese attività del tutto diverse tra loro: ad esempio, quella sportiva parrocchiale e quella di atleti che gareggiano alle Olimpiadi o in competizioni nazionali o internazionali. Se, dunque, da un lato, al professionista è riconosciuta per legge una serie di garanzie specifiche, dall'altro, un dilettante, a prescindere dal fatto che l'attività svolta possa sostanzialmente definirsi tale, si trova del tutto privo di un quadro anche minimo di tutele, pur condividendo con il professionista, in alcuni casi, tutte le caratteristiche relative allo svolgimento dell'attività. Emblematico, in tal senso, il fatto che la prestazione di molti campioni sportivi "riconosciuti" (per esempio in: tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo) non sia ritenuta professionistica;

tuttavia questa mancata definizione comporta i suoi effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Sarebbe opportuno, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, che la legge individui i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica.

## **5.2 Parità di genere e sport**

Altra questione critica è quella relativa alla mancanza del riconoscimento della parità di genere sia al livello della *governance* sportiva di vertice che nel professionismo sportivo. In primo luogo, durante le audizioni è stata segnalata l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI: si auspica pertanto che, nelle more di un intervento di riforma strutturale del sistema e dell'ordinamento sportivo e nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti, possano trovar luogo meccanismi di selezione includenti del genere femminile.

In secondo luogo, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che si sono avvalse della delega prevista dalla legge per il settore maschile od in quelle in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne, nelle competizioni nazionali o internazionali, siano stati di indubbio riscontro. Per questo si auspica l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti (esattamente quest'obiettivo propone l'A.S. 1996), dando peraltro seguito alla strategia della Commissione Europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men 2010-2015*) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità. D'altra parte, già la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1701 (2005) evidenziava l'esigenza di combattere la discriminazione verso il genere femminile nella partecipazione e nell'amministrazione nello sport allo stesso modo in cui si combattono le altre forme di discriminazione.

## **5.3 Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni "aperte"**

### **5.3.1 Redditi diversi, controlli fiscali e società commerciali**

Per quanto concerne l'attività di società e associazioni sportive, che costituiscono la base fondamentale del sistema e sono il primo approccio allo sport per molti cittadini italiani, la Commissione ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici emersi durante le audizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività giovanile, va rilevato che l'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, abbia provveduto ad abrogare solamente per il settore del professionismo il cosiddetto "vincolo sportivo", ovvero le "limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta", le quali, invece, permangono ancora nel settore del dilettantismo (con ripercussioni non indifferenti sulla mobilità e sulla possibilità di cambiare squadra nei settori giovanili).

La distinzione professionismo-dilettantismo, poi, ha rilevanza in particolare ai fini della disciplina fiscale. Gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento agevolato, disciplinato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tra le altre norme in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e "qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto", rientrino nella categoria dei cosiddetti redditi diversi. L'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che vadano ricompresi, anche, "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica", ossia che la norma sui redditi diversi vada estesa anche

a istruttori, tecnici e dirigenti.

I redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in quanto redditi diversi e, pertanto da collocarsi al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo (il reddito percepito deve essere marginale nè può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza). L'articolo 69, comma 2, del TUIR, ha stabilito che i redditi percepiti da chi svolge attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare reddito per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro (tale somma è da riferirsi all'importo complessivo dei compensi/indennità percepiti ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettera *m*), del TUIR); al di sotto della suddetta soglia, dunque, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta. Va rilevato, tuttavia, come l'interpretazione di tale norma, nata per agevolare l'attività sportiva, sia risultata invece escludente nei confronti di chi intende essere occupato in via principale nel settore, come, ad esempio, i laureati in scienze motorie, i quali in virtù della loro qualifica di laureati, vengono, a seguito di una interpretazione eccessivamente restrittiva, ricondotti nella fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro dipendente. Tale posizione di fatto scoraggia l'utilizzo nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche di tali soggetti qualificati, incentivando l'impiego di lavoro meno qualificato. Appare indispensabile, dunque, intervenire per non penalizzare coloro che, muniti delle opportune competenze e di un titolo di studio qualificante, vogliono svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo all'interno del mondo sportivo. A tal fine sarebbe auspicabile l'applicazione di aliquote contributive agevolate.

Altra questione fondamentale che merita la massima attenzione, correlata con la precedente, è che è indispensabile distinguere quelle società e quelle associazioni che promuovono lo sport da chi ne ha costituita una per scopi commerciali e per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, in modo da assicurare la certa rispondenza tra platea dei potenziali destinatari e beneficiari.

In tal senso, si richiama la funzione del CONI quale unico organo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive, come sancita dall'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La funzione di certificazione affidata al CONI e gestita attraverso il registro delle società sportive consente, infatti, di avere un dato certo da cui partire per l'individuazione soggettiva dei beneficiari delle norme agevolate previste per l'associazionismo sportivo.

In conclusione, si rileva la necessità di un intervento di sistema che bilanci due interessi contrapposti, salvaguardando il settore del dilettantismo sportivo: va incentivata e finanziariamente sgravata la promozione dell'attività sportiva di base e amatoriale (la disciplina fiscale di agevolazione è pensata per tale finalità, al fine di alleggerire i costi della gestione), distinguendo società e associazioni che svolgono solamente attività commerciali, e va assicurata, allo stesso tempo, un'adeguata tutela al lavoro professionale sportivo nel dilettantismo, promuovendo l'ingresso di istruttori competenti.

### **5.3.2 Finanziamenti e proposte per favorire lo sviluppo del settore**

Nel dilettantismo si evidenzia anche l'esigenza, per favorire lo sviluppo del settore, di prevedere forme di costituzione di società e associazioni sportive, come nel caso della s.r.l. semplificata, che agevolino l'avviamento e lo svolgimento dell'attività d'impresa, limitare la responsabilità solidale dei dirigenti sportivi nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non riconosciute e chiarire che la finalità *no profit* può essere perseguita anche attraverso iniziative imprenditoriali volte ad accrescere le risorse da reinvestire nell'attività dilettantistica riducendo i costi di accesso alla pratica sportiva. Quest'ultimo aspetto ha importanti conseguenze da un punto di vista della legge fallimentare, considerato che recenti sentenze considerano lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, requisito per la fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche a prescindere dalla destinazione a fini non profit dei ricavi derivanti dall'attività commerciale. In relazione ai profili fiscali emersi con maggior enfasi, altra questione critica è apparsa essere quella relativa all'organizzazione di corsi e attività a pagamento. Per quanto attiene l'Iva, al fine di non creare discriminazioni tra soggetti che usufruiscono dei servizi di una associazione sportiva (soci e non soci) si potrebbe prevedere, per le quote versate dai non soci,

l'esenzione dall'imposta, equiparando i servizi sportivi a quelli formativi e medici, in ragione del valore di prevenzione dalle malattie cardiocircolatorie connesso alla pratica sportiva (sulle quote versate da non soci resterebbe applicabile l'imposizione diretta).

Per quanto concerne l'altra fonte principale di finanziamento, le sponsorizzazioni, si rileva la necessità, di riconfermare la natura delle medesime quali spese di pubblicità (articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002), deducibili secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 2, del TUIR. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la finanziaria 2007, ha introdotto nel TUIR (articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*) la possibilità di portare in detrazione fino al 19 per cento delle spese sostenute per le attività sportive (come, ad esempio, l'iscrizione in una palestra o in una piscina) svolte dai figli minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (per una totale massimo di 210 euro per ciascun figlio). Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere estesa anche a soggetti di età pari e superiore a 60 anni, in modo da promuovere e incentivare l'attività motoria per la cosiddetta "terza età".

Infine, potrebbero essere aumentate alcune soglie: fino a 300.000 euro il limite di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 289 del 2009, che aveva già alzato la soglia prevista all'articolo 1, comma 1, della legge 398 del 1991), ai fini della fruizione dell'esercizio di opzione relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui alla medesima legge 398 del 1991; fino a 10.000 euro quello di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR, in materia di limite massimo esentasse, prevedendo le eccedenze l'applicazione della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; fino a 300.000 euro quello di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, in materia di spese di pubblicità.

### **5.3.3 L'impiantistica sportiva**

*Last but not least*, tra le criticità maggiori segnalate durante le audizioni, vi è la questione dell'impiantistica sportiva. Pur in presenza di una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale, la necessità di investimenti di risorse per la gestione, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), la ristrutturazione, la messa in sicurezza o la realizzazione di nuovi impianti sportivi trova, spesse volte, nei vincoli alle spese per investimenti della finanza pubblica locale e nel rispetto del patto di stabilità interno degli ostacoli insormontabili. È da rilevare inoltre, come, da parte di più auditi, sia stata posta una particolare considerazione sui vincoli introdotti nell'ordinamento dal nuovo codice degli appalti pubblici, nella parte in cui si prevede (articolo 165, comma 2, ultimo periodo) che nelle concessioni di lavori pubblici o servizi il contributo pubblico non possa, in ogni caso, "essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari". Tale norma, quindi, potrebbe disincentivare le forme di partenariato pubblico-privato nella gestione degli impianti, tutt'al più nel caso in cui dovessero esser realizzate opere di manutenzione extra ordinaria, ed essere ulteriormente d'ostacolo alla costruzione di nuovi.

È stato segnalato, tuttavia, come le principali criticità riguardino le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti. Nel caso eclatante di Roma Capitale, è stato riferito che il totale degli impianti comunali, 162, afferenti all'amministrazione comunale, escluse le palestre nelle scuole, non risulti essere a norma. È stato anche rilevato, in via generale, che se lo *status* degli investimenti per le nuove costruzioni appaia piuttosto problematico in tutto il territorio nazionale, al Sud il tessuto impiantistico è assai più sottile rispetto al centro-nord.

La gestione dell'impiantistica, in ragione dei molti interventi di manutenzione da compiere, è apparso come uno dei problemi di maggiore rilievo. Attualmente, quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Calabria) hanno aderito al progetto pilota "Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del territorio" per acquisire dati sul numero di impianti presenti sul proprio territorio (si è permesso, così, di rilevare il numero degli impianti rapportato al numero di abitanti, censendo 11.508 impianti in 1.040 comuni). Al termine delle operazioni conclusive per la mappatura dell'impiantistica sull'intero territorio nazionale potranno essere tratte le opportune conclusioni, in ragione, soprattutto, del come poter intervenire, nell'ambito delle risorse economiche di cui dispongono gli enti locali e territoriali per la manutenzione o l'ammodernamento. Si rammenta, al riguardo, come il

CONI e il Comitato promotore per Roma 2024 abbiano operato un censimento (da aprile a luglio 2016) delle infrastrutture sportive per la Città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono stati censiti 2.221 impianti (di cui 1190 sportivi e 791 scolastici), di cui 1.103 di proprietà pubblica 1.118 di proprietà privata, e sono stati rilevati 6.336 spazi d'attività. Gli impianti funzionanti a Roma, secondo il CONI, sono 1983, l'89 per cento del totale (tra le cause di non funzionamento: 37 per cento è dovuto allo stato di conservazione insufficiente, 16 per cento per lavori di ristrutturazione/adequamento e manutenzione in corso, 15 per cento non agibilità).

Si rammenta, poi, come il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, abbia autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017), da far confluire nel fondo "Sport e Periferie", secondo le indicazioni di un piano pluriennale degli interventi (rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno) da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa presentazione da parte del CONI.

Tale intervento, che annoverava tra i suoi obiettivi quelli di compiere una ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, realizzare e rigenerare impianti localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie e completare e adeguare l'impiantistica esistente, pur condivisibile nelle finalità, non può, tuttavia, esser ritenuto risolutivo delle esigenze e delle criticità che riguardano lo status delle infrastrutture sportive. Come evidenziato durante le audizioni, infatti, tra le maggiori criticità delle società sportive, si riscontra, soprattutto nei piccoli centri urbani, una generale difficoltà nella gestione causata da: esiguità dei ricavi, elevati costi d'esercizio, carenza di finanziamenti privati e pubblici, eccessiva burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Per tale ragione, si auspica un accrescimento delle procedure di finanziamento agevolato, anche tramite l'Istituto per il credito sportivo.

V'è necessità, infine, di valutare gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, che ha previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione (di durata proporzionale al valore dell'intervento e mai inferiore a cinque anni, se è riconosciuto il "pubblico interesse" del progetto), ai fini di un uso per l'aggregazione sociale e giovanile.

Le medesime considerazioni sulla valutazione si estendono all'articolo 16, comma 8, dello stesso decreto, che ha stabilito che per interventi di rigenerazione, ammodernamento e riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal piano del CONI, il Comune possa deliberare l'individuazione per l'applicazione di misure agevolative (riduzioni o esenzioni di tributi per periodi limitati e definiti, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere).

#### **5.4 L'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina**

In conclusione, dati i numerosi profili critici rilevati nel settore e la generale necessità di interventi che toccano più ambiti, sarebbe opportuno adottare un testo unico in materia di sport, in coerenza con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unico, infatti, avrebbe la funzione di riordinare e coordinare, all'interno di un solo corpo normativo, tutte le norme di settore e la legislazione vigente in materia di sport (come già proposto, tra l'altro, a conclusione dell'indagine conoscitiva n. 37 "Sport di base e dilettantistico", svolta dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nel settembre 2012, XVI legislatura), agevolando il compito di operatori ed interpreti chiamati finora a districarsi all'interno di una complessa stratificazione normativa.

In sintesi, dovrebbero confluire nel testo, che avrebbe la funzione abrogativa e di coordinamento con la legislazione di altri settori (come la scuola): norme su professionismo, dilettantismo e volontariato; disciplina fiscale, del lavoro e della previdenza; sistema della *governance*; norme di contrasto agli illeciti sportivi. Andrebbero anche incluse norme su due altri temi che non sono stati trattati in questa

sede ma che meritano un'attenzione precipua in ragione sia delle ripercussioni economiche che nella struttura stessa dell'ordinamento: scommesse sportive e utilizzo dei diritti televisivi.

## 6. LA LOTTA AL DOPING

### 6.1 L'attività e il ruolo di Nado Italia

La legge 26 novembre 2007 n. 230, ha ratificato la "Convenzione Internazionale contro il *doping* nello sport", adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale dell'Unesco del 19 ottobre 2005. La Convenzione, il cui scopo è quello di "promuovere la prevenzione del *doping* nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo" (articolo 1), ha stabilito il ruolo dell'Agenzia mondiale *antidoping* e ha recepito il Codice mondiale *antidoping*. L'articolo 3 della Convenzione ha disposto l'impegno degli Stati parte ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice, ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a promuovere una cooperazione internazionale nella lotta al *doping* sportivo. L'Agenzia mondiale è l'autorità sovranazionale di riferimento in materia di contrasto al *doping*, con funzioni di monitoraggio e verifica della conformità al Codice delle normative dei singoli Paesi.

Sul piano dell'organizzazione, la normativa internazionale stabilisce che ciascun Paese firmatario debba dotarsi di una propria Organizzazione nazionale *antidoping*, NADO, a cui è riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di applicazione delle norme *antidoping*, gestione dei controlli ed esercizio della conseguente attività giurisdizionale. Dapprima, in Italia, l'organizzazione nazionale *antidoping* è stata inserita all'interno della struttura del CONI; in seguito, a partire dal 15 settembre 2015, è stato istituito un ente autonomo e indipendente, NADO ITALIA, composto da: un comitato di controlli *antidoping* (che predispone un piano dei controlli), un comitato per le esenzioni a fine terapeutici, un ufficio di procura *antidoping* e un tribunale nazionale, articolato in due sezioni. Il quadro funzionale è completato dai medici della federazione medico sportiva italiana, incaricati dal comitato dei controlli di eseguire gli stessi, e dal laboratorio *antidoping* di Roma, che ha la funzione di analizzare i campioni prelevati e informare la procura sulle eventuali positività riscontrate.

Come emerso durante le audizioni, è stato recentemente firmato un protocollo di durata quadriennale, sottoscritto con il CONI, di impegno alla collaborazione congiunta tra Arma dei Carabinieri e NADO ITALIA, ai fini dell'applicazione della normativa *antidoping* e per rendere l'intero sistema ancor più solido.

In relazione ai controlli è anche emerso come siano stati conseguiti, recentemente, altri obiettivi, tra cui: la digitalizzazione di gestione delle informazioni sulla reperibilità degli atleti (cosiddetti "*whereabouts*") attribuendo a ciascun atleta una casella di posta elettronica certificata (pec) che garantisca la ricezione delle comunicazioni inviate con validità legale ed il funzionamento del sistema ADAMS, dell'Agenzia mondiale *antidoping*, per la gestione informatizzata delle reperibilità e la memorizzazione dei dati su controlli ed esiti delle analisi (attivo dal 1° gennaio 2016). I risultati operativi e i numeri hanno fatto registrare, fino a settembre 2016, 4.450 controlli *antidoping*, riscontrando 72 casi di positività: 61 a seguito di controlli effettuati da parte di NADO ITALIA, 11 a seguito di controlli disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 376. Occorre rilevare come il totale delle positività rilevate possa esser interpretato secondo una chiave di lettura "positiva", ovvero quale prova dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema dei controlli.

Tuttavia, occorre ribadire una criticità di fondo, che riguarda il mancato coordinamento "di sistema" a livello internazionale dove, pur agendo la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport a fini armonizzanti, si evidenzia la necessità di rendere omogenea l'applicazione della stessa, attraverso un sistema di controlli sull'applicazione stringente, con sanzioni certe in caso di mancato rispetto. Si evidenzia come l'impegno del Governo italiano, in sede internazionale, debba essere rivolto in

questa direzione, chiedendo di valutare, in tale occasione, l'opportunità di introdurre un sistema di ricambio di chi effettua i controlli. Se da una parte, quindi, il nostro Paese dimostra di essersi dotato di un sistema di controlli e sanzioni *antidoping* piuttosto efficace ed adeguato per lo sport di alto livello, parimenti deve esser profuso uno sforzo, sempre maggiore in relazione alla diffusione di corrette informazioni sui rischi per la salute e l'incolumità fisica nello sport amatoriale e di base.

## **6.2 L'attività e il ruolo della sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute**

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha stabilito, all'articolo 2, il trasferimento all'interno di un unico organo collegiale del Ministero della salute, il Comitato tecnico-sanitario, di una serie di organi, tra cui la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* (lettera *h*), nata nel 2007. Il Comitato tecnico-sanitario, quindi, è stato articolato in più sezioni (articolo 4), dove ha trovato spazio anche quella per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (lettera *h*).

Tra le funzioni principali della sezione *antidoping*, come emerso nelle audizioni, c'è quella di sostenere e promuovere campagne di corretta informazione, prevenzione e promozione per diffondere il più possibile, soprattutto tra i giovani e tra gli atleti che praticano sport in via amatoriale, una cultura della "competizione sana" che prescindendo dall'uso di sostanze dopanti e renda consapevoli della pericolosità legata all'assunzione, anche sporadica, delle stesse.

In primo luogo, difatti, l'attività della sezione ministeriale è rivolta alla diffusione di informazioni *ad hoc* sugli inquinamenti farmacologici e sulla rischiosità del reperimento e dell'utilizzo, tramite *web* o commercio non autorizzato, di sostanze illegali. Per tale ragione, creare una "rete della consapevolezza" che coinvolga, da una parte, gli sportivi e gli allenatori e, dall'altra, i medici e i farmacisti, è uno degli obiettivi prioritari per giungere a strutturare adeguati percorsi di diffusione di informazioni corrette. In tale ottica, il progetto "Campioni senza trucco", nato dalla collaborazione avviata nel 2012 tra la Commissione *antidoping* della FIGC e Unicef Italia con lo scopo di educare i giovani alla lotta al *doping*, al rispetto dell'etica sportiva e ad una corretta alimentazione, ha rappresentato certamente un'iniziativa meritevole. Essa, tuttavia, dovrebbe essere "strutturata" e replicata su più larga scala (includendo altri sport, oltre al calcio) al fine di coadiuvare insegnanti e studenti nella comprensione di quali e quanti rischi siano connessi al *doping*.

È auspicabile, quindi, una maggiore e più stretta collaborazione e interazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scuole e CONI, federazioni sportive e Ministero della salute, per diffondere nelle giovani generazioni una "cultura *antidoping*" che sia la più consapevole ed estesa possibile. Occorre ricordare, infine, come l'Italia abbia ratificato la Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 (entrata in vigore l'1 aprile 1996), ai fini dell'armonizzazione dei regolamenti *antidoping* nei Paesi membri, ma non il Protocollo addizionale alla Convenzione, per garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento in materia di controlli.

## **7. Gli indirizzi sportivi dell'unione EUROPEA e i provvedimenti in discussione nella XVII legislatura nel Parlamento italiano**

### **7.1 Unione Europea e sport**

Nell'ambito dello sviluppo della dimensione europea dello sport, di cui all'articolo 165 TFUE, nel novembre 2013, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione proposta dalla Commissione europea „ *Health-Enhancing Physical Activity* "HEPA", sulla promozione trasversale dell'attività fisica. La raccomandazione invita i Paesi membri a sviluppare campagne nazionali e strategie trasversali includendo diversi settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente e i trasporti, tramite lo sviluppo di iniziative che dovrebbero includere azioni concrete per invogliare le persone a svolgere attività motoria con regolarità.

Nel gennaio 2014, la Commissione europea ha presentato la Relazione sull'attuazione del piano di

lavoro dell'Unione per lo sport per il 2011-2014 da cui risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto buoni risultati nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base).

In seguito, è stato adottato il Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, per integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma *Erasmus +* nel campo dello sport: esso inserisce fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società, con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. La Commissione europea ha anche promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale, focalizzando l'attenzione su quattro temi: educazione ambientale, luoghi di lavoro, attività all'aperto e centri di fitness. Sport ed educazione fisica, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness sono state, ancora, le tematiche attorno a cui è stata promossa, dal 10 al 17 settembre 2016, la seconda settimana europea.

Anche il Consiglio d'Europa è stato un attore protagonista in materia di sport, anzitutto promuovendo l'adozione della Carta europea dello sport, nella 7ª conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. La Carta, che ha lo scopo di promuovere lo sport quale "importante fattore per lo sviluppo umano" e che richiama il Codice di etica sportiva (dichiarazione di intenti sul gioco leale), impegna i governi nazionali verso politiche di promozione allo sviluppo dell'attività fisica e motoria. Il Consiglio d'Europa ha anche adottato un accordo parziale in materia di sport, l'Epas che coinvolge, attualmente, 36 Paesi ma non l'Italia. L'accordo intende promuovere lo sport nella società moderna, ponendo in risalto i suoi valori positivi: predispone a tal fine politiche e norme, ne assicura il coordinamento e il monitoraggio, sostiene iniziative per sviluppare le competenze e favorisce lo scambio di buone prassi. Per elaborare le proprie strategie, esso si basa sulle norme in materia di sport già definite dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva (1992); nella Convenzione europea sulla violenza degli spettatori (1985), in quella contro il *doping* (1989) e in quella sulla manipolazione delle competizioni sportive.

## **7.2 Parlamento italiano e sport**

Per quanto riguarda l'attività legislativa del Parlamento italiano nella legislatura in corso si rammenta l'approvazione della legge 12 gennaio 2016 per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. In sintesi, la legge stabilisce una procedura agevolata per il tesseramento di minori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese dal compimento del decimo anno d'età.

La proposta di legge (A.C. 3960) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali è, invece, all'esame della VII Commissione alla Camera dei deputati, dopo esser stata approvata dal Senato il 30 giugno 2016. Da segnalare, nella medesima Commissione alla Camera, lo stato di avanzamento delle proposte di legge A.C. 3847, A.C. 3011 e A.C. 3233, in materia di ordinamento delle professioni di montagna, per cui è stato nominato un comitato ristretto dopo l'avvio dell'esame congiunto.

Presenti, infine, in stato di avanzamento, anche altre proposte di legge che vale richiamare, di cui alcune disposizioni potrebbero rientrare nel proposto testo unico in materia di sport, in quanto potrebbe essere necessario adattare questi testi all'interno di una ristrutturazione complessiva del sistema sportivo e della normativa. In particolare, si segnalano per tale finalità due progetti di legge di iniziativa parlamentare: il testo unificato adottato quale testo base recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva" (A.C. 1680 e A.C. 1425) e l'A.C. 3309, recante "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive".

## **8. L'attività motoria e sportiva e i disabili**

### **8.1 Il ruolo del Comitato italiano paralimpico (CIP)**

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha deliberato in esame preliminare, tra gli altri schemi di decreti legislativi previsti nella riforma della pubblica amministrazione, quello sul Comitato italiano paralimpico (CIP), in attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere (atto del Governo n. 349). Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire per disciplinare l'attività e la struttura del CIP quale ente pubblico autonomo.

Il Comitato svolge una funzione sociale di prim'ordine nel recupero, anche psichico, delle persone che, dalla nascita o per cause sopravvenute, sono portatori di una disabilità di tipo cognitivo, sensoriale o motorio. Nell'ambito della disabilità, infatti, lo sport assolve ancor più a quella funzione sociale ed inclusiva svolta nei confronti della popolazione normodotata. Il CIP si occupa in toto dei disabili che praticano sport, con l'obiettivo di fornire risposte diverse ad esigenze diverse. Ogni ragazzo o ragazza, uomo o donna, che riesca a riprendere l'attività sportiva a seguito di un trauma che ne ha ridotto o compromesso l'abilità motoria o che riesca a praticarla nonostante una disabilità congenita, interagendo con la società, "è un cittadino recuperato per il Paese" (così il Presidente del Comitato, Luca Pancalli, durante l'audizione in Senato). Questa funzione rileva anche ben oltre i meriti e i risultati degli atleti che, parallelamente a quanto avviene nelle discipline per normodotati poste sotto la vigilanza del CONI, impegnati in competizioni a livello nazionale, internazionale, olimpico.

Nel corso dell'audizione del CIP è stato evidenziato, altresì, come possa essere potenziata e migliorata l'attività di inclusione e integrazione attraverso lo sport nelle scuole, (nel progetto "Sport di Classe", ad esempio, sono stati individuati, all'incirca, 50.000 alunni con disabilità). L'attività motoria svolta nelle scuole, uno strumento fondamentale nel coinvolgimento dei disabili, non deve e non può in alcun caso rappresentare un fattore di ulteriore mortificazione nei confronti degli alunni con disabilità. In questa direzione, andrebbero promosse attività ludico-motorie che tengano in debito conto della presenza, all'interno di una classe, di bambini o adolescenti con un diverso grado di abilità.

Per quanto concerne l'attività agonistica è stato rilevato come i corpi dello Stato che collaborano con il Comitato Paralimpico ricevano da quest'ultimo un contributo, nonostante gli atleti paralimpici non siano inseriti nei ruoli delle amministrazioni di riferimento, ai fini della fruizione di borse di studio che permettono loro di allenarsi. Nell'ottica di una stabilizzazione lavorativa, quindi, si potrebbero strutturare percorsi di inserimento degli atleti, lanciando, in questo modo, uno straordinario segnale per cui lo sport può svolgere un ruolo attivo per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (nel *post-carriera*) di un atleta con disabilità.

Da un punto di vista generale, appare necessario incentivare l'attività del CIP e di tutti quegli enti che si occupano della promozione e dell'avviamento allo sport per i disabili, anche per svolgere un'azione sinergica volta ad abbattere i costi, spese volte proibitive, degli strumenti o dei macchinari (carrozze o protesi particolari) che sono indispensabili per praticare alcune discipline sportive, come il basket.

Inoltre, andrebbe promossa l'adozione di misure specifiche volte all'ammodernamento delle strutture e dei plessi sportivi per garantire l'accessibilità agli stessi da parte degli atleti disabili. Da promuovere, anche, interventi mirati sugli allenatori nelle strutture sportive per normodotati, spesso volte non in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze che si presentano nel caso di una persona con disabilità. In particolare, ai fini dell'inclusione sociale, si evidenzia l'esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini e le istituzioni del nostro Paese verso un sistema che, oltre ai parametri dell'accessibilità intesa in termini prettamente "fisici", sappia fornire al personale (amministrativi e istruttori) delle strutture sportive un bagaglio di conoscenze adeguato rivolto alla migliore accoglienza dei disabili, in modo da non "ghettizzarli".

### **8.2 Gli enti di promozione sportiva**

Un particolare cenno, in fine, è da riservare, nell'ambito delle attività inclusive e di integrazione, alle attività svolte dagli enti di promozione sportiva per disabili, giovani, anziani, immigrati. In quest'ambito è bene ricordare come la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega al

Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, rappresenti un'occasione e un'opportunità di sviluppo anche, nell'ambito delle associazioni e delle società iscritte al registro del CONI, tra gli altri, per gli enti di promozione e per quelli che si occupano di volontariato nel settore dello sport. Per quanto concerne i disabili, infine, è certamente da valorizzare la maggiore promozione e diffusione possibile di attività inclusive che si fondano sull'interazione con i normodotati all'interno della stessa disciplina sportiva (come il basket).

## 9. CONCLUSIONI

Alla luce dell'approfondimento svolto, nell'ottica di fornire una panoramica aggiornata e critica dello "stato di salute" dello sport nel nostro Paese, la Commissione impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, della normativa internazionale e europea e delle attribuzioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, nonché degli enti di promozione sportiva:

- 1) sul piano del metodo, a promuovere e elaborare politiche sportive in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo, come del resto è emerso nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato, onde colmare il vuoto legislativo che caratterizza alcuni segmenti, da un lato, e risolvere le incertezze nell'attribuzione di funzioni, dall'altro;
- 2) per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, ad attivarsi al fine di sostenere adeguati percorsi di inserimento professionale nel mondo del lavoro, con particolare attenzione nei confronti del settore dello sport dilettantistico, in modo da valorizzare le capacità e le competenze conseguite durante il ciclo degli studi;
- 3) a distinguere l'attività professionale dei laureati in scienze motorie dal volontariato sportivo; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della Carta europea dello sport, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, a valutare l'opportunità di attivarsi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento;
- 4) a promuovere forme di accordo tra università, CONI e CIP, sia a livello nazionale che regionale, al fine di pervenire ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle competenze acquisite dai laureati in scienze motorie;
- 5) a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesiologo;
- 6) per i licei ad indirizzo sportivo, anche nella direzione della migliore valorizzazione degli esiti del monitoraggio sui medesimi avviato dalla Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad alleggerire il peso burocratico e promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati percorsi di formazione rivolti al personale docente, nonché a favorire, anche tramite l'adozione di opportune forme di agevolazione, l'utilizzo dell'impiantistica sportiva a fini didattici, promuovendo forme di accordo e/o coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
- 7) per quanto riguarda l'educazione fisica nella scuola primaria, a sostenere, nell'ambito del pieno riconoscimento all'autonomia didattica e nell'ottica del graduale superamento di progetti di carattere temporaneo, in concordanza e nel pieno rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di sport dalla legislazione vigente, il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica e della trasmissione di uno stile di vita sano, tramite l'immissione in ruolo di docenti specializzati nelle scienze motorie, anche attraverso nuove assunzioni;

- 8) a promuovere e incentivare la creazione di opportuni legami fra le scuole di ogni ordine e grado, i club sportivi scolastici e quelli locali;
- 9) in materia di organizzazione e coordinamento dell'attività periferica del servizio di educazione fisica, a valutare l'opportunità del reinserimento dei coordinatori provinciali di scienze motorie quali figura di raccordo intermedia tra le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali, ai fini di una migliore organizzazione e promozione dell'attività sportiva scolastica periferica;
- 10) nell'ambito del potenziamento dei percorsi duali sport-studio, a promuovere progetti specifici sulla contestuale formazione sportiva e accademica, in modo da attivare, sviluppare e potenziare percorsi di istruzione che siano in grado di combinarsi con gli impegni che afferiscono all'attività di un atleta di medio e alto livello;
- 11) nell'ambito della definizione dei percorsi di carriera duale, a valutare l'opportunità di istituire un'organizzazione indipendente che abbia il compito di definire e monitorare l'andamento, ferma restando l'opportunità di promuovere forme di accordo tra istituzioni scolastiche ed accademiche, CONI, CIP, e per il tramite di essi con federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, che valorizzino forme di individualizzazione dei percorsi di studio, anche tramite l'utilizzo e l'ausilio delle più avanzate tecnologie;
- 12) ancora, nell'ambito dello sviluppo di tali percorsi, ad attivarsi e promuovere iniziative, d'intesa con CONI, CIP, e per il tramite di essi con le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti-atleti, anche sostenendo campagne informative rivolte a tale finalità;
- 13) a prevedere, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale, previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di "scivolare" nel terreno dell'eccessiva discrezionalità; nell'ambito dei rapporti di lavoro che ineriscono il settore sportivo, difatti, l'attuale disciplina, risulta largamente carente nel garantire in modo appropriato, soprattutto dal punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo, l'attività di alcuni atleti, qualificati come dilettanti a prescindere dalle modalità con cui l'attività viene svolta e nonostante essa possa essere configurata al pari di un rapporto di lavoro subordinato, i quali praticano l'attività sportiva, nella mancanza di una contrattualizzazione adeguata, con le medesime caratteristiche di atleti che sono professionisti;
- 14) in particolare, all'interno dello sviluppo del contesto suddetto, assumendo un preciso rilievo sociale l'attività sportiva delle atlete per le quali si rileva l'assoluta mancanza di un quadro anche minimo di tutele, ad assumere idonee iniziative volte ad assicurare che l'attività svolta dalle atlete sia tutelata e parificata a quella degli atleti di sesso maschile, corrispondendo necessariamente, nel caso di attività professionistica, una sostanziale equiparazione contrattuale e garantendo in ogni caso adeguate forme di tutela della maternità, mettendo in tal modo le basi per superare l'aberrante ricorso alle clausole anti-maternità tra atlete e società di appartenenza;
- 15) in materia di promozione della parità di genere nello sport, a sostenere attivamente l'inserimento e l'uguale rappresentanza del genere femminile all'interno dei vertici apicali del mondo della rappresentanza sportiva, ove, finora, si è registrata una "quasi assoluta" prevalenza maschile;
- 16) nell'ambito di una maggiore attenzione rivolta ai ragazzi che si avviano alla pratica di qualsiasi attività o disciplina sportiva, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani, a garantire che l'attività all'interno dei settori giovanili e nei vivai sia svolta da istruttori abilitati, con la presenza di almeno uno di essi per ogni squadra, in possesso di conoscenze non solo tecniche e teoriche, bagaglio culturale indispensabile ai fini di un'appropriata trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, ma anche di adeguate competenze psicologiche e pedagogiche, connesse con il ruolo

svolto;

- 17) a prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al cosiddetto "vincolo sportivo" nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime;
- 18) per quanto riguarda l'impiantistica sportiva nazionale, a prevedere, tramite atti di propria competenza, misure adeguate volte ad agevolare la manutenzione infrastrutturale ordinaria ed straordinaria, previa valutazione di forme di semplificazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari europei e locali;
- 19) in considerazione del "blocco" attuale ad ogni tipo di investimento per l'impiantistica, in ragione dei vincoli del patto di stabilità interno e della mancanza di chiarezza in materia di competenza tra Stato e Regioni, ad attivarsi al fine di superare tale situazione, anche con progetti di medio-lungo termine;
- 20) a predisporre e promuovere politiche sull'impiantistica sportiva che incentivino la proprietà e la gestione diretta degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive; a promuovere forme di accordo e convenzione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche e l'Istituto per il Credito Sportivo, in modo da assicurare adeguate garanzie sui mutui per l'impiantistica eventualmente contratti;
- 21) a monitorare e valutare gli effetti dell'articolo 16, commi 6 e 8, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
- 22) in materia di *doping*, a promuovere forme di maggiore collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituti scolastici e NADO ITALIA, CONI, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e Ministero della Salute ai fini di una sempre maggiore e più larga diffusione di una "cultura *antidoping*" per insegnanti e studenti, in accordo con il Codice europeo di etica sportiva a promuovere, i principi sull'etica sportiva e sul gioco leale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- 23) a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1989, al fine di garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in materia di controlli;
- 24) a promuovere, anche di concerto con gli enti locali coinvolti, campagne di informazione, promozione e prevenzione sull'uso del *doping* che si rivolgano, in via prioritaria, agli sportivi amatoriali;
- 25) per quanto concerne il mondo della disabilità, a favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento, anche al fine della stabilizzazione lavorativa di tali atleti nel post carriera;
- 26) a promuovere, per gli studenti disabili, forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché all'interno dei centri sportivi universitari; in tema di accessibilità, a sostenere, in collaborazione con gli enti locali e gli organi competenti, l'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi in cui è precluso l'accesso fisico alle persone disabili, nonché a promuovere forme di maggiore accoglienza per le persone disabili all'interno di ogni struttura sportiva;
- 27) a favorire forme di assistenza per i disabili che intendano praticare sport ai fini dell'acquisto degli strumenti o dei dispositivi che si rendono indispensabili per praticare l'attività motoria e/o sportiva;
- 28) a promuovere, nell'ambito del volontariato sportivo, forme di collaborazione e di intesa tra associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, ed enti pubblici, nazionali e/o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione, sull'intero territorio nazionale, di progetti di integrazione e inclusione sociale rivolti, prioritariamente, alla prevenzione e al contrasto del disagio psico-fisico e sociale, e all'accoglienza di immigrati, extracomunitari e rifugiati.

## ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

### 1.100

[PUGLISI](#), *RELATRICE*

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

"Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Al fine di concorrere al benessere economico individuale e collettivo delle cittadine e dei cittadini migliorandone la capacità individuale di gestione delle risorse economiche, di scongiurare il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o dipendenza patologica da strutture piramidali di affiliazione, nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, sul potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria, la presente legge dispone misure e interventi per sviluppare l'educazione alla cittadinanza economica in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale, sia sotto il profilo formativo della popolazione in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

2. In conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per cittadinanza economica si intende un insieme di conoscenze, abilità e competenze che permettano alle cittadine e ai cittadini di essere soggetto attivo e consapevole degli strumenti di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti dal mercato, assumendo con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, mediante lo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche."

Art. 2

### 2.100

[PUGLISI](#), *RELATRICE*

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

"Art. 2

*(Istituzione del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica)*

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composto da 17 membri di cui: uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN), uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), uno dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), uno dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI - ex CNPI) e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

3. I membri del Comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

4. Al Comitato partecipa, con funzioni consultive, la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio.

5. L'appartenenza e la partecipazione al Comitato non danno titolo ad alcun emolumento o compenso."

### **2.0.100**

**PUGLISI**, RELATRICE

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

"Art. 2-bis

*(Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica)*

1. Il Comitato ha il compito di:

a) definire ogni tre anni, in raccordo con il Tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'educazione alla cittadinanza economica e all'imprenditorialità degli studenti, per lo sviluppo di un curriculum verticale, in conformità alle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dal decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, nonché percorsi e contenuti per il Piano nazionale di formazione in servizio degli insegnanti;

b) definire il livello di conoscenza, abilità e competenza in uscita degli studenti per ciascun ordine di scuola;

c) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;

e) costituire gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici, esperti della materia, rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e ulteriori soggetti pubblici e privati coinvolti;

f) convocare annualmente un ciclo di audizioni sul tema della cittadinanza economica al fine di raccogliere opinioni qualificate e utili allo svolgimento delle proprie funzioni;

g) raccogliere e pubblicare sul proprio sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;

h) implementare sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale (online chat) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;

i) predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;

l) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale;

m) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge.

6. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'INDIRE documenta, seleziona e diffonde buone pratiche didattiche avvalendosi di un portale telematico nazionale per l'educazione alla cittadinanza economica, distinguendo l'offerta per la popolazione in età scolare e quella per la popolazione adulta.

7. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi.

8. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti."

Art. 3

### **3.100**

**PUGLISI**, RELATRICE

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

"Art. 3

*(Educazione alla cittadinanza economica degli adulti)*

1. In attuazione delle linee guida di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità per l'attivazione di corsi di formazione alla cittadinanza economica da realizzare nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CIPIA).
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le direzioni regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di attività formative alla cittadinanza economica da realizzare in favore dei lavoratori in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, per garantire il raggiungimento di fasce di popolazione adulta anche non informatizzate, la RAI Radio Televisione Italiana, in qualità di servizio pubblico, è chiamata a svolgere un ruolo di promotore della cultura economica dei cittadini anche attraverso campagne di informazione in accordo con il Segretariato Sociale RAI."

## **1.3.2.1.9. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 298 (pom.) del 16/11/2016**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 298  
MERCLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CONTE](#)

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI  
PRESIDENTI DEI CORSI DI LAUREA SNT2 PER EDUCATORI PROFESSIONALI, IN RELAZIONE  
ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E 2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO,  
SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

## 1.3.2.1.10. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 317 (pom.) del 16/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MERCOLÈ 16 NOVEMBRE 2016  
317<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CONTE](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016***

*(Esame. Parere favorevole con osservazioni)*

Riferisce alla Commissione la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), premettendo che il decreto-legge in esame integra le misure già contenute dal decreto-legge n. 189 del 2016, su cui la 7<sup>a</sup> Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 2 novembre scorso.

Soffermandosi sulle norme di competenza, fa presente che l'articolo 6 introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 1, in particolare, chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. Secondo la relazione illustrativa, si tratta di una scelta di chiarimento per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza *post* sisma in un quadro normativo di per sé ben definito ed efficace, ma potenzialmente incerto in un momento di criticità gestionale.

Rileva inoltre che, in merito ai servizi di progettazione inerenti alla messa in sicurezza dei beni

culturali, nelle more della definizione e dell'avvio dell'operatività dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, è prevista una procedura ulteriormente semplificata per l'affidamento di tali servizi, consistente nella possibilità di disporre, senza formalità, l'affidamento diretto del servizio di progettazione, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il comma 2 - prosegue la relatrice - chiarisce l'ambito di applicazione degli articoli 27 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente alle procedure da seguire per il compimento di interventi indispensabili al fine di evitare ulteriori danni a beni culturali e paesaggistici, mentre il comma 3 estende le misure anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere da proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili o paesaggistici presenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero ricadenti nelle aree protette o nelle zone di protezione speciale.

Dopo aver illustrato le azioni riferite agli interventi di demolizione necessari, sottolinea che i comuni possono senza indugio procedere ai puntellamenti e alla messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati, nel rispetto dei minimi adempimenti richiesti dalla legge, come già stabilito dalla legge n. 1089 del 1939 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, si stabilisce che la procedura prevista per interventi di somma urgenza si applica anche per la tutela dei beni paesaggistici.

Dà indi conto del comma 5, concernente la qualificazione delle imprese incaricate degli interventi, e del comma 6, recante misure per rafforzare la disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ricorda infatti che è stato istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016, così da assicurare, con la dovuta immediatezza, la necessaria unitarietà di gestione. Il citato decreto ministeriale ha individuato quindi un rappresentante unico, competente per il Ministero per tutte le procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in tutte le aree interessate dal sisma. La relatrice fa notare che l'ufficio del Soprintendente unico può avvalersi del personale tecnico specializzato e di una segreteria tecnica di progettazione, appositamente costituita. Segnala peraltro che la costituzione di una tale struttura di supporto è una soluzione già applicata nel caso della Soprintendenza speciale di Pompei, chiamata a svolgere compiti di tutela e valorizzazione particolarmente rilevanti e complessi nell'area archeologica e nell'ambito del Grande Progetto. Si dispone inoltre che il Soprintendente unico possa avvalersi di ulteriore personale, fino a un massimo di 20 unità.

Passando all'articolo 8, rileva che si introducono misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, tenuto conto che le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente coinvolta è di decine di migliaia di alunni. Dopo aver evidenziato che il numero di coloro che proseguiranno l'anno scolastico in strutture provvisorie o in altre scuole a seguito di spostamenti sarà molto più basso, poiché molte scuole saranno comunque agibili, segnala che non è possibile avere dati certi, in quanto non si sa quanti saranno gli spostamenti provvisori ovvero quelli fino alla fine dell'anno scolastico.

La relatrice sottolinea pertanto che il Governo ha previsto norme flessibili, anche in deroga a quelle vigenti, da applicare a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico. Dopo aver dato conto della copertura dei predetti oneri, pari a 5 milioni di euro nel 2016 e 15 milioni di euro nel 2017, richiama le misure previste quali: la possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle sezioni e delle classi; l'istituzione di ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017; lo spostamento di docenti, a seguito di contratto integrativo regionale, tra le sedi scolastiche.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sulla possibilità, per i dirigenti scolastici, di utilizzare procedure più semplici per l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in luogo delle numerose attuali, in cui raccogliere, per punteggio, i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare incondizionatamente gli incarichi proposti.

Il presidente [CONTE](#) fa presente che il provvedimento in esame rappresenta un rafforzamento delle misure già contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016, su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni. Propone pertanto di procedere oggi alla illustrazione e alla

votazione di uno schema di parere, tenuto conto dell'urgenza sottesa al testo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato, sottolineando positivamente l'attenzione e la sensibilità manifestata dalla Commissione sui temi descritti. Nel richiamare il parere già reso sul disegno di legge n. [2567](#), sottolinea che le misure previste nel testo in esame tendono a migliorare i lavori emergenziali necessari. Reputa peraltro importante dare un segnale alle popolazioni interessate dal sisma, verso le quali il Parlamento sta procedendo con tempestività.

Fa notare infine di aver inserito un'osservazione con la quale si sollecita l'armonizzazione delle azioni in corso con quelle già intraprese a seguito del sisma del 2009.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) reputa necessario procedere senza indugio alla approvazione delle misure occorrenti, anche per testimoniare un forte segnale di attenzione del Parlamento nei confronti delle popolazioni colpite, le quali vivono situazioni di estremo disagio.

Invita comunque la relatrice a specificare che gli interventi, sebbene in deroga, devono rispettare la cornice normativa prevista e le esigenze specifiche di ciascun bene, affinché essi rappresentino una vera ripresa per le aree interessate dal terremoto.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) si dichiara consapevole della necessità di prevedere interventi in deroga e di tener conto dello spostamento degli alunni. Afferma comunque che occorre un aiuto complessivo affinché le famiglie possano restare nei territori, evitando così il fenomeno dello spopolamento. Condivide pertanto la deroga per la formazione di classi con un numero più basso di alunni affinché proseguano l'attività nei relativi comuni. Ricorda infatti come per il sisma del 2009 tale possibilità abbia consentito il rientro in città delle famiglie. Occorre dunque, a suo avviso, che le diverse misure siano ben coordinate a tutti i livelli.

Auspica altresì che sia risolta quanto prima la questione della sistemazione nelle strutture abitative, evidenziando dal canto suo l'importanza di tutelare i beni culturali a rischio. A tale ultimo riferimento, sollecita iniziative per puntellare e poi ristrutturare le opere danneggiate, cogliendo l'occasione per esprimere riserve sull'attuale condizione dei restauratori. In proposito, dopo aver ricordato che sul tema sono stati presentati anche atti di sindacato ispettivo, si augura che siano adottate le opportune misure per tutelare al meglio i beni culturali, anche definendo il ruolo dei restauratori, e preannuncia il voto favorevole del suo schieramento.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) giudica assai delicato il confine dei cosiddetti "interventi urgenti" e rimarca l'inopportunità di speculazioni politiche sui finanziamenti prima annunciati e poi non previsti. Soffermandosi quindi sull'articolato, ravvisa talune lacune nel testo e reputa alquanto generico lo schema di parere della relatrice.

Si interroga peraltro sulle modalità più efficaci per tutelare i beni culturali nei siti ad altro rischio, per i quali sarebbe a suo avviso necessario un intervento sistematico da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sollecita poi la celere ricostruzione delle scuole, tenuto conto che la loro riapertura può favorire il ritorno alla normalità. Suggerisce inoltre di integrare lo schema di parere precisando che la deroga al numero di alunni per classe deve consentire la formazione di piccoli gruppi di studenti, altrimenti si procede sempre in sovrannumero, con il rischio anche di creare classi eterogenee.

Rileva perciò criticamente l'esistenza di questioni assai serie, pur non mettendo in dubbio la volontà dell'Esecutivo di intervenire in maniera concreta. Dopo aver chiesto al Sottosegretario competente informazioni più dettagliate circa il bando per la Sovrintendenza speciale, reputa necessario capire quali siano gli interventi di sistema previsti, al di fuori dell'emergenza.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) si dichiara disponibile a modificare lo schema di parere inserendo un'osservazione sul rispetto del ruolo del Dicastero dei beni culturali e delle norme rivolte alla tutela dei beni culturali, anche in termini di prevenzione. Integra altresì lo schema di parere con un'ulteriore osservazione inerente l'esigenza di evitare il sovraffollamento nelle classi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il presidente [CONTE](#) rileva con soddisfazione che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM \(2016\) 662 definitivo](#))**

(Osservazioni alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (PD), rilevando che l'atto in titolo muove da diverse constatazioni inerenti le necessità della regione mediterranea, tra cui anzitutto l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari. Nel richiamare la relazione illustrativa, fa presente infatti che i cambiamenti climatici sono sempre più spesso all'origine di gravi carenze idriche nell'area, con serie conseguenze per l'agricoltura e per l'alimentazione. Questa pressione economica e sociale è una delle principali cause di instabilità e contribuisce alla migrazione a livello interno e esterno, inducendo una parte della popolazione a migrare, in particolare verso l'Europa.

Dopo aver sottolineato che la gestione non sostenibile dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo è dovuta a una serie di fattori, tra cui l'instabilità politica, i cambiamenti climatici e la rapida crescita della popolazione, afferma che il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione in quell'area non è commisurata alle dimensioni della sfida regionale. Aggiunge poi che la collaborazione in ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'Unione e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata per avere un impatto significativo.

Ritiene pertanto che in tale contesto e per quanto riguarda la migrazione, l'iniziativa del programma congiunto PRIMA, guidato dagli Stati partecipanti dell'Unione e del Mediterraneo meridionale, sia particolarmente importante e pertinente. L'iniziativa segue l'approccio del nuovo Partenariato per la migrazione per una maggiore collaborazione finanziaria con gli Stati membri e altri *partner* e dimostra in che modo la politica di ricerca possa portare ad un coordinamento efficace, mobilitando i bilanci nazionali e riunendo i Paesi mediterranei affinché affrontino problemi comuni di lungo periodo.

Tiene peraltro a precisare che l'obiettivo strategico del programma è sviluppare soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari, in quanto la ricerca e l'innovazione potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa.

Nel dare conto del processo che ha portato al programma congiunto PRIMA, fa presente che l'articolo 1 detta le modalità di partecipazione all'iniziativa, a determinate condizioni, tra cui l'apporto finanziario, tanto dell'Unione quanto di ciascuno Stato partecipante. Segnala in particolare che il

contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 3, è erogato dagli stanziamenti del bilancio assegnati alle parti pertinenti del programma Orizzonte 2020. Si stabilisce altresì la creazione di una struttura di esecuzione, denominata PRIMA-IS.

In conclusione, illustra l'articolo 6 che descrive le azioni sostenute dal programma PRIMA, tra cui quelle di ricerca e innovazione all'interno dei programmi quadro europei esistenti, nonché attività finanziate dagli Stati partecipanti mediante i loro organismi nazionali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(322\)](#) *Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) *TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) *Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) *MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 3 novembre.

Il presidente [CONTE](#) comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2400\)](#) *AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

[\(288\)](#) *BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) *LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

**(1557) CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente **CONTE** comunica che alla scadenza del nuovo termine sono pervenuti ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Tutti gli ulteriori emendamenti presentati sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **CONTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei presidenti dei corsi di laurea SNT2 per educatori professionali, i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che è giunta alla Commissione la documentazione del Gruppo Nidi e Infanzia, che sarà parimenti resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le norme di interesse, tra cui l'articolo 6 che introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale è disposto il rafforzamento della disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerato che, vista la situazione emergenziale, è stato già istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016;

esaminato altresì l'articolo 8, che reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni;

condivisa la necessità di prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse, stabilendo dunque deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico;

tenuto conto del parere già espresso sul disegno di legge n. 2567, recante conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha rappresentato la prima azione di sostegno per le aree in questione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. con particolare riferimento ai settori di competenza, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di armonizzare - ove possibile - le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le norme di interesse, tra cui l'articolo 6 che introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale è disposto il rafforzamento della disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerato che, vista la situazione emergenziale, è stato già istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016;

esaminato altresì l'articolo 8, che reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico

2016/2017, tenuto conto che da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni;

condivisa la necessità di prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse, stabilendo dunque deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico;

tenuto conto del parere già espresso sul disegno di legge n. 2567, recante conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha rappresentato la prima azione di sostegno per le aree in questione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con particolare riferimento ai settori di competenza, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di armonizzare - ove possibile - le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009;
2. si sottolinea l'importanza di assicurare che l'efficacia e l'efficienza della *governance* siano realizzate nel rispetto del ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle norme rivolte alla tutela dei beni culturali, anche in termini di prevenzione;
3. si evidenzia la necessità di garantire una adeguata flessibilità del numero di alunni per classe, evitando il rischio di sovraffollamento.

#### ULTERIORE EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [322, 934, 972, 1616](#)

Art. 1

##### **1.9 (testo 2)**

[PELINO, GIRO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 1.000.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

#### ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2400](#)

Art. 1

##### **1.5**

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «in conformità alle direttive europee vigenti in materia».*

##### **1.6**

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983» con le seguenti: «dall'anno accademico 1982/1983».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento del risarcimento indennitario ai medici in formazione specialistica ammessi dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1991/1992»;*

*b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983» con le seguenti: «dall'anno accademico 1982/1983».*

**1.7**

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «durata» inserire la seguente: «legale».*

**1.8**

[GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro» con le seguenti: «un risarcimento indennitario pari a una somma annua di 7.000 euro».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «della remunerazione» con le seguenti: «del risarcimento indennitario»;*

*b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni relative alla corresponsione di un risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1991/1992.».*

**1.9**

[FUCKSIA](#)

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che possano dimostrare l'effettività della frequenza e partecipazione ai corsi di specializzazione e che, nel medesimo periodo, non abbiano svolto lavori remunerati e possano dimostrare tale condizione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992 possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».*

**1.10**

[FUCKSIA](#)

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che possano dimostrare l'effettività della frequenza e partecipazione ai corsi di specializzazione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992 essi possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».*

**1.11**

[FUCKSIA](#)

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che nel medesimo periodo non abbiano svolto lavori remunerati e possano dimostrare tale condizione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992, possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».*

**1.12**

[FUCKSIA](#)

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992, possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».*

### 1.13

#### [FUCKSIA](#)

*All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel caso di medici che hanno adito la magistratura per il riconoscimento dei propri diritti è garantito un indennizzo per il pagamento delle spese legali, risultanti da idonea documentazione comprovante il pagamento stesso. L'indennizzo non può, in alcun caso, superare l'importo di euro 1.000».

### 1.14

#### [GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

*Sopprimere il comma 3.*

Art. 3

### 3.1

#### [FUCKSIA](#)

*All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università, dall'anno accademico 1992/1993 sino all'anno accademico 2005/2006, che abbiano conseguito la specializzazione stessa, hanno diritto ad un numero di anni di contribuzione figurativa pari al numero di anni di frequenza e partecipazione al corso di specializzazione stesso. Tale diritto è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione al corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il diritto alla contribuzione figurativa è attribuito con le modalità di cui all'articolo 4, nonché all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

Art. 4

### 4.2

#### [GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Modalità e requisiti per l'accreditamento dei contributi figurativi».*

Art. 5

### 5.2

#### [GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2016 e» e sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «120 milioni».*

Art. 6

### 6.6

#### [GRANAIOLA, DIRINDIN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «TITOLO I DIRITTO DEGLI SPECIALIZZANDI ALLA REMUNERAZIONE PER GLI ANNI DELLA SPECIALIZZAZIONE» e le parole: «CAPO I CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO AI MEDICI SPECIALIZZANDI ISCRITTI A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 1978/1979, SPECIALIZZATI NON PRIMA DEL 1982/1983 E FINO AL 1991/1992».*

*Conseguentemente ancora, sopprimere le parole: «CAPO II MODALITÀ ALTERNATIVA DI SANATORIA PER I MEDICI SPECIALIZZANDI» e le parole: «TITOLO II BENEFICI AI MEDICI SPECIALIZZANDI NEL PERIODO 1993-2006».*

### 6.7

#### [MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno

accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato, in ragione della durata legale dello stesso, indipendentemente dalla presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per il risarcimento del danno.

1-*bis*. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.».

#### 6.8

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ai medici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.».

#### 6.9

[FUCKSIA](#)

*All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

«3-*bis*. I medici specialisti di cui al comma 1, hanno diritto all'adeguamento retroattivo delle borse di studio percepite alla somma corrispondente al miglioramento stipendiale minimo previsto dalla contrattazione collettiva successivo al 1° gennaio 1994, relativo al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, e alla quantificazione monetaria dei diritti non goduti di natura previdenziale, assistenziale, alle ferie e festività non godute, al congedo matrimoniale, alla tutela ed al sostegno della maternità e paternità, alla tutela per malattie ed infortuni sul lavoro e quella relativa alle malattie professionali. A tal fine, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto attuativo che stabilisce le modalità e gli importi dovuti per il pieno riconoscimento retroattivo economico del periodo di formazione».

Art. 7

#### 7.2

[GRANAIOLA](#), [DIRINDIN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

# 1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 318 (pom.) del 22/11/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016**  
**318ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) domanda se si prevedono votazioni nella giornata di oggi, chiedendo comunque di posticipare a domani l'esame della proposta di nomina del presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (atto n. 88).

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale richiesta, precisando altresì che domani sarà prevista una pluralità di votazioni, con riferimento fra l'altro, allo schema di risoluzione relativo all'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), alla proposta di osservazioni sull'atto comunitario n. 662, nonché alla suddetta proposta di nomina.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2595) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **CONTE** (*AP (NCD-UDC)*), segnalando tra le norme di competenza l'articolo 14, modificato in prima lettura, relativo al potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo, alle disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e ai proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura. Comunica quindi che il comma 1 incrementa da 30 a 60 milioni di euro per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. Pertanto, le risorse disponibili per il 2016 per la finalità indicata aumenterebbero a 200 milioni di euro.

Illustra poi il comma 1-*bis*, che modifica la disciplina - recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale. In particolare, si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Precisa al riguardo che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC.

Dopo aver dato conto della ripartizione dei fondi, evidenzia che la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Fa notare peraltro che, rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi non è più ricompreso il finanziamento di almeno due progetti per anno volti a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, non c'è più un richiamo esplicito alla loro sicurezza, anche infrastrutturale.

Segnala inoltre che è soppressa la previsione in base alla quale l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina almeno il 6 per cento del totale delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori. Resta, invece, fermo che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione avviene previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.

Il relatore illustra successivamente il comma 1-*ter*, secondo cui i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possono essere destinati, oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 15 impatta anche nei settori di interesse,

laddove prevede tra l'altro la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. In particolare, riferisce che le riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono di 3,4 milioni di euro, suddivisi tra le missioni n. 22, Istruzione scolastica, n. 23, Istruzione universitaria, e n. 17, Ricerca e innovazione. Quanto invece al Dicastero dei beni culturali, rileva con rammarico che in prima lettura sono state aumentate le riduzioni, che passano da 50 a 84 milioni di euro: esse incidono in misura preponderante sulla missione n. 33, Fondi da ripartire, nonché sulle missioni n. 21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, n. 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e n. 31, Turismo.

Nel dibattito prende la parola la senatrice [IDEM](#) (PD), sottolineando criticamente che le disposizioni in materia di diritti sportivi, benché a suo avviso condivisibili, sono state inserite in un provvedimento non adeguato rispetto alle esigenze di organicità che il settore dello sport richiede. Manifesta dunque perplessità sul metodo, tanto più che nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715) è emersa la necessità di una riforma strutturale e sistematica del mondo sportivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM \(2016\) 662 definitivo](#))**

(Osservazioni alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si era convenuto di stabilire un termine per la trasmissione alla relatrice di richieste di modifica del nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre.

La relatrice [IDEM](#) (PD) fa presente di aver ricevuto richieste di integrazione da parte della senatrice Blundo e che il Governo ha informalmente comunicato alcune proposte di modifica. Ritiene quindi necessario un ulteriore approfondimento.

Prende quindi la parola il sottosegretario Angela D'ONGHIA, la quale esprime un orientamento favorevole sugli impegni al Governo di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27 e 28. Riferisce inoltre che, in merito all'impegno n. 5, è in corso un approfondimento con il Ministero della salute.

Manifesta invece un orientamento favorevole sull'impegno n. 6 purchè venga riformulato sopprimendo le parole da "anche nella direzione" fino a "della ricerca", eliminando il riferimento alle opportune forme di agevolazioni e introducendo un richiamo al Piano nazionale di formazione per il personale docente e all'autonomia scolastica.

Quanto all'impegno n. 7, si dichiara favorevole purchè venga soppresso l'inciso riguardante il superamento dei progetti di carattere temporaneo e le parole da "tramite" fino a "nuove assunzioni" e purchè vengano citate espressamente le possibilità offerte dall'organico dell'autonomia, istituito dalla legge n. 107 del 2015.

Relativamente all'impegno n. 8, invita a eliminare il verbo "incentivare" e ad esplicitare il rispetto dell'autonomia scolastica. Si dichiara invece contraria in ordine all'impegno n. 9, in quanto i coordinatori territoriali di scienze motorie sono già stati recuperati grazie all'utilizzo di parte del contingente dell'organico dell'autonomia.

Soffermandosi sull'impegno n. 10, tiene a precisare che esso è stato già assolto, rispetto all'istruzione scolastica, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 935 dell'11 dicembre 2015. L'orientamento è dunque favorevole tenendo presente, per quanto concerne le università, che gli atenei possono essere incentivati a promuovere - ferma restando l'autonomia didattica - attività di formazione duale anche in regime di *part-time*.

Esprime invece un parere contrario sull'impegno n. 11, in quanto esso contrasta con l'autonomia costituzionalmente garantita alle scuole e agli insegnanti.

Propone indi una riformulazione dell'impegno n. 12 che menzioni espressamente la prosecuzione di iniziativa già avviate. L'orientamento è altresì favorevole sull'impegno n. 13 a condizione che venga espunto l'ultimo periodo dalle parole "nell'ambito dei rapporti di lavoro" fino a "sono professionisti".

Suggerisce inoltre di inserire, nell'impegno n. 15, il riferimento alle competenze proprie dei vari segmenti e il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Dopo aver sottolineato l'esigenza di citare la prosecuzione delle iniziative già avviate anche per quanto riguarda gli impegni nn. 18 e 20, invita a riformulare l'impegno n. 19 menzionando l'attività di promozione degli investimenti per l'impiantistica sportiva, anche superando i vincoli del patto di stabilità interno e chiarendo la competenza tra Stato e Regioni.

Circa l'impegno n. 22, propone di sostituire le parole "promuovere forme di maggiore" con le seguenti "valutare l'opportunità di una", e suggerisce altresì di riformulare l'impegno n. 25 prevedendo, nei limiti della legislazione vigente e nell'ambito delle quote appositamente previste, specifici percorsi al fine di favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento o nel settore privato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, alla luce dei suggerimenti avanzati dal Governo, la relatrice compirà un approfondimento, in modo da elaborare una nuova versione dello schema di risoluzione, auspicabilmente nella giornata di domani.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) domanda se sarà possibile avanzare domani proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#) invita a far pervenire richieste di integrazioni nella giornata di oggi, in quanto domani sarà prevista la votazione e dunque si svolgeranno esclusivamente le dichiarazioni di voto.

La relatrice [IDEM](#) (PD) precisa peraltro che eventuali ulteriori proposte di modifica dello schema di risoluzione dovranno essere valutate anche dall'Esecutivo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il quadro sia sufficientemente chiaro e che ciascuno per le parti di propria competenza si assumerà la responsabilità politica delle proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 359)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) fa presente che l'atto in titolo reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2016, pari a circa 1 milione di euro, sul capitolo 1261 fra diversi enti, istituti e associazioni facenti capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva preliminarmente che, lo scorso anno, la Commissione aveva raccomandato il Governo di essere più tempestivo nella trasmissione del provvedimento al Parlamento.

Dopo aver citato gli enti beneficiari dei contributi, i quali sono previsti dalla legislazione vigente, esprime rammarico per le decurtazioni registrate con riferimento alle singole assegnazioni, ad esclusione dell'Opera nazionale Montessori. Nel dar conto delle singole cifre spettanti ai diversi organismi, ritiene che alcune somme siano ormai alquanto simboliche, trattandosi di qualche migliaio di euro. Afferma altresì che lo schema di decreto ha le stesse caratteristiche dell'anno scorso, tenuto conto che i destinatari sono già stabiliti da norme vigenti, e reputa perciò inopportuno compiere valutazioni difformi. Si dichiara quindi disponibile a recepire eventuali indicazioni che dovessero emergere in discussione generale, preannunciando l'espressione di un parere favorevole con alcune

raccomandazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati**

**(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

**(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati**

**(1616) MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il **PRESIDENTE** chiede al relatore aggiornamenti in merito alle misure in materia di istituti musicali pareggiati contenute nel disegno di legge di bilancio in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore **MARTINI (PD)** precisa anzitutto, con riferimento all'*iter* dei provvedimenti in titolo, che la Commissione bilancio non potrà rendere il previsto parere prima della conclusione della sessione di bilancio e dunque l'esame riprenderà presumibilmente a gennaio. Non è possibile dunque approvare il testo in prima lettura entro fine anno, come inizialmente auspicato dalla Commissione, dato l'elevato numero di provvedimenti di cui la 5ª Commissione è oberata.

Rende peraltro noto che, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio presso la Camera dei deputati, sono stati presentati emendamenti vertenti sui contenuti del testo unificato. Riferisce in particolare che è stato dichiarato inammissibile un emendamento pressochè identico al testo unificato, in quanto di natura ordinamentale, mentre sta per essere esaminato un emendamento concernente il finanziamento della statizzazione, corrispondente in sostanza all'articolo 4 del testo unificato. Qualora dovesse essere approvata tale proposta emendativa, la Commissione si potrà dunque concentrare sulla riorganizzazione del settore, potendo così disporre di una copertura certa già prevista dalla legge di bilancio.

La senatrice **PETRAGLIA (Misto-SI-SEL)** rileva che era stato presentato presso la Camera dei deputati anche un emendamento sui precari del settore.

Il senatore **BOCCHINO (Misto-SI-SEL)** si domanda se sia il caso di riproporre, durante l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio, emendamenti che riproducano il testo unificato del relatore.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** chiede chiarimenti sui fondi per la statizzazione già stanziati dalla legge di stabilità per il 2016. Sollecita peraltro un impegno della Commissione affinché siano

mantenute le promesse assunte a suo tempo, ritenendo peraltro doveroso chiarire, a coloro i quali attendono l'approvazione del provvedimento, che gli scenari a gennaio potrebbero essere diversi. Richiama dunque la necessaria coerenza e reputa opportuno assumere atteggiamenti intellettualmente onesti, senza promettere ciò che non è possibile realizzare, benché la Commissione abbia manifestato, in diverse occasioni, la volontà di adoperarsi il più possibile.

Lamenta altresì ancora una volta le modalità di lavoro adottate per la presentazione degli emendamenti, in base alle quali sono stati compressi i tempi dell'attività emendativa senza tener conto che il provvedimento sarebbe stato fermo in Commissione bilancio. Avrebbe dunque giudicato più opportuno un coordinamento preventivo.

Il **PRESIDENTE** raccoglie il suggerimento del senatore Bocchino come invito politico e precisa che le risorse stanziata nella scorsa legge di stabilità hanno solo garantito la sopravvivenza degli enti. Precisa poi alla senatrice Montevicchi che, a suo avviso, i commissari hanno avuto modo di confrontarsi adeguatamente per quanto concerne l'attività emendativa. Invita peraltro a riconoscere quanto meno la buona fede nel tentativo di anticipare la legge di bilancio, tanto più che l'intera Commissione ha a cuore la risoluzione di una vicenda assai risalente. Ringrazia dunque il relatore per gli aggiornamenti resi.

Il relatore **MARTINI** (PD) auspica che tale disponibilità congiunta trovi adeguato spazio anche durante l'esame in seconda lettura del disegno di legge di bilancio e invita ad ipotizzare lo scenario migliore per proseguire i lavori dopo la consultazione referendaria.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo*

*(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

*(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i rappresentanti dell'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS), della Federazione spettacolo dal vivo (Federvivo), dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (ANESV) e dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente a eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2443\)](#) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri  
[\(2474\)](#) ***Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è giunta alla Commissione la documentazione dell'Associazione italiana di psicologia, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 662 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE  
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

rilevato che esso muove da diverse constatazioni inerenti le necessità della regione mediterranea, tra cui anzitutto l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari;

osservato che il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione in quell'area non è commisurato alle dimensioni della sfida regionale e che la collaborazione in ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'Unione e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata per avere un impatto significativo;

condiviso l'obiettivo strategico del programma, ossia lo sviluppo di soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari, considerato che la ricerca e l'innovazione potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa;

esprime osservazioni favorevoli.

# 1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 320 (pom.) del 06/12/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016**  
**320ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03159 della senatrice Blundo sul presunto pericolo di perdita di titolarità della sede da parte dei docenti assunti prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, premettendo che intende affrontare separatamente le questioni poste. Precisa pertanto che la titolarità e il far parte dell'organico dell'autonomia sono due cose distinte, in quanto tutti i docenti fanno parte dell'organico dell'autonomia, indipendentemente dai posti sui quali vengono assegnati. Puntualizza altresì che i posti di potenziamento, come i posti comuni, sono una definizione che riguarda la quantificazione dell'organico, non le persone che vengono assegnate all'istituzione scolastica. Afferma inoltre che la titolarità su sede o su ambito riguarda l'incarico triennale e non l'assegnazione ad un determinato insegnamento, che è effettuato dal dirigente scolastico sulla base di criteri definiti dagli organi collegiali.

Nega dunque che possa sussistere il rischio paventato nell'interrogazione, poichè i docenti che hanno titolarità sulla scuola conservano tale titolarità solo per mobilità volontaria o perché perdenti posto, in applicazione sia della legge n. 107 del 2015 sia del CCNI sulla mobilità. Lo svolgimento delle eventuali attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107, non condiziona in alcun modo la

titolarità sulla scuola.

Si sofferma poi sull'utilizzo dell'organico dell'autonomia, che trova la sua fonte normativa nei commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 107, secondo cui l'intero organico dell'autonomia è funzionale al perseguimento del piano dell'offerta formativa (POF). Dopo aver richiamato il comma 63 dell'articolo 1 della sopracitata legge, chiarisce che non ci sono docenti comuni e docenti di potenziamento ma posti comuni, di sostegno e di potenziamento, che concorrono tutti a formare l'organico dell'autonomia. Sottolinea dunque che non esistono due categorie di docenti ma di posti e tutti i docenti fanno parte dell'organico dell'autonomia.

Evidenzia infatti che non è un obiettivo della citata legge creare due categorie di docenti per quanto concerne le attività didattiche e formative loro affidate; si prevede, invece, una diversa situazione giuridica per quanto concerne la titolarità su scuola e la titolarità su ambito (seguita da incarico triennale della scuola), che non mette minimamente in "pericolo" i diritti acquisiti dai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015.

In merito all'asserita arbitrarietà tra la netta distinzione dello stato giuridico dei docenti operata dalla legge n. 107, risulta a suo avviso evidente che le fasi di assunzione e le fasi per la mobilità abbiano scopi diversi da quelli relativi all'assegnazione degli insegnanti e soprattutto che non vi siano differenze di stato giuridico tra i docenti.

Specifica altresì che il potenziamento, come possibilità della scuola, a partire dal POF triennale elaborato dal collegio dei docenti, è un concetto che non riguarda la collocazione dei docenti, ma le attività proposte per ampliare l'offerta formativa. Puntualizza peraltro che le supplenze riguardano tutto l'organico dell'autonomia e non solo i docenti che sono stati assegnati su posti di potenziamento. Dichiarando quindi che la citata nota del 5 settembre 2016 non contiene elementi di illegittimità, perché, al contrario, trae legittimazione giuridica proprio dalla legge n. 107. Informa infatti che nella suddetta nota vengono fornite esemplificazioni e vengono approfonditi gli aspetti culturali e progettuali che possono essere impiegati nell'utilizzo dell'organico dell'autonomia, di cui tutti i docenti assegnati all'istituzione scolastica fanno parte, superando alcune difficoltà segnalate dalle scuole per l'utilizzo corretto dei docenti.

Ribadisce poi, sulla base della normativa vigente in relazione ai criteri definiti dagli organi collegiali e alle responsabilità dirigenziali, che i docenti sono assegnati alle classi e agli insegnamenti. Ciò non ha alcuna conseguenza in merito alla titolarità sulla sede, che deriva da un atto amministrativo diverso e non in capo al dirigente scolastico. D'altra parte, sottolinea come l'utilizzazione dei docenti dell'organico dell'autonomia non sia lasciata all'arbitrio o alle personali convinzioni dei dirigenti scolastici, i quali, nell'attribuzione dei docenti alle cattedre, devono rispettare le competenze degli organi collegiali e devono soprattutto tenere conto degli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa.

In conclusione, nega l'assunto per cui la legge assegna un ruolo subalterno o marginale ai 50.000 docenti assunti grazie ai posti di potenziamento. Nello stesso tempo, reputa che non si corra alcun pericolo di perdita della titolarità giuridica su scuola dei docenti già in ruolo, perché questa dipende dalla natura giuridica stessa del loro contratto.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritiene che la risposta all'interrogazione non faccia che confermare la stortura causata dalla legge n. 107 del 2015. Fa presente infatti che gli insegnanti, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, potevano riscontrare la corrispondenza tra titolarità, classe di concorso ed insegnamento. Tale circostanza risulta invece modificata proprio dalla legge n. 107, che ha a suo avviso stravolto il ruolo dei docenti, potendo separare la titolarità dall'assegnazione effettiva rispetto ad una classe di concorso.

Nel dichiararsi perciò insoddisfatta della risposta, rileva che le supplenze vengono assegnate generalmente ai docenti individuati dal dirigente con incarico di potenziamento, risultando perciò non legati ad una specifica classe di concorso e all'insegnamento di una disciplina ben definita.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

## AFFARI ASSEGNATI

### **Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 68)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

La relatrice [IDEM](#) (PD) dà conto di alcune modifiche allo schema di risoluzione già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre, conseguenti alle osservazioni rese a suo tempo dal Governo e alle proposte di integrazione fatte pervenire dai senatori.

Dopo un breve intervento della senatrice [BLUNDO](#) (M5S), il sottosegretario DE VINCENTI manifesta un orientamento favorevole sulle proposte della relatrice.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo interviene la senatrice [PUGLISI](#) (PD), la quale ringrazia anzitutto la relatrice per aver dato alla Commissione l'opportunità di ascoltare tutte le componenti del mondo sportivo. La Commissione ha infatti stabilito un importante dialogo con il settore, i cui contenuti sono stati a suo avviso ben recepiti nello schema di risoluzione.

Dopo aver richiamato anche il ruolo dei volontari e le funzioni principali dello sport per la salute dei cittadini, giudica opportuno fornire precise indicazioni su temi fondamentali, tra cui menziona la manutenzione degli impianti sportivi e la lotta al *doping*.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene che il lungo lavoro svolto dalla relatrice e dalla Commissione meriti un giusto apprezzamento, anche alla luce delle numerose audizioni effettuate. Da queste ultime è emerso infatti come lo sport rappresenti un fenomeno sociale, culturale ed educativo, benché nella sua struttura permangano alcune criticità.

Ritiene perciò che la risoluzione che la Commissione si accinge ad approvare possa rappresentare un caposaldo anche per le azioni future di carattere normativo, e auspica che si dia seguito alle previsioni in esso contenute.

Manifesta tuttavia rammarico per un ulteriore tema previsto nell'ambito dell'affare assegnato, la possibile candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, che non è stato affrontato in quanto, come è noto, è tramontata tale ipotesi. Nel sottolineare infine come l'Italia abbia perso una importante occasione, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) dà atto alla relatrice di aver compiuto un esame approfondito e di aver in effetti promosso le audizioni con tutti i rappresentanti del mondo sportivo.

Afferma tuttavia che la proposta iniziale di risoluzione recava proposte più interessanti, nel pieno rispetto dell'autonomia del Parlamento. Ritiene invece che l'intervento dell'Esecutivo abbia di fatto sminuito la portata del testo, che ben riconosce peraltro le criticità esistenti, ad esempio, tra sport e scuola e tra sport e impiantistica.

Avrebbe peraltro auspicato un indirizzo più chiaro in merito alla necessità di istituire una effettiva delega allo sport nella compagine governativa, lamentando come durante l'esame dell'affare assegnato sia di fatto mancato il supporto dell'Esecutivo al punto che si demanda in sostanza al CONI il ruolo di ente di riferimento per lo sport. Dichiara pertanto il voto di astensione del suo schieramento.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) concorda con la senatrice Petraglia sulla necessità di avere dei chiari riferimenti governativi in materia di sport. Si augura pertanto che in futuro venga istituito un vero e proprio Ministero dello sport, anche per dare voce alla multiforme realtà emersa durante le audizioni. Rileva poi come l'approfondimento svolto abbia mostrato una certa complessità, fermo restando che la Commissione ha assicurato adeguato ascolto a tutte le componenti del comparto sportivo, incluse le realtà organizzate, il mondo professionistico e quello dilettantistico. Si compiace pertanto della completezza del testo.

Si rammarica tuttavia della mancata inclusione di un orientamento parlamentare rispetto alla candidatura di Roma alle Olimpiadi e motiva con ciò il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) rende merito all'impegno e alla disponibilità della relatrice, dichiarandosi soddisfatta per il testo predisposto soprattutto in fase iniziale, che ha consentito alla Commissione di svolgere un approfondimento sullo stato di salute dello sport in Italia e anche sulla condizione dello sport a scuola. Giudica perciò positivo il percorso intrapreso, la scelta delle audizioni effettuate e i contenuti dello schema di risoluzione, nel quale purtroppo emergono le persistenti criticità del comparto. Riconosce altresì che è stata data adeguata attenzione all'impiantistica sportiva, non soltanto con riferimento a quella correlata ad un evento unico, come le Olimpiadi, che il suo Gruppo ha giudicato non opportuno.

Ringrazia altresì la relatrice per aver accolto le integrazioni del suo schieramento, avanzate anche per bilanciare le richieste del Governo, a suo avviso troppo incisive.

Dopo aver a sua volta svolto alcune considerazioni sul ruolo del CONI, auspica che si possa dar vita ad un'attribuzione più chiara di competenze sullo sport all'interno dell'Esecutivo e che venga messo in atto quanto previsto dallo schema di risoluzione. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*) manifesta un sincero ringraziamento alla relatrice, che ha ravvivato l'attenzione sul mondo sportivo, segnando una positiva traccia. Reputa tuttavia che ciò non sia sufficiente per una compiuta riforma, dati i limitati strumenti a disposizione della Commissione, e dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) si associa ai ringraziamenti rivolgendosi alla relatrice e alla Commissione tutta, non soltanto per il proficuo lavoro svolto ma anche per la spinta data verso una completa consapevolezza dei compiti parlamentari in materia di sport. Preannuncia pertanto l'intenzione di inviare formalmente il testo della risoluzione approvata anche alla Presidente dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, al Governo e eventualmente al nuovo Esecutivo, ritenendo infatti che i contenuti rappresentino una proposta utile ai fini di una rinnovata attenzione.

Il sottosegretario DE VINCENTI si unisce all'apprezzamento per il percorso seguito e per l'analisi fornita, sottolineando che il Governo attribuisce allo sport anche un ruolo di integrazione del sistema formativo e di sviluppo culturale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato.

La relatrice [IDEM](#) (PD) manifesta a sua volta un vivo ringraziamento per tutte le considerazioni rese, che avrebbero potuto tuttavia emergere all'interno di un confronto in discussione generale e dunque essere recepite nel testo finale. Si compiace comunque per la positiva conclusione dell'iniziativa e ringrazia il Presidente e tutti i Commissari per il sostegno assicurato.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2443\)](#) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) ***Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è giunta alla Commissione la documentazione della Società italiana psicologi area professionale (SIPAP), che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SULL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO*

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che a breve sarà assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. [2611](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per rendere i rapporti alla 5ª Commissione. Propone indi di fissare ad oggi, alle ore 17,30, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2611.

Dopo un intervento del senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), la Commissione concorda con la

proposta del Presidente.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta pomeridiana, già convocata oggi, mercoledì 6 dicembre, alle ore 17,30, è posticipata alle ore 18.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, già convocato per oggi martedì 6 dicembre, al termine della seduta, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 715  
(Doc. XXIV, N. 68)**

**1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI**

L'obiettivo dell'affare assegnato è quello di offrire alla Commissione una panoramica completa sullo sport in Italia, al fine di evidenziare punti di forza e principali criticità del settore. La Commissione, stimolata dalla possibilità che si era prospettata di ospitare le Olimpiadi nel 2024, ha voluto cogliere l'opportunità per indagare lo "stato di salute" dello sport in Italia, al fine di sostenere il ruolo e la

funzione dello sport e dell'attività fisica e motoria all'interno della nostra società.

Alla luce degli approfondimenti svolti emerge un quadro complessivo abbastanza positivo, all'interno del quale, tuttavia, si avverte l'esigenza di compiere alcune distinzioni e segnalare l'opportunità di alcuni interventi normativi, anche nell'ottica di dare al sistema quella "spinta" che la nostra società dovrebbe imprimere in ragione del ruolo sociale e inclusivo (*in primis* per giovani, anziani, disabili, immigrati) e dei benefici psico-fisici dello sport. Anzitutto, occorre rimarcare come la disciplina legislativa del settore, anche in ragione della risoluzione adottata nella 69esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce il carattere di indipendenza e autonomia dello sport, necessiti di un'opera di revisione, al fine di adeguare la normativa al mutato contesto sportivo, economico e sociale.

Dal punto di vista dell'ordinamento statale, sarebbe quindi opportuno redigere un testo unico in materia di sport, in modo da semplificare e razionalizzare un quadro giuridico che appare, oltre che piuttosto "datato" per numerosi aspetti, anche frammentato e stratificato. Si è ritenuto utile, poi, fornire alcuni suggerimenti che potrebbero coadiuvare lo sviluppo di un settore per il quale si tende a ragionare ancora troppo per "compartimenti stagni". Questo significa che bisogna ancora compiere alcuni passi rilevanti: integrare le norme di settore inserendole in un contesto di più ampie vedute, promuovere maggiori interazioni tra il mondo del lavoro e l'istruzione, prevedere soluzioni specifiche per alcune questioni insolite (ad esempio, la mancanza di una disciplina per lo sport dilettantistico o i problemi connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva).

Serve, quindi, promuovere l'adozione di politiche sportive "di più ampio respiro" e compiere maggiori investimenti nel settore, temi che l'eventuale assegnazione dei Giochi olimpici in Italia avrebbe facilitato, per interventi "di sistema" volti ad attivare quelle sinergie indispensabili senza cui non si potrà esprimere pienamente quel potenziale, ancora in parte inespresso, connesso alla rilevanza del settore in un Paese nel quale circa la metà della popolazione, più 30 milioni di persone, pratica, anche saltuariamente, un'attività sportiva.

## **2. COMPETENZE, REQUISITI, CERTIFICAZIONI**

### **2.1 Dall'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie alla mancanza di sbocchi professionali per i laureati: una riforma incompiuta?**

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. In questo modo, prevedendo che la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgessero all'interno delle università, sono stati elevati di rango gli studi inerenti le aree biomedica, manageriale, economica, e psico-pedagogica-sociale connesse con l'attività motoria e sportiva (previste all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo). La legge 18 giugno 2002, n. 136, che equiparò il diploma ISEF alla laurea in scienze delle attività motorie, lo fece per assicurare la parità delle condizioni di accesso "ai pubblici concorsi ed alle attività professionali" (articolo 1, comma 1).

Le scienze motorie hanno progressivamente assunto, dunque, un'autonoma connotazione scientifica e, con l'attività didattica, è stato creato un bagaglio di competenze ben definito per gli studenti triennali, magistrali e di dottorati di ricerca. I corsi di studio attivi (L22, LM 47, LM 67, LM 68) sono 83 e coinvolgono 9471 studenti (dati aggiornati a giugno 2016), con richieste di ingresso nelle università in costante crescita. In sostanza, l'obiettivo prefigurato dai corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi magistrali, è quello di formare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche e scientifiche (teoriche e pratiche). Su quest'ultimo punto si rileva come i programmi di insegnamento all'interno dei corsi di laurea suddetti andrebbero riformati nella direzione di concedere più ampi spazi alla formazione "pratica", la quale appare indispensabile per la migliore formazione delle professionalità richiamate.

Una questione che affligge però, ormai da tempo, i laureati in scienze motorie riguarda l'inadeguatezza degli sbocchi professionali, motivo per cui molte delle associazioni e degli enti che supportano le loro istanze auspicano la creazione di un albo di riconoscimento della professione, fermo restando il dettato normativo del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre comprendere come questi professionisti, nel rispetto del ruolo del Coni, possano seguire percorsi che gli consentano di essere impiegati, prevalentemente, come allenatori, tecnici sportivi e istruttori di discipline sportive e motorie, gestori di strutture sportive o insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tuttavia, il sistema di ingresso nel mondo del lavoro appare piuttosto "bloccato", con il rischio che si svaluti sempre più l'attività didattica-formativa e si alimenti la creazione di una corposa (ed in costante crescita) riserva di persone qualificate che non riescono a "spendere" le proprie competenze, nella mancanza di adeguati percorsi che valorizzino la formazione accademica. Va rafforzato, insomma, il nesso tra studi, percorsi formativi e impiego nelle varie realtà del mondo sportivo.

Accade, infatti, spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche, su tutti i centri fitness e le palestre al di fuori del modello sportivo organizzato (che rappresentano uno tra i maggiori bacini di utenza cui si rivolgono i laureati in scienze motorie in cerca di occupazione), non richiedano il possesso di determinati requisiti o competenze per lavorare. Prova ne è che per un ampio bacino di utenza, come quello relativo agli istruttori motori e ai gestori con competenze manageriali che operano nei richiamati centri fitness e palestre, non si è ancora provveduto al riconoscimento delle relative qualifiche. A tal fine, invece, si possono far valere, in forma di sostanziale equiparazione al titolo accademico, certificazioni rilasciate tramite corsi di formazione improvvisati, da parte di privati, assolutamente non adeguati a fornire quel bagaglio culturale e quelle conoscenze, teoriche e pratiche, ottenute attraverso corsi universitari. Frequentemente, tali certificazioni risultano di fatto "abilitanti" rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni, in primo luogo, sulla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, esposti alla scarsa professionalità di questi operatori.

In un tale panorama generale, particolare interesse innovativo assume legge della Regione Campania n.18 del 25 novembre 2013, n. 18 "Legge Quadro Regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative" che fa specifico riferimento ai requisiti professionali ed alla tutela della salute dei frequentatori delle palestre (in particolare, artt. 22 e 23).

È necessario, dunque, scongiurare la possibilità di utilizzare titoli fittizi (come avviene ad esempio nel settore della danza) al pari di attestazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, anche ove tenuti da enti federali o enti equiparati) o di percorsi di studi universitari, tutelando le opportunità di impiego e carriera che seguono alla formazione professionale e a quella universitaria. È da rilevare come il CONI, per garantire l'adeguatezza dei percorsi formativi e dei formatori dei centri federali, abbia adottato, nel 2009, il Sistema nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ), "anticipando" così, per il nostro Paese, la conformità con la normativa e con i principi comuni europei nel settore delle qualifiche sportive e assicurando gli standard previsti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di certificazione delle competenze. Rilevata la maggiore interazione e collaborazione con le federazioni sportive, anche al livello territoriale, occorre assicurare l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema ai fini della migliore armonizzazione tecnica dei percorsi formativi, a tutti i livelli federali.

## **2.2 La tutela della salute e l'incolumità fisica dei praticanti**

L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ed è in questa prospettiva che la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute, in base a prescrizioni mediche, rende ulteriormente utile un'organica trattazione della questione. Qualora gli istruttori o i promotori del benessere psico-fisico e della salute non fossero professionisti o esperti del movimento, questo potrebbe avere ricadute negative sull'incolumità fisica dei praticanti, lasciati in balia di istruttori/preparatori improvvisati.

In quest'ottica vale richiamare l'approvazione di due ordini del giorno (G3.0.201 e G3.0.203) durante la discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" (A.S. 1324, attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, A.C. 3868) con cui si è impegnato il Governo da una parte, a valutare l'opportunità di regolamentare, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, la figura del chinesologo quale esperto del movimento e, dall'altra, a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive.

Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II della Carta, nella parte in cui si tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra parte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che la materia "ordinamento sportivo" sia annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, sancendo quindi, la possibilità che il Legislatore nazionale inquadri i principi generali della materia entro cui possa muoversi quello regionale. Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione, tra l'altro, contribuisca alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani (paragrafo 2).

Oltre, quindi, a contrastare l'idea che l'accesso all'insegnamento nelle attività motorie e sportive possa essere "libero", armonizzando tale esigenza con la disciplina vigente per il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, si constata una lacuna nell'ordinamento giuridico nel momento in cui, con l'assenza di interventi normativi aventi ad oggetto l'istituzione e la disciplina delle professioni nel settore delle attività motorie e sportive, la tutela dell'incolumità fisica non è considerata. Per il diritto europeo, in via generale, l'attività professionale è soggetta alle regole della concorrenza (articolo 101 del TFUE); tuttavia la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 3, che "allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente". Ed è esattamente il profilo della tutela della sanità pubblica che interessa in questa sede e in ragione della quale si potrebbe prospettare di dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento (nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità, e necessità traslati nell'ordinamento nazionale).

Inoltre, per quanto concerne gli aspetti legati all'educazione alla salute, alla prevenzione e alla diffusione di stili di vita corretti per tutte le età si auspica un'estensione delle attività dei distretti sanitari afferenti al Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo ai dipartimenti di prevenzione.

Sviluppare per intero un sistema integrato dello sport nel nostro Paese, invero, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile l'atto della certificazione delle competenze necessarie, e indispensabili, a permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale intervento - da cui però andrebbe tenuto ben distinto il settore del puro volontariato sportivo - sarebbe funzionale a scoraggiare il lavoro sommerso, piaga che affligge da molto tempo il mondo dello sport. D'altra parte, in questo modo, il nostro ordinamento, in cui si constata un progresso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, darebbe pienamente seguito a quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta Europea dello Sport nel momento in cui si

prospetta (comma 2) che "qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono la sua responsabilità".

Infine, proprio per creare quel complesso di sinergie finora mancanti nel *post-lauream* universitario, si rende necessario dar maggior rilievo a quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che ha sancito nell'ordinamento la possibilità che le università instaurino rapporti convenzionali con il CONI per lo svolgimento di iniziative didattiche relative a: aggiornamento professionale, formazione continua, attivazione di corsi di specializzazione, programmi di ricerca scientifica, uso di strutture, attrezzature e impianti sportivi.

Compiere una ricognizione che abbia ad oggetto tutto il sistema della formazione, universitaria e federale, nel settore sportivo e le dinamiche che essa segue, potrebbe rappresentare un primo passo, fondamentale, per comprendere quali siano le differenze esistenti, come e se intervenire, le modalità per evitare eventuali non congrue "sovrapposizioni".

In conclusione, l'incompiutezza della riforma che ha sancito l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si palesa nel momento in cui se, da una parte, si invita ad intraprendere un percorso universitario, creando un quadro delle competenze in materia ben definito, dall'altra, il sistema consente l'effettiva vanificazione di tale *iter*, permettendo l'ingresso in quel settore del mondo del lavoro (quello sportivo) anche ad operatori improvvisati in quanto privi di un titolo di studio accademico ovvero non certificati ai sensi dello SNaQ e del decreto legislativo n. 13 del 2013, investendo profili che riguardano la sicurezza e la salute dei praticanti. In questa direzione un buon esempio è rappresentato dalla Regione Emilia-Romagna che nel luglio 2016 ha approvato la qualifica di "maestro di danza", che può essere acquisita da insegnanti di danza che abbiano maturato una consistente esperienza professionale e danzatori professionisti che abbiano completato un percorso di formazione specifico (dando seguito alla risoluzione 1029 approvata nell'ottobre 2015 dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport), proprio in ragione di una maggiore tutela della salute, in particolare di "bambine, bambini, adolescenti e giovani".

### **3. SPORT, SCUOLA, UNIVERSITÀ**

#### **3.1 Istruzione e carriera sportiva**

L'importanza di proseguire gli studi durante la carriera sportiva rappresenta una delle maggiori sfide del nostro Paese. La sfida del sistema dell'istruzione, in via generale, si rivolge anzitutto a combattere l'elevato tasso d'abbandono scolastico degli studenti, la dispersione scolastica, e a diminuire il numero degli studenti che non concludono l'iter formativo universitario avviato. La Commissione europea ha recentemente mostrato come il nostro Paese, nel 2013, abbia una quota di abbandono universitario tra le più alte in Europa (45 per cento), e un basso numero di laureati fra di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

All'interno di tale contesto, tuttavia, per chi pratica sport agonistico livello medio, alto o professionistico, si pongono ulteriori "aggravanti" specifiche, legate alla possibilità, per ragazzi poco più che adolescenti, di diventare sportivi di fama nazionale e mondiale. A proposito, vale richiamare l'articolo 8 della Carta europea dello sport che, in tema di sostegno allo sport di alto livello e al talento, suggerisce l'adozione di un sostegno consistente in una "educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello". In alcuni casi, è da evidenziare una percezione distorta che possono avere alcuni giovani nei riguardi delle prospettive professionali, convinti di non dover pensare al proprio futuro lavorativo in quanto già provvisti di un'attività a tutti gli effetti, peraltro a volte anche molto ben remunerata.

Per un atleta, quindi, la scelta di non proseguire gli studi può rappresentare un terreno ancor più ricco di insidie, qualora non si sia pienamente consapevoli della situazione che potrebbe prospettarsi se la carriera sportiva non dovesse proseguire secondo le aspettative. La sfida di sistema, quindi, è quella di garantire e promuovere le condizioni per tutti i giovani impegnati nello sport di alto livello affinché possano coniugare istruzione e agonismo, in modo che possano essere i creatori del proprio futuro e di

non doverlo soltanto subire.

### **3.2 Le strategie da implementare per sviluppare i percorsi di carriera duale**

Per contrastare una dispersione scolastica particolarmente diffusa tra i giovani atleti è necessario, quindi, un intervento organico e strutturale su almeno tre livelli: istituzionale, logistico, culturale. In *primis*, vi è l'esigenza di un intervento istituzionale per fornire ai giovani atleti-studenti un adeguato sistema di supporto alle scelte individuali, anche in considerazione delle linee guida della Commissione Europea sulla carriera duale (*EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport 2012*) e dello studio sui minimum requirements for dual career services, 2016). Esso deve prendere le mosse dall'esatta definizione della questione - la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi - ed orientarsi verso la determinazione di percorsi simultanei che coniughino sport e studio, per il successo dei quali è imprescindibile puntare su un'adeguata formazione degli insegnanti, in modo da valorizzare le migliori caratteristiche della dualità. L'utilizzo e la diffusione delle più avanzate tecnologie possono rappresentare uno strumento molto efficace e in grado di supportare anche coloro i quali, per esigenze professionali (si pensi agli atleti che fin da giovanissimi intraprendono carriere internazionali, oppure alle assenze del sabato e del lunedì per via delle competizioni), si trovino a fronteggiare difficoltà logistiche insuperabili nelle modalità d'apprendimento tradizionali, come nel caso di obbligo alla frequenza scolastica o universitaria. Un buon esempio, in questa direzione, è rappresentato dal progetto "Calciatori a scuola", presentato e promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con CONI, CIP e Lega Serie A) nel febbraio 2016, che ha previsto, per il campionato di calcio delle categorie "allievi" e "primavera", lezioni in modalità *e-learning* e due *tutor* (uno scelto dal consiglio d'istituto, l'altro dalla società sportiva) per i giovani calciatori. In ogni caso, simili progetti dovrebbero coinvolgere giovani atleti in un numero maggiore di casi, serie inferiori e discipline sportive diverse, essere strutturati ed estesi in termini qualitativi e quantitativi (in modo da rivolgersi sia al percorso di studi superiori che a quelli universitari).

In secondo luogo, sotto l'aspetto logistico, l'attenzione va rivolta alla platea degli attori interessati. Andrebbero ottimizzate, quindi, le specificità connesse alla diversità di esercizio delle singole discipline sportive e bisognerebbe puntare sull'attivazione di alcune buone pratiche generali quali, ad esempio, l'organizzazione di percorsi di recupero ad hoc per smaltire le assenze causate dalla partecipazione a gare e campionati o programmare interrogazioni, verifiche e/o appelli universitari in modo flessibile e cooperativo. Per sostenere tale percorsi è indispensabile la presenza di figure professionali appositamente formate, i *tutor*, in grado di fornire allo studente-atleta un percorso individualizzato e misurato su esigenze di studio e programmi di allenamenti/gare. Senza pretesa di completezza, dal punto di vista universitario, potrebbero prevedersi misure di agevolazione per meriti sportivi quali: iscrizioni in regime di tempo parziale o esonero dalle tasse universitarie, assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari o riconoscimento di crediti formativi e borse di studio. Infine, vi è necessità di promuovere interventi sul piano educativo e culturale, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed istruttori-allenatori, particolarmente in quei contesti che sono esposti a maggiori difficoltà socio-economiche, come le periferie urbane. È imprescindibile l'esigenza di sollevare gli studenti-atleti dal peso del conflitto di interessi di parte (i docenti, da una parte, e gli allenatori, dall'altra, che pretendono entrambi il massimo nel percorso di studi e nello sport) e condurli, con competenza e benevolenza, a sempre maggiori gradi di maturazione, nel campo dell'istruzione e in quello atletico, affinché essi possano scegliere, autonomamente, il progetto di vita più consono ad aspirazioni e ambizioni personali. Un obiettivo prioritario, dunque, è quello di definire e promuovere efficaci percorsi di carriera duale valutando anche se demandare l'istituzione e la supervisione sugli stessi ad autorità indipendenti o seguire il modello degli accordi o dei programmi tra istituzioni scolastiche e accademiche e sportive, per superare definitivamente le criticità connesse alla concezione alternativa tra carriera sportiva e prosieguo degli studi.

### **3.3 Sport e riforma del sistema scolastico**

Per quanto concerne la riforma in ambito scolastico attuata con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta "buona scuola", essa ha previsto, all'articolo 1, comma 7, lettera g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come rappresentato dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le assunzioni di docenti di scienze motorie e sportive, anche a seguito delle assunzioni operate in relazione all'organico per il potenziamento per le classi di concorso A049 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e A048 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado), hanno fatto registrare un incremento di 2834 unità di docenti di ruolo di scienze motorie, passando, dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, da 18.774 unità a 21.608. È il primo passo verso un riconoscimento del ruolo che dovrebbe assumere lo sport nelle scuole di ogni ordine e grado, vettore di promozione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dello spirito di squadra, della solidarietà, della sana competizione, del rispetto delle regole e dell'avversario.

In ragione della predisposizione dei piani triennali dell'offerta formativa (POF), va potenziato, nell'ambito dell'autonomia di scelta delle istituzioni scolastiche, il ruolo dell'educazione fisica, in base alle scelte che possono essere compiute in tale direzione. Permane, tuttavia, una criticità in merito alla scelta, compiuta con l'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015, che, in materia di organizzazione e coordinamento periferico dell'attività motoria nelle scuole, ha previsto che essa sia di competenza non più dei coordinatori degli uffici scolastici territoriali ma degli uffici scolastici regionali e del dirigente preposto, con la possibilità di avvalimento della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica. In questo modo sono state prodotte due conseguenze: da una parte, vi è stata una riduzione, in termini prettamente numerici, di chi si occupa di tale attività, essendo stata trasferita la relativa competenza ad un livello territoriale più alto; dall'altra, è stata permessa la possibilità del venir meno di un impegno di sollecitazione e coordinamento in materia di sport. Rimane ferma la necessità di procedere all'ampliamento, attraverso assunzioni, del personale in possesso delle abilitazioni necessarie a insegnare l'attività di educazione fisica nella scuola primaria.

In relazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, ancora, il progetto "Sport di Classe", nato dall'anno scolastico 2009/2010 con l'accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, CONI, CIP e Presidenza del Consiglio dei ministri (per alcuni anni), e con il sostegno di Regioni ed enti locali, ha certamente rappresentato un'evoluzione dell'esperienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di "Alfabetizzazione motoria", prevedendo un modello operativo che ha consentito la partecipazione a tutte le classi aderenti all'iniziativa. Tuttavia, rilevati i buoni propositi della stessa, che ha permesso a molti laureati in scienze motorie, in funzione di tutoraggio (i cosiddetti "esperti specialisti" di educazione fisica), un ingresso nel mondo scolastico con il compito di incoraggiare i docenti di ruolo a svolgere con regolarità le lezioni di educazioni fisica, essa non è stata tradotta in assunzioni in ruolo dei laureati in scienze motorie che per via della loro preparazione specifica, dettata dalla specificità dell'insegnamento di questa materia, dovrebbero essere, in maniera esclusiva, titolari di quelle cattedre, garantendo in questo modo una trasmissione adeguata di conoscenze e buone pratiche agli alunni già a partire dai 6 anni. A tal fine, si dovrebbero estendere le previsioni riguardanti le scienze motorie e sportive previste all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, anche alla scuola primaria.

La Commissione rileva tuttavia, nonostante il carattere sperimentale del progetto "Sport di classe", l'alto numero di classi (52.282) e *tutor* (3.504) coinvolti nell'anno scolastico 2015/2016, con numeri in incremento rispetto all'anno scolastico precedente in cui furono interessate, complessivamente, 42.303 classi e 2.373 *tutor*. Infine, assume certamente un rilievo positivo nella prospettiva dello sviluppo dell'attività motoria nella scuola primaria la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce l'utilizzo di docenti abilitati "in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai

quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale" di cui alla medesima legge.

Nei confronti dei cui effetti, però, si rileva indispensabile compiere un monitoraggio specifico, per comprendere gli esiti prodotti e se saranno necessari eventuali interventi legislativi correttivi.

### **3.4 I licei sportivi e la formazione degli insegnanti**

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2013, n. 52, ha regolamentato l'istituzione dei licei sportivi, incardinati nei licei scientifici, nei quali lo sport svolge un ruolo preminente. La scelta per i licei sportivi statali, tuttavia, sconta il surplus burocratico reso necessario dal preventivo passaggio dalle Regioni, con l'effetto di riscontrare oggi uno stallo nella diffusione sul territorio degli stessi, a vantaggio dei licei paritari, privi viceversa di tale passaggio autorizzativo. Ne deriva la necessità di un intervento semplificatore.

È inoltre assolutamente rilevante, all'interno di tali strutture, promuovere una formazione apposita per gli insegnanti, in modo che l'interazione prevista tra lo sport e le altre materie sia funzionale alla migliore valorizzazione dei percorsi di apprendimento e al coinvolgimento, il più possibile, degli studenti/atleti nei percorsi di studio, potenziando, al contempo, alcune tematiche di rilevanza sociale, quali ad esempio il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e alla pratica del *doping*.

## **4. LA GOVERNANCE SPORTIVA E IL RAPPORTO TRA CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE**

### **4.1 Il modello previsto dalla legge**

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 11, è emanato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il CONI, ente di diritto pubblico e posto al vertice del settore, vigila sull'attività delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, le quali hanno assunto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Conviene anche rilevare in questa sede la forte disomogeneità (in termini di: struttura, bilancio, presenza sul territorio) che intercorre tra le diverse federazioni. Vale richiamare, a tal proposito, l'articolo 15 del decreto legislativo 242 del 1999, che stabilisce che i bilanci di tali enti siano approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Se, da una parte, la legge stabilisce che l'attività del CONI e delle federazioni sportive si debba svolgere conformemente ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dall'altra, il sistema ha mostrato sintomi di debolezza in ragione della strutturazione della *governance* prevista nell'ordinamento. Fermo restando il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare attribuita a CONI e federazioni sportive in ragione dell'attività svolta e degli obiettivi da perseguire, l'articolo 4 del decreto legislativo 242 del 1999 ha stabilito che il consiglio nazionale del CONI sia composto, tra gli altri membri ivi previsti, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali (lettera *b*). Tra i compiti principali del consiglio figurano, anche, quelli di: a) stabilire criteri e modalità di esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; b) eleggere il Presidente del CONI. Il presidente, eletto dal consiglio nazionale (in base all'articolo 8, comma 2) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio nazionale.

È lo stesso sistema, dunque, che stabilisce che gli enti vigilati eleggano il vertice dell'autorità vigilante, la quale, a sua volta, verifica che l'attività svolta risponda a controlli che la medesima stabilisce. Va comunque affermato, per completare il quadro sulla vigilanza, che il Coni è sottoposto a quella della Presidenza del Consiglio (mentre, in relazione ai profili economici, la Coni Servizi Spa è partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sottoposta ai controlli della Corte dei conti). Nel corso degli anni sono emerse alcune perplessità sul corretto funzionamento delle elezioni dei vertici federali, dove si è assistito (in alcuni casi) ad un blocco del turnover ed è stato permesso ad

alcuni presidenti di essere rieletti "ad oltranza", dal secondo mandato in poi, in deroga alle regola generale di divieto oltre il secondo mandato, con più del 55 per cento dei voti validi (tale possibilità è prevista dalla legge: articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 242 del 1999).

Queste disposizioni, che si tentano di correggere con il disegno di legge recante "Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali", approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. 361) in data 30 giugno 2016 ed attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (A.C. 3960), hanno permesso, in casi eclatanti, la possibilità di rielezioni plurime e gestioni oltremodo accentratrici delle attività federali. Nell'ottica di potenziare il sistema, con l'obiettivo che le federazioni divengano non già "centri di potere" quanto, piuttosto, "centri di sapere", sarebbe auspicabile rivolgere un'attenzione particolare all'ideazione di nuove forme organizzative nel rapporto con il CONI, valorizzando l'autonomia del settore.

#### **4.2 Il potenziamento del ruolo delle federazioni sportive**

Il compito principale delle federazioni sportive è quello di promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline a carattere agonistico e amatoriale, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica di atleti e tecnici ed organizzando attività specifiche rivolte sia all'avviamento allo sport sia allo sport di alto livello. In quest'ottica, per correlare nel miglior modo possibile le scienze che studiano il come costruire le prestazioni sportive con i luoghi dove si promuove l'attività delle singole discipline (le federazioni), si potrebbe delineare una riforma che strutturi stabilmente queste ultime all'interno delle università, come fatto nell'innovativo sistema olandese, o per lo meno che ne aumenti significativamente l'interazione, in modo da valorizzare al massimo la sinergia tra ricerca e sport praticato. Questa prospettiva potrebbe realmente garantire che l'attività sportiva sia posta al centro delle politiche federali, che vanno gestite secondo criteri manageriali ed imprenditoriali senza per questo tralasciare la missione principale, tenendo ovviamente in considerazione la grande diversità che passa tra una disciplina sportiva ed un'altra e, conseguentemente, tra le federazioni.

### **5. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPORT**

#### **5.1 La mancanza di una disciplina specifica per il dilettantismo**

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo, definendo come sportivi professionisti (articolo 2) "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". È stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti; per i primi c'è una disciplina che definisce il regime contrattuale e le tutele sanitaria, assicurativa, previdenziale; per i secondi, invece, il Legislatore non ha stabilito alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo.

Per questo, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione delegata per legge al mondo sportivo, attualmente ci si trova nella situazione per cui le medesime regole sovrintendono all'attività di un atleta che tali svolge per professione, ma a cui manca un riconoscimento formale o giuridico, e a quella saltuaria dell'amatore o di chi pratica sport nel dopolavoro. Tra l'altro nel novero dei dilettanti sono ricomprese attività del tutto diverse tra loro: ad esempio, quella sportiva parrocchiale e quella di atleti che gareggiano alle Olimpiadi o in competizioni nazionali o internazionali. Se, dunque, da un lato, al professionista è riconosciuta per legge una serie di garanzie specifiche, dall'altro, un dilettante, a prescindere dal fatto che l'attività svolta possa sostanzialmente definirsi tale, si trova del tutto privo di un quadro anche minimo di tutele, pur condividendo con il professionista, in alcuni casi, tutte le caratteristiche relative allo svolgimento

dell'attività. Emblematico, in tal senso, il fatto che la prestazione di molti campioni sportivi "riconosciuti" (per esempio in: tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo) non sia ritenuta professionistica; tuttavia questa mancata definizione comporta i suoi effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Sarebbe opportuno, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, che la legge individui i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica.

## **5.2 Parità di genere e sport**

Altra questione critica è quella relativa alla mancanza del riconoscimento della parità di genere sia al livello della *governance* sportiva di vertice che nel professionismo sportivo. In primo luogo, durante le audizioni è stata segnalata l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI: si auspica pertanto che, nelle more di un intervento di riforma strutturale del sistema e dell'ordinamento sportivo e nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti, possano trovar luogo meccanismi di selezione includenti del genere femminile.

In secondo luogo, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che si sono avvalse della delega prevista dalla legge per il settore maschile od in quelle in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne, nelle competizioni nazionali o internazionali, siano stati di indubbio riscontro. Per questo si auspica l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti (esattamente quest'obiettivo propone l'A.S. 1996), dando peraltro seguito alla strategia della Commissione Europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men 2010-2015*) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità. D'altra parte, già la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1701 (2005) evidenziava l'esigenza di combattere la discriminazione verso il genere femminile nella partecipazione e nell'amministrazione nello sport allo stesso modo in cui si combattono le altre forme di discriminazione.

## **5.3 Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni "aperte"**

### **5.3.1 Redditi diversi, controlli fiscali e società commerciali**

Per quanto concerne l'attività di società e associazioni sportive, che costituiscono la base fondamentale del sistema e sono il primo approccio allo sport per molti cittadini italiani, la Commissione ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici emersi durante le audizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività giovanile, va rilevato che l'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, abbia provveduto ad abrogare solamente per il settore del professionismo il cosiddetto "vincolo sportivo", ovvero le "limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta", le quali, invece, permangono ancora nel settore del dilettantismo (con ripercussioni non indifferenti sulla mobilità e sulla possibilità di cambiare squadra nei settori giovanili).

La distinzione professionismo-dilettantismo, poi, ha rilevanza in particolare ai fini della disciplina fiscale. Gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento agevolato, disciplinato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tra le altre norme in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e "qualunque organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto", rientrino nella categoria dei cosiddetti redditi diversi. L'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,

n. 14, ha stabilito che vadano ricompresi, anche, "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica", ossia che la norma sui redditi diversi vada estesa anche a istruttori, tecnici e dirigenti.

I redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in quanto redditi diversi e, pertanto da collocarsi al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo (il reddito percepito deve essere marginale nè può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza). L'articolo 69, comma 2, del TUIR, ha stabilito che i redditi percepiti da chi svolge attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare reddito per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro (tale somma è da riferirsi all'importo complessivo dei compensi/indennità percepiti ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettera *m*), del TUIR); al di sotto della suddetta soglia, dunque, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta. Va rilevato, tuttavia, come l'interpretazione di tale norma, nata per agevolare l'attività sportiva, sia risultata invece escludente nei confronti di chi intende essere occupato in via principale nel settore, come, ad esempio, i laureati in scienze motorie, i quali in virtù della loro qualifica di laureati, vengono, a seguito di una interpretazione eccessivamente restrittiva, ricondotti nella fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro dipendente. Tale posizione di fatto scoraggia l'utilizzo nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche di tali soggetti qualificati, incentivando l'impiego di lavoro meno qualificato. Appare indispensabile, dunque, intervenire per non penalizzare coloro che, muniti delle opportune competenze e di un titolo di studio qualificante, vogliano svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo all'interno del mondo sportivo. A tal fine sarebbe auspicabile l'applicazione di aliquote contributive agevolate.

Altra questione fondamentale che merita la massima attenzione, correlata con la precedente, è che è indispensabile distinguere quelle società e quelle associazioni che promuovono lo sport da chi ne ha costituita una per scopi commerciali e per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, in modo da assicurare la certa rispondenza tra platea dei potenziali destinatari e beneficiari.

In tal senso, si richiama la funzione del CONI quale unico organo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive, come sancita dall'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La funzione di certificazione affidata al CONI e gestita attraverso il registro delle società sportive consente, infatti, di avere un dato certo da cui partire per l'individuazione soggettiva dei beneficiari delle norme agevolate previste per l'associazionismo sportivo.

In conclusione, si rileva la necessità di un intervento di sistema che bilanci due interessi contrapposti, salvaguardando il settore del dilettantismo sportivo: va incentivata e finanziariamente sgravata la promozione dell'attività sportiva di base e amatoriale (la disciplina fiscale di agevolazione è pensata per tale finalità, al fine di alleggerire i costi della gestione), distinguendo società e associazioni che svolgono solamente attività commerciali, e va assicurata, allo stesso tempo, un'adeguata tutela al lavoro professionale sportivo nel dilettantismo, promuovendo l'ingresso di istruttori competenti.

### **5.3.2 Finanziamenti e proposte per favorire lo sviluppo del settore**

Nel dilettantismo si evidenzia anche l'esigenza, per favorire lo sviluppo del settore, di prevedere forme di costituzione di società e associazioni sportive, come nel caso della s.r.l. semplificata, che agevolino l'avviamento e lo svolgimento dell'attività d'impresa, limitare la responsabilità solidale dei dirigenti sportivi nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non riconosciute e chiarire che la finalità *no profit* può essere perseguita anche attraverso iniziative imprenditoriali volte ad accrescere le risorse da reinvestire nell'attività dilettantistica riducendo i costi di accesso alla pratica sportiva. Quest'ultimo aspetto ha importanti conseguenze da un punto di vista della legge fallimentare, considerato che recenti sentenze considerano lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, requisito per la fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche a prescindere dalla destinazione a fini non profit dei ricavi derivanti dall'attività commerciale. In relazione ai profili fiscali emersi con maggior enfasi, altra questione critica è apparsa essere quella relativa all'organizzazione di corsi e attività a pagamento.

Per quanto attiene l'Iva, al fine di non creare discriminazioni tra soggetti che usufruiscono dei servizi di una associazione sportiva (soci e non soci) si potrebbe prevedere, per le quote versate dai non soci, l'esenzione dall'imposta, equiparando i servizi sportivi a quelli formativi e medici, in ragione del valore di prevenzione dalle malattie cardiocircolatorie connesso alla pratica sportiva (sulle quote versate da non soci resterebbe applicabile l'imposizione diretta).

Per quanto concerne l'altra fonte principale di finanziamento, le sponsorizzazioni, si rileva la necessità, di riconfermare la natura delle medesime quali spese di pubblicità (articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002), deducibili secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 2, del TUIR. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la finanziaria 2007, ha introdotto nel TUIR (articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*) la possibilità di portare in detrazione fino al 19 per cento delle spese sostenute per le attività sportive (come, ad esempio, l'iscrizione in una palestra o in una piscina) svolte dai figli minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (per una totale massimo di 210 euro per ciascun figlio). Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere estesa anche a soggetti di età pari e superiore a 60 anni, in modo da promuovere e incentivare l'attività motoria per la cosiddetta "terza età".

Infine, potrebbero essere aumentate alcune soglie: fino a 400.000 euro il limite di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 289 del 2002, che aveva già alzato la soglia prevista all'articolo 1, comma 1, della legge 398 del 1991, ai fini della fruizione dell'esercizio di opzione relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui alla medesima legge 398 del 1991 (come previsto dall'articolo 1, comma 50, del disegno di legge n. 2611 - legge di bilancio per il 2017, attualmente all'esame del Senato della Repubblica); fino a 10.000 euro quello di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR, in materia di limite massimo esentasse, prevedendo le eccedenze l'applicazione della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; fino a 300.000 euro quello di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, in materia di spese di pubblicità.

### **5.3.3 L'impiantistica sportiva**

*Last but not least*, tra le criticità maggiori segnalate durante le audizioni, vi è la questione dell'impiantistica sportiva. Pur in presenza di una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale, la necessità di investimenti di risorse per la gestione, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), la ristrutturazione, la messa in sicurezza o la realizzazione di nuovi impianti sportivi trova, spesse volte, nei vincoli alle spese per investimenti della finanza pubblica locale e nel rispetto del patto di stabilità interno degli ostacoli insormontabili. È da rilevare inoltre, come, da parte di più auditi, sia stata posta una particolare considerazione sui vincoli introdotti nell'ordinamento dal nuovo codice degli appalti pubblici, nella parte in cui si prevede (articolo 165, comma 2, ultimo periodo) che nelle concessioni di lavori pubblici o servizi il contributo pubblico non possa, in ogni caso, "essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari". Tale norma, quindi, potrebbe disincentivare le forme di partenariato pubblico-privato nella gestione degli impianti, tutt'al più nel caso in cui dovessero esser realizzate opere di manutenzione extra ordinaria, ed essere ulteriormente d'ostacolo alla costruzione di nuovi.

È stato segnalato, tuttavia, come le principali criticità riguardino le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti. Nel caso eclatante di Roma Capitale, è stato riferito che il totale degli impianti comunali, 162, afferenti all'amministrazione comunale, escluse le palestre nelle scuole, non risulti essere a norma. È stato anche rilevato, in via generale, che se lo *status* degli investimenti per le nuove costruzioni appaia piuttosto problematico in tutto il territorio nazionale, al Sud il tessuto impiantistico è assai più sottile rispetto al centro-nord.

La gestione dell'impiantistica, in ragione dei molti interventi di manutenzione da compiere, è apparso come uno dei problemi di maggiore rilievo. Attualmente, quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Calabria) hanno aderito al progetto pilota "Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del territorio" per acquisire dati sul numero di impianti presenti sul proprio territorio (si è permesso, così, di rilevare il numero degli impianti rapportato al numero di abitanti, censendo 11.508 impianti in 1.040 comuni). Al termine delle operazioni conclusive per la mappatura

dell'impiantistica sull'intero territorio nazionale potranno essere tratte le opportune conclusioni, in ragione, soprattutto, del come poter intervenire, nell'ambito delle risorse economiche di cui dispongono gli enti locali e territoriali per la manutenzione o l'ammodernamento. Si rammenta, al riguardo, come il CONI e il Comitato promotore per Roma 2024 abbiano operato un censimento (da aprile a luglio 2016) delle infrastrutture sportive per la Città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono stati censiti 2.221 impianti (di cui 1190 sportivi e 791 scolastici), di cui 1.103 di proprietà pubblica 1.118 di proprietà privata, e sono stati rilevati 6.336 spazi d'attività. Gli impianti funzionanti a Roma, secondo il CONI, sono 1983, l'89 per cento del totale (tra le cause di non funzionamento: 37 per cento è dovuto allo stato di conservazione insufficiente, 16 per cento per lavori di ristrutturazione/adequamento e manutenzione in corso, 15 per cento non agibilità).

Si rammenta, poi, come il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, abbia autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017), da far confluire nel fondo "Sport e Periferie", secondo le indicazioni di un piano pluriennale degli interventi (rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno) da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa presentazione da parte del CONI.

Tale intervento annovera tra i suoi obiettivi quelli di: compiere una ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, realizzare e rigenerare impianti localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie e completare e adeguare l'impiantistica esistente.

Come evidenziato durante le audizioni sono emerse criticità da parte delle società sportive, soprattutto nei piccoli centri urbani, in relazione a una generale difficoltà nella gestione degli impianti causata da: esiguità dei ricavi, elevati costi d'esercizio, carenza di finanziamenti privati e pubblici, eccessiva burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Per tale ragione, si auspica un accrescimento delle procedure di finanziamento agevolato, anche tramite l'Istituto per il credito sportivo.

V'è necessità, infine, di valutare gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, che ha previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione (di durata proporzionale al valore dell'intervento e mai inferiore a cinque anni, se è riconosciuto il "pubblico interesse" del progetto), ai fini di un uso per l'aggregazione sociale e giovanile.

Le medesime considerazioni sulla valutazione si estendono all'articolo 16, comma 8, dello stesso decreto, che ha stabilito che per interventi di rigenerazione, ammodernamento e riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal piano del CONI, il Comune possa deliberare l'individuazione per l'applicazione di misure agevolative (riduzioni o esenzioni di tributi per periodi limitati e definiti, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere).

#### **5.4 L'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina**

In conclusione, dati i numerosi profili critici rilevati nel settore e la generale necessità di interventi che tocchino più ambiti, sarebbe opportuno adottare un testo unico in materia di sport, in coerenza con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unico, infatti, avrebbe la funzione di riordinare e coordinare, all'interno di un solo corpo normativo, tutte le norme di settore e la legislazione vigente in materia di sport (come già proposto, tra l'altro, a conclusione dell'indagine conoscitiva n. 37 "Sport di base e dilettantistico", svolta dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nel settembre 2012, XVI legislatura), agevolando il compito di operatori ed interpreti chiamati finora a districarsi all'interno di una complessa stratificazione normativa.

In sintesi, dovrebbero confluire nel testo, che avrebbe la funzione abrogativa e di coordinamento con la legislazione di altri settori (come la scuola): norme su professionismo, dilettantismo e volontariato; disciplina fiscale, del lavoro e della previdenza; sistema della *governance*; norme di contrasto agli

illeciti sportivi. Andrebbero anche incluse norme su due altri temi che non sono stati trattati in questa sede ma che meritano un'attenzione precipua in ragione sia delle ripercussioni economiche che nella struttura stessa dell'ordinamento: scommesse sportive e utilizzo dei diritti televisivi.

## 6. LA LOTTA AL DOPING

### 6.1 L'attività e il ruolo di Nado Italia

La legge 26 novembre 2007 n. 230, ha ratificato la "Convenzione Internazionale contro il *doping* nello sport", adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale dell'Unesco del 19 ottobre 2005. La Convenzione, il cui scopo è quello di "promuovere la prevenzione del *doping* nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo" (articolo 1), ha stabilito il ruolo dell'Agenzia mondiale *antidoping* e ha recepito il Codice mondiale *antidoping*. L'articolo 3 della Convenzione ha disposto l'impegno degli Stati parte ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice, ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a promuovere una cooperazione internazionale nella lotta al *doping* sportivo. L'Agenzia mondiale è l'autorità sovranazionale di riferimento in materia di contrasto al *doping*, con funzioni di monitoraggio e verifica della conformità al Codice delle normative dei singoli Paesi.

Sul piano dell'organizzazione, la normativa internazionale stabilisce che ciascun Paese firmatario debba dotarsi di una propria Organizzazione nazionale *antidoping*, NADO, a cui è riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di applicazione delle norme *antidoping*, gestione dei controlli ed esercizio della conseguente attività giurisdizionale. Dapprima, in Italia, l'organizzazione nazionale *antidoping* è stata inserita all'interno della struttura del CONI; in seguito, a partire dal 15 settembre 2015, è stato istituito un ente autonomo e indipendente, NADO ITALIA, composto da: un comitato di controlli *antidoping* (che predispone un piano dei controlli), un comitato per le esenzioni a fine terapeutici, un ufficio di procura *antidoping* e un tribunale nazionale, articolato in due sezioni. Il quadro funzionale è completato dai medici della federazione medico sportiva italiana, incaricati dal comitato dei controlli di eseguire gli stessi, e dal laboratorio *antidoping* di Roma, che ha la funzione di analizzare i campioni prelevati e informare la procura sulle eventuali positività riscontrate.

Come emerso durante le audizioni, è stato recentemente firmato un protocollo di durata quadriennale, sottoscritto con il CONI, di impegno alla collaborazione congiunta tra Arma dei Carabinieri e NADO ITALIA, ai fini dell'applicazione della normativa *antidoping* e per rendere l'intero sistema ancor più solido.

In relazione ai controlli è anche emerso come siano stati conseguiti, recentemente, altri obiettivi, tra cui: la digitalizzazione di gestione delle informazioni sulla reperibilità degli atleti (cosiddetti " *whereabouts*") attribuendo a ciascun atleta una casella di posta elettronica certificata (pec) che garantisca la ricezione delle comunicazioni inviate con validità legale ed il funzionamento del sistema ADAMS, dell'Agenzia mondiale *antidoping*, per la gestione informatizzata delle reperibilità e la memorizzazione dei dati su controlli ed esiti delle analisi (attivo dal 1° gennaio 2016). I risultati operativi e i numeri hanno fatto registrare, fino a settembre 2016, 4.450 controlli *antidoping*, riscontrando 72 casi di positività: 61 a seguito di controlli effettuati da parte di NADO ITALIA, 11 a seguito di controlli disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 376. Occorre rilevare come il totale delle positività rilevate possa esser interpretato secondo una chiave di lettura "positiva", ovvero quale prova dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema dei controlli.

Tuttavia, occorre ribadire una criticità di fondo, che riguarda il mancato coordinamento "di sistema" a livello internazionale dove, pur agendo la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport a fini armonizzanti, si evidenzia la necessità di rendere omogenea l'applicazione della stessa, attraverso un sistema di controlli sull'applicazione stringente, con sanzioni certe in caso di mancato rispetto. Si evidenzia come l'impegno del Governo italiano, in sede internazionale, debba essere rivolto in

questa direzione, chiedendo di valutare, in tale occasione, l'opportunità di introdurre un sistema di ricambio di chi effettua i controlli. Se da una parte, quindi, il nostro Paese dimostra di essersi dotato di un sistema di controlli e sanzioni *antidoping* piuttosto efficace ed adeguato per lo sport di alto livello, parimenti deve esser profuso uno sforzo, sempre maggiore in relazione alla diffusione di corrette informazioni sui rischi per la salute e l'incolumità fisica nello sport amatoriale e di base.

## **6.2 L'attività e il ruolo della sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute**

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha stabilito, all'articolo 2, il trasferimento all'interno di un unico organo collegiale del Ministero della salute, il Comitato tecnico-sanitario, di una serie di organi, tra cui la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* (lettera *h*), nata nel 2007. Il Comitato tecnico-sanitario, quindi, è stato articolato in più sezioni (articolo 4), dove ha trovato spazio anche quella per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (lettera *h*).

Tra le funzioni principali della sezione *antidoping*, come emerso nelle audizioni, c'è quella di sostenere e promuovere campagne di corretta informazione, prevenzione e promozione per diffondere il più possibile, soprattutto tra i giovani e tra gli atleti che praticano sport in via amatoriale, una cultura della "competizione sana" che prescindendo dall'uso di sostanze dopanti e renda consapevoli della pericolosità legata all'assunzione, anche sporadica, delle stesse.

In primo luogo, difatti, l'attività della sezione ministeriale è rivolta alla diffusione di informazioni *ad hoc* sugli inquinamenti farmacologici e sulla rischiosità del reperimento e dell'utilizzo, tramite *web* o commercio non autorizzato, di sostanze illegali. Per tale ragione, creare una "rete della consapevolezza" che coinvolga, da una parte, gli sportivi e gli allenatori e, dall'altra, i medici e i farmacisti, è uno degli obiettivi prioritari per giungere a strutturare adeguati percorsi di diffusione di informazioni corrette. In tale ottica, il progetto "Campioni senza trucco", nato dalla collaborazione avviata nel 2012 tra la Commissione *antidoping* della FIGC e Unicef Italia con lo scopo di educare i giovani alla lotta al *doping*, al rispetto dell'etica sportiva e ad una corretta alimentazione, ha rappresentato certamente un'iniziativa meritevole. Essa, tuttavia, dovrebbe essere "strutturata" e replicata su più larga scala (includendo altri sport, oltre al calcio) al fine di coadiuvare insegnanti e studenti nella comprensione di quali e quanti rischi siano connessi al *doping*.

È auspicabile, quindi, una maggiore e più stretta collaborazione e interazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scuole e CONI, federazioni sportive e Ministero della salute, per diffondere nelle giovani generazioni una "cultura *antidoping*" che sia la più consapevole ed estesa possibile. Occorre ricordare, infine, come il l'Italia abbia ratificato la Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 (entrata in vigore l'1 aprile 1996), ai fini dell'armonizzazione dei regolamenti *antidoping* nei Paesi membri, ma non il Protocollo addizionale alla Convenzione, per garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento in materia di controlli.

## **7. GLI INDIRIZZI SPORTIVI DELL'UNIONE EUROPEA E I PROVVEDIMENTI IN DISCUSSIONE NELLA XVII LEGISLATURA NEL PARLAMENTO ITALIANO**

### **7.1 Unione Europea e sport**

Nell'ambito dello sviluppo della dimensione europea dello sport, di cui all'articolo 165 TFUE, nel novembre 2013, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione proposta dalla Commissione europea „ *Health-Enhancing Physical Activity* "HEPA", sulla promozione trasversale dell'attività fisica. La raccomandazione invita i Paesi membri a sviluppare campagne nazionali e strategie trasversali includendo diversi settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente e i trasporti, tramite lo sviluppo di iniziative che dovrebbero includere azioni concrete per invogliare le persone a svolgere attività motoria con regolarità.

Nel gennaio 2014, la Commissione europea ha presentato la Relazione sull'attuazione del piano di

lavoro dell'Unione per lo sport per il 2011-2014 da cui risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto buoni risultati nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base).

In seguito, è stato adottato il Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, per integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma *Erasmus +* nel campo dello sport: esso inserisce fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società, con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. La Commissione europea ha anche promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale, focalizzando l'attenzione su quattro temi: educazione ambientale, luoghi di lavoro, attività all'aperto e centri di fitness. Sport ed educazione fisica, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness sono state, ancora, le tematiche attorno a cui è stata promossa, dal 10 al 17 settembre 2016, la seconda settimana europea.

Anche il Consiglio d'Europa è stato un attore protagonista in materia di sport, anzitutto promuovendo l'adozione della Carta europea dello sport, nella 7ª conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. La Carta, che ha lo scopo di promuovere lo sport quale "importante fattore per lo sviluppo umano" e che richiama il Codice di etica sportiva (dichiarazione di intenti sul gioco leale), impegna i governi nazionali verso politiche di promozione allo sviluppo dell'attività fisica e motoria. Il Consiglio d'Europa ha anche adottato un accordo parziale in materia di sport, l'Epas che coinvolge, attualmente, 36 Paesi ma non l'Italia. L'accordo intende promuovere lo sport nella società moderna, ponendo in risalto i suoi valori positivi: predispone a tal fine politiche e norme, ne assicura il coordinamento e il monitoraggio, sostiene iniziative per sviluppare le competenze e favorisce lo scambio di buone prassi. Per elaborare le proprie strategie, esso si basa sulle norme in materia di sport già definite dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva (1992); nella Convenzione europea sulla violenza degli spettatori (1985), in quella contro il *doping* (1989) e in quella sulla manipolazione delle competizioni sportive.

## **7.2 Parlamento italiano e sport**

Per quanto riguarda l'attività legislativa del Parlamento italiano nella legislatura in corso si rammenta l'approvazione della legge 12 gennaio 2016 per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. In sintesi, la legge stabilisce una procedura agevolata per il tesseramento di minori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese dal compimento del decimo anno d'età.

La proposta di legge (A.C. 3960) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali è, invece, all'esame della VII Commissione alla Camera dei deputati, dopo esser stata approvata dal Senato il 30 giugno 2016. Da segnalare, nella medesima Commissione alla Camera, lo stato di avanzamento delle proposte di legge A.C. 3847, A.C. 3011 e A.C. 3233, in materia di ordinamento delle professioni di montagna, per cui è stato nominato un comitato ristretto dopo l'avvio dell'esame congiunto.

Presenti, infine, in stato di avanzamento, anche altre proposte di legge che vale richiamare, di cui alcune disposizioni potrebbero rientrare nel proposto testo unico in materia di sport, in quanto potrebbe essere necessario adattare questi testi all'interno di una ristrutturazione complessiva del sistema sportivo e della normativa. In particolare, si segnalano per tale finalità due progetti di legge di iniziativa parlamentare: il testo unificato adottato quale testo base recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva" (A.C. 1680 e A.C. 1425) e l'A.C. 3309, recante "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive".

## **8. L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA E I DISABILI**

### **8.1 Il ruolo del Comitato italiano paralimpico (CIP)**

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha deliberato in esame preliminare, tra gli altri schemi di decreti legislativi previsti nella riforma della pubblica amministrazione, quello sul Comitato italiano paralimpico (CIP), in attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere (atto del Governo n. 349). Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire per disciplinare l'attività e la struttura del CIP quale ente pubblico autonomo.

Il Comitato svolge una funzione sociale di prim'ordine nel recupero, anche psichico, delle persone che, dalla nascita o per cause sopravvenute, sono portatori di una disabilità di tipo cognitivo, sensoriale o motorio. Nell'ambito della disabilità, infatti, lo sport assolve ancor più a quella funzione sociale ed inclusiva svolta nei confronti della popolazione normodotata. Il CIP si occupa in toto dei disabili che praticano sport, con l'obiettivo di fornire risposte diverse ad esigenze diverse. Ogni ragazzo o ragazza, uomo o donna, che riesca a riprendere l'attività sportiva a seguito di un trauma che ne ha ridotto o compromesso l'abilità motoria o che riesca a praticarla nonostante una disabilità congenita, interagendo con la società, "è un cittadino recuperato per il Paese" (così il Presidente del Comitato, Luca Pancalli, durante l'audizione in Senato). Questa funzione rileva anche ben oltre i meriti e i risultati degli atleti che, parallelamente a quanto avviene nelle discipline per normodotati poste sotto la vigilanza del CONI, impegnati in competizioni a livello nazionale, internazionale, olimpico.

Nel corso dell'audizione del CIP è stato evidenziato, altresì, come possa essere potenziata e migliorata l'attività di inclusione e integrazione attraverso lo sport nelle scuole, (nel progetto "Sport di Classe", ad esempio, sono stati individuati, all'incirca, 50.000 alunni con disabilità). L'attività motoria svolta nelle scuole, uno strumento fondamentale nel coinvolgimento dei disabili, non deve e non può in alcun caso rappresentare un fattore di ulteriore mortificazione nei confronti degli alunni con disabilità. In questa direzione, andrebbero promosse attività ludico-motorie che tengano in debito conto della presenza, all'interno di una classe, di bambini o adolescenti con un diverso grado di abilità.

Per quanto concerne l'attività agonistica è stato rilevato come i corpi dello Stato che collaborano con il Comitato Paralimpico ricevano da quest'ultimo un contributo, nonostante gli atleti paralimpici non siano inseriti nei ruoli delle amministrazioni di riferimento, ai fini della fruizione di borse di studio che permettono loro di allenarsi. Nell'ottica di una stabilizzazione lavorativa, quindi, si potrebbero strutturare percorsi di inserimento degli atleti, lanciando, in questo modo, uno straordinario segnale per cui lo sport può svolgere un ruolo attivo per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (nel *post-carriera*) di un atleta con disabilità.

Da un punto di vista generale, appare necessario incentivare l'attività del CIP e di tutti quegli enti che si occupano della promozione e dell'avviamento allo sport per i disabili, anche per svolgere un'azione sinergica volta ad abbattere i costi, spesso volte proibitivi, degli strumenti o dei macchinari (carrozze o protesi particolari) che sono indispensabili per praticare alcune discipline sportive, come il basket.

Inoltre, andrebbe promossa l'adozione di misure specifiche volte all'ammodernamento delle strutture e dei plessi sportivi per garantire l'accessibilità agli stessi da parte degli atleti disabili. Da promuovere, anche, interventi mirati sugli allenatori nelle strutture sportive per normodotati, spesso volte non in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze che si presentano nel caso di una persona con disabilità. In particolare, ai fini dell'inclusione sociale, si evidenzia l'esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini e le istituzioni del nostro Paese verso un sistema che, oltre ai parametri dell'accessibilità intesa in termini prettamente "fisici", sappia fornire al personale (amministrativi e istruttori) delle strutture sportive un bagaglio di conoscenze adeguato rivolto alla migliore accoglienza dei disabili, in modo da non "ghettizzarli".

### **8.2 Gli enti di promozione sportiva**

Un particolare cenno, in fine, è da riservare, nell'ambito delle attività inclusive e di integrazione, alle attività svolte dagli enti di promozione sportiva per disabili, giovani, anziani, immigrati. In quest'ambito è bene ricordare come la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega al

Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, rappresenti un'occasione e un'opportunità di sviluppo anche, nell'ambito delle associazioni e delle società iscritte al registro del CONI, tra gli altri, per gli enti di promozione e per quelli che si occupano di volontariato nel settore dello sport. Per quanto concerne i disabili, infine, è certamente da valorizzare la maggiore promozione e diffusione possibile di attività inclusive che si fondano sull'interazione con i normodotati all'interno della stessa disciplina sportiva (come il basket).

## 9. CONCLUSIONI

Alla luce dell'approfondimento svolto, nell'ottica di fornire una panoramica aggiornata e critica dello "stato di salute" dello sport nel nostro Paese, la Commissione impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, della normativa internazionale e europea e delle attribuzioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, nonché degli enti di promozione sportiva:

- 1) sul piano del metodo, a promuovere e elaborare politiche sportive in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo, come del resto è emerso nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato, onde colmare il vuoto legislativo che caratterizza alcuni segmenti, da un lato, e risolvere le incertezze nell'attribuzione di funzioni, dall'altro;
- 2) per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, ad attivarsi al fine di sostenere adeguati percorsi di inserimento professionale nel mondo del lavoro, con particolare attenzione nei confronti del settore dello sport dilettantistico, in modo da valorizzare le capacità e le competenze conseguite durante il ciclo degli studi;
- 3) a distinguere l'attività professionale dei laureati in scienze motorie dal volontariato sportivo; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della Carta europea dello sport, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, a valutare l'opportunità di attivarsi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento;
- 4) a promuovere forme di accordo tra università, CONI e CIP, sia a livello nazionale che regionale, al fine di pervenire ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle competenze acquisite dai laureati in scienze motorie;
- 5) a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesiologo;
- 6) per i licei ad indirizzo sportivo, ad alleggerire il peso burocratico e promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e del Piano Nazionale di Formazione per il personale docente, adeguati percorsi di formazione rivolti al citato personale, nonché a favorire l'utilizzo dell'impiantistica sportiva a fini didattici, promuovendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, forme di accordo e/o coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
- 7) per quanto riguarda l'educazione fisica nella scuola primaria, a sostenere, nell'ambito del pieno riconoscimento all'autonomia didattica, in concordanza e nel pieno rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di sport dalla legislazione vigente, il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica e della trasmissione di uno stile di vita sano, anche avvalendosi delle possibilità offerte dall'organico dell'autonomia, istituito dalla legge n. 107 del 2015;
- 8) a valutare l'opportunità, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della riorganizzazione universitaria dei corsi e conformemente alla volontà condivisa di sostenere le attività motorie e sportive quale parte essenziale e integrante della progettazione educativa, di considerare l'abilitazione specifica all'insegnamento dell'attività motoria nelle scuole

primarie all'interno delle facoltà di scienze motorie;

- 9) a promuovere la creazione di opportuni legami fra le scuole di ogni ordine e grado, i club sportivi scolastici e quelli locali, nel rispetto dell'autonomia scolastica;
- 10) nell'ambito del potenziamento dei percorsi duali sport-studio, a promuovere progetti specifici sulla contestuale formazione sportiva e accademica, in modo da attivare, sviluppare e potenziare percorsi di istruzione che siano in grado di combinarsi con gli impegni che afferiscono all'attività di un atleta di medio e alto livello;
- 11) nell'ambito della definizione dei percorsi di carriera duale, nel rispetto dell'autonomia scolastica, a valorizzare forme di individualizzazione dei percorsi di studio, anche tramite l'utilizzo e l'ausilio delle più avanzate tecnologie;
- 12) ancora, nell'ambito dello sviluppo di tali percorsi e in prosecuzione rispetto alle iniziative già avviate in tal senso, ad attivarsi e promuovere iniziative, ove opportuno anche d'intesa con CONI, CIP, e per il tramite di essi con le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti-atleti, anche sostenendo campagne informative rivolte a tale finalità;
- 13) a prevedere, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale, previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di "scivolare" nel terreno dell'eccessiva discrezionalità;
- 14) a promuovere, senza oneri, azioni che permettano di mantenere gli sgravi, le agevolazioni e le semplificazioni di cui gode lo sport dilettantistico, operandosi, al contempo, al fine di evitare l'accesso ai benefici da parte di società e associazioni che operano prevalentemente per scopi commerciali;
- 15) in particolare, all'interno dello sviluppo del contesto suddetto, assumendo un preciso rilievo sociale l'attività sportiva delle atlete per le quali si rileva l'assoluta mancanza di un quadro anche minimo di tutele, ad assumere idonee iniziative volte ad assicurare che l'attività svolta dalle atlete sia tutelata e parificata a quella degli atleti di sesso maschile, corrispondendo necessariamente, nel caso di attività professionistica, una sostanziale equiparazione contrattuale e garantendo in ogni caso adeguate forme di tutela della maternità, mettendo in tal modo le basi per superare l'aberrante ricorso alle clausole anti-maternità tra atlete e società di appartenenza;
- 16) in materia di promozione della parità di genere nello sport, a sostenere attivamente l'inserimento e l'uguale rappresentanza del genere femminile all'interno dei vertici apicali del mondo della rappresentanza sportiva, ove, finora, si è registrata una "quasi assoluta" prevalenza maschile;
- 17) nell'ambito di una maggiore attenzione rivolta ai ragazzi che si avviano alla pratica di qualsiasi attività o disciplina sportiva, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani, a garantire che l'attività all'interno dei settori giovanili e nei vivai sia svolta da istruttori abilitati, con la presenza di almeno uno di essi per ogni squadra, in possesso di conoscenze non solo tecniche e teoriche, bagaglio culturale indispensabile ai fini di un'appropriata trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, ma anche di adeguate competenze psicologiche e pedagogiche, connesse con il ruolo svolto;
- 18) a prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al cosiddetto "vincolo sportivo" nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime;
- 19) per quanto riguarda l'impiantistica sportiva nazionale, a prevedere, tramite atti di propria competenza e in prosecuzione rispetto alle iniziative già avviate in tal senso, misure adeguate volte ad agevolare la manutenzione infrastrutturale ordinaria ed straordinaria, previa valutazione di forme di

semplificazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari europei e locali;

- 20) a favorire l'investimento per l'impiantistica sportiva, anche superando i vincoli del patto di stabilità interno e chiarendo la competenza tra Stato e Regioni;
- 21) a predisporre e promuovere politiche sull'impiantistica sportiva che incentivino la proprietà e la gestione diretta degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive; a promuovere, in prosecuzione rispetto alle iniziative già avviate in tal senso, forme di accordo e convenzione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche e l'Istituto per il Credito Sportivo, in modo da assicurare adeguate garanzie sui mutui per l'impiantistica eventualmente contratti;
- 22) a monitorare e valutare gli effetti dell'articolo 16, commi 6 e 8, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
- 23) in materia di *doping*, a valutare l'opportunità di unacollaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituti scolastici e NADO ITALIA, CONI, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e Ministero della Salute ai fini di una sempre maggiore e più larga diffusione di una "cultura *antidoping*" per insegnanti e studenti, in accordo con il Codice europeo di etica sportiva a promuovere, i principi sull'etica sportiva e sul gioco leale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- 24) in ragione dell'elevato numero di casi internazionali che riguardano atleti dopati, a promuovere, insieme a CONI e federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, incontri a livello internazionale in materia di antidoping per adottare strategie condivise e progettare interventi che siano i più efficaci possibile a livello europeo e sovranazionale;
- 25) a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1989, al fine di garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in materia di controlli;
- 26) a promuovere, anche di concerto con gli enti locali coinvolti, campagne di informazione, promozione e prevenzione sull'uso del *doping* che si rivolgano, in via prioritaria, agli sportivi amatoriali;
- 27) per quanto concerne il mondo della disabilità, a prevedere, nei limiti della legislazione vigente e nell'ambito delle quote appositamente previste, appositi percorsi al fine di favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento o nel settore privato, anche al fine della stabilizzazione lavorativa di tali atleti nel post carriera;
- 28) a promuovere, per gli studenti disabili, forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché all'interno dei centri sportivi universitari; in tema di accessibilità, a sostenere, in collaborazione con gli enti locali e gli organi competenti, l'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi in cui è precluso l'accesso fisico alle persone disabili, nonché a promuovere forme di maggiore accoglienza per le persone disabili all'interno di ogni struttura sportiva;
- 29) a favorire forme di assistenza per i disabili che intendano praticare sport ai fini dell'acquisto degli strumenti o dei dispositivi che si rendono indispensabili per praticare l'attività motoria e/o sportiva;
- 30) a promuovere, nell'ambito del volontariato sportivo, forme di collaborazione e di intesa tra associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, ed enti pubblici, nazionali e/o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione, sull'intero territorio nazionale, di progetti di integrazione e inclusione sociale rivolti, prioritariamente, alla prevenzione e al contrasto del disagio psico-fisico e sociale, e all'accoglienza di immigrati, extracomunitari e rifugiati.

# 1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 324 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MERCLEDÌ 11 GENNAIO 2017  
324ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno ([n. 366](#))**

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), nel sottolineare il rilievo del provvedimento, tiene a precisare di aver svolto una riflessione preliminare sugli aspetti di competenza della 7a Commissione rispetto a quelli della Commissione giustizia, competente nel merito, al fine di verificare gli eventuali margini per una diversa assegnazione. Prende invece atto che, presso questo ramo del Parlamento, a differenza che alla Camera dei deputati, la materia del diritto d'autore è tradizionalmente affidata alla 2a Commissione e dunque ciò testimonia la congruità dell'assegnazione del provvedimento alla predetta Commissione. Nel ritenere comunque tale circostanza un'anomalia, sulla quale potrebbe essere avviata un'iniziativa di carattere diverso, riferisce di aver interloquuto informalmente con la relatrice della Commissione di merito al fine di sottolineare l'importanza che lo schema di decreto legislativo riveste per la 7a Commissione.

Preannuncia inoltre che intende indirizzare una lettera al presidente D'Ascola volta a chiedere, da un

lato, che la Commissione di merito attenda l'espressione delle osservazioni da parte della 7a Commissione, anche oltre la scadenza del relativo termine, e, dall'altro, che vengano tenute in grande considerazione le indicazioni rese in fase consultiva.

Afferma altresì di non ritenere proficua una eventuale richiesta di riassegnazione alle Commissioni riunite 2a e 7a, in quanto essa finirebbe per determinare un allungamento dei tempi di esame e tutto sommato non gioverebbe rispetto alle esigenze di approfondimento. Ribadisce comunque che, a seguito dei predetti contatti informali con la relattrice della 2a Commissione, ella si è detta propensa a valutare con attenzione le osservazioni che saranno rese dalla 7a Commissione.

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (PD), il quale si compiace per la ricostruzione e per l'approfondimento svolto dal Presidente, a dimostrazione della grande complessità del provvedimento e della responsabilità che spetta alla 7a Commissione in questa fase. Rimarca a sua volta il rilievo dell'argomento e comunica di aver già ricevuto alcune note dalle associazioni rappresentative degli artisti. Osserva peraltro che la materia richiede un margine di tempo più ampio per l'espressione delle osservazioni rispetto al termine assegnato.

Passa indi ad illustrare il contesto normativo sotteso allo schema di decreto legislativo, volto al recepimento, sulla base della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), della direttiva 2014/26/UE. Quest'ultima è scaturita dalla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze per l'uso *on line* delle opere musicali all'ubiquità del mondo *on line*, in un'ottica multiterritoriale.

Dopo aver evidenziato le notevoli differenze esistenti fra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei diritti, fa presente che la direttiva doveva essere recepita entro il 10 aprile 2016. Comunica quindi che, in relazione al mancato recepimento, il 30 maggio 2016 è stato notificato l'avvio di una procedura di infrazione, di cui è stata data comunicazione alle Camere.

Riepiloga dunque le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini di recepimento, segnalando che, nella fase precedente la definitiva approvazione da parte del Senato della legge di delegazione europea 2015, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha formulato osservazioni ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, volte a promuoverne una revisione più coerente con la direttiva e con la disciplina inerente la concorrenza, a garanzia e tutela degli autori ed utilizzatori, nonché con riguardo alla posizione della Società italiana autori ed editori (SIAE).

Richiamando il quadro normativo nazionale sulla tutela del diritto d'autore, rammenta poi che l'attività di intermediazione è stata riservata in via esclusiva alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941, fermo restando che la natura giuridica della Società e il regime applicabile alle attività di relativa competenza sono stati ridefiniti, da ultimo, con legge n. 2 del 2008. Nel soffermarsi sulle funzioni della SIAE, qualificata come ente pubblico economico a base associativa, sottolinea che l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ? già affidata in via esclusiva all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) ? è, invece, divenuta libera a seguito dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012. Evidenzia in proposito che tra le imprese che svolgono l'attività di intermediazione dei diritti connessi vi è anche il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE), istituito con l'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2010, dopo la liquidazione dell'IMAIE, dichiarato estinto con decreto del Prefetto di Roma per incapacità di raggiungere gli scopi per i quali era stato costituito. Più specificamente, al nuovo IMAIE sono state trasferite le funzioni del vecchio istituto e, in particolare, il compito di incassare e ripartire i compensi fra gli artisti interpreti e esecutori.

Venendo indi ai principi e criteri direttivi specifici della delega contenuta nell'articolo 20 della predetta legge n. 170 del 2016, ricorda che la 7a Commissione, in sede consultiva, nel giugno 2016 ha espresso

un parere con condizioni e un'osservazione. Rileva in particolare che la 7ª Commissione ha chiesto al Governo di ascoltare, sullo schema dell'emanando decreto legislativo, le associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore. Occorre dunque a suo avviso capire se tale passaggio procedurale sia stato effettivamente esperito: nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata al provvedimento, si fa riferimento solo consultazione preventiva di tutti gli organismi di gestione collettiva e delle associazioni rappresentative, svolta nel settembre 2015 sui contenuti della direttiva 2014/26/UE. Segnala comunque che la stesura del provvedimento è stata supportata dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, al cui interno sono previsti tra l'altro rappresentanti degli autori, degli industriali e dei lavoratori dello spettacolo.

La 7ª Commissione - prosegue il relatore - ha altresì puntualizzato che, in relazione al medesimo articolo 20, comma 1, lettera n), relativo alla definizione dei requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, occorre affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; inoltre, la 7ª Commissione ha sollecitato la definizione puntuale delle modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che stabilisce fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri.

In ordine alla vigilanza, l'articolo 40 dello schema di decreto attribuisce i relativi poteri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando che per la SIAE la vigilanza continua ad essere esercitata dal medesimo Dicastero congiuntamente con la Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero dell'economia. Non pare dunque che sia stata compiutamente recepita l'indicazione data dalla 7ª Commissione, anche se l'articolo 44 stabilisce che possono essere indirizzate all'AGCM osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione del decreto legislativo in esame.

Quanto invece alla partecipazione degli iscritti, l'articolo 10 dispone che l'assemblea generale dei membri sia convocata almeno una volta l'anno, come appunto richiesto dalla Commissione.

Dà indi conto delle altre parti dello schema di decreto legislativo, rilevando che gli articoli da 1 a 3 recano l'oggetto, le definizioni e l'ambito di applicazione, gli articoli da 4 a 28 disciplinano gli organismi di gestione collettiva, gli articoli da 29 a 37 concernono la concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali *on line*, gli articoli da 38 a 44 sono relativi alla risoluzione di controversie, vigilanza e sanzioni, l'articolo 45 inserisce ulteriori disposizioni attinenti il diritto d'autore, e gli articoli da 46 a 51 prevedono norme transitorie e finali.

Tiene peraltro a precisare che lo schema di decreto legislativo non modifica la disciplina vigente, secondo cui sussiste un regime di monopolio (affidato alla SIAE) per la gestione dei diritti d'autore e un regime di libera concorrenza per la gestione dei diritti connessi. La relazione illustrativa chiarisce sul punto che la stessa direttiva, al considerando 12, non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri, né la legge delega ha introdotto alcuna innovazione. Rende noto comunque che nel testo sono previste disposizioni volte rafforzare la trasparenza e l'efficienza della Società, anche dal punto di vista delle modalità di selezione dei mandatari territoriali, a vantaggio dei titolari dei diritti.

Illustra poi in particolare l'articolo 16, secondo cui se i servizi di gestione collettiva offrono servizi sociali, culturali o educativi finanziati con le detrazioni di cui all'articolo 15, tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, soprattutto in relazione all'accesso e alla portata.

Pone altresì l'accento sull'articolo 45, che riprende quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera l), della legge delega. Rispetto ad essa - che affidava direttamente al decreto legislativo la definizione delle forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari da individuare con decreto ministeriale - lo schema in esame attribuisce la definizione della materia ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, introducendo alcune precisazioni. In particolare, si specifica

che gli spettacoli dal vivo devono essere a pagamento, che per giovani esordienti si intendono soggetti al di sotto dei 35 anni, peraltro titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, e che la riduzione o l'esenzione sono previste, in presenza dei medesimi requisiti, se gli eventi sono a scopo benefico. Sottolinea al riguardo che non è stabilito un termine per l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, che può peraltro essere sottoposto a revisione triennale.

In ultima analisi, illustra i contenuti dell'articolo 47, che modifica la disciplina relativa al Nuovo IMAIE, sottraendo anzitutto l'attività dell'ente alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul punto, richiama la relazione illustrativa, in base alla quale la soppressione della vigilanza pubblica si giustifica in quanto il Nuovo IMAIE, come organismo di diritto privato, rientra nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in esame, al pari degli altri organismi di gestione collettiva. Dopo aver reso note le ulteriori modifiche recate dall'articolo 47, ribadisce la necessità di dedicare particolare attenzione al provvedimento, tanto più che occorrerà rendere osservazioni articolate alla Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante revisione e aggiornamento del decreto ministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università" ([n. 370](#))**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [CONTE](#) (*AP (Ncd-CpI)*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri  
**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella prima seduta pomeridiana del 6 dicembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni. Chiede dunque alla relatrice di sottoporre alla Commissione una ipotesi in merito alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2443, che propone di assumere quale testo base.

La Commissione conviene sulla proposta di assumere il disegno di legge n. 2443 quale testo base.

La relatrice **PUGLISI (PD)** fa presente che dalle audizioni è emerso un quadro complesso in riferimento ai due testi. Domanda dunque di disporre di almeno due settimane di tempo per valutare tutte le questioni sollevate al fine di elaborare gli eventuali emendamenti.

Su proposta del **PRESIDENTE**, alla luce della richiesta della relatrice, la Commissione conviene di fissare a giovedì 26 gennaio, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2443, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2287-bis) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo***  
**(459) *Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo***  
**(1116) *Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 22 novembre.

Il **PRESIDENTE** reputa necessario riprendere il ciclo di audizioni già avviato, ed invita la relatrice a compiere una valutazione in merito agli ulteriori soggetti da ascoltare.

La relatrice **DLGIORGI** (PD) comunica che le richieste pervenute sono molte e dunque dichiara di voler svolgere una riflessione con i Capigruppo circa la scelta delle prossime audizioni. Ritiene comunque utile coinvolgere un ampio ventaglio di soggetti, fermo restando che occorrerà a suo avviso concludere le audizioni entro la prima settimana di febbraio onde poi procedere al lavoro emendativo sul testo.

Il **PRESIDENTE** precisa che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi saranno discussi i tempi e le modalità per il prosieguo delle audizioni, che si svolgeranno già dalla settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** ricorda che entro fine gennaio si svolgeranno le dichiarazioni programmatiche dei ministri Valeria Fedeli e Lotti, a partire dalla settimana del 24 gennaio e non dalla prossima, come comunicato ieri, compatibilmente con gli impegni dei Ministri e i lavori del Parlamento.

Fa presente altresì che sui disegni di legge all'ordine del giorno, assegnati tanto in sede referente, quanto in sede deliberante, non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Preannuncia quindi l'intenzione di scrivere una lettera al presidente Tonini, onde segnalare le priorità della 7a Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 370**

La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

- la legge n. 240 del 2010 (cosiddetta "riforma Gelmini") ha previsto una delega per la revisione della contabilità delle università introducendo, tra l'altro, il sistema di contabilità economico-patrimoniale, il bilancio unico e il bilancio consolidato;
- detta delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo n. 18 del 2012, che ha demandato a

successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia, la definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, la quale ha trovato attuazione con il decreto ministeriale n. 19 del 2014;

considerato che lo stesso decreto legislativo n. 18 del 2012, all'articolo 9, ha previsto l'istituzione di una commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, con mandato triennale, quale organo consultivo del Ministero per la revisione e l'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio;

tenuto conto che la commissione è stata nominata con decreto del 16 luglio 2014 ed ha contribuito alla stesura del provvedimento in esame, ravvisando talune incongruenze nella formulazione di alcuni passaggi del summenzionato decreto ministeriale n. 19 del 2014;

rilevato che il provvedimento apporta alcune modifiche alla normativa vigente, senza però intaccare i principi contabili da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 19 del 2014;

valutate le innovazioni proposte al decreto ministeriale n. 19 del 2014;

esprime parere favorevole.

# 1.3.2.1.14. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 329 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017**  
**329<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti ([n. 371](#))**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore aveva presentato una bozza di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA ringrazia anzitutto la Commissione per l'attenzione e l'approfondimento dedicati all'atto in titolo. Mette quindi a disposizione dei senatori una nota nella quale si forniscono alcuni chiarimenti rispetto alle osservazioni contenute nello schema di parere. Fa riferimento, in particolare, all'osservazione relativa alla presunta discrepanza tra la Valutazione sulla qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 e quella 2011-2014, nonché alla corretta interpretazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del materiale depositato dal Sottosegretario, ritiene preferibile rinviare a domani il prosieguo dell'esame, onde consentire al relatore e a tutti i senatori di valutare i chiarimenti. Comunica infine che, con riferimento all'atto in titolo, è pervenuta alla Commissione una documentazione dalla Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (CIDA), che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno ([n. 366](#))**

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione si era impegnata a concludere l'esame del provvedimento in titolo nella settimana corrente, onde consentire alla Commissione giustizia di rendere il rispettivo parere al Governo entro fine mese. Dà indi la parola al relatore per l'illustrazione di uno schema di osservazioni, ipotizzando di svolgere domani la relativa votazione.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) premette che lo schema di osservazioni trae origine dalla discussione svolta in 7ª Commissione e in Aula, in diverse occasioni, sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Segnala dunque che nelle premesse si ricostruiscono i momenti salienti di tale dibattito a partire dalla risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 21) sul nuovo IMAIE, nella quale erano contenute proposte e sollecitazioni affinché il Governo elaborasse norme primarie di riordino del settore. In aggiunta a ciò, rammenta che la 7ª Commissione si era espressa con un parere articolato sulla legge n. 170 del 2016, durante la fase consultiva, e in particolare sull'articolo 20 che reca i principi e criteri direttivi per la delega oggetto dello schema di decreto legislativo in esame. Sottolinea altresì che sulla medesima legge n. 170 l'Assemblea del Senato ha approvato uno specifico ordine del giorno nel luglio scorso nel quale si accennava al libero mercato dei servizi di tutela del diritto d'autore.

Tenendo conto di tale percorso, precisa che la legge delega ha effettuato scelte determinate, senza tuttavia risolvere tutte le questioni connesse all'argomento. Richiama pertanto i rilievi contenuti nello schema di osservazioni, tra cui anzitutto il n. 1, in virtù del quale si prende atto della scelta compiuta dalla legge delega n. 170 di mantenere il monopolio della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In proposito, riconosce l'esistenza di opinioni contrastanti e di un dibattito acceso e pertanto dichiara di aver inserito un'indicazione per il futuro affinché si riconsideri detta scelta, ritenendo comunque che ciò rappresenti la richiesta più appropriata che si possa fare, in quanto occorre una pronuncia del Legislatore.

Si sofferma altresì sul rilievo n. 5, secondo cui occorre assicurare la correttezza delle relazioni operative tra la SIAE e organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente stabiliti in altri Stati, tanto più che gli artisti possono iscriversi anche ad associazioni straniere. Reputa dunque che il Governo debba assicurare un effettivo monitoraggio sulla corretta applicazione di tali disposizioni.

Afferma inoltre che risulta assai atteso quanto previsto dal rilievo n. 7, in virtù del quale le funzioni di vigilanza debbono essere svolte da un'agenzia terza, competente nel settore, anche in via esclusiva come è appunto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Dopo aver segnalato che il rilievo n. 8 riguarda il regime delle esenzioni, pone l'accento sul rilievo n. 9 che giudica positive alcune norme tra cui l'articolo 47, in linea con quanto richiesto a suo tempo dalla 7ª Commissione. Al riguardo, reputa necessario che il residuo dell'*ex* IMAIE sia destinato in maniera corretta, evitando usi diversi da quelli voluti dal Legislatore.

In ordine al diritto connesso, richiama il rilievo n. 10, in base al quale occorre un ulteriore intervento normativo per rivedere e modificare le norme esistenti. Nel sottolineare l'esigenza di intervenire anche sul tema dei compensi, sollecita un'armonizzazione della normativa esistente affinché vengano garantiti i requisiti fondamentali dei soggetti interessati, in modo che non sia possibile prescindere da determinati parametri.

Avviandosi alla conclusione, ringrazia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la proficua interlocuzione avuta in fase di stesura dello schema di osservazioni e gli Uffici per la ricostruzione dell'attività pregressa. Nel ritenere assai importante il contributo da rendere alla Commissione giustizia, giudica preferibile che si proceda oggi alla votazione dello schema di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#) invita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi su tale proposta.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) rileva alcune criticità nello schema di osservazioni a partire dal rilievo n. 1, tanto più che il suo Gruppo opta per la totale liberalizzazione del settore. Afferma infatti che il monopolio della SIAE risulta quanto mai anacronistico e non risponde alla necessità di tutelare autori ed utilizzatori. Sottolinea peraltro che il mantenimento dell'esclusiva alla SIAE contrasta con gli impegni che il Governo aveva a suo tempo assunto tanto in occasione degli affari assegnati n. 62 e 409, esaminati dalla 7ª Commissione, quanto in relazione agli ordini del giorno approvati in Assemblea sulla legge di delegazione europea, nei quali c'erano precise linee di indirizzo per garantire il libero mercato e per promuovere la gestione autonoma dei diritti d'autore. Sollecita dunque un ripensamento e invoca una presa di posizione più netta da parte della Commissione.

Reputa altresì necessario introdurre un ulteriore metodo di risoluzione delle controversie, demandando il relativo compito all'AGCOM mediante lo strumento dell'arbitrato. Nell'auspicare perciò quantomeno un'integrazione dell'osservazione n. 7, fa presente che tale indicazione è emersa durante le audizioni svolte alla Camera dei deputati sul provvedimento in titolo.

Rimarca inoltre negativamente l'assenza di richiami alla maggiore trasparenza nell'attività della SIAE, specialmente con riferimento alla riscossione, ai tempi, ai criteri di calcolo e all'aggio minimo per le società indipendenti.

Dopo aver lamentato l'errata commistione tra diritto d'autore e diritti connessi, i quali hanno infatti a suo avviso una diversa natura giuridica e andrebbero perciò disciplinati in modo difforme l'uno dall'altro, sottolinea l'esigenza di distinguere tra piccolo e grande utilizzatore, richiamando in proposito il considerando n. 33 della direttiva 2014/26/UE. In conclusione, laddove non fossero accolte le richieste del suo Gruppo, preannuncia il voto contrario, dichiarandosi comunque disponibile a concludere l'esame nella giornata odierna.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) dà atto al relatore di aver rielaborato tutte le tappe svolte dalla

Commissione sul tema, a partire dall'affare assegnato relativo al nuovo IMAIE. Pur comprendendo le sollecitazioni della senatrice Montevecchi, ritiene comunque che lo schema di osservazioni recepisca gran parte del dibattito parlamentare. Giudica dunque proficuo concludere l'esame oggi e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa il senatore [CONTE](#) (*AP (Ncd-CpI)*), il quale ricorda che il Presidente aveva svolto un approfondimento preliminare in merito alla competenza della 7ª Commissione. In relazione al lungo margine temporale finora disponibile e tenuto conto dell'esigenza di mettere in condizione la 2ª Commissione di esprimere il proprio parere al Governo, propone di votare oggi e dichiara il voto favorevole del suo schieramento.

Il relatore [MARTINI](#) (*PD*) ringrazia la senatrice Montevecchi per aver posto temi di rilievo, già emersi nella discussione in Commissione. Con riferimento alla questione del monopolio della SIAE, fa notare di aver espresso il punto di arrivo di un'approfondita riflessione, fermo restando che la legge delega non ha inserito alcuna indicazione specifica per una netta abolizione di tale esclusiva. Afferma del resto che gli ordini del giorno citati costituiscono linee di indirizzo ma ciò che conta sono le prescrizioni normative, le quali in effetti non modificando il contesto vigente lasciano insolute le contraddizioni da più parti sollevate. Pur riconoscendo che la direttiva 2014/26/UE si pone nella direzione della liberalizzazione, rimarca come in essa non vi sia alcun obbligo per i Paesi membri a modificare i regimi in vigore.

Con riferimento alla procedura per la risoluzione delle controversie, ritiene preferibile non addentrarsi in una materia di specifica competenza della Commissione giustizia. Conferma pertanto lo schema di osservazioni in precedenza illustrato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al presente resoconto.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2287-bis\)](#) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*

[\(459\)](#) *Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

[\(1116\)](#) *Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, i rappresentanti de La biennale di Venezia, della Rete europea teatri stabili per ragazzi, del Centro nazionale di drammaturgia italiana contemporanea (CENDIC), del Coordinamento della realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co) e dell'Associazione Culturale Blu, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento agli atti in titolo, hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, durante la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana, si è convenuto di posticipare a giovedì 2 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2443 (assunto quale testo base), già fissato a giovedì 26 gennaio, alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SULLE AUDIZIONI IN MERITO AI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 (ATTI DEL GOVERNO NN. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 E 384)*

Il **PRESIDENTE** comunica che giovedì 2 febbraio, alle ore 15,30, avranno inizio le audizioni sugli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), come convenuto la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

## *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, con riferimento all'esame dei decreti attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), sono giunte alla Commissione documentazioni dai rappresentanti dei Docenti di didattica della musica - Gruppo operativo (DDM-GO) che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 366**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che il provvedimento incide in molti ambiti di competenza della 7ª Commissione, tanto più che la Commissione aveva svolto un ampio approfondimento nella materia dei diritti connessi, con particolare riferimento anche al nuovo IMAIE, approvando una specifica risoluzione (*Doc. XXIV, n. 21*);

considerato che, in quella risoluzione, la 7ª Commissione prese atto dell'imminente presentazione di una direttiva europea, volta verso una profonda riforma della materia e convenne sull'esigenza di introdurre norme primarie di riordino del settore;

ripercorsa indi il contesto normativo sotteso allo schema di decreto legislativo, volto al recepimento, sulla base della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170, della direttiva 2014/26/UE, scaturita dalla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze per l'uso *on line* delle opere musicali all'ubiquità del mondo *on line*, in un'ottica multiterritoriale;

rilevate le notevoli differenze esistenti fra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei membri e dei titolari dei diritti;

valutato il quadro legislativo nazionale relativo:

- alla tutela del diritto d'autore, secondo il quale l'attività di intermediazione è riservata in via esclusiva alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941, fermo restando che la natura giuridica della Società e il regime applicabile alle attività di relativa competenza sono stati ridefiniti,

da ultimo, con legge n. 2 del 2008;

- all'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ? già affidata in via esclusiva all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) ? la quale è, invece, divenuta libera a seguito dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012;

tenuto conto tuttavia che lo schema di decreto legislativo, in coerenza con le indicazioni della legge di delegazione europea n. 170 del 2016, non modifica la disciplina vigente, secondo cui appunto sussiste un regime di monopolio (affidato alla SIAE) per la gestione dei diritti d'autore e un regime di libera concorrenza per la gestione dei diritti connessi;

osservato peraltro che la 7ª Commissione, in sede consultiva, nel giugno 2016 ha espresso un parere con condizioni e un'osservazione in merito ai principi e criteri direttivi specifici della delega contenuta nell'articolo 20 della predetta legge n. 170 del 2016, nel quale si precisava che:

- il Governo avrebbe dovuto ascoltare, sullo schema dell'emanando decreto legislativo, le associazioni di categoria, comparativamente più rappresentative del settore;

- in relazione al medesimo articolo 20, comma 1, lettera n), relativo alla definizione dei requisiti minimi necessari per le imprese che intendevano svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, occorre affidare il ruolo di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

- occorre una più puntuale definizione delle modalità di partecipazione degli iscritti ai processi decisionali degli organismi di gestione collettiva, in ossequio all'articolo 8 della direttiva 2014/26/UE che stabilisce fra l'altro una periodicità fissa, almeno annuale, della convocazione dell'assemblea generale dei membri;

registrato che in ordine alla vigilanza, l'articolo 40 dello schema di decreto legislativo attribuisce i relativi poteri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non all'AGCM, a differenza di quanto richiesto dalla Commissione, e che sarebbe quindi opportuno dare conto di tale scelta nella relazione illustrativa dello schema;

rilevato con favore che, in ordine alla partecipazione degli iscritti di cui all'articolo 10, l'assemblea generale dei membri è convocata almeno una volta l'anno, come appunto richiesto dalla Commissione;

considerato altresì che, durante l'esame parlamentare della legge n. 170 del 2016, è stato approvato dal Senato l'ordine del giorno G20.101 riferito all'articolo 20 che impegnava fra l'altro il Governo "a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono, alla luce del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 1º giugno 2016, nonché sulla base dell'osservazione dei risultati conseguiti dalle *best practices* degli altri Stati membri dell'Unione europea e delle evidenze offerte dagli studi, anche di impatto, che verranno realizzati dal Gruppo di esperti istituito dall'articolo 41 della Direttiva e composto dai rappresentanti delle autorità nazionali e della Commissione";

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) in ordine al diritto d'autore la scelta, operata con la legge delega n. 170 del 2016, di mantenere l'esclusiva alla SIAE non deve impedire che in futuro venga riconsiderata la questione, alla luce dell'impatto che le nuove norme avranno nel settore e che verranno prodotte dalle innovazioni in corso all'interno della SIAE stessa. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a promuovere sull'argomento ulteriori momenti di specifica riflessione e di discussione, anche con riferimento alle ipotesi di superamento o riduzione del bollino SIAE, avanzate da più parti;

- 2) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di inserire anche la definizione di "utilizzatore", così come previsto nell'articolo 3, lettera *k*), della direttiva;
- 3) all'articolo 3, comma 2, occorre sostituire le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2";
- 4) nell'articolo 8, comma 4, si suggerisce di sopprimere le parole: "ad esclusivo favore dei propri associati";
- 5) va riaffermata l'esigenza di assicurare la correttezza delle relazioni operative tra la SIAE e organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente stabiliti in altri Stati, come previsto dal Capo II, sezione IV, dello schema di decreto legislativo. La 7ª Commissione invita la Commissione di merito a valutare se non sia utile chiedere al Governo di monitorare la corretta applicazione di tali disposizioni, nel rispetto della disciplina europea;
- 6) nell'articolo 23, comma 1, lettera *a*), dopo le parole "titolo originale" si invita a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori informazioni che gli utilizzatori sono chiamati a fornire, quali ad esempio, oltre al "titolo originale", anche l'artista, l'interprete o l'esecutore;
- 7) quanto alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40, la 7ª Commissione auspica che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possa avvalersi, come strumento tecnico-operativo, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), anche in via esclusiva, in quanto autorità riconosciuta da tutti gli operatori del settore come soggetto esperto, efficiente e dotato di competenze specifiche. Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di indirizzare al Governo questa specifica raccomandazione;
- 8) all'articolo 45, comma 1, sia riconsiderata la formulazione dell'intero capoverso comma 2-*bis*, al fine di renderlo maggiormente aderente a quanto previsto dalla legge delega, nonché di assicurare che, nel relativo decreto ministeriale di attuazione, gli eventi inclusi nel regime di esenzione o riduzione soddisfino tutti i requisiti, anche sotto il profilo degli adempimenti procedurali, necessari per una ragionevole e proporzionata applicazione della misura;
- 9) si riconosce che in fase di recepimento sono state date alcune risposte positive alle richieste avanzate dalla 7ª Commissione nella citata risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 21). Si apprezzano, tra le altre, le norme contenute nell'articolo 47, il quale elimina la vigilanza sul Nuovo IMAIE, così come indicato nella risoluzione, e demanda ad un prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei criteri di destinazione del residuo dell'*ex* IMAIE. La 7ª Commissione raccomanda in proposito che siano utilmente messi in atto, sentite le società di *collecting* che rappresentano gli artisti interpreti ed esecutori, meccanismi di controllo sulla destinazione delle risorse che ne impediscano usi diversi da quelli voluti dal Legislatore;
- 10) quanto al diritto connesso la perdurante aspettativa, presente nel settore, di nuove norme primarie che promuovano un complessivo riordino del settore dopo l'avvio faticoso e contrastato del processo di liberalizzazione voluto dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, così come richiesto dalla summenzionata risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 21), rende necessario un impegno del Governo a proseguire e finalizzare il lavoro già avviato con i soggetti interessati. L'articolo 49, comma 2, dello schema di decreto legislativo annuncia "nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori, da adottarsi entro tre mesi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo": sarà dunque quella un'altra occasione, auspicabilmente rapida, per rivedere e modificare il quadro delle norme esistenti;
- 11) si evidenzia inoltre che un analogo intervento, da tempo segnalato e atteso, è richiesto sul tema della diretta intermediazione degli artisti musicali dell'equo compenso e dell'incasso diretto dei compensi di copia privata. La 7ª Commissione invita quindi la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché, alla prima occasione utile, venga adottata una misura del genere, anche in considerazione del fatto che il Senato si è già espresso al riguardo approvando in Commissione industria l'emendamento 24.0.4 al disegno di legge n. 2085, confluito ora nell'articolo 26 del predetto provvedimento;
- 12) quanto all'articolo 50, l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19

dicembre 2012 richiede che si presti cura all'armonizzazione delle diverse normative inerenti il settore e si vigili sulla qualità dei requisiti minimi per gli intermediari, governando la diversa situazione giuridica in cui vengono a trovarsi gli organi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente. Va data piena attuazione agli articoli del decreto legislativo di recepimento che impongono di fatto, da parte di tutti gli organismi, il possesso di banche dati regolarmente aggiornate ed accessibili *on line* da mandanti e utilizzatori. Tutti i soggetti potranno così assicurare, nel rispetto dello spirito della direttiva e della legge di recepimento, trasparenza, rendicontazione analitica e tempestiva, giuste tempistiche di pagamento e accantonamento delle quote di riserva.

# 1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 332 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017**  
**332ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto.

In sede di articolo 1, la senatrice **SERRA** (M5S) illustra l'1.1 volto a sostituire in tutto il testo le parole "educatore professionale socio-pedagogico" con le seguenti "educatore professionale", al fine di evitare contraddizioni per quanto attiene alla professionalità esercitata. Dà poi per illustrato

l'emendamento 1.2.

L'emendamento 1.3 si dà per illustrato, al pari degli emendamenti all'articolo 2.

In sede di articolo 3, la relatrice [PUGLISI](#) (PD) dà conto del 3.2, premettendo che il testo approvato in prima lettura reca talune imprecisioni ed ha una formulazione, in alcune parti, troppo complessa. Occorre infatti, a suo avviso, definire gli interventi degli educatori in base alle competenze acquisite rispetto al rispettivo percorso formativo, garantendo la qualificazione delle risposte date all'utenza. Auspica pertanto che le proprie proposte emendative raccolgano il favore degli auditi, anche per quanto attiene alle modifiche apportate alla fase transitoria tramite l'ulteriore emendamento 13.1 che si riserva di illustrare successivamente.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si danno per illustrati.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL), nel dare per illustrati i propri emendamenti all'articolo 4, chiede se sia possibile fissare un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 4.1 e 13.1 della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tale richiesta sarà affrontata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) illustra quindi l'emendamento 4.1, che integra in un unico testo i contenuti degli articoli 4 e 7. Fa presente infatti di aver riscritto l'articolo 4 dettagliando la figura dell'educatore socio-pedagogico e inserendo quella dell'educatore socio-pedagogico nei servizi educativi per l'infanzia, parallelamente a quanto contenuto nello schema di decreto legislativo sul sistema integrato di istruzione 0-6 anni (atto del Governo n. 380), all'esame della Commissione.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.4, finalizzato a definire compiti particolari degli educatori connessi alle problematiche afferenti ai metodi della letto-scrittura. Ritiene infatti prioritario individuare le competenze di tutti gli operatori della scuola, in quanto attualmente si registra scarsa chiarezza. Richiamando la richiesta avanzata dalla senatrice Petraglia, domanda a sua volta se e con quali tempi sia possibile subemendare le proposte della relatrice, al fine di rendere un contributo al lavoro finora svolto.

Dà conto altresì dell'emendamento 7.2, mediante il quale si specificano le figure da inserire nel mondo della scuola al fine di creare un ambiente scolastico accogliente per prevenire e fronteggiare eventuali devianze.

I restanti emendamenti all'articolo 7 si danno per illustrati.

In sede di articolo 12, la relatrice [PUGLISI](#) (PD) si sofferma brevemente sui contenuti dell'emendamento 12.2 relativo ai requisiti formativi necessari per svolgere l'attività di educatore professionale socio-pedagogico.

I restanti emendamenti all'articolo 12 si danno per illustrati.

In sede di articolo 13, la relatrice [PUGLISI](#) (PD) illustra l'emendamento 13.1 volto a mettere ordine nelle disposizioni transitorie, ritenendo che il testo attuale imponga requisiti eccessivi. Dichiarata

peraltro di aver semplificato le figure che possono ottenere i rispettivi titoli entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

I restanti emendamenti all'articolo 13, nonché l'emendamento 14.1, si danno per illustrati.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) dà conto dell'emendamento Tit. 1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ([n. 915](#))**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, nel quale sono indicati i principali argomenti di interesse della 7ª Commissione sui quali si chiede un impegno del Governo in sede europea.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) reputa particolarmente importante l'espressione del parere da parte della Commissione, lamentando tuttavia come detta circostanza risulti viziata da un problema politico di fondo, che induce il suo Gruppo ad orientarsi per un voto contrario. Si domanda infatti quale sia realmente l'Unione europea destinataria di tali indicazioni, dovendo constatare criticamente una molteplicità di situazioni difformi: rileva infatti come vi sia, da un lato, l'Europa dei Trattati e, dall'altro, l'Europa che viola invece i Trattati, a dimostrazione che non è possibile oggi riconoscere univocamente l'Unione europea tradizionalmente intesa.

Vale la pena a suo avviso avviare una riflessione più profonda sul ruolo dell'Italia nell'attuale Unione e stigmatizza l'assenza di una iniziativa in tal senso da parte del Governo. Deplora infatti che l'Esecutivo rilasci dichiarazioni moderate evitando di affrontare una discussione di ampio respiro.

Registrando perciò criticamente la mancanza di riferimenti a tale contesto nello schema di parere, si interroga sul significato dell'osservazione n. 2, volta a riconoscere il valore dei migranti se portatori di conoscenze, alla luce del panorama generale che vede l'Unione europea lacerata da politiche migratorie di grande scala. Ricorda peraltro che il 2016 è stato l'anno in cui si è registrato il più alto numero di muri costruiti nel mondo, soprattutto in Europa.

Reputa perciò che il parere rappresenti un'occasione mancata per porre il tema della nuova Europa, non solo per quanto attiene alla questione migratoria ma anche sul piano economico. Professandosi comunque un europeista convinto, ritiene necessario ripensare alla partecipazione italiana in questi termini e si sarebbe dunque aspettato indicazioni simili nella proposta del relatore. Nel riscontrare invece solo osservazioni puntuali su ambiti per certi versi condivisibili, ma limitati, dichiara il voto

contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il **PRESIDENTE** comunica che gli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 3a e 7a - integrati dai rappresentanti dei Gruppi - con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 383 (disciplina scuola italiana all'estero), hanno audito oggi il Direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente a eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulle pagine *web* di ciascuna Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza della 7ª Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito oggi il Commissario straordinario del Governo sulla situazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il quale ha consegnato una documentazione che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, con particolare riguardo alle misure che impattano nei settori di competenza;

considerate le iniziative legislative e non legislative che la Commissione europea intende elaborare per i giovani, per quanto attiene all'istruzione e alla formazione;

condiviso l'obiettivo della Commissione europea di migliorare la rilevazione dei risultati per i laureati e per i giovani che hanno frequentato corsi di istruzione e formazione professionale;

esaminate le azioni specifiche finalizzate a: innalzare i livelli di istruzione e formazione degli adulti e

integrare gli immigrati; rafforzare alternanza scuola-lavoro, tirocinio e didattica interlaboratoriale; progettare nuovi istituti di formazione professionale in stretto raccordo con il mondo del lavoro e le filiere produttive del territorio; sostenere la formazione professionale e terziaria; far confluire nei percorsi di formazione e lavoro i destinatari di provvedimenti penali; potenziare le competenze civiche e sociali, nonché i servizi telematici offerti alle istituzioni scolastiche;

con particolare riferimento alla formazione superiore, apprezzato il richiamo, contenuto nella Relazione programmatica, alla piena riforma del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

valutata positivamente la connessione tra migrazione e istruzione, per favorire la quale si può puntare anche al riconoscimento accademico, all'apprendimento della lingua italiana e a metodi flessibili di accesso all'istruzione superiore, come peraltro segnalato dalla 7ª Commissione nella risoluzione *Doc. XXIV*, n. 61;

rilevate inoltre le azioni inerenti la ricerca, basate sul Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, per realizzare le quali occorre superare la frammentazione;

osservati gli impegni del Governo in materia di cultura e turismo relativi tanto alla necessità di dar seguito alle iniziative legislative e non legislative presentate dalla Commissione europea in tali ambiti, quanto agli ulteriori obiettivi rilevanti per l'Italia;

tenuto conto delle misure in materia di sport, inteso quale "piattaforma per l'inclusione sociale, in particolare attraverso gli sport di base e gli aspetti del volontariato";

formula, per quanto di competenza, parere favorevole invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

1. in merito al settore dell'AFAM, si ribadisce l'esigenza che il Governo definisca compiutamente l'assetto regolamentare del comparto, onde poter procedere concretamente al riordino attraverso i disegni di legge nn. 322 e abbinati per i quali la 7ª Commissione ha adottato un testo unificato. Ciò anche al fine di assicurare stabilità all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, tanto più che l'Esecutivo mira ad estendere all'AFAM le azioni "*Jean Monnet*", facenti parte del programma *Erasmus+*, per realizzare reti europee nell'ambito dell'arte e della musica;
2. occorre dare priorità in sede europea, anche nell'ambito dei negoziati per l'adozione degli atti dell'Unione che si svolgeranno nel 2017, all'elaborazione di strategie volte all'integrazione e alla valorizzazione dei migranti e dei rifugiati che abbiano esperienza come scienziati e ricercatori, implementando le convenzioni esistenti con i Paesi di provenienza o stipulandone di nuove, come a suo tempo richiesto dalla 7ª Commissione nella predetta risoluzione *Doc. XXIV*, n. 61;
3. relativamente alla proposta di modifica della direttiva 2010/13 sulla fornitura di servizi di media audiovisivi, (COM(2016) 287), si ribadisce la preoccupazione che la maggiore frequenza nell'interruzione dei film e delle opere cinematografiche per la televisione possa compromettere l'integrità e la continuità delle opere stesse, con particolare riguardo ai titoli di coda; inoltre, data la sostituzione del limite orario con il limite giornaliero in materia di pubblicità, si paventa il rischio di possibili disagi per gli utenti a seguito di una massiccia pubblicità inserita nei programmi delle fasce orarie di punta;
4. tenuto conto dell'imminente definizione di nuovo piano di lavoro per lo sport applicabile dal 2018, si reputa fondamentale che il Governo sostenga in sede europea gli impegni assunti in 7ª Commissione in occasione dell'approvazione della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (*Doc. XXIV*, n. 68).

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2443

Art. 1

### 1.1

**SERRA**

*All'articolo 1, commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», ovunque ricorrano, con le seguenti: «educatore professionale».*

*Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

b) *ai commi 1, 2 e 4 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

*all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

*all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

*all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

*all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

b) *ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

*all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

b) *ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

*all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

*ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

*all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*ai commi 1, 2, 4 e 6 sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

*Nel titolo del disegno di legge sostituire le parole: «educatore professionale socio-pedagogico», con le seguenti: «educatore professionale»;*

### 1.2

**SERRA**

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del comma.*

### 1.3

**MARIN, PICCOLI**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. In riferimento al profilo dell'educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998, i titoli regionali o provinciali afferenti a tale figura conseguiti a seguito di percorsi formativi *post diploma* di scuola superiore, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post base*, alla laurea in educazione professionale ? classe 2 Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 2001 ? Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni».

#### Art. 2

##### 2.1

[PETRAGLIA](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «autonomo, subordinato», inserire le seguenti: «, con contratti a tempo determinato e indeterminato,».*

##### 2.2

[PETRAGLIA](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione», con le seguenti: «, con contratti a tempo determinato e indeterminato».*

##### 2.3

[PETRAGLIA](#), [DE.PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 3 sopprimere le parole: «di livello apicale,».*

##### 2.4

[BIGNAMI](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante», aggiungere le seguenti: «ovvero al possesso di una esperienza lavorativa documentabile di almeno dieci annualità, anche non consecutive, nel settore scolastico secondo i requisiti di cui all'articolo 13, comma 4-bis».*

##### 2.5

[MARIN](#), [PICCOLI](#)

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Possono continuare a svolgere le attività consentite dal profilo di educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in possesso del titolo di educatore professionale o di titolo equipollente e si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni nel profilo di educatore professionale, e almeno dieci anni di servizio;

b) rapporto di lavoro a tempo indeterminato con soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni avente ad oggetto le attività consentite dal titolo di educatore professionale, e almeno dieci anni di servizio.

4-ter. I dipendenti pubblici di cui al comma 4-bis, lettera a), possono accedere ad amministrazioni pubbliche diverse da quelle da cui dipendono alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti sono tenuti all'aggiornamento ECM».

#### Art. 3

##### 3.1

[SERRA](#)

*Sopprimere il comma 2.*

##### 3.2

LA RELATRICE

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «limitatamente agli aspetti socio-educativi».*

### 3.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «socio-educativi» inserire le seguenti: «e della mediazione».*

## Art. 4

### 4.1

#### LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Servizi nei quali operano gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti e relativa formazione). ? 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (QE) e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa vigente.

3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione.

4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2.

5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui al comma 4, intenda conseguire anche l'altro.

6. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;
- c) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche e servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- d) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
- e) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;
- f) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- g) servizi educativi per anziani;
- h) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;
- i) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- l) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- m) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- n) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità,

della promozione culturale e della lettura;

o) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

7. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge. A tale corso di specializzazione possono iscriversi anche i laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche e i laureati in Scienze della formazione primaria. L'educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia potrà accedere al corso di laurea in Scienze della formazione primaria secondo modalità che sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. I laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche che abbiano conseguito complessivamente almeno 20 CFU nei settori M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, SPS/07, SPS/08, M-DEA/01 possono essere ammessi a frequentare l'ultimo anno per complessivi 60 CFU di un corso della classe di laurea L-19 per conseguire il titolo di educatore professionale socio-pedagogico. In tale anno devono sostenere esami, frequentare tirocini e predisporre una tesi finale secondo un piano di studi specifico.

9. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni dei commi 6 e 7 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

*Conseguentemente,*

*a) sopprimere l'articolo 7;*

*b) aggiungere, in allegato, al disegno di legge la seguente tabella:*

(art. 4, comma 7)

Crediti	Settore Scientifico-disciplinare	Titolazione
da 16 a 24	M-PED/01 M-PED/02	Pedagogia dell'infanzia e della famiglia, immagini di infanzia di intervento, pedagogia del gioco, sostegno alla genitorialità, professionalità e deontologia professionale nella prima infanzia, letteratura per l'infanzia, storia e organizzazione dei servizi per l'infanzia
da 16 a 24	M-PED/03 M-PED/04	Metodologia e didattica del gioco e del movimento, psicomotricità educativa e preventiva, organizzazione dei contesti educativi per l'infanzia, profili di professionalità e deontologia professionale operatori per la prima infanzia, lavoro di <i>équipe</i> e progettazione educativa, osservazione del comportamento infantile, progettazione e valutazione degli interventi educativi per l'infanzia; tecnologie educative per la prima infanzia, prevenzione del disagio educativo, inclusione nella prima infanzia, sostegno alla genitorialità, valutazione e documentazione della progettazione educativa
da 8 a 16	M-PSI/01 M-PSI/04 M-PSI/08 PSI/09	Psicologia dell'infanzia, psicopatologia dell'età infantile, psicologia educativa e preventiva, osservazione del comportamento infantile, sostegno alla genitorialità, percezione di auto efficacia, lavoro di <i>équipe</i> e prevenzione del <i>burn-out</i> nel contesto dei servizi per l'infanzia
da 0 a 16	M-DEA/01 SPS/07 SPS/08	Condizione dell'infanzia nella società contemporanea, Origini e sviluppo, modelli e organizzazione dei servizi per l'infanzia; servizi dell'infanzia e della famiglia, i servizi per l'infanzia strumento di inclusione sociale
da 4 a 9		Tirocinio

da 3 a 12		Laboratori professionalizzanti per l'educatore dei servizi nella infanzia
da 0 a 8		Crediti a scelta dello studente (preferibilmente attinenti il corso quali: educazione al sonoro, educazione al disegno infantile, L italiana...)
da 2 a 4		Prova finale

#### 4.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 4.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «per l'infanzia» con le seguenti: «dall'infanzia all'adolescenza».*

#### 4.4

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «servizi educativi nelle istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alle attività educative connesse con le problematiche afferenti ai metodi della letto-scrittura».*

#### 4.5

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «aspetti educativi» inserire le seguenti: «e della mediazione».*

#### 4.6

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 4.7

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sopprimere la seguente: «non» e sopprimere le parole da: «né costituiscono» sino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

Art. 7

#### 7.1

[SERRA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 7. - (Formazione universitaria dell'educatore professionale). ? 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, al fine di unificare i corsi di laurea delle classi L-19 e L/SNT/2, un corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di Scienze della formazione primaria e la facoltà di Farmacia e medicina con trecento ore di tirocinio formativo annuali.*

*2. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito del rilascio del diploma del corso*

di laurea di cui al comma 1».

## 7.2

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Al fine di poter operare in ambito educativo, formativo, pedagogico, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per l'individuazione precoce di situazioni critiche e di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché per favorire processi di apprendimento attraverso metodi innovativi e sperimentati e al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre forme di devianza, la formazione universitaria e la specializzazione *post*-laurea sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di pedagogo».

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un corso di perfezionamento *post*-laurea abilitante di durata biennale afferente all'area delle Scienze dell'educazione e della formazione, funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l'approfondimento dei precedenti e attuali studi nel campo pedagogico, metodologico e didattico, della sociologia giuridica e della devianza nonché delle attività educative e metodi comprovati inerenti le problematiche afferenti ai metodi della letto-scrittura. Il corso prevede un numero non inferiore a 600 ore di tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi, nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.

3-quater. Possono accedere al corso di perfezionamento *post*-laurea, di cui al comma 3-ter, esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93, nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge».

## 7.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «comprensivi di un tirocinio formativo di tipo diretto o indiretto pari ad almeno 400 ore. Al fine di promuovere l'attivazione di tirocini negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 3, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università attivano specifiche convenzioni che garantiscano la previsione di un adeguato rimborso spese per gli studenti».

*Consequentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

## 7.4

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Coloro che sono in possesso della sola qualifica di educatore socio-pedagogico o della sola qualifica di educatore socio-sanitario possono acquisire rispettivamente la qualifica di educatore socio-sanitario pedagogico o di educatore socio-sanitario previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti da svolgersi presso le università.

4-ter. Qualora i soggetti di cui al comma 4-bis siano titolari di un contratto di lavoro, gli oneri del

corso di cui al medesimo comma sono a carico del datore di lavoro.

4-*quater*. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 4-*bis* e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 12

### 12.1

#### [SERRA](#)

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «di educatore professionale socio-sanitario».*

### 12.2

#### LA RELATRICE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Può altresì svolgere attività professionale di educatore professionale socio-pedagogico chi è in possesso delle lauree che conferiscono il titolo di pedagogo indicate nell'articolo 10, comma 1».

#### 12.0.1

#### [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 12-*bis*.

*(Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e pedagogisti)*

1. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagogo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

Art. 13

### 13.1

#### LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - *(Disposizioni finali e transitorie)* ? 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore

professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolge l'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

3. Chi è in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale o ha svolto attività di educatore con contratto di almeno dodici mesi, acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo per complessivi 60 crediti organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di Scienze dell'educazione delle università, anche con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere conseguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Chi svolge attività di educatore dei servizi educativi per l'infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a tre anni, acquisisce la qualifica di educatore socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia previo superamento di un corso per complessivi 60 crediti a indirizzo specifico organizzato dalle facoltà di Scienze dell'educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresì direttamente la qualifica di pedagogista chi è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di pedagogista o chi, pur in possesso di altra laurea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che definiscono il pedagogista di cui all'articolo 9, opportunamente documentate.

6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche, hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettivamente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19 e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire le conoscenze e le competenze mancanti del proprio curriculum.

7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 3 e 4 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore».

## 13.2

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea sopprimere le parole da:* «previo superamento» *a:* «a distanza», *e sostituire le parole:* «sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data», *con le seguenti:* «abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) laurea quinquennale, quadriennale o diploma di laurea triennale, o diplomi di corsi professionali *post-diploma* istituiti, autorizzati o riconosciuti da enti pubblici che abbiano permesso l'esercizio professionale negli ambiti di cui all'articolo 3, o diplomi abilitanti rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge da istituti magistrali o scuole magistrali.»;

3) *sopprimere la lettera c).*

*Consequentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. L'attività di cui al comma 2 è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-ter. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato il requisito relativo ai tre anni di attività di educatore, anche non consecutivi, ma non siano in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 2, possono acquisire in via transitoria il titolo di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite formazione a distanza.

2-quater. Il corso di cui al comma 2-ter è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

*Consequentemente ancora sopprimere il comma 3.*

*Consequentemente, al comma 4, dopo la parola:* «Acquisiscono», *inserire la seguente:* «altresì».

*Consequentemente, al comma 5 sostituire le parole:* «comma 2», *con le seguenti:* «comma 2-ter».

### **13.3**

#### **BIGNAMI**

*Al comma 2, dopo le parole:* «anche tramite la formazione a distanza,» *aggiungere le seguenti:* «ma con verifica ed esame da non effettuarsi per via telematica,».

### **13.4**

#### **PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO**

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* «attività di educatore», *aggiungere le seguenti:* «e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3».

### **13.5**

#### **PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO**

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* «entro l'anno scolastico 2001/2002» *con le seguenti:* «entro la data di entrata in vigore della presente legge» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «o equipollente».

### **13.6**

#### **MAURO MARIA MARINO**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico altresì quei soggetti che abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per non meno di dodici mesi, anche non continuativi, dimostrata nei modi di cui al secondo periodo del comma 2, lettera b), previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 120 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza. Il predetto corso deve essere intrapreso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Consequentemente:*

a) al comma 3, le parole: «Il corso di cui al comma 2 è organizzato» sono sostituite con le seguenti: «I corsi di cui ai commi 2 e 2-bis sono organizzati»;

b) al comma 5, le parole: «del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale» sono sostituite con le seguenti: «dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2 e 2-bis e delle relative prove scritte finali».

### 13.7

[MAURO MARIA MARINO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì nei confronti di coloro che abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di dodici mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 120 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, e da intraprendere entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

### 13.8

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

*Consequentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

### 13.9

[DE PIETRO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere le mansioni attualmente affidate, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti:

- a) almeno cinquanta anni di età e almeno cinque anni di servizio;
- b) almeno dieci anni di servizio».

### 13.10

[DE PIETRO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere le mansioni attualmente affidate, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti

requisiti:

- a) almeno cinquanta anni di età e almeno cinque anni di servizio;
- b) almeno dieci anni di servizio;
- c) diploma di laurea e almeno cinque anni di servizio».

### 13.11

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) alla lettera a), sostituire le parole: «cinquanta anni» con le seguenti: «quaranta anni»;
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «venti anni di servizio» con le seguenti: «cinque anni di servizio e almeno duecento ore di formazione continua certificata o certificabile».

### 13.12

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «venti anni di servizio» con le seguenti: «dieci anni di servizio e almeno duecento ore di formazione continua certificata o certificabile».*

### 13.13

[BIGNAMI](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato una esperienza lavorativa documentabile di almeno dieci annualità, anche non consecutive, nel settore scolastico inerente le attività professionali, di cui alla presente legge, anche con contratto di "assistente alla persona"».

### 13.14

[DE PIETRO](#)

*Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:*

- a) dopo le parole: «i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore», aggiungere le seguenti: «e/o di coordinatore»;
- b) sostituire le parole: «possono continuare ad esercitare l'attività di educatore», con le seguenti: «possono continuare ad esercitare le mansioni attualmente affidate».

### 13.15

[SERRA](#)

*Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «o di educatore professionale socio-sanitario».*

### 13.16

[SERRA](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Negli ambiti professionali ove si svolge l'attività lavorativa dell'educatore professionale e del pedagogo di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520».

Art. 14

### 14.1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente*

«Art. 14. - (Copertura finanziaria). ? 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**Tit.1**

**SERRA**

*Nel titolo del disegno di legge sopprimere le seguenti parole: «, educatore professionale socio-sanitario».*

# 1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 334 (pom.) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017**  
**334ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03425 del senatore Bocchino sulla sospensione dal servizio di una dirigente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ricordando preliminarmente che gli enti pubblici di ricerca godono di ampia autonomia, coerentemente con quanto riconosciuto alle istituzioni di alta cultura, alle università e alle accademie dall'articolo 33, ultimo comma, della Carta costituzionale. Precisa peraltro che detta autonomia è stata rafforzata dalla recente riforma di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, che ha svincolato tali enti dalle procedure previste per la maggior parte delle pubbliche amministrazioni, allineandoli quasi del tutto al sistema universitario e confermando loro la totale autonomia statutaria, regolamentare, programmatoria e contabile.

Riferisce quindi che, rispetto al caso specifico segnalato nell'interrogazione, il Ministero ha acquisito i necessari elementi informativi direttamente dall'INGV. Fa presente pertanto che il 9 novembre 2016 è pervenuta al presidente dell'INGV una missiva da parte del Capo Dipartimento per la protezione civile in ordine alle affermazioni diffuse da una dipendente dell'Istituto tramite il *social network Facebook*. L'INGV, ritenendo tali dichiarazioni delegittimanti lo stesso Istituto e il Dipartimento della protezione civile, ha da principio preso le distanze da siffatte asserzioni e, quindi, ha informato il dirigente della

dipendente, il quale ha trasmesso gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di verificare se dalle affermazioni emergessero profili di violazione di disposizioni comportamentali. Comunica poi che il procedimento disciplinare è stato avviato con nota del 22 novembre 2016, in cui si contestava la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 5, lettera f), del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti di ricerca nonché dell'articolo 6, comma 1, del codice di comportamento dell'Istituto.

Dopo che la dipendente ha esercitato la propria difesa depositando una memoria difensiva, il 9 gennaio 2017 è stato adottato il provvedimento sanzionatorio. Sottolinea infatti che, a giudizio degli uffici competenti, sussistevano nei confronti della dipendente gli elementi a base delle contestazioni, nel presupposto che le dichiarazioni postate su *Facebook* avessero travalicato il diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

L'Istituto ha tenuto, comunque, a precisare che non vi è stata alcuna ingerenza esterna lesiva dell'autonomia dell'ente medesimo. Il procedimento disciplinare, che si è svolto nel pieno rispetto delle norme regolanti la materia, si è configurato quale atto dovuto ai sensi degli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Sottosegretario ricorda infatti che, in base a tali norme, una volta acquisita la segnalazione e verificata la sussistenza degli elementi che caratterizzano un comportamento stigmatizzabile, la competente amministrazione non può che procedere alla formulazione della contestazione.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) reputa curioso che il Ministero invochi l'autonomia degli enti di ricerca proprio in riferimento ad un episodio di palese violazione di detta autonomia. Rimarca infatti che, come riconosciuto anche dal Dicastero, il provvedimento disciplinare è stato adottato solo dopo l'invio di una missiva del Capo Dipartimento della protezione civile, ossia di un esponente del Governo, al presidente dell'Istituto. Ritiene peraltro che le norme invocate per sostenere la legittimità del provvedimento disciplinare non abbiano alcuna attinenza con le dichiarazioni rese dalla dottoressa Quattrocchi, la quale aveva espresso delle perplessità sulla lentezza degli interventi nella zona di Norcia, chiedendosi le motivazioni della mancata puntellatura degli edifici e della chiesa dopo il primo terremoto, tanto più che ciò avrebbe potuto a suo giudizio evitare i crolli del terremoto di ottobre.

Afferma pertanto che la reazione dell'INGV è stata spropositata rispetto ai fatti occorsi e lamenta la gravissima violazione dell'autonomia degli enti di ricerca. Sollecita dunque il Ministero, in qualità di autorità vigilante, ad adoperarsi affinché tali ingerenze non si verificino più. Rileva peraltro con disappunto che sarebbe stato quanto mai opportuno allegare alla risposta anche la memoria difensiva della dottoressa Quattrocchi nonché tutti gli atti del procedimento disciplinare. Si dichiara conclusivamente insoddisfatto della risposta, sottolineando l'esigenza che vengano comunque resi i chiarimenti necessari.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore [CONTE](#) (*AP (Ncd-CpE)*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, condividendo l'esigenza del Parlamento di entrare nel merito delle scelte relative ai criteri per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 7-*sexies*.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una osservazione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri  
**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che mercoledì scorso è scaduto il termine - stabilito in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi - per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti 4.1 e 13.1 della relatrice al disegno di legge n. 2443 (assunto quale testo base). Stante la ristrettezza dei tempi, propone di rinviare l'illustrazione dei subemendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

## *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, con riferimento all'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), l'Ufficio di Presidenza - integrato dai rappresentanti dei Gruppi - la scorsa settimana ha audito i rappresentanti del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, del Forum nazionale per l'educazione musicale, del Movimento Mida precari, dell'Associazione docenti invisibili da abilitare (ADIDA), del Coordinamento nazionale TFA, del Coordinamento docenti precari (CDP), del Gruppo SiamoNoi scuola, del Coordinamento riconoscimento nazionale professionalità insegnanti ita2/s e dell'Unione italiana artisti UNAMS, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente a eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto dell'articolo 6 sulla Scuola europea di Brindisi, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee per consentire lo svolgimento del previsto *curriculum* per le scuole europee;

rilevate le parti di interesse concernenti l'articolo 7-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga di tre anni le scadenze dei termini previste da alcune disposizioni legislative, tra le quali quelle relative alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, disponendo altresì che i contributi concessi non utilizzati per l'intervento originario possono essere destinati ad altre finalità comunque rispondenti alle esigenze di interesse pubblico;

valutato favorevolmente l'articolo 7-*sexies*, parimenti inserito in prima lettura, che istituisce in via sperimentale il programma "Magna Grecia", finanziato da un apposito Fondo, volto a sostenere specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale "città porta" verso il Mediterraneo, data la sua designazione quale "Capitale europea della cultura" per il 2019;

considerato che il medesimo articolo 7-*sexies* prevede l'assegnazione di un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese, con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. in relazione all'articolo 7-sexies, considerata la previsione di un Fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 a copertura del programma "Magna Grecia", si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto ministeriale di definizione delle modalità e delle procedure per la selezione di progetti sul ruolo di Matera e per la ripartizione delle risorse disponibili tra i soggetti aggiudicatari.

#### SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

##### 4.1/1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».*

##### 4.1/2

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:*

«6. L'educatore professionale socio-pedagogico, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
- c) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;
- d) servizi educativi per anziani;
- e) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;
- f) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- g) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- h) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- i) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura.

*6-bis.* La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università ai sensi della tabella allegata alla presente legge. A tale corso di specializzazione possono iscriversi anche i laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche e i laureati in Scienze della formazione primaria.

*6-ter.* Il pedagogo, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;
- b) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche;
- c) servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

d) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

e) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze;

*6-quater.* Il pedagogo, nell'ambito dei servizi prestati presso le istituzioni scolastiche, opera ? a supporto e in accordo con docenti e famiglie ? in ambito educativo, formativo e pedagogico, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, potenziando l'inclusione e contribuendo all'individuazione precoce di eventuali comportamenti a rischio al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre forme di devianza e prevaricazione, nonché per favorire e promuovere processi di apprendimento attraverso l'uso di tecniche metodologiche consolidate, innovative, misurabili e sperimentali.

*6-quinquies.* La formazione universitaria e la specializzazione *post*-laurea sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di pedagogo in ambito scolastico. Le università, fatta salva l'autonomia didattica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), istituiscono un corso di perfezionamento *post*-laurea abilitante, di durata biennale, afferente all'area delle Scienze dell'educazione e della formazione, funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l'approfondimento dei precedenti e attuali studi in campo pedagogico, metodologico e didattico, della sociologia giuridica e della devianza, dei metodi della letto-scrittura nonché delle attività educative inerenti le principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap. Il corso prevede un numero non inferiore a 600 ore di tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi, nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.

*6-sexies.* Possono accedere al corso di perfezionamento *post*-laurea, di cui al comma 6-quinquies, esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93, nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

*6-septies.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge».

#### **4.1/3**

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 6, sostituire la lettera m), con la seguente:*

«m) servizi educativi ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e alla valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;».

#### **4.1/4**

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

*All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, dopo le parole: «L-19 a indirizzo specifico», inserire le seguenti: «, che preveda una formazione specifica sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap.».*

#### **4.1/5**

LA RELATRICE

*All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione delle università» con le seguenti: «dalle università in cui il suddetto corso è attivato».*

#### **4.1/6**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, alla tabella ivi richiamata aggiungere la seguente riga: «da 16 a 24 - Titolazione - Competenze acquisite in attività socio-educative rese in*

ambito non formale e certificate da enti di terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

**4.1/7**

LA RELATRICE

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 7, alla tabella ivi richiamata, colonna: «Settore scientifico-disciplinare», sostituire la parola: «PSI/09» con la seguente: «SPS/09».

**4.1/8**

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 8.

**4.1/9**

[DLGIORGI](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge».

*Conseguentemente, aggiungere, in allegato, al disegno di legge la seguente tabella:*

Crediti	Settore Scientifico disciplinare	Titolazione
da 16 a 24	M-PED/01 M-PED/02	Pedagogia generale e sociale, storia dell'educazione, storia delle istituzioni educative, pedagogia interculturale per l'inclusione, educazione degli adulti, letteratura per l'infanzia
da 16 a 32	M-PED/03 M-PED/04	Metodologia e didattica del gioco e dell'animazione, metodologie e tecniche del lavoro di gruppo, modelli di mediazione didattica, didattica museale, fondamenti di didattica educativa, lavoro di <i>equipe</i> e progettazione educativa, progettazione e valutazione di interventi educativi, educazione ambientale, tecnologie educative, educazione ai media, prevenzione del disagio educativo ed inclusione, pedagogia speciale, della marginalità e della devianza, metodologia della ricerca educativa
da 0 a 16	M-DEA/01 SPS/07 SPS/08	Sociologia della devianza, sociologia della famiglia, sociologia dei processi di inclusione ed esclusione sociale, sociologia dell'educazione, antropologia delle migrazioni
da 4 a 9		Tirocinio
da 3 a 12		Laboratori professionalizzanti per l'educatore professionale socio pedagogico
da 0 a 8		Crediti a scelta dello studente (attinenti al corso di studi e da scegliere all'interno di un'offerta definita localmente)
Da 0-8		Crediti a scelta dello studente (preferibilmente attinenti il corso di studi quali: educazione al sonoro, educazione al disegno infantile, linguistica italiana...)
da 2 a 4		Prova finale

**4.1/10**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 9.

**4.1/11**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 4.1, capoverso «Art. 4», comma 9, dopo le parole: «commi 6 e 7» sopprimere la seguente: «non» e sopprimere le parole da: «né costituiscono» sino alla fine del comma.

*Conseguentemente dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**13.1/1**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività di educatore», aggiungere le seguenti: «e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3».*

**13.1/2**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «del datore di lavoro», aggiungere le seguenti: «ovvero dichiarazione o attestazione dell'ente di terzo settore, o di un organismo che persegue scopi educativi e formativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con indicazione delle competenze acquisite ai sensi del medesimo decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13».*

**13.1/3**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire le parole: «entro l'anno scolastico 2001/2002» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge» e dopo le parole: «scuola magistrale» aggiungere le seguenti: «, o equipollente.».*

**13.1/4**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».*

*Consequentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

**13.1/5**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 4, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «anche presso enti di terzo settore ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.».*

**13.1/6**

LA RELATRICE

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 6, sostituire le parole: «dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione» con le seguenti: «dalle università in cui è attivato il corso di laurea della classe L-19».*

**13.1/7**

[ELENA FERRARA](#)

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti e criteri e le modalità di attuazione del presente comma.».*

**13.1/8**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE](#)

**CRISTOFARO**

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13» dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 6 siano titolari di un contratto di lavoro, gli oneri del corso di cui al medesimo comma sono a carico del datore di lavoro».

**13.1/9**

**ELENA FERRARA**

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-sanitario chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 7, comma 3, risulti regolarmente iscritto all'Albo B degli psicologi italiani, ovvero all'Albo A e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia svolto l'attività di educatore in ambito socio-sanitario per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) abbia conseguito o acquisisca entro 3 anni, complessivamente almeno 60 CFU nei settori MED/05, MED/42, MED/48, M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 presso un corso di laurea della classe L/SNT2.

7-ter. Il pedagogo che abbia anche l'abilitazione alla professione di psicologo, svolge, oltre a quanto definito all'articolo 9, attività clinica di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito pedagogico».

**13.1/10**

**SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI**

*All'emendamento 13.1, capoverso «Art. 13», aggiungere in fine, il seguente:*

«8-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione, è stabilito il compenso orario minimo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che operano negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'entità del compenso è adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente».

# 1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 390 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 2017  
390ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI.** - *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*  
(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [IDEM](#) (PD), la quale segnala che il testo è stato modificato in diversi articoli dalla Camera dei deputati. Dopo aver precisato che l'articolo 1 è rimasto identico al testo approvato in prima lettura, ne ricorda i contenuti, secondo cui i vertici del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) restano in carica per quattro anni e sono previsti tre mandati per il presidente e i membri della giunta nazionale (tranne i membri italiani del Comitato olimpico internazionale - CIO).

L'articolo 2, prosegue la relatrice, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, in base al quale gli statuti federali prevedono l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, che restano in carica quattro anni e possono svolgere tre mandati. Si stabilisce altresì che con un provvedimento *ad hoc* del CONI saranno definiti i principi generali per il voto per delega, per un

massimo di cinque deleghe, anche se le singole federazioni ne possono stabilire meno. Rimarca poi la novità rappresentata dalla promozione delle pari opportunità negli statuti nonché la modifica della parola "revisione" del numero delle deleghe con "riduzione".

Anche l'articolo 3 è in sostanza affine al testo del Senato, solo che si è reso necessario novellare la normativa nel frattempo entrata in vigore per quanto attiene al Comitato italiano paralimpico (CIP), costituita dal decreto legislativo n. 43 del 2017. Pertanto, i vertici del CIP - come quelli del CONI - restano in carica per quattro anni e si prevedono tre mandati per il presidente e i membri della giunta nazionale, con estensione anche alle strutture territoriali del CIP. Rivendica comunque la scelta operata in prima lettura di inserire una normativa sul CIP già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 43 del 2017, proprio per estendere anche al Comitato paralimpico i limiti ai mandati previsti per il CONI, nel caso eventuale in cui la delega, per qualsiasi ragione, non fosse stata esercitata.

Dopo aver descritto i contenuti dell'articolo 4, che adegua il summenzionato decreto legislativo n. 43 del 2017 alle previsioni del disegno di legge in esame per quanto concerne gli statuti federali paralimpici, con l'introduzione anche in questo caso di disposizioni sulla promozione delle pari opportunità, fa presente che l'articolo 5 reca le abrogazioni esplicite.

In merito alla normativa transitoria, di cui all'articolo 6, segnala che il CONI è tenuto ad adeguare il proprio statuto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e a definire con proprio provvedimento i principi generali per l'esercizio del voto tramite delega. A loro volta, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva adeguano i propri statuti entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI. Evidenzia peraltro che analoghe previsioni valgono anche per il mondo paralimpico.

In conclusione, sottolinea la novità prevista per i presidenti federali (ma non per i vertici del CONI e del CIP) che sono in carica e che hanno già raggiunto tre mandati, i quali ne possono svolgere solo uno - non più due come nel testo licenziato dal Senato - e solo se sono rieletti con la maggioranza del 55 per cento dei voti. Ritiene tuttavia che resti aperta la questione interpretativa su coloro i quali ne hanno già svolti due, e quindi non è chiaro se possono svolgere solo uno o altri due.

Il **PRESIDENTE** rende noto che il ministro Lotti ha dato la propria disponibilità a prendere parte ai lavori nella giornata di martedì 10 ottobre, alle ore 15. Propone poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 6 ottobre, alle ore 18, ricordando che le proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di esame in terza lettura.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento**

**(UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) ([n. COM\(2017\) 385 definitivo](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 222)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, sottolineando il rilievo dell'Orchestra nella promozione dei valori europei, tenuto conto che essa raccoglie giovani talenti di tutti i Paesi dell'Unione.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) condivide l'importanza dell'Orchestra anche come ambasciatrice di pace, considerato che si esibisce a livello internazionale. Pur preannunciando un orientamento favorevole sullo schema di risoluzione, rileva criticamente che non sono previste risorse ulteriori per l'attività dell'Orchestra e che l'attuale dotazione finanziaria non riuscirà a suo giudizio a soddisfare le finalità prefissate.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti ([n. 462](#))**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [DIGIORGI](#) (PD), la quale richiama anzitutto i principali passaggi procedurali che hanno condotto alla predisposizione dello schema di decreto in esame, ricordando che la quantificazione dell'importo premiale in competenza 2015 è stata effettuata nell'ambito del decreto ministeriale n. 599 del 2015, di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'esercizio 2015. Nel segnalare che le somme destinate al finanziamento premiale sono pari a 99.025.459 euro, rammenta che i criteri di riparto erano stati già oggetto di parere parlamentare, in occasione dei quali era stato sollecitato l'avvio delle procedure per l'allocazione nell'esercizio di competenza della quota premiale 2015, onde evitare il disallineamento rispetto all'esercizio finanziario di riferimento.

Dopo aver ricordato i suddetti criteri di riparto, secondo i quali il 70 per cento è attribuito in base ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 e il 30 per cento sulla base di **specifici programmi e progetti** proposti anche in collaborazione fra gli enti, puntualizza che la Commissione aveva avuto modo di esprimersi su tali parametri in occasione dell'esame dell'atto del

Governo n. 310, nel luglio 2016. Il decreto sui criteri per la quota 2015 risulta dunque essere il n. 615 del 2016.

Passando ai contenuti dell'atto in titolo, fa presente che esso consta di 3 articoli: l'articolo 1 reca la ripartizione complessiva della quota premiale tra i dodici enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'articolo 2 indica la ripartizione per ente della quota del 70 per cento, pari a euro 69.317.821, e l'articolo 3 stabilisce la distribuzione della quota del 30 per cento, pari a 29.707.638 sulla base di programmi e progetti integrati, proposti anche in collaborazione tra gli enti e riferiti alle aree individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), come previsto dal Programma nazionale della ricerca (PNR).

Con riguardo alle modalità di calcolo seguite per assegnazione del 70 per cento, fa presente che gli enti sono stati suddivisi in quattro gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti attesi ai fini della VQR 2004-2010 e delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti. Più nello specifico: il primo gruppo è costituito dal solo Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che, partecipando a tutte le aree disciplinari, è stato considerato separatamente; al secondo gruppo afferiscono gli enti con un numero di prodotti attesi da 2.000 a 6.100 (Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di astrofisica; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); il terzo gruppo include gli enti con un numero di prodotti attesi da 450 a 700 (Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi"; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; Istituto nazionale di ricerca metrologica); nel quarto gruppo sono compresi gli enti con un numero di prodotti attesi da 175 a 230 (Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli; Agenzia spaziale italiana); il quinto gruppo è costituito da ulteriori tre enti ([Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi"](#); [Istituto italiano di studi germanici](#); [Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste](#)) che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 19. Riferisce poi che, secondo il Rapporto finale dell'ANVUR, la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che avevano conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione fossero coinvolti più di tre soggetti) non era riportata per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali.

Comunica inoltre che è stata calcolata l'incidenza percentuale dei prodotti attesi per il singolo ente sul totale dei prodotti attesi dagli enti e che quale indicatore di qualità della ricerca di Area e di struttura è stato assunto il valore dell'indicatore finale IRFS1, che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della ricerca di struttura. Al riguardo, evidenzia che i valori dell'indicatore riportati nella tabella non coincidono con quelli del medesimo indicatore presenti nel Rapporto finale dell'ANVUR; il Dicastero ha riferito che gli stessi sono stati forniti direttamente dall'ANVUR. Segnala comunque che, in corrispondenza di due dei tre enti inclusi nel quinto gruppo (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi" e Istituto italiano di studi germanici), il rapporto finale dell'ANVUR contiene i valori dell'IRFS1, presenti anche nella tabella allegata allo schema, benchè la relazione illustrativa affermi che per gli enti ricompresi nel quinto gruppo in assenza di VQR, e dunque di indicatori, il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sul valore medio della quota premiale erogata negli anni 2013 e 2014.

Dopo essersi soffermata sull'indicatore percentuale di miglioramento, ottenuto dal rapporto tra IRFS1 e incidenza percentuale dei prodotti attesi, rileva che tale dato non è presente per quegli enti del quinto gruppo che pur avevano il valore dell'IRFS1.

Per ogni gruppo di appartenenza ? ad eccezione del primo, in cui è presente solo il CNR ? è stata poi calcolata la media della percentuale di miglioramento ed è stato definito l'indicatore medio di miglioramento, pari al rapporto tra la percentuale di miglioramento di ciascun ente e la media del gruppo.

Quanto all'indicatore finale di attribuzione medio complessivo, osserva che si tratta di un valore identico per tutti gli enti - disponibile ove tali indicatori di miglioramento siano presenti - pari a 0,9882, sulla base del quale viene operata la ripartizione. Fa notare peraltro che l'utilizzo di tale parametro costituisce una novità rispetto alla ripartizione 2014: l'attribuzione della quota premiale era

infatti calcolata, nella precedente ripartizione, moltiplicando il valore medio della premialità per la percentuale di miglioramento (diversa per ogni ente).

Dopo aver dato conto degli ulteriori criteri di calcolo, riferisce che su tali presupposti sono stati assegnati 68.516.261 euro, mentre sullo stanziamento residuo, pari a 801.560 euro, è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base all'indicatore IRFS1, cui hanno partecipato anche i due enti del quinto gruppo per i quali è presente il valore dell'IRFS1.

Per quanto riguarda la quota del 30 per cento, comunica che la distribuzione è avvenuta sulla base della valutazione dei programmi e dei progetti proposti dagli enti effettuati dal Comitato di valutazione nominato dal Ministro ai sensi dell'articolo 7 del decreto n. 615 del 2016 con le modalità e le procedure ivi stabilite.

Rivendica poi la battaglia che la Commissione ha intrapreso in questa legislatura affinché i fondi premiali fossero considerati aggiuntivi rispetto allo stanziamento ordinario, altrimenti verrebbe meno la *ratio* stessa della premialità. In questa ottica, si è dunque mosso il decreto legislativo n. 218 del 2016 che ha eliminato l'obbligo di destinazione di una specifica quota del FOE su base premiale, ponendo le basi per la creazione di un fondo specifico per la premialità. E' stato comunque ribadito in quella sede il compito in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) critica l'evidente ritardo nell'assegnazione, ritenendo addirittura ridicoli alcuni passaggi dello schema di decreto in cui si prevede un monitoraggio per valutare se i programmi abbiano raggiunto l'obiettivo nei tempi prefissati.

Nel reputare addirittura superato il problema del carattere aggiuntivo delle risorse a fronte delle criticità che si riscontrano, stigmatizza la vera e propria truffa contenuta nel provvedimento, che risulta una mera spartizione senza chiari criteri. Domanda ancora una volta le ragioni della mancata coincidenza dell'indicatore IRFS1 usato dal Dicastero rispetto a quello fornito dall'ANVUR e registra una incongruenza nel gruppo degli enti più piccoli, in quanto risulta esistente l'indicatore da poter utilizzare.

Pur comprendendo la forte pressione proveniente dagli enti di ricerca per l'assegnazione celere delle risorse, tanto più che si tratta di somme riferite a due annualità precedenti, giudica non dignitoso per il Parlamento ricevere un provvedimento siffatto ed esorta la relatrice ad esprimere, celermente, un parere negativo. Sarebbe quindi preferibile, a suo avviso, un'assunzione diretta di responsabilità del Ministro circa le scelte redistributive, evitando l'esplicitazione di un algoritmo a suo avviso incomprensibile. Lamenta peraltro che da anni le Commissioni parlamentari incalzano i diversi Ministri che si sono succeduti sulla questione, peggiorata costantemente.

Dopo aver posto criticamente l'accento sull'assenza del parere parlamentare per i prossimi decreti sui criteri e sul riparto dei fondi premiali, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016, ribadisce la necessità di pronunciarsi in maniera negativa, tanto più i sofisticati tecnicismi sottesi all'atto in titolo portano a cifre che a suo giudizio nulla hanno a che fare con la premialità e il merito.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Bocchino, rimarcando a sua volta negativamente il ritardo con cui l'atto giunge alle Camere. Nel riscontrare una progressiva riduzione delle risorse, al di sotto della soglia dei 100 milioni di euro, stigmatizza la forte penalizzazione della ricerca e l'assenza di controlli. Coglie quindi l'occasione per sollecitare la risposta ad alcune interrogazioni aventi ad oggetto proprio il bilancio degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Occorre perciò a suo avviso una diversa impostazione, tenuto conto che in questo caso si procede ancora una volta a decurtare il finanziamento ordinario. Deplora infine la mancanza del

coinvolgimento parlamentare per le annualità a partire dal 2017, reputando inaccettabile il provvedimento trasmesso alle Camere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - sono stati pubblicati i subemendamenti riferiti agli emendamenti 4.1 e 13.1, presentati dalla relatrice, al disegno di legge n. 2443 (assunto quale testo base).

Comunica quindi che la relatrice ha presentato le riformulazioni degli emendamenti 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2), pubblicati in allegato, con lo scopo di aggiornare i testi rispetto alle innovazioni legislative nel frattempo introdotte a seguito dei decreti legislativi attuativi della legge n. 107 del 2015.

Propone pertanto di fissare a mercoledì 11 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti alle predette riformulazioni 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2), nell'intesa che i subemendamenti già presentati agli emendamenti originari si intenderanno superati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

-

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 385 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE  
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (DOC. XVIII, n. 222)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM (2017) 385 definitivo);

rilevato che la modifica consiste nell'aggiungere il sostegno del sottoprogramma Cultura anche all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO), a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla conclusione del programma Europa creativa (2020), al fine di riconoscere l'Orchestra come organismo indicato in un atto di base, dando così ad essa il giusto peso;

considerato che l'Orchestra è stata fondata nel 1976 a seguito di una risoluzione del Parlamento europeo ed è costituita da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, svolgendo un ruolo unico nella promozione del dialogo interculturale;

apprezzata la rilevanza delle opportunità offerte ai giovani grazie all'attività dell'Orchestra e valutato con favore l'impatto anche internazionale del suo operato, che ha consentito di mettere in risalto la ricchezza e la varietà delle culture europee e dei nuovi talenti;

tenuto conto che per la sopravvivenza dell'EUYO si rende necessario il finanziamento dell'Unione, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria del programma Europa creativa;

non ravvisate criticità sul piano della sussidiarietà e della proporzionalità e preso atto delle osservazioni della 14a Commissione;

esprime parere favorevole.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

### 4.1 (testo 2)

#### LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - *(Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario e servizi nei quali operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista).* ? 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (QE) e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa vigente.

3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione.

4. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui ai commi 1 e 3, intenda conseguire anche l'altro, subordinatamente al superamento dei test di accesso per quanto attiene al corso di laurea della classe L/SNT2.

5. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;
- c) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche e servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- d) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
- e) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;
- f) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- g) servizi educativi per anziani;
- h) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;
- i) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- l) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- m) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- n) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della Media Education, della promozione culturale e della lettura;
- o) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

6. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a coloro che sono in possesso della laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia; la medesima qualifica è altresì attribuita a coloro che sono in possesso della laurea triennale nella classe L-19 senza indirizzo specifico, della laurea triennale nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche, nonché nella laurea quinquennale a ciclo unico Scienze della formazione primaria, integrate da un corso di specializzazione che preveda 60 crediti formativi universitari di indirizzo specifico, rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione primaria, o denominazioni equivalenti.

7. I laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche che abbiano conseguito complessivamente almeno 20 CFU nei settori M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, SPS/07, SPS/08, M-DEA/01 possono essere ammessi a frequentare l'ultimo anno per complessivi 60 crediti formativi universitari di un corso della classe di laurea L-19 per conseguire il titolo di educatore professionale socio-pedagogico. In tale anno devono sostenere esami, frequentare tirocini e predisporre una tesi finale secondo un piano di studi specifico.

8. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni dei commi 6 e 7 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 7.*

### **13.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Disposizioni finali e transitorie*)- 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolge l'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

3. Coloro che sono in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale, coloro che hanno svolto attività di educatore con contratto di almeno dodici mesi, nonché coloro che svolgono, all'entrata in vigore della presente legge, attività di educatore dei servizi educativi per l'infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a tre anni, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso per complessivi 60 crediti formativi universitari organizzato dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione primaria, o denominazioni equivalenti, anche con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere conseguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresì direttamente la qualifica di pedagogista chi è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di pedagogista o chi, pur in possesso di altra laurea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che definiscono il pedagogista di cui all'articolo 9, opportunamente documentate.

6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche, hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettivamente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19 e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione, o denominazioni equivalenti, per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire le conoscenze e le competenze mancanti del proprio curriculum.

7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 3 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore».

# 1.3.2.1.18. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 391 (pom.) del 10/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017  
391<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

[CONTE](#)

*indi del Presidente*

[MARCUCCI](#)

*Intervengono il ministro per lo sport Lotti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazioni**

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-03285 della senatrice Montevercchi sul trafugamento di un dipinto del XVII secolo da una chiesa vicino a Norcia, sottolineando preliminarmente che già nelle prime ore successive al terremoto del 2016 è stata applicata la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015. Ciò comporta - prosegue il Sottosegretario - attività di messa in sicurezza dei beni mobili *in loco* con presidi che li preservino da agenti atmosferici dannosi, o attraverso il loro spostamento in depositi temporanei previa redazione dell'apposita "scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi" e/o della scheda del danno.

Precisa poi che le Unità operative "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza" e "depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili", effettuano il monitoraggio dei beni culturali messi in sicurezza e/o spostati, mentre sugli altri beni e sul patrimonio culturale rimasto negli edifici danneggiati dal sisma la vigilanza resta in capo ai proprietari, alle forze di polizia e a chi gestisce il territorio.

Riferisce dunque che, al fine di evitare la movimentazione incontrollata e quindi la possibile perdita dei beni, lo spostamento del patrimonio culturale, anche presso depositi temporanei non gestiti dal Dicastero ma in possesso dei necessari requisiti di sicurezza, può avvenire soltanto alla presenza di un tecnico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un carabiniere del Comando di Tutela del patrimonio culturale, previa compilazione di una scheda che riporta l'elenco e la descrizione del patrimonio spostato, il luogo di provenienza e il luogo di destinazione. Tale scheda, firmata anche dal responsabile del deposito temporaneo, viene trasmessa alla Soprintendenza e al Nucleo dei carabinieri territorialmente competenti.

Assicura pertanto che anche in occasione del sisma del 24 agosto 2016 l'azione di sorveglianza delle opere d'arte mobili nei territori colpiti dal sisma e l'esercizio dei compiti di tutela della Soprintendenza si sono svolti, e si svolgono ancor oggi, nel puntuale rispetto delle indicazioni impartite nella direttiva del Ministro, come quotidianamente documentato e comunicato nei mattinali del Comando dei Carabinieri di Tutela del patrimonio culturale, che vengono inviati alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Richiama poi il mattinale dell'8 novembre 2016, che riporta la notizia dell'asportazione illecita del dipinto del XVII secolo, raffigurante il "Perdono di Assisi" di Jean Lhomme, dalla chiesa della Madonna di Loreto in Nottoria, frazione del Comune di Norcia. Precisa al riguardo quanto riferito dalla locale Soprintendenza, secondo la quale la denuncia di sparizione era già stata presentata in data antecedente a quella dello stesso mattinale e quindi anche a quella in cui la notizia è trapelata su giornali e *social network*. Si è infatti ritenuto opportuno non comunicare immediatamente agli organi di stampa l'accaduto per permettere in forma riservata le necessarie verifiche del caso. Informa inoltre che le ricerche e le indagini, ancora in corso e quindi sotto stretto e opportuno riserbo, sono condotte dall'autorità giudiziaria con l'ausilio delle forze dell'ordine, cui del resto è affidata l'attività di controllo anticrimine quale attività preventiva di furti e "sciacallaggio".

Avviandosi alla conclusione, rende noto che, secondo quanto riferito dal Comando dei Carabinieri, sono in corso anche nuove piste investigative. Si riserva infine di informare la Commissione non appena i Carabinieri del Comando di Tutela del patrimonio culturale renderanno ulteriori aggiornamenti e rassicura sul perdurante e attento lavoro in corso sul territorio.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2922\) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative](#), approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), premettendo che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative. Ricorda, anzitutto, i contenuti del Libro Verde della Commissione europea

su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare", del 27 aprile 2010, elaborato nell'ambito della strategia "Europa 2020", nonché la risoluzione del Parlamento europeo "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione", del 12 settembre 2013, e il programma «Europa Creativa» istituito dal regolamento (UE) n. 1295 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Riepiloga poi le definizioni rese dall'articolo 2, comma 1, del citato regolamento n. 1295 del 2013, secondo cui i settori culturali e creativi sono "tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative indipendentemente dal fatto che queste attività siano orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, e indipendentemente dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori in questione comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il *design*, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive".

Quanto all'ambito nazionale, rammenta che il decreto ministeriale n. 243 dell'11 maggio 2016 ha istituito un regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo e al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ? Asse prioritario II del Programma operativo nazionale Cultura e sviluppo 2014 - 2020.

Passando all'esame del disegno di legge, illustra l'articolo 1, che stabilisce fra l'altro i requisiti di un'impresa per essere qualificata culturale e creativa. Quest'ultima deve quindi: avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia; svolgere un'attività stabile e continuativa.

Fa presente inoltre che la definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché la disciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e per la previsione di adeguate forme di pubblicità, anche mediante la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e aggiornato periodicamente, è demandata ad un decreto interministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa con la Conferenza Stato - regioni, nonché tenendo conto delle necessità di coordinamento con il Codice del terzo settore, di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dà indi conto dell'articolo 2, secondo cui per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali. I beni - prosegue la relatrice - sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni, a un canone mensile non superiore a 150 euro, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispone un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico - culturale. La valutazione dei progetti viene affidata alla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che il suddetto articolo 2 contiene una previsione in parte analoga a quella recata dal citato dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, finalizzata

alla costituzione di studi di giovani artisti, che, tuttavia, ancora non ha trovato piena attuazione. A differenza della stessa, il testo in esame non prevede uno strumento ricognitivo dei beni immobili da concedere alle imprese culturali e creative, né stabilisce la destinazione delle somme derivanti dai proventi dei canoni mensili di locazione.

Ritiene infine che il provvedimento possa adeguatamente completare i numerosi provvedimenti assunti in questa legislatura in materia di formazione, cinema, spettacolo e musica, dando così una visione d'insieme.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2256) MOLINARI ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e cittadinanza europea nelle scuole dell'obbligo**

**(2604) LIUZZI ed altri. - Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il relatore **LIUZZI** (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) premettendo che, in questa particolare contingenza storica, si è registrata, anche attraverso sondaggi mirati, una preoccupante carenza di conoscenza della Costituzione. Ritiene quindi opportuno che il Parlamento si occupi della questione, attribuendo alla scuola l'insegnamento e l'approfondimento dei contenuti della Carta costituzionale, anche mediante attività didattiche innovative in termini di laboratori, di esperienze dirette e di iniziative creative. Afferma poi che la Costituzione deve essere un patrimonio metabolizzato tra i giovani, in modo che questi ultimi facciano propri i valori sottesi alla Carta, anche in omaggio a coloro i quali si sono battuti per consentire il pieno esercizio dei diritti e delle libertà. Rileva pertanto che i provvedimenti in titolo hanno l'obiettivo di implementare la conoscenza sulle materie attinenti la cittadinanza e la Costituzione italiana, con alcune differenze tra i due testi.

Illustra quindi il disegno di legge n. 2256, che affianca alla Costituzione italiana anche la cittadinanza europea quale materia di studio nelle scuole dell'obbligo, modificando il decreto-legge n. 137 del 2008. Ricorda quindi che tale decreto-legge, all'articolo 1, ha previsto l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si stabiliva inoltre che iniziative analoghe erano da avviare nella scuola dell'infanzia. Precisa pertanto che la normativa vigente non indica un monte ore specifico dedicato all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, che non rappresentano dunque una materia a se stante. Lo scopo dei due provvedimenti è perciò quello di inserire nei programmi di studio - ormai sostituiti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum - detta materia.

Puntualizza altresì che, secondo il disegno di legge n. 2256, l'insegnamento è articolato su almeno quattro ore mensili con votazione finale, spetta a docenti adeguatamente formati, prevede momenti di ricerca e sperimentazione extrascolastici e si basa su metodologie innovative di insegnamento. La formazione del personale avviene a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020, mentre ulteriori oneri derivanti dalle ore didattiche aggiuntive sono coperti mediante la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 2604 a sua firma, che persegue la stessa finalità, senza

però novellare direttamente il decreto-legge n. 137 del 2008, statuendo che l'insegnamento dell'educazione civica è materia di studio obbligatoria. Specifiche peraltro che per educazione civica si intende l'insieme di diritti e doveri del cittadino che concorrono a formare la sua personalità e la coscienza nazionale e sociale. Dopo aver riferito che sono previste la votazione finale e un'articolazione oraria di quattro ore mensili, indipendenti e autonome rispetto alle altre discipline obbligatorie, sottolinea che, a differenza del testo descritto in precedenza, l'articolo 2 del disegno di legge n. 2604 dettaglia i contenuti della nuova materia di studio in base ai diversi ordini e gradi di scuola. L'articolo 4 (che dovrebbe più correttamente essere indicato come articolo 3) concerne poi la formazione degli insegnanti, con particolare riferimento a quelli della scuola secondaria di secondo grado, che dovrebbero essere abilitati all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche. Sulla questione, segnala conclusivamente che il decreto legislativo n. 62 del 2017, attuativo della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), stabilisce all'articolo 1, comma 3, che la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; inoltre, l'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che nel primo ciclo sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", come del resto richiesto nel parere che la 7ª Commissione diede sul relativo schema di decreto. Quanto al secondo ciclo di istruzione, l'articolo 12, comma 3, prevede che l'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». Riconosce pertanto che, seppur non come materia di studio a parte, le competenze su Cittadinanza e Costituzione sono diventate parte integrante degli esami conclusivi dei cicli, con decorrenza dal 1° settembre 2017 per il primo ciclo e dal 1° settembre 2018 per il secondo ciclo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati**

**(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

**(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati**

**(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Gotor ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.4.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori.

Il **PRESIDENTE** informa che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sul nuovo testo unificato NT2 e sui relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI.** - *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che venerdì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Dà quindi il benvenuto al ministro Lotti, che prende parte ai lavori della Commissione.

La relatrice **IDEM** (PD) chiede al Ministro di illustrare la *ratio* delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) chiede al Presidente di attendere, per l'illustrazione degli emendamenti, il ritorno della senatrice Blundo, impegnata nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto che ha presentato numerose proposte emendative.

Il **PRESIDENTE** assicura che sarà lasciato adeguato spazio per l'intervento della senatrice Blundo durante le diverse fasi procedurali.

In discussione generale prende quindi la parola il senatore **RANUCCI** (PD), il quale ricorda di aver presentato una prima proposta sulla riduzione del numero dei mandati nel 2008. Ringrazia quindi la Commissione e il Ministro per l'impegno profuso in questa legislatura in merito al disegno di legge in titolo, che non è affatto ispirato ad un'idea punitiva ma tende invece ad affermare la possibilità di un ricambio nello sport, nel pieno rispetto dell'autonomia. Chiarisce dunque che il provvedimento offre la possibilità alle Federazioni di promuovere le nuove generazioni tanto nei vertici quanto nelle strutture territoriali, pur mantenendo salde le rispettive radici. Rammenta del resto che gli organi apicali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato olimpico internazionale (CIO) sono soggetti a limiti, che a suo avviso devono parallelamente valere anche per tutte le articolazioni territoriali.

Il ministro LOTTI, riservandosi di intervenire in sede di replica, precisa a sua volta che l'esame della proposta originaria è stato avviato prima dell'assunzione del suo incarico, tanto da averne parlato anche nel corso delle dichiarazioni programmatiche. Pone pertanto l'accento sull'aspetto centrale del provvedimento, basato sull'esigenza di limitare il numero dei mandati. Riassume quindi le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, come richiesto dalla relatrice, prima tra tutti la necessaria armonizzazione della normativa nel frattempo entrata in vigore sul Comitato italiano paralimpico (CIP), cui devono applicarsi le stesse regole valevoli per il CONI. Un'ulteriore modifica attiene alla disciplina transitoria, secondo la quale i soggetti in carica, se hanno raggiunto i limiti previsti dalla legge, possono svolgere un ulteriore mandato e non più due. In ultima analisi, sottolinea

il rilievo del principio di pari opportunità all'interno delle Federazioni, che evidentemente non esaurisce il dibattito sul tema ma rappresenta a suo avviso un passo significativo.

Ritiene comunque necessaria una riforma complessiva del ruolo delle donne nello sport e coglie l'occasione per preannunciare un intervento per quanto attiene alla maternità delle atlete. Pur riconoscendo l'esigenza di innovare la legge n. 91 del 1981, reputa che occorra un lasso di tempo più ampio ma che in questa legislatura possano quanto meno essere individuate le linee di indirizzo per una modifica siffatta.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate, pubblicate in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, si danno per illustrati gli emendamenti presentati.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sul testo non è previsto il parere della Commissione bilancio. Non appena perverrà il parere della Commissione affari costituzionali si procederà dunque alle votazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2443\)](#) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) ***Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice ha presentato due riformulazioni, 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto di quella seduta, sulle quali si è convenuto di fissare a domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti. Fa presente peraltro che si è resa necessaria una correzione sull'emendamento 13.1 (testo 2), che è dunque pubblicato in allegato in un testo corretto.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) presenta due nuovi emendamenti 10.100 e 10.101, pubblicati in allegato, volti a tentare di superare le obiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Tiene infatti a precisare che il ritardo nell'esame del provvedimento è dovuto ad un susseguirsi di verifiche negative della relazione tecnica di passaggio, che impongono dunque alcuni chiarimenti. Puntualizza comunque che i suddetti emendamenti non hanno un contenuto innovativo ma specificano, nei fatti, l'invarianza di oneri.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce pertanto che il termine per la presentazione dei subemendamenti, previsto per domani mercoledì 11 ottobre alle ore 18, è riferito esclusivamente alle proposte 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto), le quali hanno un impatto significativo sul testo. Ritiene invece le proposte 10.100 e 10.101 non siano subemendabili in quanto aventi mero carattere tecnico.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA 7ª COMMISSIONE E DEL COMITATO PER LE  
QUESTIONI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO RIUNITI*

Il **PRESIDENTE** avverte che il presidente Micheloni sarà impossibilitato a partecipare alla seduta della 7ª Commissione e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti per l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla diffusione della lingua e della cultura italiana. Essendo dunque egli correlatore, insieme ai senatori Conte, Montevocchi e Mussini, ha proposto di posticipare alla settimana prossima la predetta seduta.

Avverte quindi - di intesa con il presidente Micheloni - che la seduta della 7ª Commissione e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti, già prevista per giovedì, 12 ottobre, alle ore 8.30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [361-B](#)

**G/361-B/1/7**

**[CENTINAIO](#)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 361-B,  
premessi che:

al fine di garantire effettivamente il principio della massima rappresentatività e la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle assemblee nazionali di 1° grado, è necessario limitare al massimo le deleghe che possono essere rilasciate ai presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o alla medesima Lega o settore, in caso di impedimento dei presidenti medesimi, ai dirigenti in carica che li sostituiscono,

impegna il Governo:

a promuovere incontri con il CONI, le federazioni sportive e le discipline sportive associate finalizzati ad una modifica dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate ? principio 6, punto 6.4, comma 1, (approvati con deliberazione del

Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014) per quanto attiene al numero delle deleghe che possono essere rilasciate.

## Art. 2

### 2.1

#### [BLUNDO](#)

*Al comma 1, capoverso«comma 2»,dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci che ha la federazione.».*

### 2.2

#### [CENTINAIO](#)

*Al comma 1, capoverso«comma 2»,quinto periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore.».*

## Art. 3

### 3.1

#### [GOTOR](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

#### [GOTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

### 3.3

#### [BLUNDO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*"3. La carica di presidente é incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti presidente coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di presidente coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche".».*

## Art. 4

### 4.1

#### [GOTOR](#)

*Al comma 1, capoverso«comma 2»,primo periodo, sostituire le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», con le seguenti: «nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in virtù del quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento».*

### 4.2

#### [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

*Al comma 1, capoverso«comma 2»,dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini» inserire le seguenti: «e dell'equilibrio di genere, disponendo che nessuno dei due sessi sia rappresentato al di sotto del 40 per cento».*

### 4.3

#### [BLUNDO](#)

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di tre preferenze tra i candidati».*

### 4.4

#### [BLUNDO](#)

*Al comma 1, capoverso«comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di due preferenze tra i*

candidati».

#### 4.5

##### [BLUNDO](#)

*Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci delle federazioni e dei singoli enti.».*

#### Art. 6

#### 6.1

##### [CENTINAIO](#)

*Sopprimere il comma 4.*

#### 6.2

##### [CONTE](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati».

#### 6.3

##### [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### 6.4

##### [GOTOR](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».*

#### 6.5

##### [PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» inserire la seguente: «non» e sostituire le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «alcun ulteriore mandato».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### 6.6

##### [CENTINAIO](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.*

#### 6.7

##### [CENTINAIO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «un ulteriore mandato», aggiungere in fine le seguenti parole: «, a meno che essi non abbiano già completato il quadriennio olimpico del loro primo mandato».*

#### 6.8

##### [GOTOR](#)

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».*

#### 6.9

##### [BLUNDO](#)

*Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, decadono se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti*

per i mandati».

**6.10**

[BLUNDO](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche».

**6.11**

[CONTE](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati».

**6.12**

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 4 della presente legge» con le seguenti: «compreso il CONI, nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.13**

[GOTOR](#)

*Al comma 7, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».*

**6.14**

[CENTINAIO](#)

*Al comma 7, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.*

**6.15**

[GOTOR](#)

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

Art. 10

**10.100**

LA RELATRICE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "università interessate", aggiungere le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

**10.101**

LA RELATRICE

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del riconoscimento della qualifica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

Art. 13

### **13.1 (testo 2 corretto)**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Disposizioni finali e transitorie*)- 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolge l'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

3. Coloro che sono in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale, coloro che hanno svolto attività di educatore con contratto di almeno dodici mesi, nonché coloro che svolgono, all'entrata in vigore della presente legge, attività di educatore dei servizi educativi per l'infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a tre anni, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso per complessivi 60 crediti formativi universitari organizzato dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione primaria, o denominazioni equivalenti, anche con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere conseguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresì direttamente la qualifica di pedagogista chi è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di pedagogista o chi, pur in possesso di altra laurea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che definiscono il pedagogista di cui all'articolo 9, opportunamente documentate.

6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche, hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettivamente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19 e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione, o denominazioni equivalenti, per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire

le conoscenze e le competenze mancanti del proprio curriculum.

7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 3 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore».

# 1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 392 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MERCLEDÌ 11 OTTOBRE 2017  
392ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2896\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore [TOCCI](#) (PD), premettendo che la Convenzione di Minamata, promossa dal Programma delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP) e frutto di un negoziato avviato nel 2009, ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, considerando l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti. Ricorda in particolare che la Convenzione prende il nome dalla località giapponese nota per essere stata teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato da sversamenti decennali sin dagli anni Cinquanta da parte di una industria locale di acque reflue contaminate al mercurio.

Il testo stabilisce delle restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio, chiede di scoraggiare nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali e l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall'estrazione dell'oro a livello

artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali, anche attraverso l'uso delle migliori tecniche disponibili, e stabilisce che lo stoccaggio del mercurio e la gestione dei rifiuti che lo contengono si svolgano nel rispetto dell'ambiente.

Fa presente quindi che dei 35 articoli e 5 allegati di cui si compone la Convenzione, investono le competenze della 7ª Commissione anzitutto gli articoli 17, 18 e 19. Illustra quindi l'articolo 17, che concerne fra l'altro lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai suoi composti, nonché dati epidemiologici relativi agli impatti sulla salute. Dà poi conto dell'articolo 18, secondo cui ciascuna Parte promuove e facilita la messa a disposizione di informazione riguardanti l'impatto ambientale, le alternative esistenti al mercurio, i risultati delle attività di ricerca, l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico in merito agli effetti del mercurio. Segnala altresì che l'articolo 19 prevede l'impegno delle Parti affinché cooperino per sviluppare - tra le altre cose - la ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio e sulle migliori tecniche disponibili, avvalendosi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti. Osserva, in particolare, che ad oggi gli enti di ricerca maggiormente coinvolti sono il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Tra gli allegati, si sofferma sull'Allegato A, che esclude dalle previsioni della Convenzione alcuni prodotti contenenti mercurio, tra cui quelli utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campioni di riferimento, tanto più che si tratta di materiali controllati da personale specializzato.

Dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge di ratifica, non ravvisa particolari criticità e dà conto della copertura finanziaria prevista.

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci iscritti in discussione generale, chiede al relatore di presentare una proposta di parere.

Il relatore [TOCCI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alle ore 18 di oggi scade il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che, d'intesa con gli interroganti, l'interrogazione all'ordine del giorno è rinviata alla settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2896**

La Commissione,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
premesse che la Convenzione di Minamata, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e frutto di un negoziato avviato nel 2009, ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, considerando l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti; osservato che, dei 35 articoli e 5 allegati di cui si compone la Convenzione, incidono sulle competenze della 7ª Commissione anzitutto gli articoli 17, 18 e 19, nonché l'Allegato A; considerato che:

- l'articolo 17 concerne fra l'altro lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai suoi composti, nonché dati epidemiologici relativi agli impatti sulla salute;
- l'articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte promuove e facilita la messa a disposizione di informazione riguardanti l'impatto ambientale, le alternative esistenti al mercurio, i risultati delle attività di ricerca; l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico in merito agli effetti del mercurio;
- l'articolo 19 prevede l'impegno delle Parti affinché cooperino per sviluppare - tra le altre cose - la ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio e sulle migliori tecniche disponibili, avvalendosi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti;
- l'Allegato A esclude dalle previsioni della Convenzione alcuni prodotti contenenti mercurio, tra

cui quelli utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campioni di riferimento;

valutato il disegno di legge di ratifica, che consta di 5 articoli;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

# 1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 393 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017**  
**393ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03782 della senatrice Montevercchi sul finanziamento ai dipartimenti universitari d'eccellenza, ricordando preliminarmente che con la legge di bilancio per il 2017 è stata istituita, a decorrere dal 2018, un'apposita sezione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", destinata a finanziare, con uno stanziamento pari a 271 milioni di euro annui, i dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità di ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché per le finalità di ricerca relative all'"Industria 4.0". Puntualizza dunque che è stata una precisa volontà del Legislatore quella di valorizzare e premiare le eccellenze del nostro sistema universitario, nell'obiettivo di incentivare comportamenti virtuosi. Rammenta altresì che le risorse del suddetto Fondo vengono assegnate secondo le procedure previste dalla medesima legge di bilancio ed in particolare sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

In merito ad una possibile esclusione, dall'assegnazione delle suddette risorse, di una parte consistente

del sistema universitario, precisa che la gran parte delle istituzioni universitarie statali ha almeno un dipartimento compreso nell'elenco pubblicato il 13 maggio scorso dal Ministero, recante i 350 dipartimenti che saranno candidati alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza. Sottolinea infatti che il sistema di selezione dei 180 dipartimenti previsto dall'articolo 1, comma 326, della legge n. 232 del 2016 è idoneo ad assicurare a ciascuna di tali istituzioni il finanziamento di almeno un dipartimento di eccellenza, mentre ai sensi del precedente comma 322 e proprio in un'ottica inclusiva, nessun ateneo può comunque avere più di 15 dipartimenti finanziati.

Nega inoltre che i 350 dipartimenti compresi nell'elenco pubblicato dal Dicastero, candidati alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza, siano stati scelti da una commissione *ad hoc*. Tale elenco, infatti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 319 e 320, della legge n. 232 del 2016 è stato predisposto esclusivamente sulla base di un indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale definito dall'ANVUR in base ai risultati della VQR nel periodo 2011-2014. Precisa dunque che i dati utilizzati per tale calcolo non sono ignoti, ma fanno riferimento alla valutazione da parte dell'ANVUR della qualità della ricerca di ogni docente delle università italiane nel periodo 2011-2014. Puntualizza infatti che la valutazione della qualità della ricerca nel periodo 2011-2014 è stata condotta sulla base di linee guida definite dal Ministero con decreto ministeriale n. 458 del 27 giugno 2015 e dal successivo bando emanato dall'ANVUR in data 11 novembre 2015. Ribadisce perciò che tutta la metodologia di valutazione è nota agli atenei, così come sono verificabili a cura di ogni docente i risultati di tale valutazione.

Fa presente altresì che i predetti risultati della VQR sono direttamente utilizzabili per valutare i risultati della ricerca nelle diverse aree scientifico-disciplinari, nonchè, previa opportuna standardizzazione, per confrontare aree scientifico-disciplinari diverse. L'indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale (ISPD) come richiesto dall'articolo 1, comma 319, della legge n. 232 del 2016, tiene conto "della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della valutazione della qualità della ricerca (VQR), nei rispettivi settori scientifico-disciplinari". Rimarca perciò che non si tratta di una novità per le università, dal momento che un'analoga metodologia di calcolo era stata già sviluppata dall'ANVUR assieme alla conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) nel 2014.

Precisa inoltre che l'elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza fa riferimento al quadro dei dipartimenti attivi e della relativa docenza afferente al 1° gennaio 2017 e che successive eventuali riaggregazioni dei dipartimenti non avranno alcun effetto su tale elenco, al punto che l'erogazione del finanziamento a un dipartimento di eccellenza sarà interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.

Puntualizza poi che l'indicatore IRAS 2, relativo alla valutazione della qualità delle politiche di reclutamento nel periodo 2011-2014, non è assolutamente pertinente rispetto all'attuazione della normativa relativa alla selezione dei dipartimenti di eccellenza, considerato che l'indicatore standardizzato di *performance* dipartimentale (ISPD) prende in esame tutta la docenza in servizio presso ogni dipartimento al 1° gennaio 2017.

Nella consapevolezza della necessità di fornire a tutte le università gli strumenti per lavorare e fare ricerca, reputa altresì necessario che risorse di carattere aggiuntivo, come quelle previste dalla legge di bilancio, siano destinate ai dipartimenti che possono efficacemente competere a livello internazionale, al fine di rafforzare il sistema universitario nazionale.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario da destinare a tutte le università, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2017, ricorda la nuova disciplina sul costo *standard* per studente quale criterio di riparto di una quota del Fondo inizialmente compresa tra il 19 per cento e il 22 per cento e gradualmente crescente nel tempo fino al 70 per cento del FFO, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017. Detta norma, oltre a fare necessariamente salve le passate assegnazioni del FFO, prevede a decorrere dal 2018 un sensibile incremento del correttivo al costo *standard* da attribuire per finalità perequative, che terranno conto sia della diversa capacità contributiva degli studenti iscritti, sia della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.

Richiama inoltre il decreto n. 635 del 2016, che ha definito le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018, nel quale si è ritenuto di valorizzare maggiormente le scelte strategiche compiute da ciascun ateneo prevedendo che, a decorrere dal 2017, il 20 per cento della quota premiale del FFO (circa 300 milioni di euro annui) sia attribuita sulla base di parametri individuati dalle stesse università tra una serie di indicatori possibili riferiti alla qualità degli ambienti di ricerca e della didattica, nonché alle strategie di internazionalizzazione. Specifica comunque che l'attribuzione delle risorse relative a tale quota avviene a decorrere dal corrente anno 2017 non sulla base dei livelli di risultato raggiunti, bensì sulla base del miglioramento dei risultati conseguiti, opportunamente pesati, per tenere conto della dimensione di ogni ateneo in base al costo *standard*, consentendo pertanto a università che partono da livelli iniziali di risultato più bassi di vedere premiati gli sforzi di miglioramento compiuti.

In conclusione, pur rendendosi disponibile a valutare meccanismi che migliorino ulteriormente gli strumenti utilizzati sino ad oggi, afferma che il sistema complessivo di finanziamento delle università è articolato e del tutto trasparente, date le variabili che caratterizzano l'attività degli atenei e le diverse finalità che il Legislatore ha individuato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, seppur articolata, preannunciando che verificherà ulteriormente alcune affermazioni rese dal Sottosegretario. L'insoddisfazione è motivata altresì dalla posizione espressa dal Dicastero, che non ritiene di rivedere il riparto della quota premiale nonostante da più parti, e in particolare dal mondo accademico, sia stata criticata la modalità di distribuzione delle risorse.

Dopo aver richiamato a sua volta la recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di costo *standard*, ricorda che la Commissione si è occupata del tema in occasione dell'esame del decreto-legge sul Mezzogiorno n. 91 del 2017. Si sarebbe dunque aspettata una riflessione seria da parte dell'Amministrazione, anche in vista della legge di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) ([n. 431](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce il relatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD), precisando che la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali. Dopo aver osservato che le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, rende noto che sull'importazione e sul transito di beni culturali nel territorio dell'Unione europea, oltre al Codice doganale, sono state adottate disposizioni specifiche per i beni provenienti dall'Iraq e dalla Siria.

Nel sottolineare che fino ad ora, anche sul versante delle legislazioni nazionali, sono rare le disposizioni giuridiche specifiche relative all'importazione e al traffico illegale, rimarca l'intenzione della Commissione europea di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale".

Riporta quindi stime della Commissione europea, secondo cui nell'80-90 per cento delle vendite di antichità i beni hanno origini illecite, mentre il valore finanziario totale del commercio illegale di beni culturali è stato stimato tra i 2,5 e i 5 miliardi di euro annui, un dato che lo rende inferiore soltanto al traffico di armi e di narcotici. Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di regolamento, le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi. Evidenzia peraltro che particolarmente a rischio sono i beni di Paesi con numerosi siti archeologici, dove è difficile mantenere un inventario della proprietà culturale e assicurare un efficace controllo delle aree, spesso remote, in cui si trovano i siti archeologici, e che un'altra questione, direttamente correlata al problema del traffico, è rappresentata dalle zone franche, che possono servire come deposito per beni culturali saccheggiati e nascondere la proprietà di beni di grande valore.

Dopo aver rilevato che la proposta di regolamento fa seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS, comunica che, mediante un progetto pilota, nel biennio 2017-2018 l'Unione europea collaborerà con l'UNESCO per ideare moduli formativi sul traffico di beni culturali destinati ai gruppi professionali interessati, inclusi i funzionari di polizia. Lo stesso progetto pilota finanzia inoltre un ampio studio sulle dimensioni del commercio illecito di beni culturali.

Facendo riferimento anche ad alcuni accordi internazionali in materia di protezione dei beni culturali, prosegue il relatore, la proposta di regolamento in esame prevede una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti. Specifica comunque che l'ambito di applicazione della nuova disciplina è limitato ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione. Si stabiliscono altresì: l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri; un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo; la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente.

Ravvisa tuttavia qualche perplessità proprio nell'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, e richiama il considerando n. 8 della proposta di regolamento in cui si giustifica tale previsione per non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna.

Osserva altresì che le definizioni dei principali termini utilizzati nell'articolato sono contenute nell'articolo 2 che, per quanto riguarda le categorie di beni culturali rientranti nell'ambito di applicazione della proposta, rinvia all'apposito allegato. Fa presente peraltro che il comma 2 attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: invita dunque a valutare se la delega conferita alla Commissione europea, ancorché revocabile, non sia eccessivamente ampia, considerato che investe l'ambito oggettivo di applicazione del regolamento, laddove si consente la modifica della soglia minima di età e delle categorie dei beni culturali che ne sarebbero soggette.

Dà indi conto dell'articolo 3, secondo cui l'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è soggetta a due diversi regimi a seconda della categoria di beni interessati: una licenza di importazione ovvero una dichiarazione dell'importatore, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 4 e 5, che recano al riguardo disposizioni procedurali dettagliate. È inoltre previsto l'ingresso temporaneo nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica o

nei casi in cui sia necessario un rifugio temporaneo per preservarli dalla distruzione o dalla perdita, qualora nel Paese di origine sia in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale.

Segnala poi che, ai sensi dell'articolo 6, sia la licenza di importazione sia la dichiarazione dell'importatore devono essere presentate alle autorità doganali competenti che, nelle loro attività di verifica, possono esaminare fisicamente i beni, anche mediante una perizia. Le stesse autorità doganali devono registrare l'entrata dei beni culturali, conservare l'originale dei documenti e consegnarne una copia al dichiarante, in modo da garantire la tracciabilità dei beni. Illustra inoltre l'articolo 7 che dispone la pubblicazione periodica da parte della Commissione europea degli elenchi degli uffici doganali competenti designati dagli Stati membri, mentre secondo l'articolo 8 le autorità doganali possono sequestrare e trattenere temporaneamente, per un periodo massimo di sei mesi, i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora non possa essere dimostrato che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente dal Paese di origine.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - prevede che gli Stati membri garantiscano la cooperazione tra le rispettive autorità competenti e che possano sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione. Reputa tuttavia non sufficientemente chiaro se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

Precisa poi che, in base all'articolo 10, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di coloro che non rispettano le norme previste dal regolamento, in particolare di chiunque presenti dichiarazioni o informazioni false e che, secondo l'articolo 11, i medesimi Stati organizzano adeguate sessioni di formazione e di sviluppo delle capacità per le autorità doganali competenti, nonché campagne per sensibilizzare in particolare i potenziali acquirenti di beni culturali.

In conclusione, riepiloga le informazioni che gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 14, dovranno fornire alla Commissione europea: dichiarazioni dell'importatore registrate; violazioni regolamentari; numero di domande di licenza di importazione presentate e numero di domande di licenza di importazione respinte; statistiche sul commercio di beni culturali; numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti; numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 462)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che la Commissione si è fortemente battuta durante questa legislatura per far sì che le risorse premiali fossero aggiuntive rispetto ai fondi ordinari. Rammenta peraltro che, alla luce delle modifiche normative che si sono succedute, dal 2017 non è più previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sui finanziamenti premiali. Ciò premesso, segnala di aver inserito un'osservazione nello schema di parere volta a sollecitare proprio la reintroduzione del parere parlamentare sul decreto che fissa i criteri per il riparto della quota premiale, da accompagnare necessariamente con le assegnazioni riferite all'anno precedente, motivate sulla base dei risultati conseguiti.

Rimarca altresì l'urgenza di corrispondere le quote premiali riferite agli anni 2016 e 2017, sottolineando che il procedimento attuale richiede tempi eccessivamente lunghi, come dimostra ancora una volta il disallineamento tra la concreta assegnazione dei fondi e l'annualità di riferimento.

Coglie quindi l'occasione per manifestare un giudizio positivo sulle misure approvate ieri in Consiglio dei ministri in merito alla legge di bilancio, in base alle quali si prevede la messa a bando di 1.500 posti per ricercatore sia nelle università che negli enti di ricerca, in favore dei giovani.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), pur non manifestando obiezioni sull'impianto generale del parere, ritiene che esso sia alquanto limitato. Riconosce infatti la necessità di riallineare le tempistiche, ma giudica eccessivamente vago il tema delle risorse aggiuntive, tenuto conto che per il 2017 la quota premiale è stata ancora una volta attinta dal Fondo ordinario. Afferma pertanto che occorre anzitutto riportare ad un livello adeguato l'ammontare del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Concorda comunque con le indicazioni volte a ripristinare il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, ma sollecita un chiarimento sull'osservazione n. 4, lettera a), reputando prioritario che il Parlamento si esprima non soltanto sui criteri ma anche sul decreto di assegnazione. Condivide invece l'indicazione contenuta nell'osservazione n. 4, lettera b).

Dopo aver chiesto alla relatrice di trasformare in condizioni le osservazioni, deplora l'assenza di criteri di oggettiva trasparenza con riferimento alla distribuzione della sottoquota del 70 per cento. Lamenta ancora una volta la mancata coincidenza di alcuni indicatori, rimarcando la necessità di assicurare chiarezza nei confronti non soltanto del Parlamento ma anche dei destinatari del provvedimento, verso cui del resto la premialità dovrebbe sortire un effetto virtuoso.

Avvicinandosi la conclusione della legislatura, esprime profonda amarezza per l'incapacità del Parlamento di modificare le norme sulla premialità, che l'hanno resa un fenomeno a suo avviso incontrollabile, basato su decisioni arbitrarie e discrezionali che nulla hanno a che fare con il merito. Coglie infine l'occasione per segnalare criticamente la mancata calendarizzazione dei disegni di legge nn. [2431](#) e [2537](#) sulla ricerca, preannunciando il voto contrario della sua parte politica.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ringrazia la relatrice per la sintesi del lavoro svolto dalla Commissione in questi anni. Pur riconoscendo che la Commissione non è riuscita a riformare del tutto la premialità, invita a valutare positivamente le riflessioni finora manifestate sulla questione, le quali potranno porre le basi per l'attività della prossima legislatura. Sollecita a sua volta l'assegnazione delle quote premiali relative agli anni 2016 e 2017 e concorda con lo schema di parere.

Il senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) afferma che lo schema di parere riepiloga in sostanza tutte le indicazioni che la Commissione ha dato al Governo in occasione dell'esame dei diversi provvedimenti, tra cui anzitutto l'esigenza di fondi premiali aggiuntivi. In proposito, chiede di rafforzare la premessa relativa alla costituzione di un fondo *ad hoc* per l'annualità 2018.

In merito all'osservazione n. 4, lettera a), reputa che a fronte di criteri di riparto oggettivi e rigorosi,

sottoposti all'esame parlamentare, potrebbe essere superfluo prevedere il parere anche sulle assegnazioni concrete, per cui condivide l'impostazione della relatrice. Concorda altresì con le osservazioni nn. 1 e 2 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice [DI GIORGI](#) (PD) si dichiara disponibile a modificare la premessa nel senso indicato dal senatore Conte. Rispondendo poi al senatore Bocchino, condivide le criticità riferite all'attività degli ultimi anni, segnalando comunque i positivi risultati raggiunti su alcuni temi specifici. Tiene peraltro a chiarire che il Parlamento dovrebbe più correttamente esprimersi sui criteri e sulle modalità di assegnazione della quota premiale, demandando al Governo la responsabilità del riparto concreto delle risorse. Ciò anche in un'ottica di serietà, tenuto conto che le Commissioni parlamentari non hanno gli strumenti per valutare nel merito i progetti e dunque non possono intervenire sui dettagli delle assegnazioni. Reputa pertanto preferibile conoscere a consuntivo le somme erogate per la premialità, che dovrebbero accompagnare il provvedimento sui criteri per l'anno successivo, corredato da adeguate motivazioni in merito ai risultati.

Riconosce peraltro l'esigenza di segnalare le contraddizioni circa l'indicatore utilizzato, che dunque introdurrà nelle premesse dello schema di parere. Nega tuttavia l'assenza di trasparenza e rivendica la scelta di separare la premialità dai fondi ordinari. Riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) prende brevemente la parola per manifestare contrarietà in merito alla rinuncia ad esprimere il parere anche sul riparto della quota premiale, ricordando che la Commissione è chiamata per legge ad esprimersi su altri provvedimenti che distribuiscono risorse pubbliche. Giudica pertanto assai grave tale approccio, tanto più che se non fosse stato esaminato lo schema di decreto sul riparto dei premiali 2015 non sarebbe emersa la contraddizione relativa all'uso degli indicatori, a dimostrazione dell'utilità della funzione di controllo svolta dal Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che la legislazione vigente non prevede più il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto relativi ai criteri e al riparto della quota premiale. Ritiene peraltro che le considerazioni relative alle funzioni del potere legislativo e di quello esecutivo attengano a valutazioni di merito.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si associa alle affermazioni del senatore Bocchino, sottolineando l'importanza di coinvolgere le Commissioni parlamentari nei processi di valutazione. Rivendica peraltro l'azione del suo Gruppo volta proprio ad inserire, attraverso proposte emendative, la funzione consultiva delle Commissioni parlamentari su diversi provvedimenti. Ritiene infatti che il parere parlamentare non sia affatto un ostacolo alla velocità delle procedure, ma rappresenta invece un'opportunità.

Nell'apprezzare lo sforzo della relatrice, lo giudica comunque insufficiente in quanto la Commissione avrebbe potuto esprimere un parere negativo. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003**, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 2a e 3a. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **TOCCI** (PD), premettendo che la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni 2a e 3a sulla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo alla punibilità penale degli atti razzisti e xenofobi, sottoscritto dall'Italia il 9 novembre 2011.

Precisa quindi che tale Protocollo addizionale mira a includere i reati legati alla propaganda a sfondo razzista e xenofobo attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, e prevede l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità nel perpetrare uno dei reati citati.

Segnala poi che l'Italia ha scelto di provvedere alla ratifica del Protocollo mediante la modifica della legge n. 654 del 1975 che ratifica la convenzione internazionale del 1966 in materia di eliminazione delle forme di discriminazione razziale. Su tale legge è poi recentemente intervenuta la legge n. 115 del 2016 sul cosiddetto negazionismo.

Rileva pertanto che la modifica testuale che il provvedimento in esame apporta all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 è volta a prevedere, da un lato, che i crimini possano essere commessi anche con mezzi informatici o telematici e, dall'altro, l'introduzione di una circostanza aggravante specifica per chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità.

Non ravvisando particolari interazioni con gli ambiti specifici di competenza della Commissione, se non per la materia culturale in generale, condivide infine la posizione manifestata dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, la quale nell'esprimere il proprio parere, ha invitato a valutare l'opportunità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e *internet provider* nonché di richiedere ai gestori di piattaforme di comunicazione l'attivazione di sistemi efficaci di monitoraggio dei contenuti a fondo xenofobo o razzista.

Il **PRESIDENTE** chiede la disponibilità dei Gruppi a votare lo schema di parere nella seduta odierna.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) ritiene preferibile rinviare la votazione, onde svolgere una riflessione complessiva sulle norme che attengono alla medesima materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore **MARCUCCI (PD)**, osservando che il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo, per quanto di interesse, di sostenere anche le attività della pesca ricreativa e sportiva. Tra le norme di competenza segnala quindi anzitutto l'articolo 4, che istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a finanziare, in via sperimentale, varie attività tra cui anche la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, lo svolgimento di campagne di educazione alimentare, i programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica.

Incide sulle parti di interesse anche l'articolo 13, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, adeguandola alle disposizioni europee. Il Presidente relatore enuncia in particolare i principi e criteri direttivi della delega, volti a: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un meccanismo di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla legislazione europea in materia di strumentazione, coordinandole in modo da garantire coerenza e sistematicità.

Ricorda in proposito che il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita l'attività di pesca a fini ricreativi ? sportivi, differenziandosi dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate. Evidenzia dunque che, per tali motivi, non essendo l'attività di pesca sportiva finalizzata alla vendita e/o al commercio del pescato, fino ad oggi non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi. Rileva peraltro che, sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della Federazione italiana produttori e operatori articoli da pesca sportiva (FIPO), le conseguenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il mondo produttivo e per l'erario conseguenti all'eventuale introduzione di una licenza «onerosa» sarebbero gravi; infatti, si avrebbe un rilevante danno economico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezzature ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina. Si potrebbero altresì generare minori introiti a seguito del contrarsi dei consumi per una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti da una nuova tassazione, che non sarebbero a suo avviso compensati dalle entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa.

Preannuncia conclusivamente l'intenzione di inserire un'osservazione nello schema di parere con cui si invita la Commissione di merito a chiarire che, in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 13 del disegno di legge in esame, laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri  
**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che mercoledì scorso è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alle riformulazioni 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) della relatrice.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) illustra il subemendamento 4.1 (testo 2)/2, volto a sopprimere il comma 4 dell'emendamento cui si riferisce. Nel dar conto anche del 4.1 (testo 2)/3, reputa necessario specificare i compiti della figura dell'educatore, nelle sue diverse sfaccettature. Ritene peraltro troppo riduttivi i requisiti previsti nell'emendamento della relatrice, anche per quanto riguarda il numero dei crediti formativi universitari richiesti.

Dà conto altresì del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/1, che sopprime il testo nella parte in cui prevede l'attribuzione della qualifica per coloro i quali hanno svolto attività lavorativa anche non continuativa per tre anni. Ritene infatti opportuno assicurare una certa professionalità a tali figure. Quanto al subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/3, fa presente che esso chiarisce che i tre anni di lavoro dovrebbero essere quanto meno continuativi.

In una breve interruzione la relatrice **PUGLISI** (PD) fa presente che la scelta se tutelare o meno i precari che già svolgono l'attività di educatore ha carattere politico. Tiene peraltro a precisare che, dato il mercato del lavoro attuale, non sempre la suddetta attività può essere stata svolta in maniera continuativa.

Riprendendo la propria illustrazione, la senatrice **BLUNDO** (M5S) ritiene che la tutela dei precari non possa prescindere dalla verifica dei titoli e dunque sollecita una riflessione. Giudica infatti preferibile riconoscere una qualifica esclusivamente a coloro che sono in possesso dei titoli adeguati.

Dà indi conto del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/4, che chiede una continuità di almeno due anni di lavoro, nonché del subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/6, mediante il quale si sollecita la previsione di un contratto in essere, nell'ottica di introdurre requisiti più stringenti di professionalità.

In merito al subemendamento 13.1 (testo 2 corretto)/8, ritiene che la facoltà di Scienze della formazione primaria non debba essere inclusa.

Avviandosi alla conclusione, illustra le proposte 13.1 (testo 2 corretto)/11, 13.1 (testo 2 corretto)/13 e 13.1 (testo 2 corretto)/14.

Si danno quindi per illustrati i restanti subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - *Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella riunione della scorsa settimana dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è convenuto di fissare a oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 462**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

tenuto conto che la quota da ripartire a fini premiali è pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2015 di riparto del FOE 2015;

riscontrato nuovamente, come accaduto nel 2014, il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento;

evidenziato che resta ancora da ripartire la quota premiale del FOE riferita al 2016 e che per il 2017, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016, non si prevede più l'accantonamento di una somma non inferiore al 7 per cento del FOE a fini premiali, ma resta comunque in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei

Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

considerato che dall'annualità 2018 la quota premiale non sarà più attinta percentualmente dal FOE, ma dovrebbe costituire un ammontare a se stante, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 218 del 2016, nell'auspicio che si costituisca un fondo *ad hoc*;

rilevata l'esigenza di valorizzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, anche come opportunità di supporto al Governo e di confronto democratico, soprattutto nel campo della politica della ricerca, per sua natura complessa e trasversale, tenuto conto della valenza politica delle fasi di programmazione, coordinamento e valutazione delle politiche nazionali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) si sollecita il Governo a completare al più presto la procedura per l'assegnazione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016, pari a 69.527.570 euro;
- 2) si reputa necessario procedere in modo altrettanto tempestivo, e con modalità semplificate, all'assegnazione dei 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, degli enti vigilati, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
- 3) si ritiene indispensabile introdurre, nell'ambito della legge di bilancio, sia risorse aggiuntive per il finanziamento ordinario sia strumenti per promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218;
- 4) si sollecita il Governo a sostenere iniziative legislative per introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sullo schema di decreto di riparto del Fondo ordinario, anche sui seguenti atti:
  - a) sullo schema di decreto ministeriale che definisce criteri, modalità e termini per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati ai sensi del summenzionato articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, da trasmettere unitamente al provvedimento di assegnazione dell'anno precedente corredato da un'illustrazione dei risultati conseguiti come presupposto per la valutazione del suddetto schema di decreto;
  - b) sullo schema di Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, corredato dai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi generali e agli interventi definiti nel precedente PNR.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 462**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti;

tenuto conto che la quota da ripartire a fini premiali è pari a 99.025.459 euro, già accantonata dal decreto ministeriale n. 599 del 2015 di riparto del FOE 2015;

riscontrato nuovamente, come accaduto nel 2014, il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento;

rilevata la mancata coincidenza tra i valori dell'indicatore finale IRFS1 riportati nella tabella rispetto a quelli del medesimo indicatore presenti nel rapporto finale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

evidenziato che resta ancora da ripartire la quota premiale del FOE riferita al 2016 e che per il 2017, in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016, non si prevede più l'accantonamento di una somma non inferiore al 7 per cento del FOE a fini premiali, ma resta comunque in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

considerato che dall'annualità 2018 la quota premiale non sarà più attinta percentualmente dal FOE, ma costituisce un ammontare a se stante, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 218 del 2016, tale da portare alla creazione di un fondo *ad hoc*;

rilevata l'esigenza di valorizzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, anche come opportunità di supporto al Governo e di confronto democratico, soprattutto nel campo della politica della ricerca, per sua natura complessa e trasversale, tenuto conto della valenza politica delle fasi di programmazione, coordinamento e valutazione delle politiche nazionali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) si sollecita il Governo a completare al più presto la procedura per l'assegnazione della quota premiale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016, pari a 69.527.570 euro;
- 2) si reputa necessario procedere in modo altrettanto tempestivo, e con modalità semplificate, all'assegnazione dei 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, degli enti vigilati, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;
- 3) si ritiene indispensabile introdurre, nell'ambito della legge di bilancio, sia risorse aggiuntive per il finanziamento ordinario sia strumenti per promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218;
- 4) si sollecita il Governo a sostenere iniziative legislative per introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sullo schema di decreto di riparto del Fondo ordinario, anche sui seguenti atti:
  - a) sullo schema di decreto ministeriale che definisce criteri, modalità e termini per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati ai sensi del summenzionato articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016, da trasmettere unitamente al provvedimento di assegnazione dell'anno precedente corredato da un'illustrazione dei risultati conseguiti come presupposto per la valutazione del suddetto schema di decreto;
  - b) sullo schema di Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, corredato dai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi generali e agli interventi definiti nel precedente PNR.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

Art. 4

### 4.1 testo 2/1

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».*

### 4.1 testo 2/2

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 4.*

### 4.1 testo 2/3

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:*

«5. L'educatore professionale socio-pedagogico, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
- b) servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
- c) servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;
- d) servizi educativi per anziani;
- e) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;
- j) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- g) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- h) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- i) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della promozione culturale e della lettura.

*5-bis.* La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 a indirizzo specifico o dopo il superamento di un corso di specializzazione che preveda 60 CFU di indirizzo specifico rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della formazione primaria o della educazione dell'università.

*5-ter.* Il pedagogo, nella sfera delle proprie competenze, opera prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

- a) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;
- b) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche;
- c) servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
- d) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- e) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

*5-quater.* Il pedagogo, nell'ambito dei servizi prestati presso le istituzioni scolastiche, opera ? a supporto e in accordo con docenti e famiglie ? in ambito educativo, formativo e pedagogico, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, potenziando l'inclusione e contribuendo

all'individuazione precoce di eventuali comportamenti a rischio al fine di prevenire fenomeni di bullismo o altre forme di devianza e prevaricazione, nonché per favorire e promuovere processi di apprendimento attraverso l'uso di tecniche metodologiche consolidate, innovative, misurabili e sperimentali.

*5-quinquies.* La formazione universitaria e la specializzazione *post*-laurea sono requisiti indispensabili, insieme con il tirocinio formativo, per esercitare la professione di pedagogo in ambito scolastico. Le università, fatta salva l'autonomia didattica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), istituiscono un corso di perfezionamento *post*-laurea abilitante, di durata biennale, afferente all'area delle Scienze dell'educazione e della formazione, funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze didattiche educative e disciplinari. Il corso prevede l'approfondimento dei precedenti e attuali studi in campo pedagogico, metodologico e didattico, della sociologia giuridica e della devianza, dei metodi della letto-scrittura nonché delle attività educative inerenti le principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di *handicap*. Il corso prevede un numero non inferiore a 600 ore di tirocinio formativo, pari a 120 crediti formativi universitari nonché la discussione di un elaborato-lavoro finale.

*5-sexies.* Possono accedere al corso di perfezionamento *post*-laurea, di cui al comma *5-quinquies*, esclusivamente coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale in Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero nelle classi LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93, nonché una laurea/specializzazione nel settore scientifico-disciplinare MPED-03 (Didattica e pedagogia speciale).

*5-septies.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, recanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge».

#### **4.1 testo 2/4**

[SERRA, BLUNDO](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», comma 6, dopo le parole: «L-19 Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia», inserire le seguenti: «e che preveda una formazione mirata sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap».*

#### **4.1 testo 2/5**

[SERRA, BLUNDO](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4» apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, della laurea triennale nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche»;*
- b) sopprimere il comma 7.*

*Consequentemente, al comma 8, sostituire le parole: «le disposizioni dei commi 6 e 7» con le seguenti: «le disposizioni di cui al comma 6».*

#### **4.1 testo 2/6**

[BLUNDO, SERRA](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», comma 7, sostituire le parole: «almeno 20 CFU» con le seguenti: «almeno 60 CFU».*

#### **4.1 testo 2/7**

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 8.*

#### **4.1 testo 2/8**

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 4», comma 8, dopo le parole: «commi 6 e 7» sopprimere la seguente: «non» e sostituire le parole: «né costituiscono» con le seguenti: «e costituiscono».*

*Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 8-ter.

8-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo sostituire le parole "6 per cento" con le seguenti "6,25 per cento".

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8,».*

Art. 13

### **13.1 testo 2 corretto/1**

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, sopprimere la lettera b).*

### **13.1 testo 2 corretto/2**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività di educatore», aggiungere le seguenti: «e/o delle mansioni educative di cui all'articolo 6, negli ambiti professionali di cui all'articolo 3».*

### **13.1 testo 2 corretto/3**

[BLUNDO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «anche non».*

### **13.1 testo 2 corretto/4**

[BLUNDO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), sostituire le parole: «, anche non», con le seguenti: «di cui almeno due».*

### **13.1 testo 2 corretto/5**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 2, lettera b), dopo le parole: «del datore di lavoro», aggiungere le seguenti: «ovvero dichiarazione o attestazione dell'ente di terzo settore, o di un organismo che persegua scopi educativi e formativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con indicazione delle competenze acquisite ai sensi del medesimo decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13».*

### **13.1 testo 2 corretto/6**

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), al capoverso «Art. 13», comma 2, lettera c), dopo le parole: «ha un contratto», inserire le seguenti: «in essere».*

### **13.1 testo 2 corretto/7**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire le parole: «entro l'anno scolastico 2001/2002», con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge», e dopo le parole: «scuola magistrale», aggiungere le seguenti: «, o equipollente,».*

### **13.1 testo 2 corretto/8**

[BLUNDO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la parola: «primaria»;*

b) *sopprimere le parole da: «anche con modalità telematica», fino ad: «attivati».*

### **13.1 testo 2 corretto/9**

[BLUNDO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere la parola:*

«primaria».

**13.1 testo 2 corretto/10**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

«Le relative spese di frequenza non sono a carico del partecipante. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo sostituire le parole: "6 per cento", con le seguenti: "6,1 per cento"».

*Conseguentemente, ancora, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3,».*

**13.1 testo 2 corretto/11**

[BLUNDO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «di un concorso», aggiungere le seguenti: «per titoli ed esami»;*
- b) *dopo le parole: «di contratto», aggiungere le seguenti: «in essere»;*
- c) *sostituire le parole: «, anche non», con le seguenti: «di cui almeno due»;*
- d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di livello D1».*

**13.1 testo 2 corretto/12**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 4, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «anche presso enti di terzo settore ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106, ».*

**13.1 testo 2 corretto/13**

[BLUNDO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di livello D1».*

**13.1 testo 2 corretto/14**

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», comma 5, sostituire le parole: «in possesso di altra laurea», con le seguenti: «in possesso della laurea in Scienze della educazione e formazione classe L-19, o affini relative alle classi LM-85, LM-50, LM-57, LM-93, LS-65, LS-56, LS-87,».*

**13.1 testo 2 corretto/15**

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 6 siano titolari di un contratto di lavoro, gli oneri del corso di cui al medesimo comma sono a carico del datore di lavoro».

**13.1 testo 2 corretto/16**

[SERRA](#), [BLUNDO](#)

*All'emendamento 13.1 (testo 2 corretto), capoverso «Art. 13», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali dei

lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione, è stabilito il compenso orario minimo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che operano negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'entità del compenso è adeguata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente».

# 1.3.2.1.21. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017**  
**403<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore [TOCCI](#) (PD) precisando che la proposta normativa riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Dopo aver ricordato che il Parlamento europeo, il 10 maggio 2012 ha approvato la «Giornata europea dei Giusti» con una dichiarazione firmata da 388 parlamentari, evidenzia che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Puntualizza altresì che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti

umani, in difesa del valore della verità. Rileva infine che le amministrazioni e gli enti pubblici, senza ulteriori oneri, possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Dà infine conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Il **PRESIDENTE** registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

## IN SEDE DELIBERANTE

**(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure**

(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 21 marzo 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva infatti convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Riferisce quindi che il 25 ottobre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1ª Commissione sia sul testo che sull'unico emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 ottobre 2016), e di tenore non ostativo con presupposto sul testo e non ostativo sull'emendamento per quanto riguarda la 5ª Commissione.

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo

complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 24 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Considerato che il 10 novembre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante, propone di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre 2017).

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice **CARDINALI (PD)**, la quale ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che conferma del resto gli importanti segnali già preannunciati dal ministro Franceschini circa il riconoscimento del valore del festival Umbria Jazz. Sottolinea infatti che tale manifestazione riveste un ruolo importante, anche al di fuori dei confini regionali, per la promozione della musica. Si compiace quindi che, grazie alla definitiva approvazione da parte della Commissione, il provvedimento possa diventare celermente legge.

Il **PRESIDENTE** tiene a ringraziare tutti i Gruppi per aver dato l'assenso al trasferimento di sede, anche in merito ad altri provvedimenti in discussione oggi, e di aver pertanto consentito di concludere un percorso condiviso da parte dell'intera Commissione.

La relatrice **Elena FERRARA (PD)** concorda con le affermazioni del Presidente, rimarcando a sua volta il valore premiante sul piano culturale del provvedimento in titolo. Rivendica dunque con orgoglio il lavoro già concluso in sede referente e rivolge un ringraziamento a tutti i Gruppi, ritenendosi peraltro soddisfatta anche della approvazione del disegno di legge n. 2459.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il **PRESIDENTE** registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la relatrice aveva presentato l'emendamento 14.100, volto a recepire una condizione sul testo della Commissione bilancio, poi successivamente riformulato in un testo 2, sempre su indicazione della Commissione bilancio, entrambi pubblicati in allegato. Riferisce altresì che la senatrice Serra ha ritirato tutte le sue proposte emendative, inclusi i subemendamenti.

La relatrice **PUGLISI (PD)** rende noto che è in corso una interlocuzione tra i Dicasteri dell'istruzione e dell'economia in merito alla sostenibilità della condizione che la Commissione bilancio ha posto sul testo. Qualora essa fosse superata, sarebbe infatti possibile concludere l'esame del provvedimento senza modifiche. In quest'ottica ritira tutte le proposte emendative a sua firma.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) sono considerati decaduti essendo stati appena ritirati i suddetti emendamenti. Segnala comunque che, allo stato attuale, la Commissione è tenuta ad adempiere alla condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio, salvo che non vi siano elementi nuovi tali da giustificare un diverso orientamento da parte di quella Commissione.

La senatrice **BLUNDO (M5S)** ritira a sua volta le proposte emendative a sua prima firma, preannunciando comunque la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti su temi specifici.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PUGLISI** (PD) ricorda che le parti di interesse sono solo quelle oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati. Segnala quindi che all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 6), nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega sulla sperimentazione clinica dei medicinali, è menzionata la previsione di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca da riconoscere, per la parte prevalente, ai medesimi centri di ricerca e, per la restante parte, ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute.

Fa presente poi che sempre all'articolo 1, comma 2, lettera l), in relazione alla formazione continua dei medici, vengono richiamati appositi percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca multicentrici, mentre alla lettera m), numero 2), si fa riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie, che dovranno essere riassegnati a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori con meno di 40 anni.

Quanto all'articolo 3, comma 4, mette in risalto il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella predisposizione di un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, nell'ambito del quale sono promossi specifici studi nei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, i cui profili professionali sono individuati mediante accordi in Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali suddetti, per i quali l'ordinamento didattico della formazione è definito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari. In proposito, fa notare che sono ricompresi nell'area professionale oggetto di riforma anche le figure degli educatori professionali, che sono parimenti interessate dal disegno di legge n. 2443, in corso d'esame in 7ª Commissione. Per questi ultimi, rinominati dal disegno di legge n. 2443 "educatori professionali socio-sanitari" vengono dettate norme sulla formazione universitaria dall'articolo 7 del summenzionato provvedimento, nonché sull'adeguamento dei percorsi formativi, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Tornando al disegno di legge n. 1324-B, rileva il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto concerne sia l'ordinamento didattico della formazione, in base all'articolo 6, delle nuove professioni sanitarie che dovessero sorgere, sia, in base all'articolo 7, l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica e gli eventuali percorsi formativi integrati.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 15, comma 2, detta norme sui medici extracomunitari che intendano partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per i

quali il Ministero della salute può concedere un'autorizzazione temporanea, previa individuazione dei requisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché per il rilascio del visto di ingresso, con un ulteriore decreto del Ministro della salute di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1349-B (CELEBRAZIONI MATTEOTTI E MAZZINI)*

Il **PRESIDENTE** comunica che la Presidenza del Senato, acquisito l'assenso del Governo, ha disposto la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. **1349-B** (celebrazioni Matteotti e Mazzini), il cui esame si era già concluso in sede referente.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il **PRESIDENTE** convoca immediatamente una nuova seduta della Commissione per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1349-B (celebrazioni Matteotti e Mazzini) e avverte che l'ordine del giorno della settimana è conseguentemente integrato con tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2891**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che la proposta riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani;

considerato che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado;

osservato che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità;

tenuto conto che le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

Art. 14

##### **14.100**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori ma viene demandata alla contrattazione collettiva".*

##### **14.100 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori".*

## 1.3.2.1.22. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 405 (ant.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017  
405ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[MARCUCCI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2978) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), dopo aver premesso che il disegno di legge in titolo reca una pluralità di accordi oggetto di ratifica, segnala per le parti di competenza lo Scambio di lettere tra Repubblica italiana e *l'International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property* (ICCROM) aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la

conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. Al riguardo, rinvia alla relazione illustrativa presentata in prima lettura, secondo la quale l'ICCROM è un'organizzazione intergovernativa con sede a Roma cui aderiscono attualmente 133 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale.

Si sofferma indi brevemente sulla composizione e sugli organi di governo dell'ICCROM, il cui attuale direttore generale è il dottor Stefano De Caro, in scadenza il 31 dicembre 2017. Fa presente quindi che l'Organizzazione ha attualmente in organico 35 dipendenti, di cui 14 di nazionalità italiana, e che l'Italia partecipa al bilancio ordinario con un contributo obbligatorio erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferisce poi che lo Scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ICCROM ha l'obiettivo di emendare l'Accordo di sede del 1957, modificando la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. L'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente - prosegue la relatrice - prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione. Per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.

Puntualizza tuttavia che, in virtù della Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite devono beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità. Ricorda in merito che l'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, peraltro riservandosi la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali. Fa presente inoltre che la questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali.

Comunica quindi che nel 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essere accordata in via interpretativa.

Paventa poi il rischio che una mancata soluzione negoziata della questione del trattamento fiscale dei funzionari italiani si rifletta negativamente sul mantenimento della sede dell'ICCROM in Italia, tanto più che per l'Organizzazione il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano stesso. Secondo l'Esecutivo, l'emendamento dell'articolo 11 dell'Accordo di sede avrà un effetto positivo sulla permanenza dell'ICCROM in Italia, che comunque rappresenta una istituzione prestigiosa in settori a cui tradizionalmente l'Italia annette grande rilevanza e che offrono visibilità sul piano internazionale. Afferma dunque che la richiesta dell'ICCROM di estendere ai funzionari italiani i benefici fiscali appare coerente con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che lo scambio di lettere prevede la corresponsione di un milione di euro *una tantum* a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM.

Dà infine conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la

Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

## AFFARI ASSEGNATI

### **Ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale (n. 1024)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 89)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver presentato, in qualità di relatore, uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta). Nel ribadire la finalità della procedura, volta a predisporre, unitamente allo schema di risoluzione, anche una sorta di *vademecum* sulle possibilità di attingere a finanziamenti europei che riguardano la cultura e lo sport, dà conto di un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, riformulato in termini prettamente formali. Precisa conclusivamente che detto nuovo schema di risoluzione potrà essere di supporto agli operatori interessati, ed in particolare agli amministratori locali, per districarsi tra i diversi programmi europei. Riferisce infine di aver acquisito per le vie brevi l'orientamento favorevole del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i cui rappresentanti sono impossibilitati a partecipare alla seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di risoluzione, come riformulato.

### **Affare relativo sulle modalità di attuazione della statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 1139)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente [MARCUCCI \(PD\)](#), in sostituzione del relatore Martini, ripercorrendo l'*iter* legislativo relativo ai disegni di legge nn. [322](#) e connessi sulla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali nell'ambito del comparto dell'Alta formazione artistica e musicale e coreutica (AFAM), in merito ai quali è stato approvato un emendamento al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. [2960](#)), confluito nell'articolo 1, commi da 362 a 364. Ricorda in particolare che le disposizioni approvate nel suddetto disegno di legge n. 2960 recepiscono solo parzialmente la proposta iniziale, in quanto non sono state incluse disposizioni inerenti anche altri temi, in aggiunta

alla statizzazione. Ciò ha motivato pertanto l'avvio della procedura in titolo, avente lo scopo di recuperare gli argomenti non inseriti nei documenti di bilancio, ma trattati dalla 7ª Commissione, tra cui ad esempio la situazione dei docenti, la sorte dei precari e l'organizzazione territoriale del sistema AFAM, in modo da indicare precisi indirizzi al Governo.

Ricorda peraltro che - anche su richiesta di alcuni Gruppi - è stata acquisita la disponibilità del ministro Valeria Fedeli ad essere presente in Commissione domani mattina proprio sulla procedura in titolo, nell'auspicio che si possa giungere all'approvazione di un testo condiviso nella seduta di domani.

Dopo aver sottolineato come la mancata attuazione della legge n. 508 del 1999 rappresenti una delle cause della difficile situazione esistente, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che affronta tutte le tematiche già oggetto di discussione in Commissione e già presenti nei testi unificati che il relatore Martini aveva proposto in merito ai suddetti disegni di legge nn. 322 e connessi. Ritiene perciò che lo schema di risoluzione sia un testo completo e sollecita tutti i Gruppi a far pervenire proprie proposte di integrazione, ribadendo il rilievo della procedura in titolo, sostanzialmente legata alle disposizioni del disegno di legge di bilancio che stanziavano nuove risorse per il comparto, approvate grazie all'azione incisiva del Parlamento.

Il senatore [TOCCI](#) (PD) domanda se il disegno di legge di bilancio verrà modificato presso la Camera dei deputati per quanto riguarda le norme sulla statizzazione.

Si associa a tale richiesta di chiarimenti la senatrice [BLUNDO](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'esame dei documenti di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento è oggetto di attenta valutazione rispetto alla procedura in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 5 dicembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata preannunciata la possibilità che emergessero di elementi nuovi tali da determinare una modifica del parere espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge n. 2443, già assunto come testo base. Comunica a tal proposito che è giunta in Commissione bilancio una nuova relazione tecnica, verificata positivamente, dalla quale si evince in sostanza che la

condizione posta dalla predetta Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione può ritenersi assorbita nel testo. Sulla base di tale nuova relazione tecnica, informa che la 5a Commissione ha riesaminato questa mattina il disegno di legge n. 2443. Riferisce quindi di aver acquisito per le vie brevi il mutamento di indirizzo da parte della Commissione bilancio la quale, a rettifica del parere precedentemente espresso sul testo, ha manifestato un parere non ostativo, nel presupposto che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera, ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

Riscontrato ciò, non occorre modificare su tale questione il testo già approvato dalla Camera dei deputati, in quanto viene meno la condizione precedentemente posta dalla Commissione bilancio. Ricorda altresì che sia la relatrice, sia le senatrici Serra e Blundo avevano già ritirato tutti gli emendamenti a propria firma. Rammenta peraltro che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di acquisire l'orientamento di tutte le forze politiche ai fini del trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo. Sollecita pertanto le forze politiche che non lo avessero già fatto ad esprimere il proprio orientamento in tal senso.

Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri e alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute dell'8 febbraio 2017, 21 febbraio 2017, 10 ottobre 2017, 17 ottobre 2017 e 5 dicembre 2017). In proposito, comunica che il rappresentante del Governo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha resto noto di rimettersi alle valutazioni della relatrice per l'espressione dei pareri sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) manifesta un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate ai diversi articoli.

Si passa alle votazioni.

Verificato il prescritto numero di senatori, con successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3, mentre l'emendamento 2.4 decade per assenza del proponente.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 2.5, 3.3 e 3.4.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutti i subemendamenti presentati agli emendamenti 4.1 e 4.1 (testo 2) risultano decaduti, in quanto sono state ritirate dalla relatrice le proposte a cui facevano riferimento.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.5.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) ritira gli emendamenti 4.6, 4.7, 7.3, 7.4 e 12.0.1.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) preannuncia la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 7.2, già ritirato.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che anche i subemendamenti presentati agli emendamenti 13.1 e 13.1 (testo 2 corretto) risultano decaduti, in quanto la relatrice ha ritirato le proposte a cui essi erano riferiti.

Dopo che il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ha ritirato l'emendamento 13.2, la proposta 13.3 decade per assenza del proponente.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.4 e 13.5.

Gli emendamenti 13.6 e 13.7 decadono per assenza del proponente.

Dopo che il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ha ritirato l'emendamento 13.8, gli emendamenti 13.9 e 13.10 decadono per assenza del proponente.

In esito a separate votazioni, gli emendamenti 13.11 e 13.12 sono respinti dalla Commissione, mentre gli emendamenti 13.13 e 13.14 decadono.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 14.1.

Concluso l'esame degli emendamenti, il [PRESIDENTE](#), non essendo pervenuto l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 7.2, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea. Puntualizza altresì alla senatrice Blundo che il suddetto ordine del giorno potrà essere presentato in una fase successiva dell'esame, in Assemblea oppure nuovamente in Commissione qualora il provvedimento venga nuovamente assegnato in sede deliberante.

A tale ultimo riferimento, la senatrice [SERRA](#) (*M5S*) dichiara a nome del Gruppo l'assenso al trasferimento alla sede deliberante, testimoniato anche dal ritiro di tutti gli emendamenti. Tiene tuttavia a precisare che il suo schieramento è contrario a tale modo di procedere in quanto il testo poteva essere modificato ed ampliato. Prende dunque atto che la ristrettezza dei tempi ha di fatto impedito alla Commissione di svolgere l'attività emendativa.

Il senatore [GOTOR](#) (*Art.1-MDP*) dichiara a nome del suo Gruppo il consenso al passaggio in sede deliberante.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) riferisce che, dopo un'attenta riflessione, il suo Gruppo è intenzionato a consentire il trasferimento alla sede deliberante, nonostante le riserve sul testo e sul modo in cui si è proceduto. Lamenta infatti che la Commissione è di fatto costretta ad approvare, con modalità accelerate, l'articolato già licenziato dalla Camera dei deputati, senza poterlo modificare. Rivendica tuttavia che, per senso di responsabilità, il suo Gruppo riconosce l'importanza e l'urgenza del provvedimento e non ha mostrato alcun intento ostruzionistico. Ciò motiva dunque l'assenso alla deliberante, mentre sul provvedimento preannuncia un voto di astensione.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*), dopo aver riscontrato a sua volta con rammarico i ristretti tempi di esame, manifesta la soddisfazione del suo Gruppo per l'adesione delle forze politiche al trasferimento di sede, pur comprendendo le riserve in merito al percorso intrapreso. Ricorda comunque che l'allungamento dei tempi è stato motivato da approfondimenti tecnico-giuridici legati alla relazione tecnica di passaggio sul testo approvato in prima lettura. Sottolinea peraltro che il provvedimento è assai atteso e occorre mettere a frutto il lavoro finora svolto. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore **CONTE** (*AP-CpE-NCD*), nel ribadire il consenso già espresso per le vie brevi al trasferimento di sede, richiama a sua volta le difficoltà riscontrate durante il percorso. Tiene tuttavia a precisare che la relatrice stessa aveva proposto delle modifiche di rilievo al testo, che non è stato possibile portare avanti, pena l'ulteriore passaggio parlamentare in terza lettura non praticabile data l'imminente conclusione della legislatura. Ritiene perciò che sia preferibile approvare il disegno di legge nella versione licenziata dalla Camera dei deputati, seppur perfettibile, anziché rinunciare del tutto al provvedimento. Dichiarò infine il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2443, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 2474, e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Il **PRESIDENTE** comunica che, ove fosse acquisito l'assenso dei Gruppi non presenti in ordine al trasferimento alla sede deliberante, inoltrerà la formale richiesta alla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2978**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo ed in particolare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e l'*International centre for the study of the preservation and the restoration of cultural property* (ICCRUM) aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo *status* giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali;

considerate le caratteristiche dell'ICCRUM, un'organizzazione intergovernativa con sede a Roma alla quale aderiscono attualmente 133 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale;

osservato che lo Scambio di lettere tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ICCRUM ha l'obiettivo di emendare l'Accordo di sede del 1957 modificando la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione, in quanto attualmente permangono delle differenze tra i funzionari di nazionalità italiana e gli altri funzionari, i quali godono dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione;

tenuto conto che la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1024  
(Doc. XXIV, N. 89)  
*(in formato pdf)*

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1139  
*(in formato pdf)*

# 1.3.2.1.23. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 406 (pom.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017**  
**406ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[CONTE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazioni**

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-03978 della senatrice Capacchione sulla posizione di scuole e istituti privati rispetto all'obbligatorietà dei vaccini, chiarendo preliminarmente che il Ministero non ha alcuna competenza sulle strutture, quali le ludoteche, che accolgono bambine e bambini per lo svolgimento di attività ricreative, dal momento che esse non fanno parte del sistema nazionale di istruzione. Precisa infatti che in tali strutture si declina la cosiddetta "istruzione parentale", prevista dall'ordinamento come una delle modalità con le quali è possibile adempiere all'obbligo di istruzione.

Ripercorre quindi le norme regolatrici della materia, quali l'articolo 111 del decreto legislativo n. 297 del 1994, l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 76 del 2005 e, da ultimo, l'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, attuativo della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo cui, nel caso di istruzione parentale, i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Dopo aver sottolineato che, per avvalersi dell'istruzione parentale, occorre che le famiglie dimostrino di avere la capacità tecnica o economica al dirigente scolastico del territorio di residenza, il quale provvede agli opportuni controlli, rileva l'esigenza di contemperare un duplice interesse: da un lato, garantire il rispetto dell'obbligo di istruzione e, dall'altro, tutelare il diritto di scelta delle famiglie circa le modalità del suo espletamento.

Afferma pertanto che su tale assetto si innesta la recente normativa in tema di obblighi vaccinali. In merito, ricorda che il decreto-legge n. 73 del 2017 disciplina una serie di adempimenti per le famiglie dei minori entro i 16 anni di età che accedono ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie. Puntualizza quindi che tra le richiamate istituzioni non sono presenti le strutture che erogano l'istruzione parentale, cui sono riconducibili le situazioni descritte nell'interrogazione.

Ciò non significa, tuttavia - prosegue il Sottosegretario - che la disciplina degli obblighi vaccinali non coinvolga anche i soggetti che adempiono gli obblighi scolastici all'interno del sistema dell'istruzione parentale, atteso che la scelta dell'istruzione parentale non può costituire una modalità di elusione dell'obbligo di copertura vaccinale introdotto per i minori tra 0 e 16 anni.

Afferma dunque che, anche in questi casi, la mancata osservanza di tale obbligo, a seguito della contestazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e secondo le circolari interpretative e operative, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei genitori, dei tutori e degli esercenti la patria potestà sul minore. Puntualizza conclusivamente che le misure invocate nell'interrogazione in riferimento agli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 73 del 2017 saranno però attivate non dal Ministero, che non esercita la vigilanza su dette strutture private, bensì, per quanto di rispettiva competenza, dagli enti locali in qualità di soggetti deputati alla tutela della salute pubblica, nonché dai servizi vaccinali delle competenti ASL.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, che reputa esauriente. Domanda comunque se il Dicastero si attiverà presso le ASL e gli enti locali per censire quanto meno ai fini statistici le situazioni in atto, dato che in alcune aree del Paese è un fenomeno assai diffuso.

Il sottosegretario DE FILIPPO, nel ribadire che non è una competenza propriamente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritiene che l'atto di sindacato ispettivo possa già rappresentare una segnalazione nei confronti delle ASL e dei comuni. Risponde quindi all'interrogazione n. 3-04082 della senatrice Blundo sull'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti tecnico-pratici, riferendo che l'Amministrazione è risultata soccombente rispetto ai contenziosi azionati dagli insegnanti tecnico-pratici relativamente al concorso docenti 2016, anche in quanto nel 2011 e nel 2013 non erano state organizzate dalle università procedure abilitanti, attraverso il tirocinio formativo attivo (TFA), per questa categoria di docenti.

Comunica quindi che, in presenza di tale situazione, il Ministero si è adoperato per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico e, in particolare, il rispetto della necessaria tempistica in relazione alle graduatorie di istituto da parte degli istituti scolastici.

Informa poi che la competente Direzione generale ha emanato, in data 17 agosto 2017, una specifica nota con la quale, recependo le indicazioni fornite in tal senso dall'Avvocatura dello Stato il precedente 12 agosto 2017, gli Uffici periferici territoriali sono stati invitati a garantire l'iscrizione in seconda fascia, secondo quanto statuito dal giudice amministrativo, dei docenti tecnico-pratici che avessero già un contenzioso pendente, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per cui il docente avesse presentato domanda di inserimento ai sensi dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai

sensi dell'Allegato C al decreto ministeriale n. 39 del 1998.

Puntualizza che la misura descritta è stata intrapresa anche al fine di consentire l'attribuzione degli incarichi di supplenza secondo le scadenze già previste, e di non costringere gli istituti a dover modificare le graduatorie - nonché le conseguenti nomine già effettuate - soltanto una volta acquisite ulteriori pronunce giudiziali, sfavorevoli all'Amministrazione, che sarebbero intervenute nei mesi successivi. Senza la misura adottata, gli studenti si sarebbero visti cambiare in corso d'anno i docenti già loro assegnati.

Specifica indi che l'altra nota del 29 agosto 2017, citata nell'interrogazione, è di carattere generale e reca le istruzioni e le indicazioni operative in materia di conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA. In conclusione, afferma che detta nota non contiene alcun riferimento alla sentenza del TAR Lazio e richiama la dovuta attuazione, nei confronti dei destinatari, delle ordinanze esecutive della giustizia amministrativa.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta, che giudica comunque tempestiva. Ritiene tuttavia che permangano dubbi interpretativi rispetto a particolari ricorsi. Lamenta peraltro che la giustizia stia di fatto gestendo il mondo della scuola, in quanto non sono state diramate indicazioni uniformi, con conseguente difficoltà per i docenti.

Il presidente **CONTE** dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2443 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

Il presidente **CONTE** comunica che è pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 2443, il cui esame si è concluso questa mattina in sede referente, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce quindi che è stata formalmente inoltrata alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento di sede, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il presidente [CONTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, prevista oggi al termine della seduta pomeridiana, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, giovedì 14 dicembre, al termine della seduta della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## 1.3.2.1.24. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 407 (ant.) del 14/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017**  
**407<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2443 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)**

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) segnala con sorpresa che nella giornata di ieri, proprio in coincidenza con la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. [2443](#), è giunta la comunicazione che l'onorevole professoressa Iori, prima firmataria del suddetto disegno di legge n. 2443, è stata eletta membro permanente nel senato della Società italiana di pedagogia (SIPED): si domanda pertanto se si sia trattato di un caso o di una circostanza voluta. Giudica infatti paradossale che in concomitanza dell'approvazione in Commissione e la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento citato siano state diramate tali notizie.

Nel rilevare poi come tutte le forze politiche siano stato oggetto di un grande attacco mediatico, nega il presunto blocco dell'*iter* del disegno di legge n. 2443, rappresentato da questo ramo del Parlamento, rivendicando invece la volontà del suo Gruppo di approvare misure serie che avrebbero migliorato il futuro dei lavoratori e dei pedagogisti. Ritiene invece che permangano, nel disegno di legge n. 2443, problemi gravissimi in termini di prospettive di lavoro.

Si interroga dunque sulla reale volontà della maggioranza di sostenere il comparto paventando il rischio che si tratti di operazioni meramente elettorali.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), nel confermare le notizie rese dalla senatrice Petraglia, fa proprie le considerazioni testé rese.

#### AFFARI ASSEGNATI

#### **Affare relativo sulle modalità di attuazione della statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 1139)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) prende la parola sull'ordine dei lavori per domandare in che misura l'affare in titolo si relazioni con le norme in corso di approvazione presso la Camera dei deputati sul disegno di legge di bilancio. Sollecita infatti a chiarire l'utilità della procedura in esame rispetto alle esigenze del settore.

Il [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore Martini, che potrà offrire un quadro di insieme rispetto alle sollecitazioni avanzate. Ringrazia poi il Ministro per aver assicurato la presenza nella seduta odierna.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) dà anzitutto conto di un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, precisando di aver arricchito il primo capitolo inerente le fasi del dibattito parlamentare con il richiamo alla risoluzione approvata dalla Commissione sulla musica (*Doc. XXIV*, n. 47). Ricorda infatti come alcuni contenuti di quella risoluzione siano confluiti prima nell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015 e poi nel decreto legislativo n. 60 del 2017.

Illustra successivamente le ulteriori modifiche più sostanziali riferite anzitutto all'impegno n. 6 sui problemi del precariato, in cui si invoca anche una norma di rango primario, eventualmente nella legge di bilancio 2018, laddove non tutte le questioni trovino spazio nel regolamento sul reclutamento.

Fa presente altresì che l'impegno n. 19 sullo stato giuridico dei docenti del comparto AFAM è stato riformulato in maniera più precisa, mentre l'impegno n. 21 invita a valutare la possibilità di ripristinare la Direzione generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Puntualizza comunque che lo scopo della procedura è dar seguito al lavoro svolto dalla Commissione soprattutto in merito ai disegni di legge nn. 322 e connessi, e, al contempo, indicare linee direttrici al Governo che dovrà materialmente procedere alla statizzazione, sulla quale non è previsto un parere parlamentare. La Commissione può così esercitare un ruolo *ex ante* di stimolo nei confronti dell'Esecutivo. Ritiene del resto che la presenza del Ministro in questa occasione testimoni l'interesse del Governo rispetto al tema.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) invoca preliminarmente un chiarimento nella parte dispositiva

laddove la Commissione impegna il Governo "entro i limiti delle disposizioni normative vigenti". Reputa infatti che tale inciso contrasti con gli impegni successivi in cui, al contrario, si richiede l'introduzione di norme primarie.

Pur riconoscendo la bontà di alcune previsioni, rileva criticamente come ancora una volta venga attribuito un carattere di necessità al riordino, che avrebbe bisogno invece di tempi di discussione a suo avviso non compatibili con la procedura in esame.

Stigmatizza pertanto tale modo di procedere, ritenendo più utile intervenire nel disegno di legge di bilancio in discussione presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto lo schema di risoluzione non impone vincoli cogenti. Non ravvisa infatti alcun richiamo al momento di avvio della statizzazione né alle modalità con cui verranno distribuiti i fondi tra gli Istituti che richiedono di essere statizzati. Fa notare altresì che alla Camera dei deputati sono stati presentati emendamenti sui Poli musicali che superano l'impostazione stessa del documento in esame, al punto che l'intera procedura rischia di essere un mero esercizio di stile.

Ritiene infine che il modo migliore per dare risposta ai precari sia attraverso disposizioni normative specifiche che bisogna avere coraggio di approvare, altrimenti si tratta solo di proclami. Si riserva di intervenire conclusivamente su altre questioni di dettaglio.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) giudica talmente grave il presupposto su cui l'affare assegnato è stato di fatto imposto alla Commissione, che risulta superfluo entrare nei particolari dello schema di risoluzione. Pur riconoscendo le buone intenzioni del relatore, sottolinea criticamente come dal 2014 la Commissione si stia occupando dell'AFAM, su cui è stata tuttavia persa l'occasione per una disciplina seria. Deplora altresì che il Senato in questi anni sia stato impegnato su argomenti a suo giudizio inutili, che hanno paralizzato i lavori senza consentire di affrontare ben altre tematiche.

Ritiene perciò che l'affare assegnato in titolo non possa realmente incidere, tanto più che non è possibile a suo avviso votare lo schema di risoluzione prima dell'approvazione della legge di bilancio in seconda lettura. Reputa conclusivamente che le lacune del settore permarranno, a dimostrazione che l'AFAM non era in realtà una priorità politica della maggioranza.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ringrazia il relatore per aver accolto alcuni suggerimenti, con particolare riferimento alla risoluzione sulla musica. Rivendica infatti i risultati ottenuti in questi anni, tenuto conto che nel percorso formativo di base sono state create le condizioni per un rafforzamento dell'offerta formativa nel settore musicale. In proposito, ricorda che nel decreto legislativo n. 60 del 2017 almeno quattro articoli sono dedicati al tema, che ha peraltro un carattere trasversale. Rivendica altresì l'avvio di percorsi virtuosi dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), alla formazione, alla produzione culturale e musicale.

Fa presente comunque che i testi originari dei disegni di legge nn. [322](#) e connessi avevano ad oggetto esclusivamente la statizzazione e che solo in corso d'opera si è deciso di ampliare l'orizzonte di azione, aprendo all'intero comparto. Evidenzia altresì che il 50 per cento dei conservatori lavora con ragazzi che hanno meno di 18 anni e non sono dunque iscritti al segmento accademico.

Dopo aver citato l'articolo 15 del decreto legislativo n. 60, fa presente che anche tra gli operatori del settore è stata prospettata la possibilità di dettagliare le modalità dei processi in atto, come del resto è contenuto nello schema di risoluzione, parallelamente all'*iter* legislativo della legge di bilancio.

Il senatore [TOCCI](#) (PD), a fronte del lavoro intenso compiuto dalla Commissione, reputa utile e necessario giungere ad un esito attraverso l'approvazione di precisi indirizzi che potranno confluire nella legge di bilancio.

In merito allo schema di risoluzione, considerato che non si tratta di un testo normativo, si interroga sulla possibilità di indicare prospettive di lungo periodo delineando il punto di arrivo delle riforme. Afferma infatti che occorre collocare definitivamente il comparto AFAM nel sistema universitario e

dunque si domanda se abbia ancora senso la ricostituzione del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in luogo invece di una sezione nuova all'interno del Consiglio universitario nazionale (CUN). Ulteriori tematiche di lungo respiro riguardano gli ordinamenti, i bienni e l'equipollenza dei titoli, che potrebbero trovare spazio nello schema di risoluzione. A tale ultimo riferimento, giudica uno svantaggio - specialmente nel confronto con l'estero - per i diplomati italiani che il loro titolo non sia assimilabile alla laurea.

Pone altresì un dubbio tecnico in merito alla paventata trasformazione della graduatoria *ex lege* n. 128 del 2013 da un bacino per supplenze a uno strumento che dà accesso a contratti a tempo indeterminato. Chiede perciò al Ministro se si tratti di una soluzione transitoria e se sia previsto un percorso normale di accesso, pur comprendendo le esigenze dei docenti inseriti in tale graduatoria.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) condivide l'affermazione per cui lo schema di risoluzione andrebbe votato dopo l'approvazione della legge di bilancio. Deplora altresì come, ancora una volta, venga ingannato il settore senza che siano messe in atto soluzioni definitive, costringendo così gli operatori ad operare singolarmente.

Dopo aver sottolineato che le dimissioni del sottosegretario D'Onghia inducono ad una riflessione, ritiene che le misure finora disposte siano dei meri palliativi. Ribadisce quindi l'esigenza di affrontare prioritariamente la questione delle graduatorie e solo successivamente approvare lo schema di risoluzione.

Sollecita altresì a chiarire quali siano i soggetti che possono confluire nei Politecnici e a specificare con quali fondi si intendono sostenere le iniziative avanzate.

Il [PRESIDENTE](#) invita a tener conto delle positive ricadute del lavoro parlamentare, che ha finora consentito un sostegno finanziario per le Istituzioni a rischio di chiusura. Rivendica peraltro lo stanziamento di fondi *ad hoc* per la statizzazione, grazie al lavoro svolto da questo ramo del Parlamento.

Il ministro Valeria FEDELI ringrazia tutti i componenti della Commissione, invitando a non sottovalutare il lavoro, a suo giudizio straordinario, compiuto nella legislatura. Afferma infatti che gli operatori del settore hanno mostrato particolare interesse rispetto all'azione della Commissione, che ha preso in carico temi complessi, elaborando una visione di insieme. Concorda perciò sul fatto che la procedura in titolo consolidi i temi essenziali già trattati e offra al Governo suggerimenti utili e necessari per l'attuazione delle norme vigenti. Dà quindi atto alla Commissione di aver avviato un percorso importante, di cui terrà conto, condividendo i contenuti dello schema di risoluzione.

Sottolinea poi a sua volta come, grazie a questo ramo del Parlamento, siano stati reperiti i finanziamenti per la statizzazione rispetto alla quale condivide l'elaborazione di precisi criteri. Evidenzia infatti positivamente il collegamento di tale procedura con quanto è in via di definizione alla Camera dei deputati.

Comunica poi che il Governo presenterà un emendamento del disegno di legge di bilancio per affrontare il tema del precariato, tenuto conto che esso concerne figure professionali che da tempo svolgono funzioni qualificate. Ciò nella prospettiva di normalizzare il reclutamento, ponendo fine a situazioni improprie come evocato dal senatore Tocci.

Riferisce altresì che le disposizioni riguardanti il CNAM sono in dirittura d'arrivo e informa che entro gennaio si realizzerà la messa ad ordinamento dei bienni delle Istituzioni AFAM. Rileva del resto l'importanza di aver attuato compiutamente la delega sulla cultura umanistica, che impatta anche sulla musica. Comunica poi che il cosiddetto Piano delle arti diventerà operativo tra poco e sarà il punto di partenza per le conseguenti misure attuative.

Condivide conclusivamente la necessità di valutare gli scenari prospettati dal senatore Tocci circa la confluenza del comparto AFAM nel sistema universitario e l'esigenza di sciogliere il nodo del

riconoscimento dei titoli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori avrà inizio a conclusione delle votazioni in Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1139**

### **1. LE FASI DEL DIBATTITO PARLAMENTARE**

Nell'agosto 2013, all'inizio della legislatura, la 7ª Commissione ha avviato l'esame delle prime tre proposte di legge (Atti Senato nn. 322, 934 e 972) sui cosiddetti *ex* Istituti musicali pareggiati, equiparati quanto a funzioni svolte ai conservatori, a cui si è aggiunta in seguito la proposta n. 1616. Le iniziative legislative avevano l'obiettivo di statizzare detti Istituti, i quali differiscono dai conservatori solo per il canale di finanziamento, rappresentato dagli enti locali, e fanno parte pienamente dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) affiancando le istituzioni statali. Attualmente vi sono 55 Conservatori e 18 *ex* Istituti musicali pareggiati, che esercitano analoghi compiti.

Si fa presente che la legge 21 dicembre del 1999, n. 508, all'articolo 2, commi 2 e 7, dispose, senza maggiori oneri a carico dello Stato, la trasformazione, graduale e su richiesta, degli *ex* Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali di livello superiore universitario, all'interno del sistema nazionale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dal 1999 ad oggi, malgrado gli Istituti si siano nei fatti trasformati ed equiparati ai conservatori musicali statali, non sono ancora stati formalmente «statalizzati», subendo perciò le incertezze economiche dovute ai vincoli di spesa imposti agli enti locali. La suddetta legge n. 508, di riforma dell'intero comparto, non è stata infatti attuata se non per quanto concerne i regolamenti sugli ordinamenti didattici e l'autonomia (decreti del Presidente della Repubblica nn. 212 del 2005 e 132 del 2003), rendendo necessari continui interventi "tampone" di carattere finanziario, che consentissero la sopravvivenza di tali Istituti.

In quest'ottica, la 7ª Commissione ha svolto un approfondito lavoro istruttorio anche attraverso specifiche audizioni, che sono terminate in una prima fase a ottobre 2014. Già in occasione della legge di stabilità 2015 è stato posto anzitutto il problema delle risorse, in quanto è risultato evidente come il processo di statizzazione non potesse proseguire senza finanziamenti adeguati, che superassero la mera logica emergenziale. Nella legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola") è stato poi introdotto un finanziamento "ponte" per il funzionamento didattico e amministrativo degli Istituti musicali pareggiati dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; al contempo, la Commissione ha avviato un serrato dialogo con il Governo, al fine di comprendere anzitutto la posizione del Ministero sul processo di statizzazione nonché di capire le reali necessità finanziarie per portare avanti detto percorso.

Nel maggio del 2015, la 7ª Commissione ha inoltre approvato la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 47 sull'offerta culturale nel settore musicale, nella quale impegnava il Governo a prevedere norme che incentivassero la formazione musicale in tutti gli ordini di scuola e sinergie dell'intera filiera formativa con il mondo produttivo musicale. Diverse misure in essa previste sono confluite nell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, attuato dal decreto legislativo n. 60 del 2017. In particolare, in quella sede è stato affrontato il tema dell'armonizzazione degli studi musicali per l'accesso ai corsi accademici degli Istituti superiori dell'AFAM. Si sottolinea inoltre che l'articolo 5 sul "Piano delle arti" ha l'intento di implementare e rafforzare l'offerta formativa artistica in tutti gli ordini di scuola per aumentare le competenze nei linguaggi performativi e per incentivare l'accesso degli studenti ai diversi corsi di studio dell'AFAM.

Nel marzo del 2016 è stato ripreso l'*iter* dei disegni di legge, in quanto era stato raggiunto un accordo con i Dicasteri dell'economia e dell'istruzione secondo il quale i fondi per la statizzazione dovevano comunque essere stanziati contemporaneamente ad un riordino del settore, tanto più che tutti gli istituti sarebbero divenuti statali. Gli ambiti della razionalizzazione avrebbero dovuto essere i seguenti: completamento dell'attuazione della legge n. 508 del 1999; realizzazione di una mappa territoriale dei conservatori, anche per capire le possibilità di accorpamenti garantendo comunque la qualità della didattica; connessione tra il riordino e il percorso di studio preaccademico. In quella circostanza, si è convenuto di svolgere nuovamente alcune mirate audizioni con gli esponenti di tale mondo sui tre profili descritti ed è stata altresì prospettata l'ipotesi di utilizzare lo strumento della delega per realizzare il riordino, stante l'elevato tecnicismo della materia.

La Commissione ha dunque avuto due momenti di dialogo diretto con il ministro Stefania Giannini, il 30 marzo e il 21 giugno 2016, a seguito dei quali, il 5 ottobre 2016, è stato elaborato dal relatore un primo testo unificato NT1, avente una prima parte sulla statizzazione e una seconda parte di delega al Governo per il riordino, cui si aggiungevano anche norme sul personale, sul reclutamento e sul precariato, nel presupposto che il Dicastero si accingesse a completare il regolamento sul reclutamento attuativo della suddetta legge n. 508 del 1999. In quella prima proposta si prevedeva una fase unica di statizzazione, ma è stata presa in considerazione anche l'ipotesi di procedere per gradi.

Successivamente, con il cambio di Governo, è intervenuta in Commissione il ministro Valeria Fedeli, il 26 aprile e il 10 maggio 2017, sempre in merito alle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell'AFAM in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi. Di lì a poco, nel decreto-legge n. 50 del 2017 è stato inserito dalla Camera dei deputati, in fase di conversione, l'articolo 22-*bis*, relativo alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, che interessava solo una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti. Per tali scopi si stanziavano fondi *ad hoc* e si demandava la realizzazione dei processi a successivi decreti ministeriali.

Questa norma, che pure ha rappresentato un primo passo, non è sembrata alla Commissione risolutiva di tutte le problematiche affrontate invece durante l'esame parlamentare dei disegni di legge nn. 322 e connessi, e ha reso comunque necessaria una riformulazione del testo unificato adottato dalla Commissione. Il 26 settembre 2017 è stato pertanto presentato dal relatore il nuovo testo unificato NT2, i cui cardini delle modifiche - oltre al richiamo del sopracitato decreto legislativo n. 60 del 2017 - erano i seguenti: la statizzazione sarebbe stata prevista per tutti, su richiesta, e non solo per una parte di istituti; il processo di statizzazione sarebbe stato articolato in tre anni; dal testo venivano espunte le deleghe e inserito un articolo sulla programmazione; era introdotto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla legislazione vigente.

I tempi ristretti di esame dovuti all'approssimarsi della sessione di bilancio 2018 hanno poi condotto alla presentazione dell'emendamento 57.0.1 al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 2960) in Commissione bilancio, sostanzialmente riproduttivo delle tematiche affrontate in 7a Commissione. Esso, oltre ad integrare le risorse per consentire la statizzazione di tutti gli istituti e le accademie interessate, dettava precisi criteri per il riordino, a partire da quelli per l'inquadramento del personale, fino alla riorganizzazione della rete territoriale, alle graduatorie e al *turn over*. Tuttavia, a seguito di diverse riformulazioni, il testo poi approvato in quella sede, corrispondente all'articolo 1, commi 362, 363 e 364, del predetto disegno di legge di bilancio attualmente all'esame della Camera dei deputati, è riuscito solo a soddisfare le esigenze di risorse aggiuntive e di estensione del processo di statizzazione a tutti gli istituti di studi superiori musicali non statali e alle accademie di belle arti non statali.

## 2. CONCLUSIONI

Stante questo contesto, la 7a Commissione ha avviato uno specifico affare con l'obiettivo di esprimere linee di indirizzo al Governo nella fase di realizzazione della statizzazione, sollecitando al contempo l'attuazione della legge n. 508 del 1999 che in molte parti potrebbe essere ancora attuale.

Alla luce dell'approfondimento svolto in questi anni sulle modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la Commissione impegna il Governo, entro i limiti delle disposizioni normative vigenti:

a) per quanto attiene alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti:

1) a completare, grazie alle risorse previste dal disegno di legge di bilancio, il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, entro tre anni, contestualmente per tutte le Istituzioni interessate, nel rispetto della loro identità e del loro radicamento sul territorio;

2) a definire una procedura, basata sulla richiesta della singola Istituzione, che comprenda il possesso, da parte di ciascuna Istituzione, almeno dei seguenti requisiti:

2.1) l'approvazione di un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;

2.2) il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;

2.3) l'indicazione delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del AFAM;

2.4) la ricognizione della propria dotazione organica pari alla somma delle unità di personale in

- servizio a tempo indeterminato e determinato all'inizio dell'anno accademico 2017-2018;
- 2.5) la verifica delle situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, la copertura degli stessi da parte dell'ente locale di riferimento;
- 3) a stabilire i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziare per la statizzazione tenendo conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria;
- 4) a prevedere la possibilità per il personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un definito periodo di tempo, stabilendo altresì la possibilità di partecipare a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami e, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato;
- 5) a dare finalmente una risposta al problema annoso del precariato nelle Istituzioni AFAM, adottando al più presto il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999;
- 6) a risolvere, con il suddetto regolamento sul reclutamento, ovvero con norma di rango primario, possibilmente, tenuto conto della urgenza, nella legge di bilancio per il 2018, i problemi ancora irrisolti relativi:
- 6.1) agli iscritti alle graduatorie nazionali di cui alla legge n. 128 del 2013, trasformando le stesse in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- 6.2) al personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l'anno accademico 2017-2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico-disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, prevedendo l'inserimento di detto personale in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato;
- 6.3) ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;
- b) per quanto attiene alla riorganizzazione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica:
- 7) a dare una risposta al problema della frammentazione del sistema AFAM in un numero eccessivo di Istituti, specialmente nel comparto musicale, ciascuno di dimensioni spesso molto contenute per numero di studenti e per personale in organico, promuovendo un concreto progetto di razionalizzazione del sistema, strutturale e gestionale, che qualifichi l'offerta formativa con il concorso di tutte le Istituzioni esistenti;
- 8) a favorire, quindi, l'aggregazione delle Istituzioni AFAM in un nuovo "modello culturale e organizzativo" che superi le attuali criticità nella prospettiva di una *governance* assimilabile a quella universitaria, al momento impensabile;
- 9) a dare coerente corso alle previsioni legislative che prevedono il collegamento tra la statizzazione e il riordino del comparto AFAM, perché logicamente connessi e inseparabili;

- 10) ad indicare chiaramente gli obiettivi ?qualitativi?, e quindi non solo finanziari, che presiedono alla scelta del suddetto riordino, quali la maggiore autonomia, la ricerca, la riforma dei percorsi didattici come risposta alla crescente domanda di formazione, la maggiore qualità dell'offerta formativa, un raccordo effettivo con il mondo del lavoro, l'interdisciplinarietà, le sinergie con l'università, l'internazionalizzazione;
- 11) a scegliere rapidamente e a perseguire concretamente - avendo consultato tutti gli interessati - una via tra quelle suggerite dal dibattito pubblico e dalla legge n. 508 del 1999 (ovvero la possibilità di creare una struttura che vada oltre le singole Istituzioni, quali i Poli Musicali e/o i Politecnici delle arti previsti dalla stessa legge n. 508) che sia capace di assicurare il ?salto qualitativo? atteso, combinando in modo virtuoso e costituzionalmente sostenibile la riorganizzazione del sistema e la tutela dell'autonomia di ciascuna Istituzione;
- 12) ad attribuire a questo soggetto, qualunque esso sia, i necessari e compiuti livelli di autonomia, individuandone le funzioni essenziali e definendo i rapporti tra di esso e le singole Istituzioni che entreranno a farne parte;
- 13) ad innovare profondamente la *governance* del sistema e dei singoli Istituti, in modo che sia coerente, per qualità e chiarezza di competenze, agli obiettivi del riordino;
- c) per quanto attiene alla piena attuazione della legge n. 508 del 1999:
- 14) a indicare i tempi ed i percorsi d'attuazione dei regolamenti ancora attuali previsti dalla legge n. 508 del 1999;
- 15) a definire il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle procedure di valutazione e di accreditamento;
- 16) a definire le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle stesse;
- 17) a definire i criteri e i parametri per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e a far sì che l'accreditamento costituisca presupposto necessario per l'istituzione di nuove sedi e di corsi di studi;
- 18) a definire l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni del comparto AFAM a quelli rilasciati dalle Università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello;
- 19) ad esaminare i profili giuridici e finanziari relativi all'eventuale assoggettamento al regime pubblicistico dei docenti del comparto AFAM;
- 20) a definire le procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), così come previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce una disposizione di carattere transitorio per ovviare al mancato funzionamento di un organismo che svolge importanti funzioni;
- 21) a valutare la possibilità di ripristinare la Direzione generale per l'Alta formazione artistica,

musicale e coreutica mediante le ordinarie procedure di riorganizzazione delle articolazioni ministeriali.

## 1.3.2.1.25. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 408 (pom.) del 19/12/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2017**  
**408ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2443 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede chiarimenti in merito alla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. [2443](#), concluso in sede referente la settimana scorsa. Comunica infatti che presso la Camera dei deputati è stato presentato un emendamento del relatore al disegno di legge di bilancio, che riproduce in sostanza i contenuti del predetto disegno di legge n. 2443. Si domanda dunque come si intenda procedere, tanto più che è stato chiesto a tutti i Gruppi di rendere in tempi brevissimi l'assenso per il trasferimento in sede deliberante, ben sapendo che non ci sarebbero stati margini temporali sufficienti.

Il [PRESIDENTE](#) tiene invece a precisare di aver lavorato in buona fede confidando di avere i tempi a disposizione per un'eventuale discussione questa settimana in sede deliberante. Riferisce tuttavia che il Ministero della salute ha manifestato un orientamento articolato sul testo approvato a suo tempo dalla Camera dei deputati e non modificato dal Senato, che non era affatto previsto. Sottolinea comunque di aver convocato numerose sedute della Commissione proprio nel presupposto di poter trattare in sede deliberante il disegno di legge n. 2443, qualora assegnato.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD), in qualità di relatrice sul disegno di legge n. 2443, rammenta di aver presentato a sua volta emendamenti in sede referente per migliorare il testo licenziato dalla Camera dei deputati, poi ritirati per consentire l'approvazione rapida evitando una terza lettura. Ritiene pertanto che la proposta presentata alla Camera dei deputati al disegno di legge di bilancio possa superare alcuni passaggi meno chiari dell'articolato. Laddove non fosse approvato il suddetto emendamento al disegno di legge di bilancio, si cercherà un accordo con il Ministro della salute.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), nel sottolineare che l'emendamento presentato al disegno di legge di bilancio supera tutta la fase emendativa compiuta in Senato, stigmatizza come ancora una volta la Commissione sia stata scavalcata, tenuto conto che l'eventuale merito per l'approvazione di tali disposizioni spetterà alla Camera dei deputati.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2977) Deputato DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [IDEM](#) (PD) ripercorre sinteticamente i contenuti del provvedimento, quali: l'istituzione di un piano generale della mobilità ciclistica e di piani regionali e urbani (*Biciplan*), l'individuazione della rete ciclabile nazionale "Bicitalia" quale parte della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo" e le norme di coordinamento dell'azione degli enti territoriali (Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni) per garantire l'attuazione delle disposizioni legislative.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala gli articoli 1, 4 e 6. In particolare, l'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità del provvedimento, che persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative. Tra le finalità, menziona quelle di valorizzare il territorio e i beni culturali ed accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con i Piani nazionali.

Illustra poi l'articolo 4, che specifica le modalità della costituzione, all'interno del Piano nazionale della mobilità ciclistica, della rete ciclabile nazionale "Bicitalia", la quale prevede: un collegamento con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico; un collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, compreso l'attraversamento di ogni capoluogo regionale e la penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi centri storici.

Infine, dà conto dell'articolo 6, che stabilisce la predisposizione e l'adozione dei *Biciplan* quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile. In base alla norma, essi definiscono, tra gli altri, eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro e per estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette, in via prioritaria, in prossimità di edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni. Illustra conclusivamente uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) si domanda se sia possibile rendere più incisivo lo schema di parere, tanto più che il disegno di legge già riscontra un ritardo rispetto alla costruzione di

una rete di percorribilità ciclistica nazionale. Invita perciò a non accontentarsi delle disposizioni, a suo avviso alquanto deboli, del disegno di legge, con particolare riferimento all'impegno dei comuni. In tal modo sarà possibile quanto meno dare un contributo alla fase di attuazione della legge, considerato che la mobilità ciclistica non è solo sportiva o a fini turistici ma è soprattutto quella quotidiana. Paventa infine il rischio che il provvedimento diventi una mera enunciazione di principi.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD), nel ricordare le norme già approvate nel cosiddetto "collegato ambientale", pone in luce la necessità di puntare sulle giovani generazioni in modo che in futuro rivendichino amministratori sensibili. Concorda comunque con il parere proposto dalla relatrice e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) condivide le osservazioni della senatrice Petraglia sull'opportunità che i comuni si rendano parte più attiva. Nel richiamare un atto di sindacato ispettivo, presentato presso l'altro ramo del Parlamento, sugli introiti derivanti dalle violazioni del codice della strada, propone che una parte di tali incassi sia destinata alla messa in sicurezza delle piste ciclabili.

Il presidente [MARCUCCI](#), alla luce delle richieste avanzate, suggerisce di inserire come osservazioni nello schema di parere l'esigenza di un impegno più efficace dei comuni e la proposta di investire una parte delle multe per la messa in sicurezza delle piste ciclabili.

La relatrice [IDEM](#) (PD) condivide le sollecitazioni rese, sottolineando a sua volta come sia necessario impostare una nuova filosofia d'insieme. Accogliendo le proposte avanzate, riformula conseguentemente lo schema di parere, aggiungendo anche un'osservazione sull'importanza di dare adeguata divulgazione al lavoro compiuto in Commissione in relazione all'affare assegnato n. 1024, relativo proprio alla possibilità di attingere ai finanziamenti europei anche in materia sportiva.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Modalità di attuazione della statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ([n. 1139](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 90)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre, nel corso della quale il relatore Martini ha presentato un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce di alcune ulteriori modifiche apportate dal relatore al nuovo schema di

risoluzione, sulla base di indicazioni pervenute per le vie brevi dai commissari.

Il sottosegretario DE FILIPPO concorda con le proposte di modifica.

Per dichiarazione di voto a nome del Gruppo prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), il quale ritiene che la Commissione abbia perso un'occasione per incidere sul comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Dopo aver precisato che il suo Gruppo non ha mai mostrato un atteggiamento ostruzionistico, ricorda i vincoli imposti dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'*iter* dei disegni di legge nn. 322 e abbinati. Lo schema di risoluzione, come riformulato, contiene a suo avviso alcuni impegni interessanti, effettivamente corrispondenti a richieste avanzate unanimemente.

Giudica tuttavia deprecabile il richiamo, ancora una volta, alla procedura di riordino, nonostante l'emendamento approvato al disegno di legge di bilancio abbia espunto le norme sulla riorganizzazione proprio perché incompatibili con i tempi di esame. Ciò rende a suo avviso il documento del relatore ancor più irricevibile.

Un ulteriore aspetto assai grave deriva dalle recenti notizie secondo cui siano in dirittura di arrivo le norme di attuazione dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 sulla statizzazione, nelle quali si accenna ai contributi ordinari. Lamenta dunque la perdurante assenza di chiarezza e critica la maggioranza che tenta di riproporre, nella forma di una risoluzione, un elenco di *desiderata*, a suo giudizio irrealizzabili. Rifuggendo perciò da tali dinamiche, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di risoluzione, come riformulato, pubblicato in allegato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 20 dicembre, alle ore 8,30, è sconvocata, e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della seduta, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, giovedì 21 dicembre, al termine della seduta della Commissione, già prevista alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che sarà assegnato, presumibilmente nella giornata di domani, in sede consultiva su atti del Governo, l'atto n. 487 concernente schema di decreto ministeriale per la definizione della nuova classe di laurea magistrale in "Scienze giuridiche". Si riserva pertanto di valutare l'eventualità di una integrazione dell'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2977**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che tra le finalità del provvedimento è citata anche la valorizzazione del territorio e dei beni culturali, per cui sul Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 viene essere sentito anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

osservato che, in base all'articolo 4, nel Piano generale della mobilità ciclistica è individuata la Rete ciclabile nazionale sulla base di alcuni criteri tra i quali il collegamento anche con le zone di rilevante interesse paesaggistico, storico, culturale e architettonico, nonché la penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi centri storici;

tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5, i Piani regionali della mobilità ciclistica definiscono, tra l'altro, negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici ed in particolare scolastici, le procedure per recepire gli indirizzi sulle reti ciclabili, sulle aree di sosta delle biciclette, sulla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, sulle modalità per favorire l'uso della bicicletta nonché l'eventuale realizzazione di azioni di educazione e formazione;

rilevato che, in virtù dell'articolo 6, i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati "biciplan" definiscono fra l'altro: eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; eventuali azioni utili ad estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni; eventuali attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2977**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che tra le finalità del provvedimento è citata anche la valorizzazione del territorio e dei beni culturali, per cui sul Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 viene essere sentito anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

osservato che, in base all'articolo 4, nel Piano generale della mobilità ciclistica è individuata la Rete ciclabile nazionale sulla base di alcuni criteri tra i quali il collegamento anche con le zone di rilevante interesse paesaggistico, storico, culturale e architettonico, nonché la penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi centri storici;

tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5, i Piani regionali della mobilità ciclistica definiscono, tra l'altro, negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici ed in particolare scolastici, le procedure per recepire gli indirizzi sulle reti ciclabili, sulle aree di sosta delle biciclette, sulla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, sulle modalità per favorire l'uso della bicicletta nonché l'eventuale realizzazione di azioni di educazione e formazione;

rilevato che, in virtù dell'articolo 6, i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati "biciplan" definiscono fra l'altro: eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; eventuali azioni utili ad estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni; eventuali attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. tenuto conto dell'esigenza di stimolare un nuovo approccio all'utilizzo della bicicletta, anche in conformità con la legislazione europea, si reputa necessario incentivare i comuni ad intervenire in misura più incisiva nella promozione dei comportamenti e nella costruzione delle infrastrutture; a tale riferimento, si suggerisce di investire una parte degli introiti derivanti dalle infrazioni al codice della strada per la messa in sicurezza delle piste ciclabili;
2. si ritiene opportuno segnalare la risoluzione conclusiva dell'affare assegnato n. 1024 (*Doc. XXIV*, n. 89) in merito alle diverse possibilità per gli enti locali di attingere ai finanziamenti europei sul tema dello sport e degli stili di vita.

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1139 (*Doc. XXIV*, N. 90)**

### **1. LE FASI DEL DIBATTITO PARLAMENTARE**

Nell'agosto 2013, all'inizio della legislatura, la 7ª Commissione ha avviato l'esame delle prime tre proposte di legge (Atti Senato nn. 322, 934 e 972) sui cosiddetti *ex* Istituti musicali pareggiati, equiparati quanto a funzioni svolte ai conservatori, a cui si è aggiunta in seguito la proposta n. 1616. Le iniziative legislative avevano l'obiettivo di statizzare detti Istituti, i quali differiscono dai conservatori solo per il canale di finanziamento, rappresentato dagli enti locali, e fanno parte pienamente dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) affiancando le istituzioni statali. Attualmente vi sono 55 Conservatori e 18 *ex* Istituti musicali pareggiati, che esercitano analoghi compiti.

Si fa presente che la legge 21 dicembre del 1999, n. 508, all'articolo 2, commi 2 e 7, dispose, senza maggiori oneri a carico dello Stato, la trasformazione, graduale e su richiesta, degli *ex* Istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali di livello superiore universitario, all'interno del sistema nazionale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Dal 1999 ad oggi, malgrado gli Istituti si siano nei fatti trasformati ed equiparati ai conservatori musicali statali, non sono ancora stati formalmente «statalizzati», subendo perciò le incertezze economiche dovute ai vincoli di spesa imposti agli enti locali. La suddetta legge n. 508, di riforma dell'intero comparto, non è stata infatti attuata se non per quanto concerne i regolamenti sugli ordinamenti didattici e l'autonomia (decreti del Presidente della Repubblica nn. 212 del 2005 e 132 del 2003), rendendo necessari continui interventi "tampone" di carattere finanziario, che consentissero la sopravvivenza di tali Istituti.

In quest'ottica, la 7ª Commissione ha svolto un approfondito lavoro istruttorio anche attraverso specifiche audizioni, che sono terminate in una prima fase a ottobre 2014. Già in occasione della legge di stabilità 2015 è stato posto anzitutto il problema delle risorse, in quanto è risultato evidente come il processo di statizzazione non potesse proseguire senza finanziamenti adeguati, che superassero la mera logica emergenziale. Nella legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola") è stato poi introdotto un finanziamento "ponte" per il funzionamento didattico e amministrativo degli Istituti musicali pareggiati dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; al contempo, la Commissione ha avviato un serrato dialogo con il Governo, al fine di comprendere anzitutto la posizione del Ministero sul processo di statizzazione nonché di capire le reali necessità finanziarie per portare avanti detto percorso.

Nel maggio del 2015, la 7ª Commissione ha inoltre approvato la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 47 sull'offerta culturale nel settore musicale, nella quale impegnava il Governo a prevedere norme che incentivassero la formazione musicale in tutti gli ordini di scuola e sinergie dell'intera filiera formativa con il mondo produttivo musicale. Diverse misure in essa previste sono confluite nell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, attuato dal decreto legislativo n. 60 del 2017. In particolare, in quella sede è stato affrontato il tema dell'armonizzazione degli studi musicali per l'accesso ai corsi accademici degli Istituti superiori dell'AFAM. Si sottolinea inoltre che l'articolo 5 sul "Piano delle arti" ha l'intento di implementare e rafforzare l'offerta formativa artistica in tutti gli ordini di scuola per aumentare le competenze nei linguaggi performativi e per incentivare l'accesso degli studenti ai diversi corsi di studio dell'AFAM.

Nel marzo del 2016 è stato ripreso l'*iter* dei disegni di legge, in quanto era stato raggiunto un accordo con i Dicasteri dell'economia e dell'istruzione secondo il quale i fondi per la statizzazione dovevano comunque essere stanziati contemporaneamente ad un riordino del settore, tanto più che tutti gli istituti sarebbero divenuti statali. Gli ambiti della razionalizzazione avrebbero dovuto essere i seguenti: completamento dell'attuazione della legge n. 508 del 1999; realizzazione di una mappa territoriale dei conservatori, anche per capire le possibilità di accorpamenti garantendo comunque la qualità della didattica; connessione tra il riordino e il percorso di studio preaccademico. In quella circostanza, si è

convenuto di svolgere nuovamente alcune mirate audizioni con gli esponenti di tale mondo sui tre profili descritti ed è stata altresì prospettata l'ipotesi di utilizzare lo strumento della delega per realizzare il riordino, stante l'elevato tecnicismo della materia.

La Commissione ha dunque avuto due momenti di dialogo diretto con il ministro Stefania Giannini, il 30 marzo e il 21 giugno 2016, a seguito dei quali, il 5 ottobre 2016, è stato elaborato dal relatore un primo testo unificato NT1, avente una prima parte sulla statizzazione e una seconda parte di delega al Governo per il riordino, cui si aggiungevano anche norme sul personale, sul reclutamento e sul precariato, nel presupposto che il Dicastero si accingesse a completare il regolamento sul reclutamento attuativo della suddetta legge n. 508 del 1999. In quella prima proposta si prevedeva una fase unica di statizzazione, ma è stata presa in considerazione anche l'ipotesi di procedere per gradi.

Successivamente, con il cambio di Governo, è intervenuta in Commissione il ministro Valeria Fedeli, il 26 aprile e il 10 maggio 2017, sempre in merito alle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell'AFAM in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi. Di lì a poco, nel decreto-legge n. 50 del 2017 è stato inserito dalla Camera dei deputati, in fase di conversione, l'articolo 22-*bis*, relativo alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, che interessava solo una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti. Per tali scopi si stanziavano fondi *ad hoc* e si demandava la realizzazione dei processi a successivi decreti ministeriali.

Questa norma, che pure ha rappresentato un primo passo, non è sembrata alla Commissione risolutiva di tutte le problematiche affrontate invece durante l'esame parlamentare dei disegni di legge nn. 322 e connessi, e ha reso comunque necessaria una riformulazione del testo unificato adottato dalla Commissione. Il 26 settembre 2017 è stato pertanto presentato dal relatore il nuovo testo unificato NT2, i cui cardini delle modifiche - oltre al richiamo del sopracitato decreto legislativo n. 60 del 2017 - erano i seguenti: la statizzazione sarebbe stata prevista per tutti, su richiesta, e non solo per una parte di istituti; il processo di statizzazione sarebbe stato articolato in tre anni; dal testo venivano espunte le deleghe e inserito un articolo sulla programmazione; era introdotto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla legislazione vigente.

I tempi ristretti di esame dovuti all'approssimarsi della sessione di bilancio 2018 hanno poi condotto alla presentazione dell'emendamento 57.0.1 al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 2960) in Commissione bilancio, sostanzialmente riproduttivo delle tematiche affrontate in 7a Commissione. Esso, oltre ad integrare le risorse per consentire la statizzazione di tutti gli istituti e le accademie interessate, dettava precisi criteri per il riordino, a partire da quelli per l'inquadramento del personale, fino alla riorganizzazione della rete territoriale, alle graduatorie e al *turn over*. Tuttavia, a seguito di diverse riformulazioni, il testo poi approvato in quella sede, corrispondente all'articolo 1, commi 362, 363 e 364, del predetto disegno di legge di bilancio attualmente all'esame della Camera dei deputati, è riuscito solo a soddisfare le esigenze di risorse aggiuntive e di estensione del processo di statizzazione a tutti gli istituti di studi superiori musicali non statali e alle accademie di belle arti non statali.

## 2. CONCLUSIONI

Stante questo contesto, la 7a Commissione ha avviato uno specifico affare con l'obiettivo di esprimere linee di indirizzo al Governo nella fase di realizzazione della statizzazione, sollecitando al contempo l'attuazione della legge n. 508 del 1999 che in molte parti potrebbe essere ancora attuale.

Alla luce dell'approfondimento svolto in questi anni sulle modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla

piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la Commissione impegna il Governo, entro i limiti delle disposizioni normative vigenti:

a) per quanto attiene alla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti:

- 1) a completare, grazie alle risorse previste dal disegno di legge di bilancio, il processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, entro tre anni, contestualmente per tutte le Istituzioni interessate, nel rispetto della loro identità e del loro radicamento sul territorio;
- 2) a definire una procedura, basata sulla richiesta della singola Istituzione, che comprenda il possesso, da parte di ciascuna Istituzione, almeno dei seguenti requisiti:
  - 2.1) l'approvazione di un bilancio consuntivo completo della situazione patrimoniale, che sia stato certificato anche dagli enti locali di riferimento;
  - 2.2) il versamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale;
  - 2.3) l'indicazione delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del AFAM;
  - 2.4) la ricognizione della propria dotazione organica pari alla somma delle unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato all'inizio dell'anno accademico 2017-2018;
  - 2.5) la verifica delle situazioni debitorie pregresse di ogni Istituzione e, in presenza di debiti pregressi, la copertura degli stessi da parte dell'ente locale di riferimento;
- 3) a stabilire i criteri di ripartizione annuale delle risorse stanziare per la statizzazione tenendo conto, per ciascuna Istituzione, della domanda di formazione a livello accademico, del rapporto numerico tra studenti e docenti, della consistenza della dotazione organica, della percentuale di personale assunto con procedure concorsuali e della situazione economico-finanziaria;
- 4) a prevedere la possibilità per il personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un definito periodo di tempo, stabilendo altresì la possibilità di partecipare a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami e, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato;
- 5) a dare finalmente una risposta al problema annoso del precariato nelle Istituzioni AFAM, adottando al più presto il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999;
- 6) a risolvere, con il suddetto regolamento sul reclutamento, ovvero con norma di rango primario, possibilmente, tenuto conto della urgenza, nella legge di bilancio per il 2018, i problemi ancora irrisolti relativi:
  - 6.1) agli iscritti alle graduatorie nazionali di cui alla legge n. 128 del 2013, trasformando le stesse in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;
  - 6.2) al personale docente delle Istituzioni AFAM che, entro l'anno accademico 2017-2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico-disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'Istituzione che procede

all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, prevedendo l'inserimento di detto personale in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato;

6.3) ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

b) per quanto attiene alla riorganizzazione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica:

7) ad avviare, sulla scorta degli esempi di gran parte dei Paesi europei, un percorso che punti all'inserimento del sistema AFAM in un sistema nazionale integrato dell'alta formazione che, pur con le necessarie articolazioni in termini di differenti missioni e caratteristiche, comprenda al suo interno sia le università che le istituzioni AFAM, fissando tempi certi per il completamento della transizione del sistema AFAM verso le norme di autonomia, *governance*, organizzazione interna, valutazione, reclutamento, vigenti per il sistema universitario;

8) a dare una risposta al problema della frammentazione del sistema AFAM in un numero eccessivo di Istituti, specialmente nel comparto musicale, ciascuno di dimensioni spesso molto contenute per numero di studenti e per personale in organico, promuovendo un concreto progetto di razionalizzazione del sistema, strutturale e gestionale, che qualifichi l'offerta formativa con il concorso di tutte le Istituzioni esistenti;

9) a favorire, quindi, l'aggregazione delle Istituzioni AFAM in un nuovo "modello culturale e organizzativo" che superi le attuali criticità nella prospettiva di una *governance* assimilabile a quella universitaria;

10) a dare coerente corso alle previsioni legislative che prevedono il collegamento tra la statizzazione e il riordino del comparto AFAM, perché logicamente connessi e inseparabili;

11) ad indicare chiaramente gli obiettivi qualitativi, e quindi non solo finanziari, che presiedono alla scelta del suddetto riordino, quali la maggiore autonomia, la ricerca, la riforma dei percorsi didattici come risposta alla crescente domanda di formazione, la maggiore qualità dell'offerta formativa, un raccordo effettivo con il mondo del lavoro, l'interdisciplinarietà, le sinergie con l'università, l'internazionalizzazione;

12) a scegliere rapidamente e a perseguire concretamente - avendo consultato tutti gli interessati - una via tra quelle suggerite dal dibattito pubblico e dalla legge n. 508 del 1999 (ovvero la possibilità di creare una struttura che vada oltre le singole Istituzioni, quali i Poli Musicali e/o i Politecnici delle arti previsti dalla stessa legge n. 508) che sia capace di assicurare il salto qualitativo atteso, combinando in modo virtuoso e costituzionalmente sostenibile la riorganizzazione del sistema e la tutela dell'autonomia di ciascuna Istituzione;

13) ad attribuire a questo soggetto, qualunque esso sia, i necessari e compiuti livelli di autonomia, individuandone le funzioni essenziali e definendo i rapporti tra di esso e le singole Istituzioni che entreranno a farne parte;

14) ad innovare profondamente la *governance* del sistema e dei singoli Istituti, in modo che sia coerente, per qualità e chiarezza di competenze, agli obiettivi del riordino;

c) per quanto attiene alla piena attuazione della legge n. 508 del 1999:

15) a indicare i tempi ed i percorsi d'attuazione dei regolamenti ancora attuali previsti dalla legge n.

508 del 1999, in particolare quelli riguardanti la ricerca e il dottorato di ricerca;

16) a definire il ruolo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle procedure di valutazione e di accreditamento;

17) a definire le linee generali di indirizzo triennale delle Istituzioni AFAM, nonché i parametri e i criteri per la valutazione dei programmi delle stesse;

18) a definire i criteri e i parametri per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi delle Istituzioni AFAM, e dei corsi di studi, volti a valutare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi degli stessi, la qualificazione dei docenti e la qualità della produzione artistica e della ricerca, nonché la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e a far sì che l'accreditamento costituisca presupposto necessario per l'istituzione di nuove sedi e di corsi di studi;

19) a completare, con l'ordinamento dei bienni specialistici, l'attuazione delle norme che dispongono l'equivalenza, ad ogni effetto di legge, dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni del comparto AFAM a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello;

20) ad esaminare i profili giuridici e finanziari relativi all'eventuale assoggettamento al regime pubblicistico dei docenti del comparto AFAM;

21) a definire le procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), così come previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce una disposizione di carattere transitorio per ovviare al mancato funzionamento di un organismo che svolge importanti funzioni;

22) a valutare la possibilità di ripristinare la Direzione generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica mediante le ordinarie procedure di riorganizzazione delle articolazioni ministeriali.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2443  
**XVII Legislatura**

---

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga

**Titolo breve:** *educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagoga*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 210 \(pom.\)](#)

10 ottobre 2017

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo

Parere destinato  
alla Commissione  
**7<sup>a</sup> (Istruzione  
pubblica, beni  
culturali)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

[N. 211 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

**Sottocomm. pareri**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 705 \(pom.\)](#)

7 marzo 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**7<sup>a</sup> (Istruzione  
pubblica, beni  
culturali)**

[N. 733 \(pom.\)](#)  
2 maggio 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Pervenuta  
relazione tecnica

[N. 814 \(ant.\)](#)  
18 ottobre 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Pervenuta  
relazione tecnica

Esito: **Rinvio su  
emendamenti**

[N. 815 \(pom.\)](#)  
18 ottobre 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

[N. 816 \(ant.\)](#)  
24 ottobre 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Esito: **Rinvio su  
emendamenti**

[N. 817 \(ant.\)](#)  
25 ottobre 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

[N. 818 \(ant.\)](#)  
26 ottobre 2017

Esito: Non  
ostativo con  
condizioni

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: **Rinvio su  
emendamenti**

[N. 819 \(ant.\)](#)  
31 ottobre 2017

Esito: parte  
Contrario **parte  
Non ostativo con  
condizioni su  
emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 851 \(ant.\)](#)

12 dicembre 2017

Pervenuta  
relazione tecnica  
**Nota:** Sui lavori  
della  
Commissione e  
Integrazione  
dell'OdG

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 852 \(ant.\)](#)

13 dicembre 2017

Esito: Non  
ostativo con  
presupposto

Parere destinato  
alla Commissione  
**5<sup>a</sup> (Bilancio)**  
**Nota:** (rettifica del  
parere già  
espresso)

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 284 \(pom.\)](#)

24 gennaio 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**7<sup>a</sup> (Istruzione  
pubblica, beni  
culturali)**

[N. 285 \(pom.\)](#)

25 gennaio 2017

Esito: Favorevole

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 421 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**  
Discusso  
congiuntamente:  
[S.2474](#)

Parere destinato  
alla Commissione  
**7<sup>a</sup> (Istruzione  
pubblica, beni  
culturali)**

[N. 423 \(pom.\)](#)  
21 febbraio 2017

Esito: **Rinvio**

[N. 424 \(ant.\)](#)  
22 febbraio 2017

Esito: **Esame e rinvio**

[N. 425 \(pom.\)](#)  
22 febbraio 2017

Esito: Favorevole  
con osservazioni

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 216 \(pom.\)](#)  
28 settembre 2016

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni

Congiunzione di  
[S. 2474](#)

Parere destinato  
alla Commissione  
**7<sup>a</sup> (Istruzione  
pubblica, beni  
culturali)**

[N. 42 \(pom.\)](#)  
21 febbraio 2017  
**Sottocomm. pareri (fase disc.)**

Esito: Non  
ostativo **su  
emendamenti**

*Discusso  
singolarmente*

Commissione parlamentare questioni regionali  
2 marzo 2017  
(ant.)

Esito: Favorevole  
con osservazioni

Parere destinato  
alla Commissione  
**7<sup>a</sup> (Istruzione  
pubblica, beni  
culturali)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 210 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017  
210ª Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[TORRISI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

[\(2740\)](#) *Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,*  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2835) Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461)**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)**

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Concorda la Sottocommissione.

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri  
(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostantivo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli emendamenti da 1.1 a 1.100, relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017  
211ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
[COLLINA](#)

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**[\(313 e 926-A\)](#) *Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2920\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**[\(2837\)](#) Mauro Maria MARINO ed altri. - *Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali***

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 2.105 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che il riconoscimento, ivi previsto, della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale presenti un carattere eccezionale rispetto alla ordinaria procedura concorsuale, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

Propone di esprimere, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**[\(361-B\)](#) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456)**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **COLLINA** (*PD*), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando in primo luogo che - come espressamente richiamato nella relazione introduttiva - è data attuazione solo ad uno dei due criteri di delega contenuti nella legge n. 170 del 2016. Propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**(2801) *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da 1.101 a 1.200, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura**

(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **COLLINA** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 1, comma 3, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, sia previsto il parere in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Riferisce, infine, sui relativi emendamenti proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 705 (pom.) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 7 MARZO 2017**  
**705ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(624, 895, 1020, 2160, 2163, 2175, 2178, 2187, 2196, 2197, 2202, 2547 e 2591-A Doc. XXII, nn. 30 e 37-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità (auspicata anche dal rappresentante del Governo all'atto dell'espressione del parere sul testo approvato alla Camera dei deputati). Nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la prima relazione tecnica sul testo è stata negativamente verificata in particolare in ordine alla mancata quantificazione dell'onere relativo al fabbisogno di queste nuove figure negli organici della pubblica amministrazione, tema che potrebbe apparire superato dal comma 2 dell'articolo 4, che tuttavia occorre valutare. Nell'elaborazione della nuova relazione tecnica sarebbe inoltre necessario chiarire anche quali conseguenze possa avere, per le pubbliche amministrazioni che già erogano questo servizio, la creazione di un'apposita qualifica (articolo 8) e quali oneri possa generare l'inserimento del personale già in organico in una qualifica differente da quella attualmente ricoperta.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2227) *Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice **RICCHIUTI** (Art.1-MDP), in sostituzione del relatore Lucherini, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende favorire la realizzazione di un programma di iniziative per celebrare la figura di Gioachino Rossini in occasione della ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua morte, che cadrà nel 2018.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1 segnala che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2010), prevista dal comma 3 per il Palazzo Olivieri a Pesaro, sede del Conservatorio intitolato a Rossini, comporta delle agevolazioni fiscali, oltre che l'eventuale accesso a contributi in conto capitale e interessi per l'esecuzione di interventi conservativi. Tali oneri per il bilancio dello Stato - se non per l'indebitamento netto essendo Palazzo Olivieri di proprietà di una fondazione pubblica - non sono stati presi in considerazione dall'articolo 5, il quale riferisce la copertura finanziaria al solo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4. Occorre altresì valutare che le agevolazioni fiscali e i contributi possono comportare oneri non riconducibili a un tetto di spesa e non limitati agli anni 2017 e 2018. Su tali aspetti appare necessario acquisire le valutazioni del Governo. In relazione alla copertura finanziaria disposta dall'articolo 5, occorre acquisire conferma che il Fondo impiegato disponga delle necessarie risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo. Non vi sono altresì osservazioni sugli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO rileva preliminarmente che sarebbe opportuno predisporre una relazione tecnica, da parte dell'amministrazione competente, al fine di compiere le necessarie verifiche come evidenziato dalla relatrice. Segnala comunque la presenza di evidenti profili problematici nel testo del provvedimento. Per quanto concerne la prevista copertura sul FISPE (Fondo esigenze urgenti ed indifferibili), fa presente che, anche se il Governo avrebbe in realtà intenzione di utilizzare le risorse per altre finalità, nel Fondo sono presenti le necessarie disponibilità. Dal punto di vista della copertura è pertanto garantita la capienza del Fondo. Segnala, poi, come evidenziato dalla relatrice, che sarebbe più corretto riferire la copertura al complesso del provvedimento. Quanto all'articolo 1, che secondo i proponenti sarebbe privo di oneri, fa presente che la dichiarazione di bene culturale di particolare interesse prevista per Palazzo Olivieri di Pesaro produce conseguenze di ordine fiscale che devono essere attentamente verificate e quantificate. Nel complesso, pertanto, sarà necessaria una relazione tecnica che chiarisca i profili finanziari dell'articolo 1 e riconsideri la prevista copertura a carico del FISPE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo (che prevede un'IVA al 4 per cento per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici per studenti affetti da DSA), che occorre anzitutto rilevare la necessità che al comma 1 dell'articolo 1 sia fatto un riferimento alle forme di accertamento medico previste dalla legge e alla conseguente certificazione del disturbo al fine di evitare utilizzi impropri della norma e di delimitare la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda poi l'articolo 2 occorre anzitutto acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, occorre altresì una valutazione della quantificazione dell'onere effettuata dal disegno di legge posto che la normativa sui disturbi da DSA è ormai vigente da alcuni anni e può consentire una stima dell'onere attendibile.

In relazione agli emendamenti occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 1.1. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione alcune note predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze con le quali si forniscono risposte alle osservazioni formulate dalla relatrice. Per quanto concerne in particolare l'articolo 1, concorda con quanto proposto dalla relatrice circa l'opportunità di prevedere forme di accertamento medico al fine di evitare utilizzi impropri delle agevolazioni; sul punto, fa presente che l'emendamento 1.4 potrebbe rispondere a tali esigenze. In relazione all'articolo 2, segnala che il Dipartimento delle finanze ha quantificato l'effetto finanziario dell'introduzione delle agevolazioni fiscali in 4,7 milioni di euro nel 2017, 15,2 milioni di euro nel 2018 e 10,7 milioni di euro nel 2019. Fa presente che al riguardo la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente sul punto, poiché le disponibilità presenti sul FISPE non risultano sufficienti. Inoltre fa presente la necessità di tenere conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità sulla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento. Riterrebbe in ogni modo necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che dia complessivamente conto

degli effetti finanziari recati dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178**

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il provvedimento, che non è corredato della relazione tecnica, intende consentire a tutti gli utenti telefonici, a prescindere dal fatto che il proprio numero sia o meno presente negli elenchi telefonici pubblici, di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni al fine di non ricevere chiamate commerciali o promozionali. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare se l'eventuale ampliamento della platea di beneficiari del servizio possa pregiudicarne la sostenibilità finanziaria con conseguenti oneri a carico del Ministero per lo sviluppo economico. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Occorre altresì valutare l'emendamento 1.28 con l'analogo 1.0.1. Appare infine necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 1.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico da cui si evince che il testo del provvedimento, pur presentando molte criticità nel merito, non comporta effetti di finanza pubblica connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari del servizio. Riterrebbe tuttavia necessario qualche approfondimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente ([n. 381](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, evidenzia che l'articolo 3 consente agli enti locali di erogare gratuitamente tutti i diversi servizi elencati dal precedente articolo 2: occorre valutare la necessità di specificare, stante la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 14, che tale opzione può essere realizzata solo ove non vi siano rischi di disequilibrio nei bilanci degli enti locali. Occorre chiarire se la norma di cui all'articolo 5, che prevede sia garantito il trasporto gratuito degli alunni delle scuole primarie statali, possa realizzarsi ad effettiva invarianza di oneri, dal momento che l'articolato pone a carico delle famiglie interessate "una quota di partecipazione" e che la relazione tecnica si limita a specificare che l'onere ricade, alla luce del quadro normativo vigente, sugli enti locali. Occorre poi valutare se sia opportuno l'inserimento all'articolo 7, che sancisce la generale e completa gratuità di libri e materiali didattici per le scuole primarie, un riferimento alle risorse utilizzate a copertura della norma, pur prendendo atto di quanto specificato dalla relazione tecnica, ossia che si tratta di un onere finora sostenuto dagli enti locali e ora transitato in capo al MIUR. Quanto all'articolo 9, comma 2, occorre confermare circa la disponibilità delle risorse ivi stanziare, dal momento che diverse norme in via di emanazione utilizzano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Rispetto all'articolo 10, va chiarito se il potenziamento della "carta dello studente", che è qui definito come strumento destinato ad una platea più ampia e operante a regime, possa essere effettuato in assenza di oneri, dal momento che vi sono interrelazioni con attività delle pubbliche amministrazioni e col sistema pubblico di identificazione elettronica del cittadino. Per ulteriori profili fa riferimento alla Nota di lettura n. 164 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nella prossima seduta della Commissione sarà consegnata una relazione tecnica esplicativa che fornirà le risposte richieste dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale***

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze che sintetizza le risposte alle osservazioni formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Più in dettaglio, per quanto concerne la richiesta di maggiori informazioni sulla sostenibilità dell'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, fa presente che il Ministero della giustizia conferma che tale istituzione è realizzabile senza oneri aggiuntivi per la finanza

pubblica, specificando altresì che le attuali dotazioni organiche sia del personale di magistratura che del personale amministrativo risultano sufficienti allo svolgimento di tali compiti. Per quanto concerne l'organizzazione delle attività formative connesse all'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle citate sezioni specializzate, lo stesso Ministero ricorda che l'attività formativa è organizzata dalla Scuola superiore della Magistratura nell'ambito di un piano di programmazione ordinaria relativo al perfezionamento delle competenze lavorative a cui sono già chiamati a partecipare i magistrati. Viene confermata, pertanto, la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Per quanto concerne le osservazioni riferite ai costi per le apparecchiature di videoregistrazione e trascrizione con sistemi di riconoscimento vocale, il Ministro dell'interno fa presente che tali costi rientrano nell'ambito delle spese per la gestione dei servizi informatici del Ministero dell'interno coperti con le risorse stanziare sui corrispondenti capitoli di bilancio. Quanto all'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura di accoglienza o di permanenza di cittadini stranieri, il Ministero dell'interno conferma che non si determineranno maggiori oneri in quanto la norma prevista dall'articolo 6 ha carattere meramente ordinamentale. Con riferimento all'articolo 9, ove si richiedevano maggiori informazioni sulla sostenibilità delle riprogrammazioni delle risorse disponibili sugli esistenti capitoli di bilancio, sottolinea che la nota specifica dettagliatamente tali riprogrammazioni. In merito all'articolo 11, il Ministero della giustizia concorda con l'osservazione avanzata dal relatore riguardo alla necessità di modificare la disposizione, destinando gli stanziamenti di copertura finanziaria indicati al comma 3 per il finanziamento del regime delle indennità connesso al piano di applicazioni straordinarie extradistrettuali. In merito all'articolo 12, in cui la relazione tecnica non precisava le aliquote adottate per la determinazione degli effetti indotti, il Ministero dell'interno risponde alle richieste di chiarimento formulate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Per quanto attiene alle osservazioni relative alle attività di rilevamento fotodattiloscopico previste dall'articolo 17, il Ministero dell'interno ribadisce che si tratta di attività già svolte con le risorse disponibili e finanziate dal bilancio a legislazione vigente. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri previsti dall'articolo 18, il Ministero dell'interno provvede ad individuare specificamente la riprogrammazione delle risorse, ribadendo, in conclusione, che non dovrebbero manifestarsi gli effetti negativi paventati dal relatore. Per quanto concerne, infine, la richiesta di conferma della correttezza della quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse previste a copertura dai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del provvedimento, il Ministero dell'interno ribadisce quanto già affermato nella relazione tecnica confermando, per quanto attiene alla copertura finanziaria delle operazioni di rimpatrio di cui al comma 4, la disponibilità delle risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI).

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che sarebbe anzitutto necessaria una nuova relazione

tecnica anche per dar conto della nuova formulazione del testo approvato dalla Commissione di merito. Per quanto concerne l'istituzione del Fondo previsto dal provvedimento, fa presente che, allo stato attuale, il FISPE non presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, il testo del provvedimento risulta scoperto ed il parere del Governo non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2015 la Commissione bilancio ha espresso un parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in titolo. Ricorda, inoltre, che nella seduta del 28 febbraio scorso, il vice ministro MORANDO ha riferito che, dopo il parere contrario della Commissione bilancio sull'attuale testo, si sono svolte interlocuzioni volte ad individuare una riformulazione che potesse superare le ragioni della contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che nella seduta di domani sarà messa a disposizione della Commissione una nota documentata che dovrebbe consentire di dare soluzione, attraverso delle condizioni sul provvedimento, di rivedere il parere precedentemente espresso dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(968) PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi**

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre 2014.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 16 ottobre 2014 era stata richiesta formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Dipartimento delle finanze ha predisposto una serie di osservazioni sul testo che richiedono soltanto di essere integrate dal Ministero dell'ambiente nella propria relazione tecnica. Segnala che i rilievi avanzati sul testo sembrano essere stati recepiti e che talune criticità potrebbero essere superate, in particolare in riferimento all'IMU agricola.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che il Ministero di giustizia ha trasmesso al Ministero dell'economia una relazione tecnica, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una relazione tecnica verificata negativamente da parte della Ragioneria generale dello Stato. Fa presente in particolare che le osservazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato concernono l'individuazione delle risorse nel bilancio di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) necessarie per lo svolgimento delle previste attività.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota integrativa, concernente in particolare il tema dei giochi ed il PREU (Prelievo erariale unico), diretta a completare le osservazioni tecniche predisposte dal Governo in ordine alla proposta emendativa sul reddito di cittadinanza 1.1 (testo 2) presentata al disegno di legge n. 2494.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 733 (pom.) del 02/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017**  
**733ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2085-A\)](#) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 24.300 (testo 2) trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che sul testo 1 della proposta emendativa 24.300 la Commissione non aveva espresso rilievi. Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta anche sul testo 2.

Il rappresentante del Governo concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva.

[\(2304\)](#) **Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone**

**(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra l'ulteriore testo unificato NT4 dei disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che il testo unificato in esame recepisce le osservazioni già formulate dal Governo in diverse circostanze e che la relazione tecnica sul testo 4 è stata positivamente verificata. Per quanto concerne gli emendamenti, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte segnalate dalla relatrice, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato 4 dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (n. 400)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera b), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ([n. 406](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera a), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Esame e rinvio )

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che lo schema, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, è finalizzato a dare attuazione all'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge n. 198 del 2016.

Per quanto di competenza, segnala che l'eventuale pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dell'INPS o, per i giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), potrebbe comportare, a carico dei due istituti, oneri connessi alle corrispondenti anticipazioni di cassa. Fa presente che sarebbe opportuno acquisire in merito il parere del Governo. Rinvia, inoltre, a tutte le osservazioni formulate dal Servizio del bilancio nella nota n. 179. Ritiene poi necessario acquisire ulteriori dati sull'INPGI e, in particolare, un approfondimento sullo stato patrimoniale di tale istituto. Chiede informazioni sull'ammontare delle somme trasferite all'INPS in relazione ai problemi occupazionali delle Società editrici e quale sia la ratio che ha portato il Ministero del lavoro a riconoscere come legislazione speciale quella diretta a disciplinare il settore in questione con particolare riferimento alla Cassa integrazione guadagni.

Ancorché la questione non attenga al provvedimento in esame, chiede infine di sapere a quanto ammontino le risorse pubbliche complessivamente trasferite, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi 10 anni, al quotidiano "Il Sole 24 ORE".

Il vice ministro MORANDO, per quanto concerne l'osservazione del relatore sulla Cassa integrazione guadagni, fa presente che lo schema di decreto in esame autorizza l'INPGI ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale posti in capo al datore di lavoro. La disposizione, pertanto, non determina oneri in senso proprio, limitandosi a effettuare un'operazione di anticipazione, ancorché l'osservazione sui possibili profili di cassa possa essere di rilievo.

Comunica infine che provvederà a mettere a disposizione della Commissione il dato da ultimo richiesto dal relatore non appena disponibile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ([n. 395](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5,

della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio )

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, poiché lo schema di decreto reca disposizioni che prevedono riduzioni dei tempi di permanenza nelle qualifiche e dunque una accelerazione nei passaggi di carriera e l'eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di talune promozioni, occorre, sul piano generale, acquisire la conferma che da tali elementi non possano determinarsi oneri maggiori di quelli stimati nella relazione tecnica, data la proiezione solo decennale della medesima. Andrebbe altresì chiarito, conseguentemente, se siano configurabili maggiori oneri in termini previdenziali e di trattamento di fine servizio e se essi siano stati scontati nella relazione tecnica. Occorre poi rilevare che in relazione alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 45 il quadro riepilogativo dei dati di cui alla Tabella n. 1 presenta, in relazione all'anno 2020, una discrasia rispetto ai dati riportati dalla relazione tecnica; sarebbe pertanto necessario un chiarimento al riguardo: la Tabella 1 espone infatti un onere pari a 593.604.989,5 milioni di euro mentre la relazione tecnica espone per il medesimo onere la cifra di 588.463.969 euro ancorché la differenza non comprometta il margine di copertura dell'ammontare degli oneri per il 2026. Per quanto riguarda poi la copertura degli oneri di cui all'articolo 48 del provvedimento occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse, dato il loro rilevante ammontare. Appare inoltre necessario un chiarimento anche in merito alla disponibilità di risorse stanziata in conto residui del 2016 posto che tale modalità di iscrizione in bilancio, per le spese di parte corrente, presupporrebbe un vincolo di natura giuridica che ne giustifichi l'utilizzo nel nuovo esercizio. Come richiesto anche dalla Nota n. 174 del Servizio del bilancio appare poi opportuno acquisire chiarimenti in ordine agli "effetti indotti" a cui la norma (comma 2) ascrive oneri al fine di chiarirne la natura e la portata. Appare da ultimo necessario sottolineare che il comma 26 dell'articolo 45, riguardante il monitoraggio della spesa, è soltanto parzialmente in linea con quanto previsto dall'articolo 17 comma 12 e seguenti della legge di contabilità, soprattutto in relazione alle ultime modifiche apportate alla medesima. Sarebbe infatti necessario dare piena attuazione a tali modifiche anche al fine di investire il Parlamento sia degli eventuali scostamenti sia dei provvedimenti adottati per porvi rimedio. Rinvia infine per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 174 del Servizio del Bilancio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ([n. 396](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, analogamente a quanto richiesto dalla Nota n. 177 del Servizio del bilancio, in relazione al comma 1 dell'articolo 1, laddove - alla lettera a) - si provvede alla ridefinizione dei profili di carriera degli appartenenti alle Forze armate, occorre assicurare che dalla ridefinizione dei ruoli sottufficiali (e in particolare dei marescialli) non derivino operazioni di riorganizzazione o riassetto delle unità operative e reparti, da cui potrebbero conseguire nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla lettera f), in cui si dispone che i periodi di congedo

straordinario siano computati ai fini della progressione di carriera, occorre valutarne l'impatto rispetto alla normativa vigente, qualora la norma comportasse un'accelerazione della progressione per i militari altrimenti rallentati dalla fruizione del congedo; vanno pertanto forniti anche dati sulla platea interessata e maggiori informazioni sui riflessi finanziari derivanti da avanzamenti nella carriera retributiva, che andrebbero eventualmente quantificati e coperti. Alla lettera i), dedicata al personale militare che cessa dal servizio per infermità, poiché la novella ivi prevista all'articolo 1084 del Codice dell'ordinamento militare (COM) determina una ridefinizione della platea dei soggetti che possono essere promossi al grado di sottotenente (dai "primi marescialli e gradi corrispondenti" che siano cessati dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio ai "luogotenenti e gradi corrispondenti"), occorre verificare che da tale ridefinizione non possano insorgere nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. All'articolo 2, comma 1, che reca disposizioni concernenti il personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali, segnala anzitutto la lettera n) che rinvia ad un decreto del Ministro della difesa per individuare annualmente il contingente di ufficiali da collocare in soprannumero agli organici, nel limite massimo (attualmente non previsto) di n. 155 unità complessive. Sul punto, chiede rassicurazioni sulla piena compatibilità del riordino in esame con i limiti organici previsti dalla legislazione vigente, ribadendo che la formazione di posizioni in soprannumero, sia pure temporanee, dovrebbe essere sempre opportunamente compensata. La lettera r), laddove introduce un meccanismo automatico di promozione al grado superiore al rientro da incarichi assolti presso le pubbliche amministrazioni, pare suscettibile di generare nuovi oneri per la legislazione vigente, i cui effetti dovrebbero pertanto essere quantificati e coperti, soprattutto nella parte in cui si prevede l'avanzamento al grado di colonnello o di generale di brigata di tutti gli ufficiali che abbiano rivestito incarichi dirigenziali di seconda fascia ed equiparati presso le pubbliche amministrazioni. All'articolo 4, che reca disposizioni in materia di marescialli, si segnala che la relazione tecnica prevede alla tabella 16 dell'annesso 1, per l'anno 2017, una maggiore spesa associata alla nuova modalità di promozione al grado di luogotenente pari a 1,4 milioni di euro, mentre la tavola 7 (che riepiloga gli oneri connessi con il riordino dei ruoli) evidenzia alla stessa voce un onere complessivo di 2,9 milioni di euro: sul punto vanno pertanto forniti elementi di chiarificazione. Passando all'articolo 10, dedicato al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare, la lettera n) del comma 1 introduce l'indennità dirigenziale - in luogo dell'indennità perequativa - che viene attribuita agli ufficiali dal grado di maggiore fino al grado di generale di brigata: sul punto occorre venga fornito un quadro di raccordo tra gli oneri unitari annuali indicati dalla tabella 9 dell'annesso 2 e la maggiore spesa complessiva per il decennio 2017-2026 indicata dalla successiva tavola 10, individuando a tal fine le platee di riferimento per ciascun grado, anno e Forza armata. La lettera s) riconosce tra l'altro un "gettone di presenza" agli ufficiali generali e ufficiali superiori membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione della difesa, norma che, secondo la relazione tecnica, sarebbe priva di oneri in quanto il gettone viene attribuito in sostituzione del compenso per lavoro straordinario di importo più elevato: tale virtuosità finanziaria deve tuttavia essere verificata fornendo informazioni puntuali sulle modalità di formazione e remunerazione delle commissioni concorsuali presso l'amministrazione della difesa. La lettera t) istituisce un apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario, alimentato con risorse derivanti dalla riduzione del fondo previsto dalla legge n. 86 del 2001, nonché con una quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione della legge n. 244 del 2012 (revisione dello strumento militare) pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018: sul punto occorrono assicurazioni sull'effettiva disponibilità dei risparmi permanenti ivi indicati a seguito dell'attuazione della legge sul riordino dello strumento militare. Al comma 2 dell'articolo 10, che estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore" contributivo in alternativa al collocamento in "ausiliaria", occorre assicurare che tale alternatività assicuri la compensazione dei relativi effetti finanziari. In relazione al comma 4, che estende ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, poiché i beneficiari dell'estensione in parola sono già destinatari di trattamento economico dirigenziale, indipendentemente dal grado rivestito, ma solo allorché sia trascorso un certo

arco temporale (13 o 23 anni secondo i casi), occorre valutare se l'estensione del beneficio anche agli ufficiali non ancora beneficiari del trattamento economico dirigenziale possa configurare l'onere in questione come maggiore rispetto ai tendenziali di spesa. Riguardo all'articolo 11, recante disposizioni di coordinamento e finali, segnala il comma 5 che prevede una riduzione degli organici delle Forze armate di 1.498 unità a cui sono associati minori oneri. Sul punto, occorre fornire rassicurazioni sul criterio adottato per l'individuazione dei relativi risparmi, se in particolare si è tenuto conto delle specifiche progressioni retributive maturate dal personale militare, nell'ambito dei vari ruoli, in ragione dell'anzianità di servizio. Ciò, oltretutto, in considerazione della circostanza che il 50 per cento dei risparmi ivi contabilizzati, per un importo pari a circa 72 milioni di euro l'anno, concorre alla copertura indicata dall'articolo 12, comma 5. In relazione al comma 6, che detta disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione stipendiale che non presenterebbe oneri - secondo la relazione tecnica - in quanto già coperte a legislazione vigente, occorre fornire un quadro analitico degli effetti finanziari di maggiore spesa previsti nel periodo 2017-2026 per effetto della misura in esame, da accompagnarsi alla evidenziazione anche degli effetti indotti per l'erario; occorre altresì esplicitare il riferimento allo stanziamento già previsto dalla legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, si evidenzia anzitutto che poiché la riforma in esame è contestuale a quella delle Forze di polizia (atto Governo n. 395), tali interventi sono supportati dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale all'interno del comparto sicurezza-difesa. Sui profili di copertura, occorre anzitutto acquisire conferma della disponibilità delle risorse ai fini della copertura degli oneri previsti dal presente provvedimento a decorrere dal 2017. È altresì necessario un chiarimento sulla prevista disponibilità di risorse stanziare in conto residui del 2016, dato che tale modalità di iscrizione in bilancio, per le spese di parte corrente, presupporrebbe un vincolo giuridico-contabile sul nuovo esercizio. Occorrono altresì chiarimenti in ordine alle risorse relative agli "effetti indotti" correlati alla maggiore spesa per il riordino delle carriere. Quanto ai profili di impatto sui saldi di finanza pubblica, occorre che alla relazione tecnica sia allegato il prospetto riepilogativo dei valori previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità. Rinvia infine alla Nota n. 177 del Servizio del Bilancio per ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ([n. 391](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 4 e 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 aprile.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra una proposta di parere favorevole con presupposto, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il relatore [LAI](#) (PD) ricorda che nella precedente seduta era stata richiesta al Governo la relazione tecnica di passaggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che verifica negativamente la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, che mette altresì a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici** ([n. 407](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in risposta ai rilievi sollevati dal relatore e dal Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 400**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica circa le attività di formazione degli ordini dei giornalisti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 391**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare che:

- gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e il Dipartimento della funzione pubblica provvedano ai nuovi adempimenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 11 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- le amministrazioni pubbliche adottino i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini previsti dall'articolo 13, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017**  
**814ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

### **Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di osservazioni, così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, andrebbe acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa."

Il vice ministro MORANDO concorda con tale proposta, ringraziando altresì il relatore per aver accolto le osservazioni suggerite dal Governo.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) sottolinea come nella proposta del relatore vengano evidenziati alcuni aspetti problematici. Esprime dubbi sulla scelta di formulare osservazioni non ostative evidenziando al tempo stesso elementi di preoccupazione sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente **TONINI**, nel ricordare che in tale circostanza la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere delle osservazioni, concorda con quanto rilevato dalla senatrice Comaroli e propone di utilizzare una formula maggiormente assertiva.

Il relatore **LAI** (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di modificare la propria proposta, esplicitando la necessità di acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto. Sottopone pertanto all'approvazione della Commissione la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, deve essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

**(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali,** approvato dalla Camera dei deputati i in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dell'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare posto il carattere prevalentemente ordinamentale della disciplina.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la relazione.

Poiché non vi sono osservazioni il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere viene approvata.

**(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta una discussione in merito all'acquisto e alla produzione di prodotti audiovisivi da parte della RAI. In particolare era emersa la necessità di valutare gli effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5 del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver richiesto sull'argomento una relazione tecnica al Ministero competente che non risulta tuttavia essere stata trasmessa in tempo utile. Rimane pertanto valida l'osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la quale l'inserimento della parola "la produzione e" nel contesto dell'articolato potrebbe determinare oneri non quantificati né coperti.

Ricorda infine che sugli emendamenti aveva già espresso il parere del Governo nella giornata di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione all'articolo 5 delle parole: «la produzione e».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.3, 3.4 e 3.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinella con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."". Fa quindi presente di aver cambiato la cadenza temporale dell'onere rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato dato che il provvedimento difficilmente potrà esplicare i propri effetti nel 2017.

Ricorda infine che, in relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché, in relazione al testo, le successive 7.2 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere lo spostamento della cadenza temporale dell'onere nel parere sul testo. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 non presenta problematiche finanziarie. Analogamente non vi sono osservazioni da parte del Governo in merito alle proposte 6.1 e 7.2. Sull'emendamento 10.1, che sembrerebbe reintrodurre osservazioni superate con il parere sul testo, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere."; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.".

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.  
Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente."

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 e 11.4. Occorre valutare gli emendamenti 2.6, 7.0.1 (capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 7.1 e 11.4. Sull'emendamento 2.6 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma di invarianza prevista nel disegno di legge esclude quanto previsto dall'articolo 2 oggetto dell'emendamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.3, nonché sull'emendamento 9.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la presenza di oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una nuova relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2831) *Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in oggetto.

L'esame è quindi rinviato.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva

del testo e dei relativi emendamenti del disegno di legge n. 2872, recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 815 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017**  
**815ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato alla revisione della copertura finanziaria sul provvedimento in esame lo scorso 28 settembre sulla base della relazione tecnica di passaggio. Da un nuovo confronto tra il Ministero della giustizia e la Ragioneria generale dello Stato è emerso che la quantificazione degli oneri del provvedimento contenuti nella prima relazione tecnica non era corretta e che il testo può mantenere la versione approvata dalla Camera dei deputati anche sulla parte relativa alla copertura. Deposita, pertanto, la nuova relazione tecnica che assevera la copertura degli oneri nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Le senatrici **BULGARELLI (M5S)** e **COMAROLI (LN-Aut)** chiedono di rinviare l'esame per poter approfondire i contenuti della nuova relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore **LAI (PD)** illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Osserva che occorre altresì valutare l'emendamento 1.1. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti due emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte 3.1, 8.1 e 20.0.1. Ritiene altresì oneroso l'emendamento 1.1 in quanto da esso derivano maggiori oneri privi di copertura. Esprime quindi parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore **LAI (PD)** propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 8.1, 20.0.1 e 1.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma della disponibilità delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 2, pari a un milione di euro, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

In relazione all'unico emendamento trasmesso, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle risorse stanziare. Ritiene che non vi siano problemi di natura finanziaria né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2831) Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, positivamente verificata.

In relazione al testo, per quanto di competenza, preso atto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3 nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'articolo 2, posto peraltro che lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, osserva che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, fa presente che occorre valutare le proposte 1.5, 2.13, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.34 e 2.37. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'espressione di un parere non ostativo sul testo. Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Esprime, inoltre, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.37. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori»".

Il vice ministro MORANDO si riserva di approfondire gli aspetti problematici relativi alle condizioni poste dal relatore ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 438](#))**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) osserva che lo schema di decreto in titolo non presenta aspetti finanziari problematici in quanto interviene sulle metodologie di distribuzione di risorse predefinite nell'ambito di un Fondo. Propone, pertanto, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** fa presente che alla Commissione è stato assegnato il disegno di legge n. 2942 recante la conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili e che il senatore Lai svolgerà le funzioni di relatore sul provvedimento.

Il provvedimento sarà incardinato nella seduta di martedì prossimo e la discussione generale dovrà concludersi nelle sedute che saranno convocate a partire da martedì. Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti o nella giornata di venerdì 27 ottobre o, al massimo, nella giornata del 31 ottobre.

Ritiene inoltre ipotizzabile che il disegno di legge di bilancio possa essere presentato la settimana prossima con la conseguente apertura, da parte del Presidente del Senato, della sessione di bilancio. Ove tale ipotesi si verificasse, le consuete audizioni preliminari all'esame della manovra potrebbero avere luogo nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre. A partire dalla settimana successiva, la Commissione dovrebbe iniziare l'esame del disegno di legge di bilancio e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti che potrebbe essere stabilito per la giornata di martedì 7 novembre, fermo restando che il calendario dei lavori della Commissione sarà ulteriormente precisato una volta che il disegno di legge di bilancio sia stato presentato.

La Commissione stabilisce di fissare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2942 a martedì 31 ottobre alle ore 15.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 19 ottobre, per le ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 438**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, i cui contenuti si condividono, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 816 (ant.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017**  
**816ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**

(Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, osservando che, da un lato, è parte della manovra di bilancio per gli anni 2018-2020 e, dall'altro, interviene per contribuire alla correzione dei conti del 2017, con particolare riguardo alle minori entrate, rispetto a quanto preventivato, per la "collaborazione volontaria-bis". Le maggiori risorse che residuano dal provvedimento verranno utilizzate come contributo alla prossima manovra di bilancio in fase di emanazione. Il provvedimento si articola su 4 direttrici prioritarie: la prima consiste in un pacchetto di misure fiscali, tra le quali si evidenziano l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la riapertura della cosiddetta "rottamazione" dei ruoli, l'estensione del meccanismo dello *split payment*, la sterilizzazione delle clausole IVA relative alle accise, l'estensione del credito d'imposta sulle campagne pubblicitarie e gli interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese di settembre; la seconda direttrice è data da misure rivolte al sostegno delle imprese, quali il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, a cui si affiancano interventi per la trasparenza societaria finalizzate a disciplinare le scalate ostili e misure per la difesa da minacce esterne di imprese strategiche per il Paese. Si modifica la disciplina del *golden power* con l'introduzione di soglie di possesso, superate le quali l'acquirente è tenuto a

dichiarare le sue intenzioni in termini di ulteriore acquisizione di modifiche dei patti parasociali e degli organi di amministrazione; la terza priorità riguarda il rifinanziamento delle missioni internazionali e la rideterminazione dei piani di assunzione delle forze di polizia e del personale militare; infine, la quarta, riguarda le misure che affrontano varie esigenze indifferibili, fra le quali il rifinanziamento del Fondo occupazione e il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica, la bonifica ambientale e rigenerazione urbana, la liquidazione della Croce Rossa italiana e il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Passando al dettaglio del provvedimento l'articolo 1 prevede la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, cosiddetta "definizione agevolata 2016" (comma 1); consente inoltre di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016; permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018; l'articolo 1, ai commi da 4 a 10, consente di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cosiddetta "definizione agevolata 2017"); specifica al comma 11, con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge.

L'articolo 2 prevede invece la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti, colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In merito all'articolo 3, segnala che esso estende ulteriormente il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate (per una quota non inferiore al 70 per cento) da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche *online*, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017. Le novità rilevanti sono dunque individuabili nell'estensione dell'ambito temporale di applicazione del credito di imposta e nel riferimento, solo per gli investimenti effettuati in

tale periodo, anche a quelli relativi alla stampa *online*.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento, come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015. Si prevede, inoltre, analoga parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019. L'impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l'anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

L'articolo 6 reca novelle alla "legge-quadro sulle missioni internazionali", volte a modificare la procedura di deliberazione delle missioni internazionali per assicurare la certezza dei finanziamenti, nonché novelle a talune disposizioni in materia contabile ed il rifinanziamento del fondo missioni internazionali per il 2017. In particolare, il decreto prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, circa la correttezza degli oneri ivi quantificati. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare l'avvio delle missioni, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Viene poi introdotto, il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze per la redazione delle relazioni annuali al Parlamento sulla partecipazione alle missioni internazionali, ivi incluse le proroghe delle stesse. Inoltre, viene previsto che anch'esse siano corredate da relazione tecnica.

Il decreto-legge, inoltre, posticipa al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'assunzione degli impegni di spesa, la cui entrata in vigore era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si prolunga, poi, la sperimentazione del nuovo concetto di "impegno" di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017, prevista a legislazione vigente. Le modifiche si rendono necessarie allo scopo di valutare in un arco temporale più ampio le conseguenze giuridiche del nuovo concetto di impegno e l'impatto sui sistemi operativi delle varie amministrazioni coinvolte nella riforma. L'articolo, infine, prevede l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive (incremento del relativo fondo di 140 milioni di euro per l'esercizio 2017) per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, la destinazione dei risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia; il comma 2 disciplina la destinazione di altre risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - alla medesima finalità, nonché: all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria; al comma 4, si autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale; ai commi 5 e 6, si dettano disposizioni relative al pernottamento "a titolo gratuito" del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme; ai commi da 7 a 10 si introducono novelle volte a portare a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

L'articolo 8 provvede, al comma 1, alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta "ottava salvaguardia" - costituita dall'applicazione ad ulteriori soggetti dei requisiti pensionistici anteriori alla riforma di cui alla legge n. 214 del 2011. In base al monitoraggio delle domande di accesso a tale beneficio, i soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati in 16.294 unità (in luogo di 30.700). Le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono destinate all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre i maggiori oneri che derivano da una diversa valutazione temporale degli effetti delle domande in giacenza, sono posti a carico delle misure di copertura finanziaria di cui all'articolo 20 del decreto.

Al comma 2 si prevede l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024). L'entità dell'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione è pari a 200 milioni di euro per il 2017, 137,6 milioni per il 2018, 188,7 milioni per il 2019, 180,9 milioni per il 2020, 139,8 milioni per il 2021, 84,7 milioni per il 2022, 18,3 milioni per il 2023 e 1,8 milioni per il 2025. Tale incremento è disposto anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, innalzando da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.

L'articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese, in stato di insolvenza, con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di nuova apposita Sezione del Fondo).

L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50/2017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 13 modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (cosiddetta norma "anti-scorrerie").

L'articolo 14 apporta modifiche alla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare: viene prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale (comma 1, lettera a)); si estende l'esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della ed. alta tecnologia (comma 1, lettera b), nn. 1-5); si individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell'esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti *extra UE* di quote di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l'acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico; si chiarisce che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, salva la possibilità di pagamento in misura ridotta (comma 1, lettera e)); le norme introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 15 assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A..

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana. Le novelle riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché

alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo.

L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 1); si dispone il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana connessi al ruolo di "Capitale europea della cultura 2019" (comma 2).

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della norma mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di un totale di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziato del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, *lett. a*) e per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, *lett. b*).

L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (e non anche alle entità di gestione indipendente) stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

L'articolo 20 al comma 1 autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (ed. "gratta e vinci"); al comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale; al comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018; al comma 4, sopprime per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'obbligo - previsto dal D.L. n. 8 del 2017 con finalità di compensazione di alcune misure di carattere finanziario assistite da garanzia statale - di versare 80 milioni di euro per il 2018 su un apposito conto presso la tesoreria centrale; al comma 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri prodotti dal provvedimento, derivanti dalle norme del decreto-legge indicate nel comma 5 medesimo, che sono quantificati pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017 (che aumentano a 1.487,873 milioni in termini di fabbisogno ed indebitamento) a 2.425 milioni per l'anno 2018, a 354,566 milioni per l'anno 2019; al comma 6 prevede che la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale possa essere effettuata anche con l'eventuale maggior gettito derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016; al comma 7 dispone in ordine alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, che vengono in quota parte (per 60 milioni) utilizzate a copertura di alcuni oneri - indicati nel comma 7 medesimo - relativi all'anno 2017; al comma 8 reca infine l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

In sintesi, si tratta di un provvedimento articolato, che interviene con disposizioni urgenti per esigenze indifferibili, come quelle legate alle alluvioni di settembre e ottobre e per anticipare alcuni interventi della legge di bilancio. Indica, peraltro, risposte a nodi emersi in questi anni per iniziativa parlamentare e sui quali occorrerà un confronto politico per valutarne la adeguatezza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rettifica del parere sul testo. Rinvio dell'esame degli ulteriori emendamenti)

La relatrice **ZANONI (PD)** rammenta che è pervenuta la settimana scorsa una relazione tecnica, positivamente verificata, con la quale si provvede ad una rivalutazione dei profili finanziari del testo, e si perviene alla conclusione che la attuale copertura risulta adeguata. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo, che superi il precedente pronunciamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta della relatrice è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 01.1, 01.2, 1.25, 1.60, 2.0.1, 3.11, 3.12, 4.6, 4.200, 4.0.200, 6.1, 6.13, 6.30 e 6.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 5.1 e 5.2. Occorre valutare le proposte 1.22, 1.26, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 3.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore rispetto agli emendamenti che necessitano di relazione tecnica. Si dichiara d'accordo anche sull'onerosità delle proposte 2.0.2, 2.0.3 e 5.1, mentre propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sull'emendamento 5.2, dal momento che

riformula una clausola di invarianza ma non pone problemi di scopertura finanziaria. Ritiene, inoltre, onerosi gli emendamenti che il relatore ha segnalato per una valutazione, ad eccezione della proposta 1.26, che appare neutrale dal punto di vista finanziario. Chiarisce che gli emendamenti 3.0.1 e seguenti sono considerati onerosi perché, a vario titolo, prevedono lo svolgimento di nuove attività o la garanzia di maggiori servizi presso i seggi durante le consultazioni elettorali: in assenza di relazione tecnica che dimostri la possibilità di fornire tali prestazioni a titolo gratuito, occorre, a suo avviso, mantenere un orientamento contrario.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 01.2, 1.25, 1.60, 2.0.1, 3.11, 3.12, 4.6, 4.200, 4.0.200, 6.1, 6.13, 6.30, 6.31, 2.0.2, 2.0.3, 5.1, 1.22, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 3.0.7. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.2. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il relatore **LAI (PD)** dichiara di aver appreso dell'intenzione della Commissione competente in sede referente di non modificare il testo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati. In tal caso, andrebbe verificata la possibilità di esprimere l'esigenza di una cautela in punto di dinamiche stipendiali e di stato giuridico dei dipendenti che acquisiscono la qualifica di pedagoga senza modificare il testo stesso.

Il vice ministro **MORANDO** si dichiara d'accordo con il relatore e conferma che una possibilità è rappresentata dal chiarire l'invarianza di costi nella relazione tecnica.

Il relatore **LAI (PD)** preannuncia, pertanto, una interlocuzione con la Commissione di merito per verificare i profili indicati e chiarire se i numerosi emendamenti trasmessi siano indice della volontà di approvare migliorie al testo in seconda lettura.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, le proposte 2.4, 2.5, 4.1/2, 4.1/9, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1/1, 13.2/2, 13.1/3, 13.1/5, 13.1/9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.16. Comportano maggiori oneri le proposte 4.1/10, 4.1/11, 4.6,

4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 12.0.1. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti trasmessi 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti, 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti, 10.100 e 10.101, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1 (testo 2)/8 e 13.1 (testo 2 corretto)/10. Comporta maggiori oneri la proposta 13.1 (testo 2 corretto)/15. Occorre valutare l'emendamento 13.1 (testo 2 corretto) e tutti i relativi subemendamenti nonché la proposta 10.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

## 1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 817 (ant.) del 25/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2017  
**817ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LAI (PD)** fa presente che, a seguito di un'interlocuzione con la Commissione di merito, questa si appresterebbe ad apportare modifiche al testo nel suo complesso, in tal modo rendendo necessario un ulteriore passaggio presso la Camera dei deputati. Ritiene pertanto che la Commissione bilancio possa inserire nel parere una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, diretta ad esprimere cautela riguardo alle dinamiche stipendiali e allo stato giuridico dei dipendenti che acquisiscono la qualifica di pedagoga.

Il senatore **SANTINI (PD)** chiede di effettuare un'ulteriore verifica con la Commissione competente in relazione ai numerosi emendamenti da esaminare.

Il vice ministro **MORANDO** ribadisce che, qualora la Commissione di merito non intendesse

modificare il testo, per il Governo sarebbe sufficiente integrare la relazione tecnica specificando che il profilo ricordato dal relatore non comporta conseguenze di carattere finanziario. Qualora invece la Commissione competente in sede referente intendesse approvare emendamenti al testo, risulterebbe preferibile inserire una specifica condizione nel parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2920) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dell'aggiornamento della cadenza temporale degli oneri finanziari e della copertura, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame da parte della Camera, non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

## 1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 818 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017  
**818ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Uras, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è dotato di relazione tecnica positivamente verificata e che il testo accoglie la condizione posta dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, riferita all'inserimento di una copertura per la partecipazione di ulteriori membri alle commissioni di riserva delle aree marine protette. Per quanto di competenza, alla luce degli elementi forniti dalla Relazione tecnica e dai chiarimenti resi dal Governo in prima lettura, non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Alla luce del dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la relatrice **ZANONI (PD)** propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che le attività di cui all'articolo 3, comma 2, possano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali; e con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 4, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «2. Il Ministero della salute individua il numero di salme utilizzabili dai centri di riferimento di cui al comma 1 ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.»; che all'articolo 8, comma 1, le parole «dall'anno 2014» siano sostituite con le seguenti «dall'anno 2018»; che all'articolo 8, il comma 2 sia sostituito con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»".

Il vice ministro **MORANDO** esprime parere conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Quanto agli emendamenti, il rappresentante del GOVERNO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 2)/3, 4.1 e 4.1 (testo 2).

La RELATRICE propone pertanto l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 2)/3, 4.1 e 4.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore **LAI (PD)** ricorda di aver illustrato precedentemente una proposta di parere sul testo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 14, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «2. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagoga non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori»".

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2308) *Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo (Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimento sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 12,50.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE, sulla scorta delle determinazioni prese dall'Assemblea sull'approvazione del Calendario dei lavori, in ordine all'apertura della Sessione di bilancio per gli anni 2018-2020, propone di convocare la Commissione martedì 31, alle ore 11, al fine di esprimere il parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio, ove trasmesso dal Governo in tempo utile.

Le audizioni preliminari all'esame della legge di bilancio potrebbero essere pertanto svolte nelle giornate del 6 e del 7 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato per venerdì 10 novembre, alle ore 12.

Resta fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 2942, recante conversione in legge del decreto-legge n. 148 del 2017, per la giornata di martedì 31 ottobre, alle ore 15.

L'ulteriore Calendario dei lavori della Commissione bilancio sarà stabilito in relazione a quanto deciso dal Calendario dei lavori dell'Assemblea, anche in ordine a tale provvedimento, nella medesima giornata di martedì prossimo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

## 1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 819 (ant.) del 31/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017**  
**819ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente **TONINI** (PD), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché ai sensi del comma 4, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di stabilità in conformità alle norme di contabilità pubblica.

A tale proposito, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio. Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica.

Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegata al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (*Medium Term Objective*, MTO) nel 2020. Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto programmatico per il 2018 è stato fissato al -1,6 per cento rispetto al dato tendenziale del -1,0 per cento. Il corrispondente valore in termini strutturali è stimato al -1 per cento nel 2018, -0,6 per cento nel 2019 e al -0,2 per cento nel 2020, con un percorso di riduzione più graduale di quanto stabilito nel DEF, garantendo comunque un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3 per cento nel 2018. L'impatto netto della manovra in termini di indebitamento netto per il 2018 è negativo per poco meno di 11 miliardi (0,6 punti percentuali di Pil) coerentemente con quanto prospettato nella Nota di aggiornamento nel passaggio dal quadro tendenziale a quello programmatico. Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i valori del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 miliardi nel 2020, quelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi nel 2019 e 4 miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre. Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni. Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e peraltro prive di effetti finanziari si segnalano: l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo dove si prevedono modifiche al codice di procedura civile. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e comunque prive di effetti finanziari apprezzabili, come peraltro da esplicita indicazione in relazione tecnica; l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme di carattere ordinamentale ed alle quali non sono annessi effetti finanziari; l'articolo 99, relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni. Richiama inoltre l'articolo 89, comma 11, che prevede una riforma del processo amministrativo, e che, come si evince dalla relazione tecnica non ha impatto finanziario. Evidenzia inoltre che l'articolo 51, con il quale si istituisce un'Agenzia nazionale italiana per la meteorologia, pur possedendo un impatto finanziario potrebbe presentare un carattere ordinamentale. Infine, per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale segnala l'articolo 102, che modifica la tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante

l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, tabella che viene integrata con l'inserimento dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari diretti.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) sottopone all'attenzione della Commissione altresì l'articolo 100, in materia di strumenti di debito chirografario di secondo livello, ritenendo che non abbia legami con la finanza pubblica. Chiede inoltre chiarimenti sulla portata dell'articolo 43, in materia di Fondo unico di giustizia (FUG).

Il PRESIDENTE precisa che l'articolo 43 non è stato segnalato perché tratta direttamente la materia di un Fondo, quale il FUG, rientrante all'evidenza nella sfera della finanza pubblica. Quanto alla materia di cui all'articolo 100, conviene che si tratta di un profilo più controverso; tuttavia sono emersi gli impatti rilevanti sul sistema economico generale, ancorché non direttamente sul bilancio dello Stato.

Il vice ministro MORANDO premette che la materia delle inammissibilità è evidentemente di pertinenza parlamentare e che il Governo prenderà atto delle decisioni della Commissione e poi del Presidente del Senato. In ogni caso conferma che il Governo si assume la responsabilità dell'inserimento di tutte le parti di testo, pur non avendo obiezioni specifiche sui criteri utilizzati dal presidente Tonini per il giudizio proposto alla Commissione. Ritene di rassegnare una osservazione riferita all'articolo 51: il conseguimento della sede a Bologna del Centro europeo per la meteorologia, nel lungo termine rappresenta un risultato di eccellenza per il nostro Paese, con evidenti ritorni in termini di benefici sul piano nazionale e di attrazione di ulteriori investimenti. L'idea di affiancarvi una agenzia nazionale dedicata alla medesima materia è pienamente appoggiata dal Governo, dal momento che si ritiene idonea a rafforzare l'impegno e l'immagine del Paese in questo settore scientifico internazionale. Quanto alle motivazioni che hanno portato alla formulazione dell'articolo 100, ammette che la disposizione possa non avere effetti diretti ed immediati sulla finanza pubblica, ma evidenzia che il percorso di integrazione delle banche italiane nel sistema europeo e di attuazione della direttiva BRDD possiedono rilevanza primaria per il futuro del sistema economico nazionale.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art.1-MDP*) dichiara di condividere pienamente le valutazioni del rappresentante del Governo circa l'opportunità di mantenere l'articolo 51 all'interno del testo.

Si associano alle dichiarazioni della senatrice Ricchiuti i senatori [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), [BARANI](#) (*ALA-SCCLP*) e [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il PRESIDENTE prende atto del consenso manifestato da più parti e comunica sul mantenimento nel testo dell'articolo 51.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) esprime l'opinione che l'articolo 100 abbia più corretta collocazione nel decreto-legge in materia finanziaria in via di conversione rispetto alla legge di bilancio.

Il PRESIDENTE prende atto delle valutazioni della senatrice Bulgarelli, invitando però a considerare la difficoltà di escludere dal testo misure dirette al sostegno della crescita economica, essendo valutate positivamente altre azioni con il medesimo scopo.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) conviene sulla circostanza che, in via diretta o indiretta, tutte le norme proposte all'esame del Parlamento abbiano conseguenze economiche; tuttavia invita la

Commissione ad attenersi ad un criterio di giudizio rigoroso, evitando di restringere le materie che il Regolamento esclude dai contenuti propri della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2018 e per il triennio 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, perviene alle seguenti conclusioni:

per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio.

Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegata al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009.

Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (Medium Term Objective, MTO) nel 2020.

Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto programmatico per il 2018 è stato fissato al -1,6% rispetto al dato tendenziale del -1,0%. Il corrispondente valore in termini strutturali è stimato al -1% nel 2018, -0,6% nel 2019 e al -0,2% nel 2020, con un percorso di riduzione più graduale di quanto stabilito nel DEF, garantendo comunque un miglioramento del saldo strutturale dello 0,3% nel 2018.

L'impatto netto della manovra in termini di indebitamento netto per il 2018 è negativo per poco meno di 11 miliardi (0,6 punti percentuali di Pil) coerentemente con quanto prospettato nella Nota di aggiornamento nel passaggio dal quadro tendenziale a quello programmatico.

Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i valori del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 miliardi nel 2020, quelli dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi nel 2019 e 4 miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le risoluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi

limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e peraltro prive di effetti finanziari si segnalano:

- l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo dove si prevedono modifiche al codice di procedura civile. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e comunque prive di effetti finanziari apprezzabili, come peraltro da esplicita indicazione in relazione tecnica;
- l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme di carattere ordinamentale ed alle quali non sono annessi effetti finanziari;
- l'articolo 89, comma 11, che nell'ambito delle norme che disciplinano l'uso efficiente dello spettro e la transizione alla tecnologia 5G modifica il codice del processo amministrativo e, come si evince dalla relazione tecnica, non ha impatto di carattere finanziario;
- l'articolo 99, relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni.

Infine, per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale si segnala l'articolo 102 che modifica la tabella A di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, tabella che viene modificata per inserire l'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari."

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere al fine precipuo di stigmatizzare la ristrettezza di tempi a disposizione dei senatori per valutare con cognizione di causa i profili finanziari e contenutistici del testo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente [TONINI](#) dichiara aperta la discussione generale e invita coloro che intendono farlo a

prendere la parola.

La senatrice **RICCHIUTI** (*Art. 1-MDP*) esprime l'opinione che il provvedimento in esame assolvere dichiaratamente ad una duplice funzione normativa: da un lato contribuisce alla correzione dei conti del 2017, dall'altro anticipa misure economiche collegate alla manovra di bilancio 2018-2020. Nel presentare, quindi, un'articolazione che si compone di 21 disposizioni, balza subito agli occhi che si è di fronte, per l'ennesima volta, ad un decreto *omnibus*, più che ad un decreto fiscale. Basti pensare alla sorprendente scelte di inserire all'art.7, dai commi 7 a 10, disposizioni volte a disciplinare la durata in carica e la proroga dei vertici delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, con una chiara estraneità di materia e un carattere ordinamentale improprio per un atto normativo con queste caratteristiche. Approfondendo le poche norme in materia fiscale, sostiene che si continua a perseguire una politica economica che non assume come priorità il contrasto all'evasione fiscale, e non premia la regolarità e la tempestività nel pagamento dei tributi. All'articolo 1 viene infatti prevista la possibilità di una "Estensione della definizione agevolata dei carichi". La nuova rottamazione delle cartelle con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con questo decreto, assumerà addirittura una triplice dimensione. Riguarderà i carichi dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, mentre la precedente rottamazione comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016. Il provvedimento, poi, per la vecchia definizione agevolata, fissa anche i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, individuando come nuova data il 30 novembre 2017. In tal modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla sanatoria senza ulteriore addebito. Infine, è contemplato anche un "ripescaggio" per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata: è prevista, infatti, la remissione in termini dei soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge n. 193 del 2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute del vecchio piano di dilazione con Equitalia, in essere alla data del 24 ottobre 2016. Insomma, si consente si consente una nuova possibilità a coloro che non hanno versato la prima o la seconda rata della "rottamazione". E poi, chi aveva avuto accesso alla definizione agevolata 2016 e aveva onorato i piani rateali in essere con l'adempimento dei versamenti dovuti con sacrificio, dovrà assistere addirittura, per la nuova definizione agevolata 2017, ad un'operazione di "sanatoria nella sanatoria". Stigmatizza il messaggio sociale che viene dato alla comunità con un intervento che appare essere un vero e proprio condono che reca peraltro grave danno alla credibilità dello Stato e al rapporto di fedeltà fiscale tra Stato e cittadini. Sembra dirsi ai contribuenti che potevano agevolmente evitare il pagamento delle imposte dovute, caratterizzando l'intervento come elettoralistico e captatorio di consensi. Ritiene del resto debole anche l'impostazione economica perseguita nella lotta all'evasione. Non è sufficiente, infatti, come peraltro chiesto più volte da Art. 1-MDP, la disposizione all'art. 3 sullo *Split payment* (scissione dei pagamenti) dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi esteso a tutte le società controllate della pubblica amministrazione (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, società controllate direttamente e indirettamente e quelle partecipate). Questa norma senz'altro positiva non appare risolutiva per avviare una procedura efficace e positiva ai fini del contrasto all'evasione fiscale. Sarebbe stato molto opportuno inserire nel decreto fiscale la trasmissione telematica dei dati delle fatture, che comporta per gli operatori un impatto, sia tecnologico che organizzativo, limitato. Questa diversa scelta avrebbe avuto il pregio di rafforzare un progetto che prevede, da un lato, offerta di servizi e semplificazione degli adempimenti per gli operatori IVA e, dall'altro, il potenziamento dei sistemi di controllo dell'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di reciproca trasparenza. Come si vede, quindi, dalla lettura di alcune disposizioni in materia fiscale contenute nel Titolo I del Testo, ritiene si sia di fronte nuovamente ad un'occasione mancata, ad un rinvio *sine die* di soluzioni risolutive e addirittura, nel caso della "rottamazione", a scelte politiche profondamente sbagliate. Diversamente, per quanto riguarda la prima parziale sterilizzazione dell'incremento dell'Iva e delle accise, contenuta all'articolo 5, appare evidente che si tratta di una disposizione attesa e di impatto positivo per l'economia italiana, ma invita anche a riflettere in modo problematico sulle origini e sul reale costo di una clausola sulla tenuta dei conti pubblici che ha segnato le scelte di bilancio del nostro

Paese negli ultimi sei anni. Procedendo con l'analisi del provvedimento, al di là del pacchetto fiscale, si ritrovano disposizioni che fanno emergere altre criticità. Nella parte dedicata al rifinanziamento temporaneo e parziale delle missioni di pace all'estero, ricorda di aver già segnalato in precedenza le preoccupazioni sulla forzatura contenuta all'art. 7 nella parte in cui si interviene sul mandato dei vertici delle Forze di polizia e del personale militare. Altre perplessità emergono dalla lettura dell'articolo 15, che autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma ? parte investimenti 2017 ? 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con lo scopo di far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati. Nonostante si debba riconoscere l'impegno nel campo del trasporto ferroviario, tuttavia la politica economica del governo in materia andrebbe rafforzata in una visione d'insieme per almeno due aspetti: da un lato il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, dall'altro il rafforzamento del "Ferrobonus" per il potenziamento del trasporto ferroviario delle merci. La parte del decreto fiscale che interviene in materia di politiche sanitarie lascia altrettanto insoddisfatti. È criticabile la scelta contenuta nell'articolo 16, laddove si prevede la messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI), a far data dal 1° gennaio 2018, provando esplicitamente ad avviare il trasferimento di beni mobili e immobili, che sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa. Inoltre, la finalità meritoria propria dell'articolo 18, con un accantonamento di 9 milioni di euro per l'anno 2017 in un caso e di 12,5 milioni di euro per il 2017 in un altro caso, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, verrebbe di fatto neutralizzata se risultasse vero, come riportano alcune notizie di stampa, che si tratta di un finanziamento in favore di strutture sanitarie già individuabili, perché uniche in Italia a rispondere alle caratteristiche descritte nella norma. Infine, sulle coperture finanziarie, all'articolo 20 del provvedimento, spicca in particolare la proroga della concessione dei giochi (in particolare dei Gratta e Vinci), senza che venga fatta alcuna gara. Si tratta di una previsione particolarmente critica che dovrebbe far riflettere, trattandosi di un allungamento della concessione, in scadenza nel 2019, di altri 9 anni. Proprio il Gratta e Vinci garantisce a Lottomatica le maggiori entrate: quasi 6 miliardi di euro da gennaio ad agosto 2017, con un incremento dello 0,8 per cento sull'anno precedente, più dello stesso Lotto che nello stesso periodo ha incassato molto meno, circa 4 miliardi e 600 milioni con una flessione di quasi il 7 per cento sul 2016. Particolari perplessità, oggetto anche di una denuncia pubblica di MDP, suscita il comma articolo 5 dello stesso articolo, relativo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al prestito ILVA di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015 pari complessivamente a 534 milioni di euro per l'anno 2018. Il prestito ponte di mezzo miliardo che il Governo aveva destinato a fine 2015 al piano di risanamento per il disastro ambientale e sanitario dell'Ilva non è stato erogato. 534 milioni degli ottocento stanziati dal decreto-legge n. 191 del 2015 non sono stati spesi e ora il Governo, con una singolare partita di giro, li ha smistati per finanziare misure che con il disastro ambientale dell'Ilva non hanno nulla a che fare. Ritiene incomprensibile il motivo per cui una somma così ingente ad oggi non sia mai stata impiegata alla luce del dramma ambientale, industriale e occupazionale che la città di Taranto sta soffrendo ormai da anni. In conclusione, la valutazione politica del gruppo parlamentare di Articolo 1 - Mdp sul decreto fiscale, risulta essere profondamente critica e negativa.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) evidenzia come il tratto caratteristico del provvedimento sia la scarsa programmazione degli interventi, che si traduce in una rilevante serie di contraddizioni all'interno dell'articolato. Cita, tra gli altri, l'articolo 2 che dispone la sospensione degli obblighi contributivi per le popolazioni colpite dall'alluvione di Livorno, nulla dicendo sulle pendenze contributive, in difformità da quanto disposto per i danni del terremoto. Sottolinea la scarsa considerazione che si è data alle conseguenze negative del cosiddetto *split payment* per l'equilibrio finanziario di cassa delle imprese fornitrici. Analogamente, incongruo appare l'incentivo concesso dall'articolo 4 per investimenti pubblicitari alle sole aziende della carta stampata. Esprime poi preoccupazione per la quantificazione dell'articolo 6, in tema di missioni internazionali, da più parti

ritenuta sottostimata. Considera poco comprensibile l'intervento che agevola i pensionamenti nelle forze armate, in un periodo in cui ai cittadini comuni è chiesto uno sforzo di segno opposto. Sottolinea che l'articolo 17 pone in essere un ennesimo intervento per l'area di Bagnoli, che non appare risolutivo nemmeno in questo frangente. Conclude con un riferimento all'articolo 18 che distoglie somme dal settore sanitario in modo allarmante e con una nota di preoccupazione collegata all'intervento sulla cosiddetta *voluntary disclosure* il cui gettito appare essere stato enormemente sottostimato.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*) preannuncia che presenterà alcuni emendamenti, volti a migliorare il testo del provvedimento, alcuni su temi già proposti all'attenzione del Parlamento nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge sul sostegno al Mezzogiorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere le loro repliche.

Il relatore [LAI](#) (*PD*) riconosce che negli interventi svolti in sede di discussione generale, sono stati sollevati temi di interesse e che su di essi si potrà ragionare al momento della valutazione delle proposte emendative. Nel merito ritiene di anticipare la propria valutazione sul rapporto tra definizione agevolata dei carichi tributari e lotta all'evasione fiscale: ritiene che lo spirito dell'intervento sia quello non di un minor rigore, bensì di un supporto alle imprese, specie medie e piccole, per consentire loro di riprendersi dopo gli anni della crisi. Richiama anche una sollecitazione venuta dal senatore Azzollini e riguardante la possibilità di mantenere le donazioni specifiche anche con le modifiche all'assetto della Croce Rossa. Conclude ricordando che alcuni temi, come il trasporto pubblico, vanno esaminati tenendo conto anche di quanto già previsto nel testo del disegno di legge di bilancio, mantenendo una visione complessiva.

Il vice ministro MORANDO conviene, da parte sua, che il decreto in via di conversione e la legge di bilancio vadano letti come parti di un unico contesto economico. Nello specifico cita il caso della trasmissione telematica dei dati delle fatture, inserito nel testo della legge di bilancio già trasmesso. Concorde che possono essere profusi sforzi di miglioramento, soprattutto in direzione di una limitazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Evidenzia che gli strumenti connessi alla fatturazione elettronica hanno avuto concreti effetti positivi nella lotta all'evasione, pur rimanendo fondamentale l'impegno a una riduzione dei tempi di rimborso dell'Iva in eccesso. Sulla questione del prestito all'Ilva puntualizza che nessuna risorsa è stata sottratta al piano di recupero ambientale, che prosegue ordinariamente, ma che l'intervento oggi all'attenzione rappresenta la sola restituzione all'Erario di somme anticipate a carico della finanza pubblica e poi recuperate a seguito dell'accordo con l'ex proprietà Ilva. Rispetto poi al tema della concessione per le lotterie istantanee, segnala che l'orientamento del Governo è quello dell'indizione di una procedura competitiva, cosicché nella legge di bilancio potrà essere previsto che i proventi della gara sostituiscano, dal punto di vista finanziario, quelli dell'eventuale proroga. Anche sul tema del trasporto pubblico, sottolinea che vi sono interventi di rilievo nell'ambito del disegno di legge di bilancio, proprio nelle direzioni auspiccate dalla senatrice Ricchiuti. In punto di stime di adesione alla collaborazione volontaria per il rientro dei capitali, sottolinea che in prima battuta vi era stato un difetto di gettito atteso, mentre con la seconda fase dell'operazione si era prodotta una stima rivelatasi eccessiva in positivo. Conclude sottolineando che le operazioni di stima di fenomeni così complessi possano presentare margini di errore, ma che comunque le due deviazioni, nel caso di specie, si sono compensate. Infine sul tema della cosiddetta "rottamazione" delle cartelle, evidenzia che non si riapre alcun termine, ma ci si limita a consentire la partecipazione a coloro che avevano manifestato intenzione di aderire senza potersi procurare in tempo la liquidità nei termini di versamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore **URAS** (*Misto-Misto-CP-S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1 e 10.0.2. Occorre inoltre valutare le proposte 3.1, 3.0.2 (con l'analogo 14.0.1), 9.1, 13.4 (con gli identici 13.5 e 13.6), 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa le proposte che comportano maggiori oneri e quelle che necessitano di relazione tecnica. Quanto invece agli emendamenti per i quali si è chiesta una valutazione, considera onerose le proposte 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1 e 17.0.1. Ritiene necessaria una relazione tecnica sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 17.20, mentre esclude profili onerosi rispetto alle altre proposte segnalate.

Il relatore **URAS** (*Misto-Misto-CP-S*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1, 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2864) *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.)

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando, preliminarmente, in relazione al testo, che il provvedimento risulta provvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e dell'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria in prima lettura, non vi sono osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta 4.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda circa la non onerosità del testo del provvedimento, mentre ritiene necessario disporre di una relazione tecnica sull'emendamento 4.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461-bis)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che lo stesso è emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 167 del 2015, che conferisce al Governo la delega per la riforma del settore della nautica da diporto. L'articolato è stato approvato in seconda deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri e recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, volta a garantire le entrate fiscali e contributive in relazione alle operazioni di dismissione di bandiera (ora articolo 12, comma 1, lettera *d*), capoverso *2-ter*). Per i profili di competenza, anche in relazione ai chiarimenti resi dal Governo durante l'esame della prima versione del testo, non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si associa alle valutazioni del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore **LAI** (PD) ricorda, in relazione agli emendamenti, che occorre valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, le proposte 2.4, 2.5, 4.1/2, 4.1/9, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1/1, 13.2/2, 13.1/3, 13.1/5, 13.1/9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.16. Comportano maggiori oneri le proposte 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 12.0.1. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti trasmessi 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti, 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti, 10.100 e 10.101, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1 (testo 2)/8 e 13.1 (testo 2 corretto)/10. Comporta maggiori oneri la proposta 13.1 (testo 2 corretto)/15. Occorre valutare l'emendamento 13.1 (testo 2 corretto) e tutti i relativi subemendamenti nonché la proposta 10.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti. Occorre infine valutare la proposta 14.100 che recepisce con una modifica la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la prima valutazione da svolgere riguardi l'emendamento 14.100, con il quale si recepisce la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio. Al riguardo ritiene corretto il recepimento, segnalando tuttavia che appare ultroneo il riferimento alla futura contrattazione collettiva, dal momento che rientra nella normalità dei rapporti del pubblico impiego, affacciando il dubbio che vi siano oneri obbligatori da affrontare nel breve periodo. Quanto alle restanti proposte emendative esprime un parere contrario sulle proposte 4.1/2, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1 (comma 4), 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Gli emendamenti 12.0.1, 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) necessitano, a suo avviso, di relazione tecnica; il giudizio si estende ai relativi subemendamenti. L'emendamento 10.101 può considerarsi finanziariamente neutro solo ove si approvi il già citato 14.100 nel testo originario posto dalla richiamata condizione della Commissione bilancio. Non ritiene vi siano osservazioni critiche sulle restanti proposte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore **LAI** (PD) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1/2, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1 (limitatamente al comma 4), 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8, 14.1, 12.0.1, 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti e 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti. Il parere sull'emendamento 10.101 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 14.100. Sul medesimo emendamento il parere è di nulla osta, con la seguente condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale: sopprimere le parole: «ma viene demandata alla contrattazione collettiva». Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

## 1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 851 (ant.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017**  
**851ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[TONINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 dicembre.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, ricorda che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1455, 1.1461, 1.1462, 1.1463, 1.1464, 1.1465, 1.1466, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.

Necessitano di relazione tecnica tutti gli emendamenti premissivi da 01.40 a 01.161 nonché 01.133, 01.135, 01.151 e 01.153, e le proposte 1.1816, 1.1817, 4.413a, 4.453, 4.454 (testo 2), 4.455, 4.456 e 4.457.

Occorre valutare gli emendamenti 1.409 (testo 2), 1.410 e 1.411 (per analogia con le proposte 1.2 e 1.3), 1.890, 1.1059, 1.1386, 1.1426 e 4.34. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In

merito agli emendamenti di nuova presentazione, comporta maggiori oneri la proposta 1.5001, mentre occorre valutare l'emendamento 1.5002. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario di Stato BARETTA concorda con il relatore sulla maggiore onerosità degli emendamenti 1.1455, 1.1461, 1.1462, 1.1463, 1.1464, 1.1465, 1.1466, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede delucidazioni riguardo alla maggiore onerosità delle proposte emendative 5.0.100 e seguenti, dirette ad assicurare assistenza ai soggetti in stato vegetativo, trattandosi di una prestazione che dovrebbe essere già garantita in base alla legislazione vigente.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD) evidenzia che qualora l'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo dovesse diffondersi nel senso voluto da tali proposte, rispetto a quanto attualmente previsto comporterebbe una maggiore onerosità per il Servizio sanitario nazionale a seguito dell'inserimento di tale assistenza nei livelli essenziali.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in qualità di relatore, fa presente che l'assistenza alle persone in stato vegetativo, ancorché prestata in determinate circostanze, non è attualmente prevista all'interno dei livelli essenziali di assistenza. In ogni caso, permanendo dubbi sulla effettiva assenza di oneri di quanto previsto dalla proposta emendativa, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in mancanza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore in merito a tutti gli emendamenti premissivi da 01.40 a 01.161, 01.133, 01.135, 01.151 e 01.153, nonché sulle proposte 1.1816, 1.1817, 4.413a, 4.453, 4.454 (testo 2), 4.455, 4.456 e 4.457. Su tali emendamenti che potrebbero essere suscettibili di generare nuovi e maggiori oneri né quantificati né coperti, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede spiegazioni in merito a quanto previsto dagli emendamenti 1.1816 e 1.1817, relativi all'ipotesi di controversie tra il fiduciario e il medico curante sottoposte alla valutazione di un collegio di medici, che a suo parere paiono privi di oneri.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che sulle proposte emendative segnalate dalla senatrice Comaroli il parere è contrario in quanto è necessario dimostrare con una idonea relazione tecnica l'assenza di oneri specifici. Per quanto concerne gli emendamenti 1.409 (testo 2), 1.410, 1.411, 1.890, 1.1059, 1.1386, 1.1426 e 4.34, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, sono suscettibili di generare maggiori oneri. Per quanto concerne infine gli emendamenti di nuova presentazione, concorda con il relatore sulla maggiore onerosità della proposta 1.5001, proponendo inoltre l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.5002 in assenza di una relazione tecnica.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ritiene che l'emendamento 1.5002 non comporti costi aggiuntivi in quanto fa riferimento alle terapie contro il dolore contenute nei protocolli sanitari previsti a legislazione vigente.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) evidenzia che, anche se la proposta potrebbe effettivamente non comportare oneri, rimane comunque il dubbio se effettivamente ciò riguardi tutte le fattispecie

previste. Ritiene pertanto corretta la proposta del Governo di esprimere parere contrario in assenza di una relazione tecnica che assicuri sull'invarianza degli oneri.

Anche il presidente [TONINI](#) (PD) concorda con la proposta del Governo, sottolineando che con l'emendamento si introduce il diritto soggettivo a ricevere un'adeguata assistenza secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [TONINI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1455, 1.1461, 1.1462, 1.1463, 1.1464, 1.1465, 1.1466, 5.0.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, da 01.40 a 01.161, 01.133, 01.135, 01.151, 01.153, 1.1816, 1.1817, 4.413a, 4.453, 4.454 (testo 2), 4.455, 4.456, 4.457, 1.409 (testo 2), 1.410, 1.411, 1.890, 1.1059, 1.1386, 1.1426, 4.34, 1.5001 e 1.5002.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte emendative."

La Commissione approva.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni** ([n. 472](#))

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il sottosegretario di Stato BARETTA deposita una nota del Ministero della giustizia contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario BARETTA deposita una nuova relazione tecnica sul disegno di legge n. 2443

(educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagoga) al fine di una possibile revisione del parere già espresso sul testo. Deposita altresì la relazione tecnica di passaggio sul disegno di legge n. 2977 (mobilità ciclistica).

La Commissione prende atto.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [TONINI](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2443 (educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagoga) e 2977 (mobilità ciclistica).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,35.

## 1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 13 DICEMBRE 2017  
**852ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[TONINI](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Rettifica del parere sul testo)

Il presidente [TONINI](#) rammenta che il sottosegretario Baretta ha depositato ieri una nuova relazione tecnica del MIUR, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in cui si precisa che l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga non comporta per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici il diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori, condizione posta dal parere precedentemente espresso dalla Commissione. Tale nuovo elemento può consentire una revisione del parere precedentemente espresso alla Commissione di merito, trasformando la condizione in presupposto per consentire l'approvazione senza modifiche del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO concorda con la ricostruzione del Presidente.

Sulla scorta dei nuovi elementi forniti dal Governo, il relatore [LAI](#) (PD) propone pertanto l'approvazione di un parere così riformulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori."

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle sollecitazioni già avanzate dal relatore, riferisce che il Ministero della giustizia ha fornito rassicurazioni in merito alla possibilità che le amministrazioni pubbliche interessate possano applicare le innovazioni legislative contenute nel provvedimento sulla base delle risorse attualmente disponibili.

Sulla scorta dei chiarimenti dal rappresentante del Governo, il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### **Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (n. 479)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio )

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 30 del 2017, è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 49 del

provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nell'articolo 1, comma 2, lettera *l*) della legge di delega. Per quanto di competenza, fa rinvio alla nota n. 197 del Servizio del bilancio del Senato per una disamina della esaustività della relazione tecnica in ordine all'invarianza finanziaria delle singole disposizioni dello schema.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1324-B) *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda il testo, osserva che, non essendo intervenute modifiche durante l'esame in Commissione di merito, rimane confermato il parere non ostativo già reso.

In merito agli emendamenti, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 già espresso nel parere alla 12a Commissione. Occorre altresì ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.11. Occorre poi valutare l'emendamento 5.2. In relazione agli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea occorre acquisire la relazione tecnica in ordine alle proposte 5.200 e 15.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di confermare il parere non ostativo sul testo. Concorda altresì sulla necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 e il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.11, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in relazione alle proposte 5.200 e 15.0.200. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.11, 5.2, 5.200 e 15.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7. Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2740-A) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda il testo proposto dalla 2a Commissione all'Assemblea occorre fare presente che, in sede referente, è stato approvato l'emendamento 1.1 sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che ora è refluito nell'articolo 1, comma 2 del testo che pertanto occorre valutare.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sull'emendamento 8.1 ripresentato all'Assemblea, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta di parere implicita nella relazione. Rammenta, in relazione al testo, che secondo il Ministero dell'interno gli oneri associati all'emendamento 1.1, poi refluito nell'articolo 1, comma 2, del testo, sono non quantificabili. Pertanto il parere non può che essere contrario.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.1 presentato in Assemblea ripristina il testo iniziale, espungendo la modifica su cui è stato espresso parere contrario. Si potrebbe pertanto rendere un parere non ostativo subordinato all'approvazione dell'emendamento in questione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) obietta che procedendo in tal modo non verrebbe adeguatamente evidenziato che la Commissione giustizia ha approvato un emendamento su cui la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario. Ritiene invece necessario mantenere traccia di tale decisione esprimendo un esplicito parere contrario sull'articolo 1, comma 2, del testo così come suggerito dal relatore.

Il PRESIDENTE concorda con la senatrice Comaroli.

Alla luce del dibattito svoltosi e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a eccezione dell'articolo 1, comma 2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2883) Deputati DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, rispetto al testo, occorre ribadire il parere di nulla osta già reso alla Commissione 1a in sede referente, non avendo la stessa approvato modifiche all'articolato.

Quanto agli emendamenti, va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso. va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha approvato il testo senza modifiche e pertanto occorre ribadire il parere di nulla osta precedentemente espresso.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1 e 11.2 ripresentate all'Assemblea. Occorre valutare l'emendamento 1.100 di nuova presentazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti segnalati. Esprime altresì parere contrario sulla proposta 1.100 di nuova presentazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 11.2 e 1.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2280) AMIDEI ed altri. - *Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti***

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui risulta che un eventuale parere non ostativo sul testo debba essere subordinato ad alcune modifiche da apportare al testo e, conseguentemente, alla relazione tecnica dell'amministrazione competente.

In particolare, le modifiche riguardano la necessità di specificare che il contributo economico annuale a carico degli iscritti debba provvedere anche al funzionamento dell'albo, oltre che alla sua tenuta. Appare inoltre necessario fornire degli elementi di dettaglio sulla quantificazione degli oneri, posto che le disposizioni trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente oppure di quelle fornite dai contributi obbligatori a carico degli iscritti. Occorre infine sopprimere gli articoli 8 e 9. Rinvia alla nota per ulteriori elementi di dettaglio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. - *Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***

**(2128) Laura BIGNAMI ed altri. - *Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

**(2266) ANGIONI ed altri. - *Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del***

**caregiver familiare**

(Parere all'11a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio )

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice sulla necessità di aggiornare il testo alla norma inserita nella legge di bilancio per l'anno 2018, specificando tuttavia che manca ancora il parere del ministro competente e della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

**(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) sollecita l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, pur osservando che nell'economia dei lavori della Commissione si stanno privilegiando i provvedimenti che, in quanto già esaminati dalla Camera dei deputati, presentano maggiori probabilità di approvazione, dato che il provvedimento richiamato è inserito all'ordine del giorno, invita il rappresentante del Governo a far pervenire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

**(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri;

Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) chiede aggiornamenti al rappresentante del Governo in merito alla relazione tecnica aggiornata e alla valutazione degli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli aggiornamenti richiesti quanto prima.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **1.4.2.3. 11<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)**

# 1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 284 (pom.) del 24/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017  
284ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[SACCONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE REFERENTE

[\(2048\)](#) **Cristina DE PIETRO ed altri.** - *Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani*

[\(2128\)](#) **Laura BIGNAMI ed altri.** - *Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

[\(2266\)](#) **ANGIONI ed altri.** - *Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PAGANO](#) (AP (Ncd-CpI)) introduce i provvedimenti in esame, concernenti l'istituzione della figura del *caregiver* familiare, che all'interno di un nucleo familiare presta volontariamente e gratuitamente attività di assistenza a persone non autosufficienti per motivi di età, disabilità o malattia. Dopo aver ricordato che attualmente solo la regione Emilia Romagna ha approvato una legge che riconosce la figura, mancando una legislazione nazionale sul tema, si sofferma sulla necessità di un riconoscimento giuridico della figura.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2048, che prevede all'articolo 1 agevolazioni fiscali per la persona che scelga di assistere il parente o affine e che sia possessore di una situazione

economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Con l'articolo 2 si incentiva il *part-time*, in misura non superiore al 50 per cento e per un periodo massimo di due anni, mentre l'articolo 3 prevede una adeguata copertura finanziaria.

Sul disegno di legge n. 2128, fa presente che esso prevede il riconoscimento della qualifica di *caregiver* a coloro i quali in ambito domestico si prendono cura, a titolo gratuito, di un familiare o di un affine che a causa di una malattia o disabilità necessita di assistenza continua, per almeno 54 ore settimanali. Tale riconoscimento determina una copertura a carico dello Stato dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di trenta anni di contributi. Gli articoli 4 e 5 riconoscono al *caregiver* familiare le tutele previste per le malattie professionali e per le tecnopatie tabellate, mentre l'articolo 6 equipara tale figura ai soggetti che svolgono attività nella modalità del telelavoro. L'articolo 7 infine elenca nel dettaglio i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dalla legge.

Il relatore si sofferma infine sul disegno di legge n. 2266, che mira al riconoscimento del *caregiver* familiare, definendone con precisione mansioni e ruolo. L'articolo 3 dispone che al riconoscimento formale della figura del *caregiver* provvede il sistema integrato dei servizi sanitari e sociali, i quali stabiliscono anche il contributo di cura e le attività che il *caregiver* familiare può svolgere. Sono definite altresì forme di sostegno alla sua attività quali opportunità formative, un supporto psicologico, interventi di emergenza o programmati e la domiciliarizzazione di visite specialistiche. L'articolo 5 individua le misure di sostegno per la conciliazione della vita lavorativa del *caregiver*, mentre benefici fiscali e assicurativi sono previsti all'articolo 6. Con l'articolo 9 si provvede alla copertura finanziaria, determinata nel limite massimo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

A conclusione dell'illustrazione dei provvedimenti, il relatore ribadisce l'importanza del lavoro di cura che svolgono alcuni familiari all'interno del proprio nucleo, in un quadro di servizi sociali assenti o mal funzionanti. Auspica dunque una rapida conclusione dell'*iter* per tutelare l'attività prestata dai *caregiver*, beninteso con caratteristiche di volontarietà e di gratuità, tali da non integrare una prestazione professionale.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e segnala la necessità di procedere ad audizioni, in modo da effettuare gli opportuni approfondimenti in una materia delicata, che coinvolge direttamente la vita di tanti nuclei familiari. Allo scopo di interloquire con una platea ampia e articolata di associazioni ed esperti, propone di effettuare un'ampia consultazione, facendo ricorso alla piattaforma interattiva recentemente realizzata dagli uffici, proprio su richiesta della Commissione lavoro. Invita conclusivamente i Gruppi ad indicare i soggetti con i quali ritengono importante dialogare a tale scopo attraverso la suddetta piattaforma interattiva.

Il senatore **ICHINO** (PD) chiede al senatore Angioni in cosa si distinguano le provvidenze previste dal disegno di legge n. 2266, a sua firma, con i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992.

Il senatore **SERAFINI** (FI-PdL XVII) contesta l'abuso nei provvedimenti in esame, come peraltro già accaduto in altre occasioni, di termini appartenenti a lingue straniere, che rendono faticosa l'individuazione degli istituti trattati.

Il senatore **ANGIONI** (PD) precisa che con il termine *caregiver* si fa riferimento ad una precisa figura che svolge specifici compiti di assistenza e di cura. Se si volesse utilizzare un termine proprio della lingua italiana, bisognerebbe ricorrere ad un neologismo. Apprezza la proposta del Presidente di utilizzare lo strumento della piattaforma interattiva in luogo delle audizioni tradizionali. Ritiene opportuno individuare i soggetti da consultare prescindendo da specifiche patologie e riconoscendo, invece, l'ampio ruolo di cura e di assistenza svolto dal *caregiver*.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*), dopo aver chiesto chiarimenti sullo strumento della piattaforma interattiva, apprezza la scelta del Presidente, che consente di contattare operatori senza distrarli dalle loro attività di cura.

Il senatore **BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL*) apprezza nel caso in esame il ricorso alla piattaforma interattiva, ma esclude che ciò possa essere riproposto nell'esame di altri provvedimenti, per i quali resta a suo avviso preferibile invece l'utilizzo dello strumento tradizionale dell'audizione in Commissione.

La senatrice **DE PIETRO** (*Misto-FdV*) invita a tenere in debita considerazione i soggetti che si occupano dell'assistenza agli anziani.

Il senatore **PUGLIA** (*M5S*) auspica che i provvedimenti in esame possano registrare un'ampia convergenza. Manifesta il timore che la piattaforma interattiva possa essere di ostacolo per il dialogo con alcune realtà associative, meno familiari con tali strumenti.

La senatrice **PARENTE** (*PD*) richiama la novità della procedura di consultazione interattiva e, pur apprezzandola, evidenzia la necessità che siano preventivamente precisati i criteri di individuazione dei soggetti da consultare e che siano condivisi gli elenchi dei soggetti contattati.

Il presidente **SACCONI**, nel sottolineare che le provvidenze previste dal disegno di legge n. 2266 sono differenti dai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, invita ad approfondire il merito dei provvedimenti in esame in sede di discussione generale. Ritiene opportuno che nelle procedure di consultazione siano contattati soggetti rappresentativi di attività rivolte all'età avanzata o a patologie di grande impatto sociale e familiare. Non esclude che possano essere coinvolti anche singoli operatori; ritiene tuttavia prioritario rivolgersi a soggetti collettivi rappresentativi a livello territoriale, dal momento che la complessità dei compiti di assistenza e cura è colta in misura maggiore in prossimità. Rassicura la senatrice Parente circa i criteri di individuazione dei soggetti da consultare ed i riscontri in ordine all'effettività e all'efficacia dei contatti che con essi verranno instaurati. Ribadisce che grazie alla piattaforma interattiva sarà possibile ottenere contributi specifici e articolati, che non si avrebbero ricorrendo invece allo strumento dell'audizione tradizionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FAVERO](#) (PD) si sofferma sugli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione. In particolare, l'articolo 1 individua le nuove professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, mentre l'articolo 2 ne definisce le figure professionali, che operano in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione. La relatrice si sofferma poi sull'articolo 3, che individua l'ambito di attività, riconducibile ai servizi e presidi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, e sull'articolo 4, in cui sono elencate le diverse tipologie di servizi, sia pubblici che privati, nei quali l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista operano.

Gli articoli 6 e 9 precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, mentre l'articolo 12 dispone che tali professioni rientrano fra quelle non organizzate in ordini o collegi. L'articolo 13 reca le norme finali e transitorie, rivolte in particolare a definire una disciplina transitoria per tutti gli operatori ed educatori che attualmente prestano servizio in ambito socio-educativo e sanitario.

A conclusione dell'illustrazione, la relatrice si riserva di predisporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) saluta con favore la possibilità di dar luogo ad una normativa precisa in un settore delicato, nel quale le incertezze sono fonte di confusione per molti: per gli studenti, ai quali sovente gli atenei propongono corsi di laurea inidonei a consentire loro di operare successivamente in ambito sanitario, e per le loro famiglie, ma anche per gli stessi datori di lavoro.

La relatrice [FAVERO](#) (PD) conferma l'intento di mettere ordine nel settore, garantendo anche ai fruitori dei servizi che essi vengano assicurati da personale idoneamente qualificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (pom.) del 25/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017**  
**285ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **SACCONI** informa che giovedì 2 febbraio, alle ore 14, il ministro Poletti interverrà in Commissione sulla situazione del debito pensionistico e sull'attuazione dell'APE. Ritiene che le recenti dichiarazioni del Presidente dell'INPS al riguardo meritino una risposta motivata del Governo, tenuto conto che in questi giorni è in corso un negoziato con l'Unione europea riguardo la stabilità dei conti pubblici e la dinamica del debito pubblico. Le misure previdenziali, del resto, hanno una evidente ricaduta proprio sul debito e sugli equilibri di finanza pubblica.

Relativamente all'affare assegnato n. 789 (canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato) informa che sono state presentate due proposte di risoluzione, una a propria firma ed una a firma del senatore Barozzino. Propone di prorogare a venerdì 27 gennaio il termine per la presentazione di proposte, nell'auspicio che la prossima settimana la Commissione possa definire un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL*) chiede che il ministro Poletti riferisca al più presto su recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa da Sergio Marchionne, amministratore delegato di FC Auto, in cui si anticipa una progressiva riduzione negli stabilimenti italiani della produzione di motori *diesel*. Esprime preoccupazione per le aspettative di migliaia di lavoratori e delle relative famiglie.

Il senatore [ICHIÑO](#) (PD) sottolinea che tali dichiarazioni non si riferiscono unicamente a una riduzione della produzione di motori *diesel*, ma anche alla volontà di fare di FC Auto il gruppo *leader* nella produzione di motori elettrici.

Il presidente [SACCONI](#), preso atto delle preoccupazioni del senatore Barozzino, fa presente che sul tema è competente la 10ª Commissione permanente; la Commissione lavoro non mancherà comunque di chiedere i chiarimenti del caso al ministro Poletti, per gli aspetti di sua pertinenza.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FAVERO](#) (PD) dà conto di un parere di segno favorevole sul disegno di legge (allegato al resoconto).

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL) manifesta insoddisfazione per la disciplina contenuta nel testo, osservando che in altri Paesi dell'Unione europea le figure professionali che in esso sono distinte risultano invece unificate. Pur convenendo sull'opportunità di prevedere l'affidamento delle funzioni in esame a soggetti che abbiano completato il percorso accademico conseguendo una laurea, sottolinea le incertezze riguardanti invece quanti stanno già esercitando quelle medesime funzioni: per essi il disegno di legge prevede l'accesso, con oneri a loro carico, a corsi di formazione, da frequentare contemporaneamente allo svolgimento delle mansioni lavorative. Per queste ragioni, annuncia voto di astensione.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) saluta con favore la soluzione di numerosi dubbi interpretativi che hanno riguardato le figure professionali in esame, richiamando le considerazioni in proposito svolte nella precedente seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente [SACCONI](#) mette quindi ai voti la proposta di parere della relatrice, che è approvata a maggioranza.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2494\)](#) *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2241\)](#) *BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare*

[\(2437\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

La senatrice [FAVERO](#) (PD) svolge un ampio intervento, sottolineando le forti difficoltà del Paese, che sta attraversando una crisi assimilabile, per la sua gravità, a quella del dopoguerra. La situazione renderebbe pertanto necessario il ricorso a misure di carattere strutturale. Il dibattito che si è finora svolto in Commissione ha cercato di muoversi in direzione di misure a carattere nazionale che facciano tuttavia tesoro del prezioso patrimonio di esperienza degli enti territoriali e dei servizi sociali. E' infatti proprio in prossimità che si ha la concreta conoscenza delle difficoltà dei singoli soggetti e questo spirito deve costituire la lente necessaria nell'esame dei disegni di legge. La crisi economica, pur avendo carattere generale, ha indubbiamente gravato maggiormente sulla popolazione minorile, giacché da essa sono scaturite deprivazioni di vario ordine, dalla dispersione scolastica, o comunque dall'impossibilità di svolgere un corso scolastico regolare, a forme di deprivazione culturale e familiare. Opportunamente, dunque, il disegno di legge n. 2494, già approvato dalla Camera dei deputati, presta particolare attenzione proprio ai minori: date le risorse disponibili, si è necessariamente dovuto individuare l'area di maggiore sofferenza, dando così priorità di protezione ad infanzia e adolescenza. Elementi di forte allarme, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione con riferimento ai disegni di legge in esame, sono venuti dall'ISTAT, che ha evidenziato infatti la forte presenza di minori tra i soggetti al di sotto della soglia di sussistenza, dando risalto altresì alle forti disparità presenti in Italia, atteso che la povertà nel Paese è aumentata di un terzo rispetto al 2008.

Dopo aver ricordato le azioni promosse da talune fondazioni bancarie che si occupano di problematiche attinenti alle povertà educative, la senatrice si sofferma in particolare sugli aspetti legati alla condizionalità, richiamando anche a tale proposito le positive esperienze che caratterizzano le azioni svolte dai servizi sociali dei comuni. Al riguardo, ritiene che la sottoscrizione di un progetto individuale consenta anche di innescare un meccanismo di crescita nell'autostima dei singoli, messa in crisi dalla perdita del lavoro o dal disfacimento del contesto familiare. A questo scopo sarà importante anche valorizzare il personale impegnato in queste azioni, curandone e favorendone la formazione specifica. Conclusivamente, ribadisce che la situazione del Paese richiede risposte non più eludibili, evidenziando che, pur se non risolutivo, il disegno di legge n. 2494 rappresenta tuttavia una prima misura organica di sostegno.

A giudizio della senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) il dibattito svoltosi in Commissione ha evidenziato con efficacia gli aspetti di dettaglio dei provvedimenti e la trasversalità del tema. Si tratta di problematiche complesse, rispetto alle quali sarebbe auspicabile poter migliorare il testo proveniente dalla Camera con l'ausilio degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte, in particolare con riferimento agli aspetti riguardanti la casa ed i requisiti di accesso al beneficio. In ogni caso, già l'impianto attuale del disegno di legge n. 2494 rappresenta un punto di arrivo importante, che verrà completato dai relativi decreti attuativi, dei quali auspica la rapida adozione. In proposito, richiama la sua precedente esperienza di sindaco dell'Aquila nel post terremoto, nel corso della quale si è trovata a

gestire, in sinergia con la regione e lo Stato centrale, problematiche delicate, quali la perdita della casa e del lavoro da parte di tanti cittadini in una situazione di particolare ed evidente emergenza. Proprio in ragione di quell'esperienza, sottolinea l'utilità di procedure idonee ad incidere sulle esigenze primarie delle persone, senza tuttavia assimilare alla normalità la condizione assistenziale. Invita pertanto a prestare particolare attenzione nell'attuare forme di reddito che, pur se indubbiamente finalizzate a sostenere soggetti in stato di bisogno, rischiano di dar luogo a squilibri nei confronti di chi percepisce redditi analoghi, o addirittura inferiori, come corrispettivo del proprio lavoro; ciò indurrebbe infatti, specialmente nella popolazione giovanile, atteggiamenti negativi che non vanno in alcun modo avallati. Per queste ragioni, ritiene necessario evitare ogni scivolamento in direzione di strumenti di sostegno alle persone che rischiano invece di risultare demotivanti per altri.

La senatrice [PAGLINI](#) (*M5S*) rileva che nessun cittadino povero è un cittadino libero, e che uno Stato realmente democratico ha il dovere di garantire a tutti un minimo di benessere economico. Nel sottolineare che dal 2008 a oggi il numero di minori sotto la soglia di povertà è triplicato e che due milioni di pensionati minimi sono costretti, per vivere, ad emigrare in altri Paesi, rileva che la situazione dell'Italia renderebbe necessaria una terapia d'urto. Il disegno di legge n. 2494 contiene deleghe al Governo; per il suo completamento occorrerà dunque attendere i relativi decreti attuativi, i soli che consentiranno di conoscere con esattezza la platea di beneficiari, i requisiti di accesso al beneficio e le modalità con le quali il Governo intende riordinare le prestazioni assistenziali. L'esiguità delle risorse stanziata evidenzia inoltre come esso non abbia alcun carattere di universalità. Lamenta inoltre che da tempo giacciono presso la Commissione le iniziative legislative del suo Gruppo, finalizzate all'istituzione di un reddito di cittadinanza, l'unica misura, a suo avviso, idonea a risolvere il problema di milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà ed a favorire l'inserimento lavorativo e al contempo l'innalzamento dell'economia e del consumo interno. I dati recentemente diffusi da EUROSTAT hanno certificato che l'Italia è il Paese con il maggior numero di poveri in Europa: i cittadini che vivono in conclamate condizioni di povertà sono infatti circa l'11,5 per cento della popolazione. Decisamente più basso è invece il numero di poveri nei Paesi in cui esistono vere misure di reddito minimo garantito. In generale sono poveri soprattutto i genitori *single* e gli adulti senza compagno, ciò che richiederebbe attenzione da parte di chi invece ritiene di rivolgersi unicamente ai nuclei familiari. Il disegno di legge n. 2494 è la proposta che più si avvicina ad una misura nazionale contro la povertà, ma non rappresenta uno schema di reddito minimo adeguato alle esigenze attuali. L'obiettivo che l'Italia si era data nel 2011 per rispondere alla strategia Europa 2020 era di far uscire da una condizione di povertà due milioni e duecentomila persone entro il 2020; rispetto ad esso, il disegno di legge rappresenta, in ragione della scarsità dei fondi a disposizione, un intervento del tutto minimale. Nessuna misura può essere universale se è selettiva: un intervento di contrasto alla povertà è universale solo se si rivolge a tutti i cittadini che non stanno vivendo una vita dignitosa. Il disegno di legge n. 2494, peraltro, non definisce neppure la povertà, né in termini di povertà assoluta, né relativa. Conclusivamente, la senatrice preannuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di proposte emendative finalizzate a corredare il testo di soluzioni concrete, sulla base degli ampi elementi di documentazione rivenienti dalle audizioni svolte.

La senatrice [BENCINI](#) (*Misto-Idv*) condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Paglini, ma ritiene che, pur se insufficiente a dare soluzione a tutte le situazioni di bisogno che si riscontrano nel Paese, il disegno di legge n. 2494 rappresenti comunque un'importante base di partenza. Proprio in quanto primo passo in direzione della soluzione ad un problema assai più complesso, è comprensibile che il provvedimento abbia dato priorità ai nuclei familiari con minori. In questo senso, auspica che si continui nella direzione tracciata con le misure contenute in tale iniziativa legislativa, nell'opinione che il tema della povertà sia destinato a restare a lungo una priorità, considerate le gracilità del sistema occupazionale e le sue emergenze.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) saluta con favore il fatto che in Italia finalmente si parli di povertà e si pensi di adottare misure destinate ad incidere su questa emergenza, giacché dove c'è il bisogno c'è corruzione, mafia, azzardo. Nel richiamare la gravità della situazione economica ed occupazionale in Italia, suggerisce di ribattezzare la misura propugnata dal suo Gruppo e denominata reddito di cittadinanza, che andrebbe semmai concepita come indennità finalizzata a stimolare i beneficiari al lavoro ed alla produttività; un aiuto necessario, ma che deve essere accompagnato da controlli efficaci sul patrimonio e da interventi di politica attiva. L'unico modo per combattere la povertà è stanziare fondi sufficienti a vincere la battaglia; le limitate risorse previste nel disegno di legge n. 2494 sono quindi di per sé dimostrazione dell'inidoneità del provvedimento a dare soluzioni reali e concrete ad un'emergenza la cui gravità è sotto gli occhi di tutti.

Il presidente [SACCONI](#) ringrazia gli intervenuti e preannuncia che verrà messa a disposizione una nota sul monitoraggio del reddito minimo di inserimento a dieci anni dall'introduzione dello strumento. Il fatto che una misura finalizzata all'inclusione risulti a distanza di tanto tempo erogata ai medesimi beneficiari è la dimostrazione dei rischi di quella trappola della povertà alla quale il disegno di legge n. 2494 intende appunto sfuggire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, 26 gennaio, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2443**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che la vigente normativa di riferimento in merito alla figura dell'educatore professionale ha suscitato dubbi interpretativi sia in merito al percorso di studi da effettuare, sia in merito agli ambiti di operatività e le funzioni; valutato positivamente che il provvedimento in esame intende disciplinare puntualmente l'esercizio

delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo, definendone gli ambiti di attività e le competenze,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4.2.4. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.4.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 421 (pom.) del 14/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017**  
**421ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[DE BIASI](#)**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ([n. 915](#))**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD), in relazione ai documenti in esame, premette di trovare condivisibili l'impostazione e le affermazioni relative ai temi della salute, in particolare là dove si ribadisce la necessità di agire sui determinanti sociali della salute, rafforzando l'attenzione alla riduzione delle disuguaglianze e l'approccio funzionale ad un invecchiamento sano e attivo. Particolarmente apprezzabile, ad avviso dell'oratrice, è l'indicazione della promozione della salute quale elemento fondamentale di sviluppo dell'Unione.

Rileva che si riaffermano in questo modo un programma ambizioso e una visione ampia e integrata della salute, quale priorità fondamentale che caratterizza e sostiene una visione civile dello sviluppo. Rimarca, proprio alla luce del sistema fortemente integrato disegnato dalla Relazione, l'importanza del monitoraggio e della valutazione per il governo efficace delle politiche sanitarie, al fine del mantenimento di livelli ottimali, e al contempo sostenibili, di cura e prevenzione.

Ciò posto, sottolinea che, a fronte di tale apprezzabile impostazione, manca l'evidenziazione di una

problematica in fase di emersione: l'inversione, per la prima volta da molti anni in Occidente, della tendenza al progressivo aumento dell'aspettativa di vita. Ritiene che il dato in questione rappresenti il prodotto degli anni di crisi, di incertezze e di difficoltà finanziarie, che hanno colpito in profondità larghi strati sociali.

Tra i settori in maggiore difficoltà, in ambito sanitario, segnala la medicina territoriale, sia per ciò che attiene ai tempi e ai costi degli esami e delle visite, sia per quanto concerne la cura delle patologie croniche dell'età avanzata e di quelle terminali. Reputa che sia arduo parlare di integrazione delle risorse, di prevenzione e di educazione alla salute quando a versare in uno stato di sofferenza è il sistema di assistenza socio-sanitaria territoriale.

Osserva che la strategia nazionale delineata dalla Relazione, caratterizzata da un approccio intersettoriale e trasversale, è certamente condivisibile, ma occorrerebbe tenere presente la condizione di criticità che caratterizza attualmente i servizi di pronto soccorso, il macchinoso funzionamento della burocrazia sanitaria e le difficoltà di accesso ai servizi territoriali. Saggiunge che se la lotta agli sprechi in sanità è certamente da perseguire, occorre tuttavia evitare che il principio di appropriatezza degli interventi e dei servizi possa essere percepito come produttivo di tagli o nuovi costi per l'utenza.

In conclusione, si sofferma sulle problematiche connesse alla sanità animale, rilevando che, se è opportuno che nei documenti in esame si presti attenzione alle casistiche di zoonosi, occorre tuttavia evitare di concepire l'animale come mera merce, considerando la salute di quest'ultimo solo in funzione della salute umana: non si presta sufficiente attenzione, ad avviso dell'oratrice, alle sofferenze degli animali da reddito (ad esempio quelli destinati a macellazione), né si considera che gli animali sono parte essenziale dell'*habitat* naturale e della biodiversità. Da ciò derivano situazioni di squilibrio ambientale, generate dall'uomo, che vengono poi risolte con ricette semplicistiche e violente, come l'uccisione degli animali selvatici al fine di evitarne la presenza incontrollata sul territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità** ([n. 378](#))

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GRANAIOLA](#) (PD) riferisce sull'atto del Governo in titolo.

Premette che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della delega posta dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e di riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, di cui richiama i principi e criteri direttivi: la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, la quale deve essere volta a individuare le abilità

residue, al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguano gli alunni riconosciuti disabili e che partecipino ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; la previsione dell'obbligo di formazione iniziale ed in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni portatori di *handicap* e soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato.

Gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto individuano i principi, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, l'articolo 2, comma 1, individua i destinatari delle disposizioni esclusivamente negli alunni e negli studenti con disabilità certificata in base alla legge, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia.

Il successivo comma 2 prevede che per gli alunni e gli studenti in esame l'inclusione scolastica sia attuata attraverso la definizione e la condivisione del piano educativo individualizzato (PEI) e che quest'ultimo sia parte integrante del progetto individuale per la persona disabile (progetto che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è predisposto dal comune, d'intesa con l'azienda sanitaria locale, su richiesta dell'interessato).

La Relatrice osserva che la disposizione secondo cui il piano educativo individualizzato (PEI) è parte integrante del progetto individuale è ripetuta, successivamente, nella novella posta dal comma 1, lettera a), dell'articolo 5 e nell'articolo 9, comma 1, primo periodo: sotto il profilo redazionale, segnala che potrebbe essere opportuno formulare tale norma in un unico articolo.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano le prestazioni e le competenze nella materia in esame nonché la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica.

L'articolo 3, comma 1, prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, ai sensi della normativa vigente, perseguano il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata.

In base al successivo comma 2, lo Stato provvede: all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico; all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale; alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale; alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata; all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico, parametrato al numero, in valori assoluti ed in valori percentuali, di studenti con disabilità accolti.

Ai sensi del comma 4, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del testo in esame, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità sul territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nel limite delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede che gli enti locali provvedano ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili: l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per

l'autonomia e per la comunicazione personale; i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica; l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

In base al comma 6, lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica per gli alunni e gli studenti con disabilità.

La Relatrice rileva che occorrerebbe valutare la congruità del richiamo al comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto la materia sembra invece essere oggetto di altri commi del medesimo articolo 13.

L'articolo 4 prevede che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sia parte integrante del procedimento di valutazione relativo alle istituzioni scolastiche e demanda all'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) la definizione degli indicatori per la suddetta valutazione di qualità, sulla base di alcuni criteri.

Gli articoli da 5 a 7 dello schema modificano la disciplina sull'accertamento della situazione di *handicap* per gli alunni e sulle valutazioni relative ai medesimi soggetti. La nuova normativa - ai sensi del successivo articolo 20, comma 1 - si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 (nonché dall'anno scolastico 2018-19 per quanto riguarda i rinnovi degli atti).

Il comma 1 dell'articolo 5 modifica la disciplina sulle valutazioni relative agli alunni - di ogni scuola (da quella dell'infanzia fino a tutte le scuole secondarie) - individuati come portatori di *handicap* (individuati come tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 e secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 7 del presente schema).

In particolare, il suddetto comma 1 sostituisce con una procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale (di natura bio-psico-sociale) - da svolgersi secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 - le attuali distinte procedure di diagnosi funzionale e di definizione di un profilo dinamico-funzionale. Di conseguenza, la nuova tipologia di valutazione fa capo ad un unico organo - costituito dalla commissione medica di cui al successivo articolo 6 (sia pure con composizione variabile) -, mentre l'attuale "dicotomia documentale", secondo la relazione illustrativa dello schema, determina "gioco-forza un allungamento dei tempi", facendo riferimento a soggetti diversi - costituiti, per la diagnosi funzionale, da un'unità multidisciplinare presso l'azienda sanitaria locale e, per il profilo dinamico-funzionale, dalla medesima unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno -. Inoltre, la nuova procedura, essendo unica, è sottoposta per intero ad aggiornamento, il quale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 6, è operato al passaggio di ogni grado di istruzione (inclusa la scuola dell'infanzia), nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona, mentre nel regime attuale il solo profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Resta fermo che la procedura in esame è utile ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato.

Il comma 2 dell'articolo 5 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto secondo la procedura ivi stabilita, la definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di redazione sia del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva sia della valutazione diagnostico-funzionale, secondo, rispettivamente, due documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). Ai sensi del successivo articolo 19, comma 3, dall'entrata in vigore di quest'ultimo decreto sono abrogati gli attuali atti secondari di regolamentazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap* e per la relativa valutazione.

La Relatrice segnala che occorrerebbe valutare se sussista l'esigenza di un coordinamento di tale norma transitoria con quella di cui all'articolo 20, comma 1, secondo la quale la nuova disciplina (di

cui al presente Capo III) si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 (nonché dall'anno scolastico 2018-19 per quanto riguarda i rinnovi degli atti).

Il comma 3 dell'articolo 5 demanda all'INPS di fissare, in accordo con il Ministero della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le linee guida sui criteri per la definizione e la redazione, da parte del medico specialista, della documentazione di accompagnamento della domanda di accertamento della condizione di portatore di *handicap* (inerente ad un alunno).

Il comma 1 dell'articolo 6 modifica la composizione delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali per i casi in cui l'accertamento della situazione di *handicap* concerna un soggetto in età evolutiva. In tali ipotesi, in base alla novella, resta fermo che la commissione sia presieduta da un medico specialista in medicina legale e che essa sia integrata con un rappresentante dell'INPS, mentre gli altri due medici devono essere scelti uno tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile; la composizione generale attuale prevede invece che uno dei due medici sia scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.

La Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se, con riferimento alla nuova composizione, resti fermo il principio che i tre medici membri debbano essere scelti tra quelli dipendenti o convenzionati dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente nonché chiarire la nozione di età evolutiva (a cui la novella fa riferimento per la composizione specifica in oggetto), tenendo conto anche delle diverse possibili età di cessazione della condizione di alunno.

Resta fermo (in base alla disciplina vigente) che la commissione sia integrata (per tutti i casi di accertamento di situazione di *handicap*) da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali, e che la medesima commissione sia di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'ente o associazione rappresentativo di una determinata categoria di invalido.

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che le commissioni mediche, composte ai sensi della novella di cui al precedente comma 1, siano integrate (nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente), ai fini della valutazione diagnostico-funzionale (di cui all'articolo 5 dello schema) ed ai fini degli atti di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale ed un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, le commissioni così integrate individuano per ciascun soggetto - successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale e sulla base esclusivamente di quest'ultima (la quale è "distinta" dall'accertamento della condizione di disabilità) - le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie (quantificandole) ed accertano il diritto al sostegno didattico. La relazione illustrativa dello schema osserva che la norma procedurale in esame, facendo riferimento esclusivamente alla valutazione diagnostico-funzionale, è intesa a corrispondere meglio agli effettivi bisogni dell'alunno con disabilità, nell'ambito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni "meccaniche", discendenti automaticamente e in modo indifferenziato dall'accertamento della condizione di *handicap* o di *handicap* grave. In base al successivo comma 5, la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola è effettuata dal gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) - gruppo che è oggetto della novella di cui all'articolo 8 del presente schema; quest'ultima prevede altresì che l'assegnazione definitiva delle risorse sia effettuata dall'Ufficio scolastico regionale -.

In base al successivo articolo 21, comma 3, ai membri delle suddette commissioni mediche non spetta alcun tipo di emolumento o rimborso.

Il comma 1 dell'articolo 7 prevede che la domanda per l'accertamento della situazione di *handicap* ai fini dell'inclusione sociale e scolastica sia presentata all'INPS, secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le commissioni mediche effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i

documenti (di cui agli articoli 5 e 6) entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento. Per i casi in esame, dunque, si modifica la norma generale vigente, in base alla quale la commissione medica deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno della situazione di *handicap* entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il successivo comma 2 prevede che: la domanda di accertamento della condizione di disabilità in esame sia presentata (in via telematica) da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta - su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale -, con il corredo della documentazione del medico specialista (quest'ultima è redatta in base alle linee guida stabilite ai sensi del precedente articolo 5, comma 3); l'accertamento della condizione di disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale e le determinazioni (da parte, come detto, della medesima commissione medica) sulle prestazioni sociali e sanitarie e sul diritto al sostegno didattico siano trasmessi ai genitori, i quali li inoltrino all'istituzione scolastica ed al competente ente locale, ai fini dell'elaborazione, rispettivamente, del piano educativo individualizzato e, ove richiesto dai genitori, del progetto individuale per la persona disabile; quest'ultimo progetto sia trasmesso, da parte dell'ente locale, all'istituzione scolastica; tutti i documenti summenzionati - ivi compresi il piano ed il progetto - siano inviati, a cura del dirigente scolastico, al gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), ai fini della proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico.

L'articolo 8 dello schema istituisce il summenzionato gruppo per l'inclusione territoriale presso ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 (ambiti definiti dagli Uffici scolastici regionali, secondo la procedura ed i criteri stabiliti dal citato comma 66 e secondo un livello di ampiezza inferiore alla provincia o città metropolitana). Il suddetto gruppo sostituisce gli attuali seguenti organismi: i gruppi di lavoro (per l'integrazione scolastica) presso ogni Ufficio scolastico provinciale; i gruppi di studio e di lavoro costituiti (per l'integrazione scolastica) presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado; il gruppo per la stesura del piano educativo individualizzato.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (articolo 20, comma 2).

Gli articoli da 9 a 11 individuano gli strumenti per procedere alla programmazione e alla progettazione dell'inclusione scolastica.

L'articolo 9, come già detto, afferma che il piano educativo individualizzato è parte integrante del progetto individuale per la persona disabile.

L'articolo 10 affida al dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di elaborare la proposta di Piano per l'inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1 dell'articolo 11 prevede che il piano educativo individualizzato sia elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale per la persona disabile. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori (o del soggetto con responsabilità genitoriale), delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio-sanitari.

In base al comma 2, il piano educativo individualizzato realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione, specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato e individuando gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro.

L'articolo 12, comma 1, istituisce, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico, con decorrenza - come specifica il comma 4 dell'articolo 20 - dall'anno scolastico 2017-2018.

Il comma 2 del medesimo articolo 12 eleva da 5 a 10 anni - computati secondo i criteri ivi stabiliti - il periodo minimo di permanenza nei posti di sostegno, ai fini della successiva domanda del docente (se in possesso dei requisiti) per il passaggio sui posti comuni (vacanti e disponibili). L'elevamento non concerne, ai sensi del comma 5 dell'articolo 20, il personale assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l'anno scolastico 2017/2018.

Gli [articoli 13 e 14](#) disciplinano, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ai fini dell'accesso alla professione di docente di sostegno, i relativi corsi di specializzazione, costituiti da corsi in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 (articolo 20, comma 3).

La relatrice segnala che lo schema non pone a regime (a decorrere, cioè, dal suddetto anno scolastico 2017-18) norme di salvezza per i soggetti che abbiano conseguito titoli analoghi o corrispondenti in base all'attuale disciplina.

Gli articoli da 15 a 18 disciplinano una serie di istituti inerenti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

L'articolo 15, comma 1, prevede che il piano nazionale di formazione degli insegnanti garantisca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi previsti dal presente schema di decreto.

Sotto il profilo redazionale, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuna una riformulazione del comma 1, evitando il doppio riferimento al piano nazionale di formazione ed espungendo l'inciso "e con le risorse disponibili," in quanto pleonastico.

In base al comma 2, le istituzioni scolastiche individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare ai docenti di quelle in cui siano presenti studenti con disabilità certificata.

Il comma 3 concerne le attività formative per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (anch'esso interessato dal suddetto piano nazionale di formazione), mentre il comma 4 demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici in materia di inclusione scolastica.

L'articolo 16 prevede che la continuità educativa e didattica per gli studenti con disabilità certificata sia garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato e reca alcune norme sul possibile impiego del personale docente per agevolare tale continuità.

L'articolo 17 concerne l'[Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità](#). Secondo la relazione illustrativa dello schema, l'articolo in esame "cristallizza, a livello di fonte di rango primario," l'istituzione dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (organismo già esistente).

L'articolo 18 concerne il diritto all'istruzione per gli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate.

La relatrice osserva, in merito, che la disciplina di delega fa riferimento alle condizioni soggettive poste dalla norma vigente, la quale, da un lato, fa riferimento alla sola scuola dell'obbligo e, dall'altro, per gli alunni portatori di handicap (e soggetti all'obbligo scolastico), non pone la condizione di un periodo di assenza pari ad almeno 30 giorni di lezione.

L'articolo 19 reca abrogazioni e novelle di coordinamento, mentre l'articolo 20, come già visto, pone alcune norme transitorie.

L'articolo 21 reca le norme di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Parere alla 7a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Nell'introdurre l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, la relatrice **MATURANI (PD)** illustra analiticamente il disegno di legge 2443, sottolineando che quest'ultimo è stato già approvato dalla Camera e adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Il provvedimento intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagoga, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito - salve alcune previsioni transitorie rivolte a consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore - solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagoga e di educatore professionale sociosanitario.

La Relatrice, in proposito, ricorda che, nell'ordinamento vigente, è riconosciuto solo il profilo dell'educatore professionale.

L'articolo 1 individua le professioni sulle quali il testo unificato interviene. In particolare, esplicita che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente ora previsto, il decreto ministeriale n. 520 del 1998. Stabilisce inoltre che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagoga operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale.

L'articolo 2 introduce la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagoga ? entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica ?, in particolare specificando che il pedagoga è un professionista di livello apicale.

Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

In particolare, in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e degli articoli 7 e 10, l'esercizio della professione è consentito (fatte salve le previsioni transitorie di cui all'articolo 13) solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagoga, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato che, per il pedagoga, come già detto, è abilitante.

Lo stesso principio si applica, in base all'articolo 2, comma 4, anche per l'esercizio della professione di

educatore professionale socio-sanitario, subordinato al conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata.

In particolare, l'articolo 3 specifica che: l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, limitatamente agli aspetti socio-educativi; l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il decreto ministeriale n. 520 del 1998, nelle strutture socio-educative).

Con riferimento agli ambiti prioritari di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, il testo fa riferimento ai seguenti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, in particolare, operano ? specificando che possono essere pubblici e privati.

Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

Il medesimo articolo specifica, peraltro, che, per le amministrazioni pubbliche interessate, tali previsioni non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, né implicano autorizzazione a derogare alle vigenti facoltà assunzionali.

Gli articoli 6 e 9 precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista.

In particolare, all'educatore professionale socio-pedagogico spetta, tra l'altro, programmare, progettare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei servizi pubblici e privati e del terzo settore, di educazione e formazione, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

Il pedagogista si occupa ? oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti ?, di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli.

I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.

Gli articoli 7 e 10 disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che: la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione; la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione.

Le università favoriscono l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà fra strutture

affendenti all'area medica e strutture afferenti all'area delle scienze dell'educazione e della formazione, per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 o nella classe L/SNT/2 e favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, possedendo già uno dei due titoli, intenda conseguire l'altro.

Si specifica, al riguardo, che le spese relative allo svolgimento dell'esame per il rilascio del diploma di laurea abilitante sono integralmente a carico dei partecipanti, con modalità stabilite dalle università interessate.

La medesima qualifica è attribuita a professori universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (figura che, si ricorda, ai sensi della legge n. 240 del 2010, è posta ad esaurimento) in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati.

Entrambi gli articoli specificano, inoltre, che la formazione universitaria deve essere funzionale al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali indicate, rispettivamente, negli articoli 6 e 9.

Gli articoli 5 e 8 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche.

L'articolo 12 dispone, anzitutto, che le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Esso dispone altresì che le stesse professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali - anche per l'educatore professionale socio-sanitario - ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL (organo di cui l'articolo 28 del testo di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, da sottoporre a referendum popolare, prevede la soppressione), ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati.

A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti.

L'articolo 13 reca norme finali e transitorie.

In particolare, dispone, anzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

E', altresì, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10 anni di servizio ovvero 20 anni di servizio.

Si prevede, inoltre, che, in via transitoria - evidentemente in casi diversi da quelli sopra indicati - la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione, da chi, alla data di entrata in vigore della legge: sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso; abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione; sia in possesso di un diploma abilitante rilasciato da un istituto magistrale o da una scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.

In particolare, il corso intensivo di formazione ? da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza ? deve essere intrapreso entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge e comportare l'acquisizione di 60 crediti formativi.

Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si stabilisce peraltro sin da ora che il corso è organizzato dai Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione e che le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con modalità stabilite dalle università.

Infine, si prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto l'attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione, possono continuare ad esercitarla, senza potersi in nessun caso avvalere della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Negli ambiti professionali e nei servizi indicati dagli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale, o per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al prestatore, dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.4.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 423 (pom.) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017**  
**423ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[DE BIASI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2692\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice **[RIZZOTTI](#)** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rimarca la necessità di assicurare che vi siano le condizioni perché gli investimenti in nuove tecnologie sanitarie siano produttivi degli effetti auspicati. In particolare, sottolinea l'opportunità di accompagnare gli investimenti con misure concernenti la formazione del personale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **[PRESIDENTE](#)** dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice **[BIANCONI](#)** (*AP (Ncd-CpE)*) illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori **[ROMANO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Nerina

[DIRINDIN](#) (PD) e Laura [BIANCONI](#) (AP (Ncd-CpE)) annunciano voto favorevole, mentre i senatori [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) e [GAETTI](#) (M5S) dichiarano voto di astensione e il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) voto contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta avanzata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

**Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)**

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà lettura della proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII), [GAETTI](#) (M5S), Nerina [DIRINDIN](#) (PD), Laura [BIANCONI](#) (AP (Ncd-CpE)), [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

In assenza di altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere appena illustrata è posta ai voti e approvata.

La [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Parere alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Accedendo a richieste pervenute per le vie brevi, la **PRESIDENTE** propone di rinviare alle sedute di domani il seguito e la conclusione dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)**

(Osservazioni alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta della Presidente di rinviare il seguito dell'esame, in aderenza a richieste in tal senso pervenute per le vie brevi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione del 15 febbraio scorso, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione Consumatori CODICI (Centro per i diritti del cittadino) e del Movimento consumatori nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 499 e 540 (farmaci veterinari).

Inoltre, nell'ambito dello stesso esame congiunto dei sopracitati disegni di legge è stata inviata documentazione da parte di rappresentanti dell'Unione per la difesa dei consumatori (U.DI.CON.).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**

La Commissione,  
esaminato il provvedimento in titolo,  
considerato che gli interventi di ammodernamento tecnologico delle dotazioni delle strutture sanitarie, come quelli previsti dagli articoli 1 e 5-*bis* del decreto-legge in conversione, non possono essere disgiunti da misure di accompagnamento sul fronte dell'organizzazione dei servizi e su quello della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale sanitario;  
esprime, per quanto di propria competenza,  
parere favorevole,  
con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione al trasferimento di risorse previsto a favore della Regione Puglia dall'articolo 1, comma 2, lett. *b*) - per la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico di apparecchiature e dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie site in alcuni specifici comuni dell'area di Taranto -, si segnala l'opportunità di prevedere espressamente che detto ammodernamento avvenga nell'ambito di una riqualificazione organizzativa dell'assistenza sanitaria nelle aree interessate;
- 2) analogamente, in relazione alla destinazione di risorse, prevista dall'articolo 5-*bis*, per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di alcune regioni del Meridione, si rileva l'opportunità di prevedere espressamente che parte di dette risorse sia finalizzata anche a interventi di riqualificazione organizzativa dei servizi interessati, nonché alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario coinvolto, così da creare le condizioni per un utilizzo efficace ed efficiente delle nuove tecnologie; si osserva, altresì, che l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica dovrebbe avvenire nell'ambito di un piano pluriennale di collaborazione interregionale e di coordinamento dell'offerta assistenziale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO N. 915**

La Commissione Igiene e sanità,  
esaminato, per quanto di propria competenza, l'atto in titolo,  
premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea prevede interventi normativi in settori di grande importanza, quali prodotti fitosanitari, sanità animale, resistenza agli antibiotici e sicurezza alimentare;  
osservato che la promozione della salute richiede azioni integrate e trasversali e che la salute della popolazione è un fattore riconosciuto della crescita economica e del progresso della società;  
valutate positivamente le linee di azione prospettate dal Governo nella Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'impegno per

l'attuazione della sanità digitale come fattore abilitante e determinante per la realizzazione di modelli assistenziali e organizzativi rispondenti alle esigenze dei cittadini;  
apprezzata, in particolare, l'attenzione dedicata alle iniziative in materia di prevenzione;  
esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

- a) nel corso dei negoziati relativi alla proposta di regolamento UE sui medicinali veterinari, sostenere la soppressione della previsione della vendita diretta di farmaci da parte dei medici veterinari, ai quali dovrebbe essere al tempo stesso riservata la prescrizione, così come indicato nella risoluzione del 25 novembre 2014 (*Doc. XVIII*, n. 82);
- b) nel corso dei lavori per l'approvazione della proposta di regolamento UE sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati, garantire che l'utilizzo di questi ultimi avvenga esclusivamente per finalità curative e nell'ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della qualità dell'alimentazione, conformemente alla risoluzione del 29 ottobre 2014 (*Doc. XVIII*, n. 78);
- c) nell'ambito della normativa europea in corso di formazione sugli interferenti endocrini, assicurare livelli elevati di tutela della salute, sostenendo la posizione espressa nella risoluzione del 18 ottobre 2016 (*Doc. XVIII*, n. 162).

## 1.4.2.4.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 424 (ant.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017**  
**424ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri  
**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*) premette che il testo in esame si muove nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ed è volto a recepire le istanze degli operatori del comparto, avanzate da lungo tempo, per una omogeneizzazione dei percorsi formativi sul territorio.

Dubita, tuttavia, che il provvedimento sia idoneo al raggiungimento dello scopo: le disposizioni a regime non sembrano risolvere il problema della dualità del canale formativo, mentre quelle transitorie sembrano delineare un quadro a maglie troppo larghe.

Paventa che, ove il testo fosse approvato senza significative modificazioni, potrebbe addirittura aumentare la confusione normativa, anche con rischi di sovrapposizioni tra figure professionali.

Pertanto, preannuncia sin da ora il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD) si associa alle considerazioni problematiche appena svolte, richiamando l'attenzione sul rischio ingenerato dalla non univoca configurazione della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico, che potrebbe riverberarsi in maniera negativa sulle professioni sanitarie del settore della riabilitazione.

Fa proprie, inoltre, le riserve già manifestate in merito alla disciplina transitoria, sollevando al contempo perplessità sulle disposizioni in tema di collocazione professionale, di cui all'articolo 12.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) reputa condivisibili le osservazioni critiche formulate dalle precedenti oratrici, specie per ciò che attiene alle disposizioni transitorie, e annuncia sin da ora il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD), riallacciandosi agli interventi già svolti, osserva che il testo presenta diverse imprecisioni, al punto che ne appaiono poco chiare le finalità e sono da ritenersi inevitabili incertezze e sovrapposizioni tra le diverse figure professionali, stanti i contorni poco nitidi dei relativi profili. Segnala, a titolo esemplificativo, la non perspicua formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f), ove si annoverano, tra gli ambiti nei quali opereranno gli educatori socio-pedagogici e i pedagogisti, i "servizi educativi di promozione del benessere e della salute".

La presidente [DE BIASI](#) (PD) rimarca gli aspetti di equivocità del testo, segnalando l'importanza di riflettere sulla necessità di un coordinamento con la disciplina - essa stessa problematica - posta dalla legge n. 4 del 2013 e con le iniziative legislative *in itinere* in materia di professioni sanitarie. Sottolinea, in particolare, che occorre delineare in maniera chiara la distinzione tra settore pedagogico e settore sanitario, evitando di concentrare su un'unica figura professionale le esigenze, pur meritevoli della massima attenzione, dell'integrazione socio-sanitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice [MATURANI](#) (PD), intervenendo in sede di replica, dichiara che le considerazioni problematiche scaturite dal dibattito formeranno oggetto di osservazioni nell'ambito della proposta di parere che si riserva di sottoporre alla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nell'odierna seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente **DE BIASI** (PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge in esame - "collegato" alla manovra di finanza pubblica ed approvato, con modifiche, in prima lettura, dalla Camera dei deputati - reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali.

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo in esame, secondo la procedura di cui al comma 1, alinea, e comma 5 dell'articolo 1 - che prevede, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali ed un secondo invio alle Camere per l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi (sulla prima versione degli schemi) dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari -.

Le finalità generali della delega (comma 1) sono costituite da: il concorso a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale; l'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali, in modo da renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni.

Gli oggetti della delega sono esposti nei seguenti termini sintetici dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 (mentre i successivi commi 2, 3 e 4 stabiliscono i principi e criteri direttivi specifici per ognuno di tali oggetti): l'introduzione di una misura - denominata reddito di inclusione e da garantire uniformemente (in qualità di livello essenziale delle prestazioni) sull'intero territorio nazionale - di contrasto della povertà, "intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso", e dell'esclusione sociale; il riordino delle prestazioni di natura assistenziale intese al contrasto della povertà - con esclusione delle prestazioni rivolte alla fascia di popolazione "anziana non più in età di attivazione lavorativa", delle prestazioni a sostegno della genitorialità e di quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario -; il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di reddito di inclusione sono stabiliti dal comma 2, mentre il comma 6 (oltre a porre le clausole finali di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) specifica che queste ultime norme di delega sono attuate nei limiti delle risorse del vigente "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" (come incrementate dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle norme di delega di cui al comma 3).

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riordino delle prestazioni di natura assistenziale, intese al contrasto della povertà - con esclusione, come detto, delle prestazioni rivolte alla fascia di popolazione "anziana non più in età di attivazione lavorativa", delle prestazioni a sostegno della genitorialità e di quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario - sono stabiliti dal comma 3.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali (al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del 2000) sono stabiliti dal comma 4.

Il comma 7 prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, possano essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi, secondo i medesimi principi e criteri direttivi e la stessa procedura.

Il comma 8 fa salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Il comma 9 prevede che sia il testo in esame sia i decreti legislativi di attuazione entrino in vigore il

giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La **PRESIDENTE** avverte che il seguito e la conclusione dell'esame, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e al calendario dell'Aula, avranno luogo nella odierna seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

## 1.4.2.4.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 425 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017**  
**425ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri  
**(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice **MATURANI (PD)** dà lettura della proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

La senatrice **DIRINDIN (PD)** suggerisce, nell'ambito del considerato contenuto nelle premesse, di sostituire il termine "persegue" con l'espressione "si propone di perseguire".

La relatrice **MATURANI (PD)** dichiara di condividere il suggerimento e riformula conseguentemente la proposta di parere (testo riformulato pubblicato in allegato).

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Le senatrici [DIRINDIN](#) (PD) e [SIMEONI](#) (Misto) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere, come riformulata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

**(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII), dopo aver osservato che sarebbe stato opportuno poter contare su tempi meno ristretti per l'esame, premette che le finalità perseguite dal testo in esame sono senz'altro condivisibili, stante l'urgenza di misure per il contrasto della povertà.

Dichiara di trovare apprezzabili le disposizioni in materia di reddito di inclusione, ma paventa che dall'applicazione dei parametri ISEE possano derivare pregiudizi a favore di persone davvero bisognose, mentre occorrerebbe potenziare i controlli su coloro che fruiscono senza titolo prestazioni di carattere assistenziale (cita l'esempio delle pensioni sociali).

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) (PD) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, svolgendo la replica in qualità di Relatrice, osserva che la materia previdenziale resta al di fuori della delega legislativa in esame, della quale non possono che apprezzarsi l'oggetto e le finalità: una valutazione più approfondita potrà essere condotta riguardo agli schemi di decreto legislativo, che dovranno essere presentati alle Camere per il parere.

Quanto ai tempi di esame, essi sono dipesi dalla recente decisione della Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare il provvedimento in Aula.

Ciò posto, dà lettura della propria proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) sottolinea che non si può che concordare con le finalità sottese al provvedimento in esame ma evidenzia, al contempo, che il precedente Governo ha omesso di adottare tempestivamente provvedimenti organici in materia di contrasto della povertà, preferendo distribuire le scarse risorse a disposizione tramite provvedimenti frammentari dal sapore elettorale. Non potendo escludere che anche l'iniziativa legislativa in esame guardi alle prossime scadenze elettorali, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [AIELLO](#) (*AP (Ncd-CpE)*) annuncia voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [TAVERNA](#) (*M5S*) ritiene che ben altre siano le misure necessarie per contrastare la povertà: occorrerebbe puntare su un istituto quale il reddito di cittadinanza, da sempre propugnato dal Movimento 5 Stelle.

Concordando sul carattere propagandistico del provvedimento in esame, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*) annuncia voto favorevole a nome del proprio Gruppo, pur segnalando in termini problematici le implicazioni di due disposizioni del testo in esame: si tratta delle lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1, che prevedono, rispettivamente, "economie per la finanza pubblica" e l'eventuale riutilizzo, nell'anno successivo, delle risorse non impiegate nell'esercizio di competenza.

La senatrice [SIMEONI](#) (*Misto*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dalla Relatrice è posta ai voti e approvata.

### **Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)**

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che il provvedimento in esame, a suo avviso doveroso, è caratterizzato da una notevole complessità, che acuirà gli appesantimenti burocratici che già attualmente rendono difficoltosa l'inclusione scolastica. Ricorda che nell'anno scolastico in corso molti alunni sono stati costretti a cambiare insegnante di sostegno, in spregio al principio della continuità didattica.

Dopo aver segnalato che diverse associazioni hanno accolto con preoccupazione lo schema, si duole del fatto che non vengano stanziati risorse aggiuntive per garantire l'effettività dell'inclusione, nonché della macchinosità e della farraginosità delle procedure prefigurate.

Quanto alla problematica dell'affollamento delle classi, ritiene che il testo sia regressivo rispetto alla normativa vigente.

In conclusione, esprime il convincimento che occorrerebbe prestare maggiore attenzione alle attività di formazione, includendo nelle stesse non solo i docenti ma tutto il personale scolastico.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*) rileva che il provvedimento appare redatto in maniera asettica e burocratica, dedicandosi per lo più ad aspetti di carattere procedurale, caratterizzati peraltro da

notevoli complessità.

Ritiene che occorrerebbe stanziare risorse aggiuntive per garantire l'effettività dell'inclusione scolastica, e non già stabilire - come si fa in più parti del testo - l'obbligo di operare nell'ambito delle risorse disponibili.

Segnala che occorrerebbe un maggior coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, a partire dai soggetti disabili e dalle famiglie di questi ultimi, per la predisposizione dei progetti e la stima delle relative risorse.

Sottolinea che occorrerebbe garantire la coerenza, anche terminologica, all'interno del testo, ad esempio sostituendo il riferimento, contenuto nell'articolo 1, al progetto "inclusivo" con quello al progetto "individuale".

Reputa necessario garantire l'effettività della continuità didattica evitando complicazioni di carattere procedurale, nonché rivedere le disposizioni sull'affollamento delle classi, che appaiono regressive e formulate in termini non cogenti.

In conclusione, esprime il convincimento che occorra uno sforzo maggiore nella declinazione dei livelli essenziali in materia di inclusione scolastica.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che il testo in esame non stabilisce parametri e criteri in tema di disabilità e di relativa valutazione diagnostica, rimandando inopportuno a provvedimenti successivi.

Soggiunge che il provvedimento omette di stanziare risorse adeguate, e vi è pertanto il rischio che l'attuazione della normativa delegata finisca col gravare sulle già esigue risorse degli enti locali.

In conclusione, concorda con i rilievi già espressi circa il carattere burocratico e complesso dello schema, che a suo avviso dovrebbe essere oggetto di profonda rimediazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2443 E CONNESSO**

La Commissione,  
esaminati i disegni di legge in titolo;  
preso atto che il disegno di legge n. 2443, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato adottato come testo base dalla Commissione di merito;  
considerato che il testo si propone di perseguire gli obiettivi della strategia europea deliberata dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale ed informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva;  
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,  
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base:

1. i profili delle tre professioni menzionate dall'articolo 1, e i relativi ambiti di attività professionale, appaiono delineati in maniera non sufficientemente nitida, con il rischio di incertezze e di

sovrapposizioni tra le diverse figure professionali, in particolare nel settore socio-sanitario, già oggetto di specifica disciplina; si consideri, a titolo meramente esemplificativo, la formulazione poco chiara dell'articolo 4, comma 1, lettera f), che annovera tra gli ambiti operativi dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogo i "servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi";

2. appare necessario un supplemento di riflessione in merito alle correlazioni e alle compatibilità sistematiche tra la disciplina posta dal testo in esame e quella recata dalla legge n. 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate; meritevole di approfondimento appare anche il rapporto con le iniziative legislative *in itinere* in materia di professioni sanitarie;

3. la disciplina transitoria di cui all'articolo 13 dovrebbe essere oggetto di attenta riconsiderazione, apparendo non sufficientemente ponderata e selettiva nella individuazione dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in assenza dei titoli previsti dall'articolo 7;

4. sempre riguardo all'articolo 13, si segnala che il comma 5 - il quale demanda la definizione delle modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione, propedeutico all'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - non prevede il coinvolgimento del Ministro della salute, che parrebbe invece necessario.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2443 E CONNESSO**

La Commissione,  
esaminati i disegni di legge in titolo;  
preso atto che il disegno di legge n. 2443, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato adottato come testo base dalla Commissione di merito;  
considerato che il testo persegue gli obiettivi della strategia europea deliberata dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale ed informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva;  
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,  
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base:

1. i profili delle tre professioni menzionate dall'articolo 1, e i relativi ambiti di attività professionale, appaiono delineati in maniera non sufficientemente nitida, con il rischio di incertezze e di sovrapposizioni tra le diverse figure professionali, in particolare nel settore socio-sanitario, già oggetto di specifica disciplina; si consideri, a titolo meramente esemplificativo, la formulazione poco chiara dell'articolo 4, comma 1, lettera f), che annovera tra gli ambiti operativi dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogo i "servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi";

2. appare necessario un supplemento di riflessione in merito alle correlazioni e alle compatibilità sistematiche tra la disciplina posta dal testo in esame e quella recata dalla legge n. 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate; meritevole di approfondimento appare anche il rapporto con le iniziative legislative *in itinere* in materia di professioni sanitarie;

3. la disciplina transitoria di cui all'articolo 13 dovrebbe essere oggetto di attenta riconsiderazione, apparendo non sufficientemente ponderata e selettiva nella individuazione dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico in assenza dei titoli previsti dall'articolo 7;

4. sempre riguardo all'articolo 13, si segnala che il comma 5 - il quale demanda la definizione delle

modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione, propedeutico all'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - non prevede il coinvolgimento del Ministro della salute, che parrebbe invece necessario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2494**

La Commissione,  
esaminato il disegno di legge n. 2494;  
considerato che il testo reca una delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;  
considerato che la delega legislativa mira in particolare a: rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona; contrastare la povertà e l'esclusione sociale; ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali, rendendo quest'ultimo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo ed omogeneo nell'accesso alle prestazioni;  
esprime, per quanto di propria competenza,  
parere favorevole.

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 216 (pom.) del 28/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016  
216ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13,00.

IN SEDE CONSULTIVA

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) ([n. COM \(2016\) 272 definitivo](#))**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali ai fini dell'efficace applicazione del regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013), ed è finalizzata ad estenderne l'ambito di applicazione per l'individuazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e per consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni ai fini del rilascio di nuovi documenti in vista del rimpatrio.

La proposta, che si iscrive nel pacchetto complessivo in materia di asilo presentato dalla Commissione europea negli ultimi mesi, prevede tra l'altro: all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di estendere l'ambito di applicazione di Eurodac ai dati di cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare; al nuovo articolo 2, l'obbligo, per gli Stati membri, di rilevare le impronte

digitali e l'immagine del volto delle persone di cui al regolamento; ai nuovi articoli 10, 13 e 14, l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; al nuovo articolo 17, l'abbassamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, mentre mantiene invariato a 10 anni il periodo di conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale.

Il relatore illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi alla correttezza della base giuridica individuata, ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, alla previsione della conservazione, non oltre il periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei Paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare, all'introduzione dell'obbligo del foto-segnalamento dai sei anni di età, alla valutazione conclusiva della proposta come un valido supporto per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE ([n. COM \(2016\) 450 definitivo](#))**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice [GUERRA](#) (PD), relatrice, introduce l'esame dell'atto in titolo, che mira a colmare le lacune nella sorveglianza dei mezzi finanziari usati dai terroristi e nella trasparenza delle operazioni finanziarie a livello mondiale. In tale direzione, e in accordo sia con le linee di intervento delineate dal piano di azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, presentato dalla Commissione il 2 febbraio 2016, sia con gli sviluppi a livello internazionale (risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e recenti orientamenti del G20), sono apportate modifiche alla direttiva 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2009/101/CE (in materia di diritto societario).

La proposta, per quanto riguarda le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio, stabilisce norme basate sull'esperienza degli Stati membri nel recepire la stessa (creazione di registri centrali), risponde alle richieste di coloro che applicano effettivamente le norme (designazione di nuovi soggetti obbligati, rafforzamento dei poteri delle unità nazionali di informazione finanziaria, armonizzazione dell'approccio verso i paesi terzi ad alto rischio) e rispecchia le tendenze più recenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva).

Le modifiche alla direttiva 2009/101/CE creano un nuovo insieme di norme, applicabili a una precisa categoria di società e trust, che riflettono e integrano le norme della quarta direttiva antiriciclaggio riveduta, al fine di assicurare una maggiore trasparenza delle imprese.

La relatrice illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi alla correttezza della base giuridica individuata, alla necessità e al valore aggiunto dell'azione europea,

dovuti alla natura transfrontaliera delle minacce terroristiche delle operazioni di occultamento dei fondi, e al principio di proporzionalità, a cui si adeguano: la definizione come soggetti obbligati dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (articolo 2), la fissazione di massimali di transazione più bassi per taluni strumenti prepagati (articolo 12), le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati devono applicare nei confronti di paesi terzi ad alto rischio (articolo 18-bis), un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società, trust e altri istituti giuridici (articoli 30 e 31), la possibilità per le unità di informazione finanziaria di chiedere informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a qualsiasi soggetto obbligato (articolo 32), la tempestiva identificazione di titolari di conti bancari e conti di pagamento da parte delle unità di informazione finanziaria (articolo 53), le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi).

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(2443\)](#) **Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

[\(2474\)](#) **Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente [CHITI](#) (PD), in sostituzione del relatore Martini, riferisce sui disegni di legge in titolo, e in particolare sul disegno di legge A.S. 2443, approvato dalla Camera dei deputati, il quale disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito ? salvo alcune previsioni transitorie volte a consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore ? solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.

L'articolo 1 individua le professioni sulle quali interviene il testo del disegno di legge, ovvero l'educatore professionale socio-pedagogico, il pedagogista e l'educatore professionale socio-sanitario. Prevede, inoltre, che la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista persegue gli obiettivi della Strategia di Lisbona. L'articolo 5 stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità, di cui alle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QE). L'articolo 8 prevede che il pedagogista rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità di cui alle aree di professionalità del 7° livello del predetto Quadro europeo delle qualifiche. L'articolo 12 precisa che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Dopo aver richiamato i pertinenti documenti dell'Unione europea, il presidente illustra uno schema di parere non ostativo con alcune osservazioni, con cui, in riferimento all'articolo 1, si invita la Commissione di merito a correggere le parole "conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)", con le seguenti: "Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02)", nonché a valutare l'opportunità di aggiornare il testo del disegno di legge alla luce dei più recenti orientamenti europei, espressi nei documenti citati in premessa.

Il Presidente, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni da lui presentato, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13.30.

#### OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO (COM(2016) 272) definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

-  
La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di regolamento, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per ai fini dell'efficace applicazione del regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013), è finalizzata ad estenderne l'ambito di applicazione, per l'individuazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e per consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni ai fini del rilascio di nuovi documenti in vista del rimpatrio;  
ricordato che:

- il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (COM(2016) 197), che prevede una strategia complessiva volta alla fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, al potenziamento del sistema EURODAC e al rafforzamento dell'Ufficio europeo per l'asilo (EASO). In tale Comunicazione, la Commissione europea evidenzia come si debba abbandonare un sistema che attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Stati membri e incoraggia movimenti incontrollati verso altri Stati membri;
- in conformità a questo piano di riforme, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di tre proposte recanti la riforma del regolamento (UE) n. 604/2013 cosiddetto Dublino III (COM(2016) 270), la riforma del regolamento (UE) n. 603/2013 Eurodac (COM(2016) 272) e la riforma del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo EASO (COM(2016) 271), definendolo come il primo passo verso la riforma globale del sistema europeo comune di asilo;
- il 13 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un ulteriore pacchetto di quattro proposte, volte a completare la riforma del sistema comune di asilo, ovvero: 1. una proposta che crea una procedura comune per la protezione internazionale (COM(2016) 467); 2. una proposta di riforma della direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016) 466); 3. una proposta di revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo,

volta ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari (COM(2016) 465); 4. una proposta volta a definire un quadro strutturato in materia di reinsediamento, al fine di potenziare le vie legali di accesso all'UE e ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari (COM(2016) 468);

considerato che la proposta di regolamento in titolo prevede tra l'altro:

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di estendere l'ambito di applicazione di Eurodac ai dati di cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare, che non sono quindi richiedenti protezione internazionale, al fine di facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare;

- al nuovo articolo 2, l'obbligo, per gli Stati membri, di rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui al regolamento (i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i cittadini di Paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro);

- ai nuovi articoli 10, 13 e 14, l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto da 14 a sei anni;

- al nuovo articolo 17, l'abbassamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, mentre si mantiene invariato a 10 anni il periodo di conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale, al fine di garantire che gli Stati membri possano seguire i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea dopo il riconoscimento dello status di protezione internazionale se la persona interessata non è autorizzata a soggiornare in un altro Stato membro;

considerata la relazione trasmessa il 25 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui il Governo segnala la proposta in titolo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale e ne fornisce, nel merito, una valutazione complessivamente positiva, formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative, rispettivamente: - a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; - a una politica comune dell'immigrazione che includa l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; - a una cooperazione di polizia che includa la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; - a la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol, compresa la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi. Si tratta, peraltro, delle medesime basi giuridiche del regolamento (UE) n. 603/2013 che va a riformare, a cui si aggiunge quella sull'immigrazione regolare e clandestina;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'ambito di applicazione del regolamento Eurodac, sull'acquisizione omogenea in tutti gli Stati membri dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto, anche ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, in funzione di un'efficace applicazione della normativa Dublino, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure previste si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella proposta;

si ritiene, a tale riguardo, apprezzabile la previsione, di cui al nuovo articolo 17, della conservazione non oltre il periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei Paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare. Peraltro tale periodo è allineato con quanto

previsto dalla direttiva rimpatri (2008/115/CE), dal regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008) e dal regolamento EES che istituisce un sistema di ingressi/uscite dei cittadini di Paesi terzi dalle frontiere esterne (COM(2016) 194);

si evidenzia, inoltre, come l'introduzione dell'obbligo del fotosegnalamento dai sei anni di età, consenta una maggior tutela dei minori, sia di quelli non accompagnati che dei minori al seguito dei familiari, nel caso di allontanamento dal nucleo di riferimento;

si ritiene, infine, che la proposta possa costituire un valido supporto per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione.

#### OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 450 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che:

- la proposta in esame mira a colmare le lacune nella sorveglianza dei mezzi finanziari usati dai terroristi, che vanno dal contante al commercio dei beni culturali, dalle valute virtuali alle carte prepagate anonime, e le lacune nella trasparenza delle operazioni finanziarie a livello mondiale, in cui le giurisdizioni offshore sono spesso utilizzate per evitare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, anche al fine di evadere o eludere le imposte;

- in tale direzione, e in accordo sia con le linee di intervento delineate dal piano di azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, presentato dalla Commissione il 2 febbraio 2016, sia con gli sviluppi a livello internazionale (risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e recenti orientamenti del G20) sono apportate modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2009/101/CE (in materia di diritto societario); rilevato che:

- la proposta, per quanto riguarda le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio, stabilisce norme basate sull'esperienza degli Stati membri nel recepire la stessa (creazione di registri centrali), risponde alle richieste di coloro che applicano effettivamente le norme (designazione di nuovi soggetti obbligati, rafforzamento dei poteri delle unità nazionali di informazione finanziaria, armonizzazione dell'approccio verso i paesi terzi ad alto rischio) e rispecchia le tendenze più recenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva);

- le modifiche alla direttiva 2009/101/CE creano un nuovo insieme di norme, applicabili a una precisa categoria di società e trust, che riflettono e integrano le norme della quarta direttiva antiriciclaggio riveduta, al fine di assicurare una maggiore trasparenza delle imprese; valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è duplice, ossia riguarda sia l'articolo 114 del TFUE (utilizzato per la quarta direttiva antiriciclaggio) sia l'articolo 50 del TFUE (utilizzato per la direttiva 2009/101/CE). Al riguardo, si ritiene che la scelta sia corretta;

per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea sono dovuti alla natura transfrontaliera delle minacce terroristiche, che richiedono quindi un'azione unitaria coerente a livello di Unione, anche per evitare che si determinino delle asimmetrie tra Stati nelle politiche di contrasto del finanziamento del terrorismo e delle operazioni di occultamento dei fondi;

quanto al principio di proporzionalità, si ritiene che sia rispettato e, in particolare, che siano ad esso rispondenti: la definizione come soggetti obbligati dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (articolo 2), la fissazione di massimali di transazione più bassi per taluni strumenti prepagati (articolo 12), le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati devono applicare nei confronti di paesi terzi ad alto rischio (articolo 18-bis), un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società, trust e altri istituti giuridici (articoli 30 e 31), la possibilità per le unità di informazione finanziaria di chiedere informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a qualsiasi soggetto obbligato (articolo 32), la tempestiva identificazione di titolari di conti bancari e conti di pagamento da parte delle unità di informazione finanziaria (articolo 53), le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi).

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443-2474**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo;  
considerato che il disegno di legge A.S. 2443, approvato dalla Camera dei deputati, disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito ? salvo alcune previsioni transitorie volte a consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore ? solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario;  
considerato, in particolare, che:  
- l'articolo 1 del A.S. 2443 individua le professioni sulle quali interviene il testo del disegno di legge, ovvero l'educatore professionale socio-pedagogico, il pedagogista e l'educatore professionale socio-sanitario;  
- il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista persegue gli obiettivi della Strategia di Lisbona, deliberata dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle "conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»");  
- l'articolo 5 stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità, di cui alle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01);  
- l'articolo 8 prevede che il pedagogista rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità di cui alle aree di professionalità del 7° livello del predetto Quadro europeo delle qualifiche;  
- l'articolo 12 precisa che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi e sono inserite negli elenchi e nelle banche di dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e

formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

ricordato che:

- il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, nelle conclusioni del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (Education and Training «ET 2020»), ha convenuto che "la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente", in un quadro, cioè, di "apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli";
- il 23 aprile 2008 è stata adottata la Raccomandazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF - European Qualifications Framework) con la quale gli Stati membri sono stati invitati a rapportare i sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo entro il 2010 e ad adottare misure affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello del EQF. Il Quadro è strutturato secondo otto livelli di riferimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze. In particolare, il 6° livello corrisponde alla laurea o al diploma accademico di I livello, mentre il 7° livello corrisponde alla laurea magistrale, al diploma accademico di II livello, al master universitario di I livello, al diploma accademico di specializzazione, o al diploma di perfezionamento o master;
- la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, presentata dalla Commissione il 3 marzo 2010 (COM(2010) 2020), rappresenta il seguito della Strategia di Lisbona 2000-2010. Essa definisce la strategia di crescita dell'Unione per il decennio 2010-2020 e fissa cinque obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell'istruzione, il cui obiettivo è di ridurre i tassi di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10 per cento, e fare in modo che almeno il 40 per cento delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni abbia portato a termine l'istruzione terziaria o equivalente. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento" e l'Agenda per le nuove competenze e per l'occupazione;
- la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" invita a realizzare un programma unico relativo al settore dell'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che comprenda gli aspetti internazionali dell'istruzione superiore e che riunisca il programma d'azione nell'ambito dell'apprendimento permanente istituito con decisione n. 1720/2006/CE, il programma Gioventù in azione istituito con decisione n. 1719/2006/CE, il programma d'azione Erasmus Mundus istituito con decisione n. 1298/2008/CE, il programma ALFA III istituito con regolamento (CE) n. 1905/2006, e i programmi Tempus e Edulink, al fine di ottenere una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari aspetti del programma unico;
- il regolamento (UE) n. 1288/2013, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, ha sostituito e abrogato le predette decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: in riferimento all'articolo 1, si invita la Commissione di merito a correggere le parole "conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)", con le seguenti: "Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02)"; si invita, infine, la Commissione di merito di valutare l'opportunità di aggiornare il testo del disegno di legge alla luce dei più recenti orientamenti europei, espressi nei documenti citati in premessa.

## 1.4.2.5.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 21/02/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017  
**42ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 13,00 alle ore 13,10*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7ª Commissione:

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri : parere non ostativo su emendamenti.

